N. 2068/2012 R.G.N.R. DDA
N. 2943/2012 R.G. GIPDDA
N. 45/2012 R. O.C.C.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA
SU RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
- artt. 292 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Massimo Minniti,
esaminata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata dal P.M. il 28 maggio 2012 (data del deposito) nei confronti di:

1) **ALBANESI Francesco**, nato a Benestare il 21.09.1974, ivi residente in contrada Bosco, 27;

2) **BROGNANO Vincenzo**, nato a Bovalino il 26.10.1975 ed ivi residente alla via Rosa, n. 8;

3) **CARBONE Domenico**, nato a Locri il 28.04.1986, residente in Bovalino alla via Perri, angolo Via Borrello, n. 29;

4) **CARBONE Giuseppe**, nato a San Luca il 25.03.1956, residente in Bovalino alla Via Borrello, n. 20; di fatto domiciliato alla Via Perri, n. 29;

5) **CARBONE Sebastiano**, nato a Locri il 5.06.1988, residente in Bovalino alla via Francesco Perri, n. 31; detenuto nella Casa Circondariale di Benevento;

6) **CHINDAMO Salvatore**, nato a Giffone il 7.02.1966, ivi residente alla via dei Campi, n. 27;

7) **CODISPOTI Giuseppe**, nato a Locri il 9.10.1955, ivi residente in contrada Pozzo, n. 5;

8) **CRISAFI Francesco**, nato a Bovalino l'1.08.1952, ivi residente alla via Talete, n. 4;

9) **CRISAFI Roberto**, nato a Locri il 19.08.1985, residente in Bovalino alla via Talete, n. 4;

10) **CUSCUNÀ Ines**, nata a Locri il 6.02.1976, residente in Careri, frazione Natile, alla via Trieste, n. 37;

11) **GAGLIARDI Giuseppe**, nato a Polistena il 10.11.1979 e residente a Giffone in Via Dei Mille, 11/B;

12) **GIAMPAOLO Giuseppa**, nata a San Luca il 19.10.1936, ivi residente in Via Campania, n. 6, di fatto domiciliata in Bovalino, contrada Bricà snc;

13) **GIAMPAOLO Sebastiano**, nato a San Luca il 5.10.1948 e residente a Bagnolo Piemonte (CN) in Via Cave, n. 580;

14) **GIAMPAOLO Vincenzo**, nato a Torino il 12.03.1975 e residente a Bagnolo Piemonte (CN) in Via Cave, n. 580;

15) **ITALIANO Giasone**, nato a Delianuova il 16.10.1969 ivi residente in Via Trieste, 22 di fatto domiciliato in Via Frisina s.n.c., detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria;

16) **LARIZZA Domenico**, nato a Palizzi il 9.06.1951 ivi residente alla Via Cordova Lorenzo, n. 25;

17) **MARVELLI Aldo Domenico**, nato a Careri il 5.02.1955 ivi residente alla Via Vico Brindisi II, n. 29;

18) **MARVELLI Giuseppe**, nato Careri il 5.01.1953 ivi residente frazione Natile Vecchio, Via Malopasso, n. 21, detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria;

19) **PELLE Antonio**, nato a Messina il 19.02.1986, residente a Reggio Calabria, Via Reggio Campi, dir. Barreca, n. 28, detenuto presso la Casa Circondariale di Lanciano;

20) **PELLE Antonio**, nato a Locri il 4.03.1987, residente in San Luca, alla Via Campania, n. 6, di fatto domiciliato in Bovalino, alla Via Borrello, 20 detenuto presso la Casa Circondariale di Teramo;

21) **PELLE Domenico**, nato a Locri il 13.08.1975, residente a San Luca, in Via Campania, n. 6, detenuto per altra causa presso la casa Circondariale di Prato;

22) **PELLE Giuseppe**, nato a San Luca il 20.08.1960, ivi residente in Via Campania, n. 6, di fatto domiciliato in Bovalino, alla Via Borrello, 20 detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Milano Opera;

23) **PELLE Sebastiano**, nato a San Luca il 10.04.1971, residente in Bovalino, alla Via Calfapetra, n. 92, detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia;

24) **PIZZATA Sebastiano**, nato a San Luca il 16.12.1988 ed ivi residente alla Via Martin Luther King, n. 8, detenuto presso la Casa Circondariale di Catanzaro;

25) **PIZZIMENTI Antonio**, nato a Reggio Calabria l'8.04.1973 residente in Sant'Alessio d'Aspromonte, alla Via Garibaldi, n. 100;

26) **SCOPELLITI Pietro**, nato a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 26.01.1960 ivi residente al Rione Lisciandro, Traversa III, nr.14;

27) **SCOPELLITI Virginio,** nato a Reggio Calabria il 25.06.1990, residente in Santo Stefano in Aspromonte alla Via Nazionale Mannoli, 51 di fatto domiciliato, al Rione Lisciandro, Traversa III, nr.14.

indagati in relazione ai seguenti reati:

CAPO A)
PELLE GIUSEPPE, PELLE DOMENICO, PELLE SEBASTIANO, GIAMPAOLO GIUSEPPA

Per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 390 c.p., *per aver in concorso tra loro e con gli altri soggetti per i quali si procede con le contestazioni specifiche sotto indicate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutato Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004), occupandosi di trasferirlo, di trovargli sistemazione e nascondiglio in posti sicuri sia in Calabria che fuori regione, assicurandogli le dovute cure mediche stante la malattia nonché preoccupandosi di andare a fargli visita, dopo aver depistato le forze dell'ordine, sì da consentirgli di continuare ad impartire le direttive per la gestione della 'ndrina Pelle senza correre il rischio di usare il telefono o di fare ritorno a casa.*
Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.
In San Luca, Bovalino e luoghi limitrofi sino al 12 giugno 2009

CAPO B)
CUSCUNA' INES
reato di cui agli artt. 110 e 390 c.p., *per aver in concorso con Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano e Giampaolo Giuseppa, aiutato Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004), fornendo nascondiglio ed ospitalità al Pelle, dopo che i bunker in contrada Ricciolo di Benestare erano stati scoperti, permettendo altresì alla moglie ed ai figli di andare a fargli visita, sì da consentire al Pelle Antonio di poter continuare ad impartire le direttive per la gestione della cosca senza correre il rischio di usare il telefono o di fare ritorno a casa.*
Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.
In Careri in data successiva e prossima al 26.02.2008

CAPO C)
MARVELLI GIUSEPPE
reato di cui agli artt. 110 e 390 c.p., per aver in concorso con Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano e Giampaolo Giuseppa, aiutato Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004), fornendo nascondiglio ed ospitalità al Pelle, nonché permettendo alla moglie ed ai figli, anche fornendo loro auto "pulite" e compiendo manovre di depistaggio, di andare a fargli visita, sì da consentire al Pelle Antonio di poter continuare ad impartire le direttive per la gestione della cosca senza correre il rischio di usare il telefono o di fare ritorno a casa.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.
In Careri nel maggio 2008

CAPO D)
MARVELLI ALDO DOMENICO
reato di cui agli artt. 110 e 390 c.p., per aver *in concorso con Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano e Giampaolo Giuseppa, aiutato Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004), fornendo nascondiglio ed ospitalità al Pelle, permettendo altresì alla moglie ed ai figli di andare a fargli visita, sì da consentire al Pelle Antonio di poter continuare ad impartire le direttive per la gestione della cosca senza correre il rischio di usare il telefono o di fare ritorno a casa.*
Con l'aggravante di cui all'art. *7* ***del*** *D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.*
In Careri in data antecedente al maggio 2008

CAPO E)
GIAMPAOLO SEBASTIANO, GIAMPAOLO VINCENZO
reato di cui agli artt. 110 e 390 c.p., *per aver in concorso tra loro e con Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano e Giampaolo Giuseppa, aiutato Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004), fornendo nascondiglio ed ospitalità al Pelle in località sicura e lontana dai normali controlli delle Forze dell'Ordine, permettendo inoltre alla moglie ed ai figli di andare a fargli visita, sì da consentire al Pelle Antonio di poter continuare ad impartire le direttive per la gestione della cosca senza correre il rischio di usare il telefono o di fare ritorno a casa.*
Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.
In Bagnolo Piemonte nel novembre 2008

CAPO F)
SCOPELLITI PIETRO, SCOPELLITI VIRGINIO, PIZZIMENTI ANTONIO
reato di cui agli artt. 110 e 390 c.p., *per aver in concorso tra loro e con Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano e Giampaolo Giuseppa, aiutato Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004)*

fornendo nascondiglio ed ospitalità al Pelle in località sicura e lontana dai normali controlli delle Forze dell'Ordine, occupandosi del suo stato di salute, anche sottoponendolo a visite mediche e contattando i familiari quando il Pelle si era sentito male.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo
In Santo Stefano d'Aspromonte in data successiva e prossima al dicembre 2008

CAPO G)

CARBONE GIUSEPPE, CARBONE SEBASTIANO, CARBONE DOMENICO

reato di cui agli artt. 81, comma 2)., 110 e 390 c.p., per aver, in concorso tra loro e con Pelle Domenico, Pelle Giuseppe e Giampaolo Giuseppa, con più azioni esecutive del medesimo di segno criminoso aiutato Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004) occupandosi di spostarlo per evitare che rimanesse troppo in un luogo, trasferendolo in altro posto sicuro nonché consentendo alla moglie ed ai figli di andare a fargli visita, fornendo loro auto pulite e compiendo varie manovre di depistaggio delle forze dell'ordine, sì da consentire al Pelle Antonio di poter continuare ad impartire le direttive per la gestione della cosca senza correre il rischio di usare il telefono o di fare ritorno a casa.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.
In San Luca, Bovalino e luoghi limitrofi sino al 12 giugno 2009 (in particolare il 24.04.2009 ed il 20.05.2009)

CAPO H)

ITALIANO GIASONE

reato di cui agli artt. 81, comma 2)., 110 e 390 c.p., per aver in concorso con Pelle Domenico e Giampaolo Giuseppa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso aiutato Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004), consentendo alla moglie ed ai figli di andare a fargli visita, fornendo loro un'auto "pulita" e compiendo varie manovre di depistaggio delle forze dell'ordine, sì da consentire al Pelle Antonio di poter continuare ad impartire le direttive per la gestione della cosca senza correre il rischio di usare il telefono o di fare ritorno a casa.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.

In Rosarno e luoghi limitrofi nel maggio 2009

CAPO I)

PELLE ANTONIO (CLASSE 1987)

***reato di cui agli artt. 81, comma 2)., 110 e 390 c.p.**, **perché,** in concorso con Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Giampaolo Giuseppa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consentendo alla moglie ed ai figli di andare a fare visita al nonno Pelle Antonio, fungendo loro da accompagnatore o comunque prendendo parte alle manovre di depistaggio delle forze dell'ordine, aiutava Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004) permettendogli di incontrarsi con i suoi più stretti familiari e di impartire loro le direttive per la gestione della cosca senza correre il rischio di usare il telefono o di fare ritorno a casa.*

Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.

In San Luca, Bovalino e luoghi limitrofi sino al giugno 2009, in particolare il 28.04.2009, il 20.05.2009 ed il 12.06.2009

CAPO L)

PELLE ANTONIO (CLASSE 1986)

***reato di cui agli artt. 81, comma 2)., 110 e 390 c.p.,** perché, in concorso con Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Giampaolo Giuseppa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consentendo alla moglie ed ai figli di andare a fare visita al nonno Pelle Antonio, fungendo loro da accompagnatore o comunque prendendo parte alle manovre di depistaggio delle forze dell'ordine, aiutava Pelle Antonio a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 94/2004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24.06.2004) permettendogli di incontrarsi con i suoi più stretti familiari e di impartire loro le direttive per la gestione della cosca senza correre il rischio di usare il telefono o di fare ritorno a casa.*

Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.

In San Luca, Bovalino e luoghi limitrofi sino al giugno 2009, in particolare il 9.04.2009 e l'11.06.2009

CAPO M)

CODISPOTI GIUSEPPE, ALBANESI FRANCESCO

***reato di cui agli artt. 110 e 378 c.p.,** perché, in concorso tra loro, e senza aver preso parte al reato, controllando su richiesta di Pelle Sebastiano l'AUDI 4 a questi in uso e localizzando ed estraendo una microspia installata sull'auto dalle*

Forze dell'ordine, aiutavano consapevolmente Pelle Sebastiano e gli altri componenti della 'ndrina ad eludere investigazioni dell'Autorità.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.
In Bovalino il 4.08.2008

CAPO N)

BROGNANO VINCENZO

reato di cui all'art. 378 c.p., perché, senza aver preso parte al reato, controllando su richiesta di Pelle Sebastiano il circuito elettrico dell'abitazione e localizzando ed estraendo due microspia installate dalle Forze dell'ordine in esecuzione di un decreto di intercettazione ambientale, aiutava consapevolmente Pelle Sebastiano e gli altri componenti della 'ndrina ad eludere investigazioni dell'Autorità.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.
In Bovalino il 12.08.2008

CAPO O)

CRISAFI ROBERTO, CRISAFI FRANCESCO, PIZZATA SEBASTIANO

per il reato di cui all'agli art. 110, 56 - 378 c.p., *perché, in concorso tra loro, e senza aver preso parte al reato, controllando su richiesta di Pelle Antonio classe 86 l'AUDI 4 a questi in uso e tentando di localizzando la microspia installata sull'auto dalle Forze dell'ordine in esecuzione di decreto di intercettazione ambientale, compivano atti idonei e diretti in modo in equivoco ad aiutare Pelle Antonio e gli altri componenti della 'ndrina ad eludere investigazioni dell'Autorità.*
Evento non verificatosi per fatti indipendenti dalla loro volontà.
Con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.
In Bovalino il 29.12.2008

CAPO P)

PELLE ANTONIO CLASSE '86

reato di cui agli artt. 416 bis commi I, III, IV, V, VI c.p., *per avere preso parte alla associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta -operante in Reggio Calabria e provincia, e in altre parti del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria città) e con organo di vertice denominato "Provincia-, avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:*

1) *di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;*
2) *di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;*
3) *di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni omologhe;*
4) *di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;*
5) *e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.*

Più precisamente, quale soggetto appartenente alla 'ndrina PELLE - operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- e in particolare:

- *nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dallo zio PELLE Giuseppe, in particolare reperendo somme di denaro ed intestando fittiziamente a se stesso attività commerciali (risultando socio accomandatario della società Freedom Cafè s.a.s., proprietaria della stazione di rifornimento ESSO lungo la SS106 ad Ardore) nell'interesse della cosca; riuscendo a condizionare grazia alla forza di intimidazione proveniente dalla sua famiglia l'esito dei propri risultati universitari e finanche i test di accesso all'Università; contribuendo in più riprese agli allontanamenti clandestini dei familiari in favore del nonno latitante e facendosi promotore e spesso attore di numerose bonifiche sui mezzi utilizzati da lui e dagli zii, in generale mettendosi a totale disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;*

Con l'aggravante dell'essere la associazione armata.
Con l'aggravante dell'utilizzare i proventi della attività delittuosa per finanziare le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo.
Accertato in Reggio Calabria e provincia dal 2009 (con condotta tuttora in atto).

CAPO Q)

LARIZZA DOMENICO

reato di cui agli artt. 416 bis commi I, III, IV, V, VI c.p., *per avere preso parte alla associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta -operante in Reggio Calabria e provincia, e in altre parti del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria città) e con organo di vertice denominato "Provincia-, avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:*

di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;
di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni omologhe;
di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;
e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.
Più precisamente, quale soggetto appartenente alla 'ndrina facente capo a Maesano Filiberto -operante nei comuni di Palizzi Marina e Spropoli, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria quale partecipe forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal Maesano Filiberto, cui garantiva sostegno incondizionato, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio, pianificando delitti fine -contro il patrimonio-, più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo; inoltre, quale elemento tra quelli al vertice della cosca, era legittimato a partecipare a summit dell'organizzazione denominata 'ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella zona ed a parlare per conto della 'ndrina, ribadendo i tradizionali rapporti di alleanza con la cosca PELLE, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, con cui la vicinanza era tale da considerarsi un'unica famiglia.
Con l'aggravante dell'essere la associazione armata.
Con l'aggravante, per tutti, dell'utilizzare i proventi della attività delittuosa per finanziare le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo.
In Reggio Calabria, Palizzi e Spropoli dal 1998 al 2010 con condotta tuttora in atto.

CAPO R)
GAGLIARDI GIUSEPPE E CHINDAMO SALVATORE
reato di cui agli artt. 416 bis commi I, III, IV, V, VI c.p., *per avere preso parte alla associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta -operante in Reggio Calabria e provincia, e in altre parti del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria città) e con organo di vertice denominato "Provincia-, avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:*
di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;

di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni omologhe;
di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;
e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.
Più precisamente, quali soggetti appartenenti ad un locale non meglio identificato appartenente al mandamento tirrenico e pertanto inserito nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria, fornivano un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente le disposizioni impartite dal capo Crimine Oppedisano Domenico (che conoscevano direttamente ed appellavano "Compare Mico") cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio che contribuivano a rispettare, nonché rappresentando la loro famiglia nei rapporti con le altre ndrine (ad esempio, con la cosca Pelle, al cui capo Pelle Giuseppe, cui si rivolgevano con l'appellativo di "compare Peppe", ribadivano la assoluta messa a disposizione da parte della famiglia.
Con l'aggravante dell'essere la associazione armata.
Con l'aggravante, per tutti, dell'utilizzare i proventi della attività delittuosa per finanziare le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo.
In Reggio Calabria e nel resto del territorio provinciale (mandamento tirrenico) dal marzo 2010 con condotta tuttora in atto.

Esaminati gli atti e valutati gli elementi indiziari acquisiti a carico degli indagati, nonché le considerazioni formulate dal P.M. richiedente,

OSSERVA

1. Premessa.

Nel presente procedimento sono confluiti e sono stati compendiati gli esiti di una complessa ed articolata attività d'indagine - svolta nell'ambito del p.p. iscritto al n. 891/2008 RGNR DDA (cd. procedimento *Labirinto*, avente ad oggetto le ricerche del latitante PELLE Antonio cl. 1932, *alias* "*Gambazza*"), nonché nell'ambito del p.p. iscritto al n. 1095/2010 RGNR DDA (cd. procedimento *Reale*[1]) –

[1] **Cfr. informativa del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, Reparto Anticrimine Reggio Calabria, n. 81/91 del 15.06.2011.**

la quale ha consentito di individuare ed identificare i soggetti che, in forme e con apporti diversi, hanno fattivamente contribuito alla protratta latitanza del citato PELLE Antonio (cl. 1932), inteso "*Gambazza*", capo indiscusso della *'ndrina Pelle*, gruppo costituente articolazione di spicco della *'ndrangheta* radicato nel comprensorio ionico della provincia di Reggio Calabria.

Tra le maglie dell'indagine in questione, inoltre, sono emersi gravi indizi di reità in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. ed a carico di indagato (PELLE Antonio cl. 1986) facente parte della medesima *'ndrina*, avente struttura eminentemente familiare, nonché a carico di altri soggetti facenti parte di altre *locali* di '*ndrangheta*, sia della fascia ionica reggina, che di quella tirrenica, e, comunque, in stretto contatto ed intensi rapporti con gli esponenti della *famiglia* Pelle che riverivano ed ossequiavano con lampanti ed inequivocabili manifestazioni di "*messa a disposizione*" a riprova della comune appartenenza all'associazione illecita detta '*ndrangheta*.

La necessaria premessa a quanto si dirà oltre, è quella per cui il 12 giugno 2009, dopo dieci anni di latitanza, veniva tratto in arresto, dovendo scontare la definitiva condanna ad anni 26 di reclusione, il già menzionato PELLE Antonio *alias* "*Gambazza*" (lo stesso, poi, scarcerato per l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario, decedeva il 4 novembre 2009 presso il nosocomio civile di Locri).

E proprio gli esiti delle investigazioni avviate per la cattura del PELLE, unitamente al loro sagace incrocio con gli ulteriori esiti delle successive indagini esperite nell'ambito del p.p. cd. 'Reale' (che ha messo a fuoco le più recenti ed attuali vicende criminali della *famiglia Pelle*), costituiscono la piattaforma probatoria del presente procedimento.

2. Le fonti di prova – I criteri di valutazione delle intercettazioni.

Il materiale probatorio compendiato in atti e rassegnato alla valutazione giudiziale è costituito in prevalenza dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale.

Frequente e proficuo è risultato, altresì, il ricorso ai più tradizionali strumenti investigativi, quali i servizi di osservazione e pedinamento.

E' da evidenziare che gli elementi probatori più significativi sono stati ottenuti dall'ascolto di conversazioni intercettate tra presenti (gli ambienti sottoposti a controllo che hanno offerto agli investigatori i più interessanti elementi probatori sono stati l'abitazione PELLE Giuseppe cl. 1960, figlio di PELLE Antonio *alias "Gambazza*", nonché le autovetture monitorate attraverso impianti d captazione muniti di localizzatore GPS)

Ciò che si vuole sottolineare è che mentre i conversanti, allorché erano impegnati in conversazioni telefoniche, hanno sempre mostrato un atteggiamento più prudente, evitando costantemente nei dialoghi a distanza di affrontare argomenti delicati, in contesti nei quali gli stessi riponevano piena affidabilità (*in primis* l'abitazione PELLE Giuseppe, ma anche le diverse autovetture oggetto di monitoraggio ma sottoposte a più 'bonifiche' per la ricerca di microspie), si sono lasciati andare ad ogni tipo di esternazione e considerazione (salvo – in taluni casi - l'ulteriore accorgimento di abbassare il tono di voce, o di aumentare il volume della radio dell'autovettura, nei momenti in cui si trattava di pronunciare nomi di persone o di dire cose compromettenti) rivelando, così, agli operatori in ascolto, fatti e circostanze di indubbia rilevanza probatoria.

In punto di valutazione delle fonti di prova citate và detto che le conversazioni intercettate devono ritenersi elementi probatori di

elevata affidabilità, giacché si tratta di strumenti conoscitivi assistiti dai requisiti della genuinità, quanto a provenienza delle informazioni, e della veridicità del loro contenuto. Gli interlocutori, nell'intimo convincimento di interloquire in ambienti protetti, tali da garantire massima riservatezza e segretezza delle comunicazioni, esternano vicendevolmente conoscenze effettive e reali di cui dispongono, senza che emergano apprezzabili contenuti di calunnia o millanteria, d'altra parte di facile e pronta smentita da parte dei rispettivi interlocutori, trattandosi, per lo più, di dialoghi tra soggetti ora dello stesso nucleo familiare, ora di riconosciuta e comune appartenenza alla 'ndrangheta, che condividevano - in entrambi i casi - lo stesso circuito di conoscenze/informazioni.

In ordine ai criteri giuridici da applicare in sede di valutazione della valenza indiziaria delle conversazioni intercettate e registrate (e che in base all'art. 273 comma 1-bis cpp sono omogenei nel giudizio cautelare ed in quello di merito) và premesso che una questione fondamentale affrontata dalla giurisprudenza riguarda la possibilità di assimilare le affermazioni fatte dai conversanti a carico dei medesimi o di terzi a delle chiamate di correo con conseguente estensione alle prime della regola di giudizio di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p..

La soluzione offerta da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che "*il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192 comma 3° cpp*" (Cass. Pen. Sez. V°, n. 13614 del 19.01.2001; in senso analogo, vedi Cass. Pen. Sez. V°, n. 38413

del 9.10.2003; Cass. Pen. Sez. V°, n. 603 del 13.01.2004; Cass. Pen. Sez. I°, n. 1683 del 21.01.2004).

Ovviamente, se per un verso si deve ritenere che nella valutazione delle affermazioni intercettate non si applichi la regola di giudizio di cui all'art. 192 co. 3° c.p.p. (che richiede la sussistenza di "*altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità*"), per altro verso si deve comunque riconoscere che anche nei confronti delle intercettazioni si ponga un problema di "esatta comprensione" e di "credibilità" delle affermazioni fatte dai conversanti.

Sotto il profilo dell'esatta comprensione la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "…*con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. In questo caso ben può il giudice di merito fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. Se invece la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche – per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni – non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova ad indizio, ma è il risultato della prova, che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti. E, quindi, in definitiva, i criteri di valutazione della prova divengono quelli della prova indiziaria*" (Cass. Pen. Sez. IV° n. 21726 del 7.05.2004).

Ed, infatti, già in precedenza il Supremo Collegio aveva in più occasioni affermato che "*gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova*

della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano:

- *gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;*
- *precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;*
- *concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati od elementi certi…"* (Cass. Pen. Sez. IV° n. 22391 del 21.05.2003).

Sotto il diverso profilo della "credibilità" delle affermazioni intercettate e, quindi, della loro valenza probatoria appare opportuno distinguere tre tipi d'intercettazione: le intercettazioni totalmente auto-accusatorie, le intercettazioni parzialmente auto-accusatorie e le intercettazioni totalmente etero-accusatorie.

Quanto alle prime (auto-accusatorie), si tratta di intercettazioni relative a conversazioni nel corso delle quali è lo stesso conversante che esplicitamente od implicitamente accusa sé stesso di aver commesso un dato reato. Le affermazioni "*contra se*" pronunciate dall'imputato equivalgono praticamente ad una sorta di confessione extragiudiziale e, pertanto, "*hanno integrale valenza probatoria*" (vedi Cass. Pen. Sez. VI° n. 27656 del 9.07.2001).

La Suprema Corte di Cassazione, ritornando sulla valenza di tali intercettazioni auto-accusatorie, ha, inoltre, sottolineato che "*in materia di intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 cpp, in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica, la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese del corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria od a quello di polizia giudiziaria, né le registrazioni ed i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze "de relato" sulle*

dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto" (Cass. Pen. Sez. VI° n. 31739 del 28.07.2003).

Quanto alle intercettazioni parzialmente auto-accusatorie, si tratta di intercettazioni relative a conversazioni nel corso delle quali uno dei conversanti accusa sé stesso di avere commesso un dato reato, in concorso con un terzo del tutto estraneo alla conversazione.

Come si è già visto in precedenza, tali conversazioni possono, in linea di principio, costituire prova diretta della responsabilità senza bisogno di ulteriori elementi di conferma, ma, essendo coinvolto pur sempre un terzo estraneo alla conversazione, la loro valutazione deve sempre avvenire con un certo rigore.

Infine, le intercettazioni totalmente etero-accusatorie sono quelle relative a conversazioni nel corso delle quali uno od entrambi i conversanti accusano un terzo di avere commesso un determinato reato. In relazione ad esse la Suprema Corte di Cassazione ha in più circostanze affermato che "…*nel caso di generiche affermazioni fatte da terze persone nel corso di conversazioni alle quali non è partecipe l'indagato, è necessario che esse trovino riscontro in altri elementi di supporto che integrino con riferimenti specifici la genericità dell'accusa*…" (vedi Cass. Pen. Sez. I°, n. 6234 del 2.11.2000; Cass. Pen. Sez. I°, n. 6232 del 2.11.2000). In altra occasione la Suprema Corte ha ritenuto necessaria la sussistenza di un "…*riscontro obiettivo ed estrinseco, in qualche modo verificabile, che consenta di ritenere attendibili le dichiarazioni provenienti da intercettazioni ambientali avvenute tra persone diverse dall'indagato*…" (Cass. Pen. Sez. II° n. 34423 del 16.03.2001).

Ciò posto, va osservato che la quasi totalità delle conversazioni captate, oltre a presentare un livello di intelligibilità molto elevato, grazie alla buona qualità delle registrazioni (anche di quelle

ambientali) possono ritenersi dotate di una piena genuinità ed attendibilità intrinseca, sia per la loro ovvia spontaneità, essendo esternate dagli interlocutori senza la consapevolezza di essere ascoltati, sia perché non inficiate da qualsivoglia millanteria, sia, infine, perché sempre provenienti da fonti conoscitive dirette, ossia da soggetti facenti parte della stessa famiglia o struttura associativa.

Fatta questa premessa e fermo restando che per quanto riguarda la dichiarazioni auto-accusatorie il sindacato del giudice si dovrà accentrare unicamente sul contenuto e sulla interpretazione degli specifici brani di conversazione di rilievo con riferimento ad ogni singola posizione, per quanto afferisce, invece, alle affermazioni concernenti le affermazioni responsabilità di terzi fatte da coimputati nel corso di conversazioni alle quali non è partecipe il diretto interessato, va sottolineato che, secondo un consolidato orientamento anche di recente più volte ribadito dalla Suprema Corte di legittimità, quando gli indizi si esauriscano in generiche affermazioni fatte da terze persone nel corso di conversazioni alle quali non è partecipe l'imputato, è necessario che esse trovino riscontro in altri elementi di supporto che integrino con riferimenti specifici la genericità dell'accusa (cfr., tra le altre, la già sopra citata Cass. pen. sez. I, 2.11.2000 n. 6234).

Ne consegue, che pure in presenza di una indiscussa affidabilità generale dei soggetti conversanti intercettati in questo procedimento, desumibile dallo stabile inserimento organico nelle consorterie criminali di riferimento dei vari soggetti conversanti e dall'esame complessivo del contenuto di tutte le conversazioni intercettate, non può certo esimersi da una valutazione caso per caso della pregnanza delle singole dichiarazioni etero-accusatorie, da esaminarsi in relazione a ciascuna specifica posizione, in concomitanza alle altre eventuali risultanze investigative.

Sul punto, tuttavia, appare opportuno precisare, sempre con riferimento alle dichiarazioni etero-accusatorie, che, ferma restando la condivisibilità di tale criterio ermeneutico, vanno certamente distinti a monte i casi in cui le dichiarazioni si caratterizzino per la estrema genericità e vaghezza, sicché la valutazione dei riscontri si imporrà con estremo rigore, da quelli in cui le dichiarazioni si connotano, al contrario per la estrema compiutezza, puntualità e densità di particolari, acquisendo *ab origine* una maggiore e più pregnante valenza probatoria soprattutto quando la fonte conoscitiva del soggetto conversante sia diretta. In tale ambito ovviamente andranno anche distinti i casi in cui la dichiarazione etero-accusatoria si risolva in una scarna e isolata affermazione accusatoria, da quelli in cui è possibile valutare compiutamente tutto un complesso di dichiarazioni che si integrano, si raccordano e si riscontrano tra loro, disvelando un compiuto quadro probatorio.

Da questo punto di vista, i molteplici riscontri ottenuti attraverso le attività di pedinamento e di osservazione, attraverso la verificata assiduità di frequentazione tra i soggetti in questione, attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da fonti diverse sugli stessi soggetti e relative alle medesime tematiche hanno consentito, come meglio si esporrà più avanti, di ritenere accertata – sia pure a livello cautelare - la responsabilità in ordine ai diversi addebiti a carico di indagati anche non direttamente conversanti.

3 – La latitanza di PELLE Antonio (cl. 1932).

Le indagini finalizzate alla cattura di PELLE Antonio, inteso "G*ambazza*", risultano essere state avviate dalla locale D.D.A.

nell'ultima decade di settembre 2007[2], muovendo dalla ragionevole convinzione che lo stesso potesse aver trovato rifugio - così come la ripetuta esperienza investigativa e giudiziaria del distretto ha dimostrato nel tempo - in un vero e proprio bunker ricavato in una delle abitazioni del proprio nucleo familiare.

Sulla base di tale pregressa esperienza, l'attenzione della P.G. procedente si concentrava su PELLE Maria[3], figlia del latitante e coniugata con VOTTARI Francesco inteso "*u frunzu*", all'epoca ricercato perché considerato uno degli organizzatori della cd. "*strage di Natale*"[4].

GIAMPAOLO Giuseppa, dal canto suo, a seguito della latitanza del genero da ultimo citato, aveva lasciato la propria abitazione sita in Contrada Ricciolio di Benestare, per stabilirsi a casa della figlia PELLE Maria in località Bricà di Bovalino, e tanto al fine di aiutarla nella gestione della famiglia[5].

In effetti, il 25.9.2007, personale in forza all'Arma di Locri ed allo Squadrone Eliportato Cacciatori rinvenivano, presso l'abitazione

---

[2] **Rif. al proc. pen. 1895/07 RGNR DDA, successivamente divenuto 891/08 RGNR DDA.**

[3] **PELLE Maria nata a Locri (RC) il 18.05.1977 residente a Bovalino (RC) in Contrada Bricà s.n.c..**

[4] **Nel pomeriggio del 25.12.2006, in via Corrado Alvaro di San Luca, ignoti avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo dei componenti della famiglia NIRTA. Nella circostanza veniva uccisa STRANGIO Maria (nata a Locri il 10.06.1973) e venivano feriti i fratelli NIRTA Giovanni Luca (nato Locri il 19.10.1969, marito della defunta) e NIRTA Francesco (nato a Locri il 08.01.1974), nonché STRANGIO Domenico (nato Locri il 19.04.2001). Verosimilmente nella stessa azione, ma in località Timpa Bianca di San Luca, veniva altresì ferito a colpi di arma da fuoco COLORISI Francesco (nato a Cinquefrondi il 13.03.1983). Nel provvedimento di fermo n. proc. pen. 1895/07 RGNR DDA (operazione "FEHIDA"), emergeva che PELLE Giuseppe cl. 60 si era incontrato con STRANGIO Francesco inteso "Ciccio Boutique" (nato a San Luca il 28.11.1954) per dissociarsi da quanto accaduto: "…La scelta di recarsi personalmente ha un significato molto rilevante perché il PELLE in questa maniera intende dimostrare l'estraneità della propria famiglia ai fatti, nonché la volontà di chiarire la vicenda precisando che l'azione di fuoco non è stata avallata certamente da nessuna delle famiglie di San Luca…(…) …il suo incontro con lo STRANGIO Francesco inteso "Ciccio BOUTIQUE" non è sinonimo di debolezza o comunque di assoggettamento verso le famiglie opposte ma una dimostrazione di estraneità e di condanna verso il gesto commesso da soggetti legati, ma perché acquisiti, alla loro famiglia…".**

[5] **VOTTARI Francesco e PELLE Maria, infatti, avevano avuto ben quattro figli: Caterina, Antonio, Giuseppe e Santo Pio.**

del ricercato VOTTARI Francesco, un bunker, munito di un sistema elettrico di apertura, al quale si accedeva dall'ambiente cucina. La scoperta di detto bunker, oltre a dare impulso ad una serrata attività informativa, confermava l'iniziale ipotesi investigativa. Nelle prime ore del 12.10.2007, quindi, la P.G. irrompeva all'interno dell'abitazione di PELLE Maria, rinvenendovi il latitante VOTTARI Francesco.

Ciò detto, le informazioni desumibili tramite il predisposto servizio di intercettazione, nonché i numerosi servizi sul territorio inducevano a far ritenere che PELLE Antonio, inteso "G*ambazza*", gravitasse nelle vicinanze di San Luca. E che il latitante si trovasse proprio in quei luoghi costituiva una concreta ipotesi investigativa viepiù accreditata, tra l'altro, dal fatto che periodicamente i suoi più stretti congiunti si assentavano facendo completamente perdere le loro tracce, anche solo per qualche ora[6]. Le numerose perquisizioni effettuate in quel periodo permettevano, del resto, di scovare diversi bunker utilizzati dal latitante per sottrarsi alla cattura:

- il 26 febbraio 2008, presso l'abitazione della famiglia PELLE "*gambazza*" sita in Contrada Ricciolio di Benestare, si dava inizio ad una perquisizione che si concludeva dopo tre giorni con la scoperta di tre 3 bunker;
- il successivo 4 marzo, in una delle proprietà di GIAMPAOLO Giuseppa, sita alla via Campania n. 6 di San Luca e di fatto abitata dalla nipote PELLE Giuseppina[7] cl. '84, veniva rinvenuto un bunker ricavato tra la cucina e la camera da letto;

[6] **Come, ad esempio, il giorno 01.03.2008 (compleanno di PELLE Antonio), durante il quale PELLE Sebastiano si era allontanato dal paese, spegnendo il cellulare, verosimilmente, per una visita augurale al padre latitante.**

[7] **PELLE Giuseppina nata a Genova il 29.03.1984.**

- in data 21 giugno 2008, presso l'abitazione di VOTTARI Caterina[8] cl. '46, sita alla contrada Ricciolio nr. 32 di Benestare, venivano rinvenuti tre bunker;
- in ultimo, il 17 marzo 2009, presso l'abitazione di VOTTARI Francesco[9] cl. '50, sita alla contrada Ricciolio di Benestare, veniva scoperto un bunker ricavato tra due appartamenti del predetto immobile.

I membri della famiglia PELLE, evidentemente preoccupati a causa dell'energica e serrata azione di ricerca posta in essere in quei mesi dalle Forze di Polizia, decidevano di allontanare il latitante dalle aree a loro direttamente e più immediatamente riconducibili, spostandolo in luoghi ritenuti più sicuri.

Orbene, i vari dati di natura tecnica acquisiti durante le indagini consentivano di pervenire ad una vera e propria mappatura dei vari rifugi utilizzati da "*'Ntoni gambazza*" nel periodo compreso tra la fine del 2007 e la sua definitiva cattura.

E' così emerso che la *'ndrina* dei PELLE era riuscita a gestire in totale sicurezza, e con una articolata rete di supporto, la latitanza dell'anziano *boss* quanto meno sul versante ionico e quello tirrenico della provincia reggina, oltre che in Piemonte.

Dai dialoghi captati emergeva che, dopo un periodo trascorso nei bunker di Contrada Ricciolio, il PELLE era stato ospitato a Natile di Careri da CUSCUNA' Ines, a Natile Vecchio di Careri da MARVELLI Giuseppe, per essere poi trasferito in provincia di Cuneo presso i cugini GIAMPAOLO Sebastiano e GIAMPAOLO Vincenzo. Infine, dal dicembre del 2008 e sino all'aprile/maggio del 2009, PELLE Antonio era stato nascosto da PIZZIMENTI Antonio,

[8] **VOTTARI Caterina nata a San Luca 24.05.1946 è la consuocera di PELLE Antonio cl. 32, poiché madre di VOTTARI Francesco cl. 71, coniugato con PELLE Maria**

[9] **VOTTARI Francesco nato a San Luca il 06.06.1950 è nipote acquisito di PELLE Antonio, per aver sposato PELLE Maria, nata a San Luca (RC) il 15.05.1957, figlia di Giuseppe cl. 23 fratello del predetto latitante.**

SCOPELLITI Pietro e SCOPELLITI Virginio in quel di Santo Stefano in Aspromonte (RC).

Prima di analizzare i singoli episodi, tutti avvinti dall'unitaria strategia di fondo dei più stretti congiunti del PELLE di preservare a qualsiasi costo dalla cattura il boss indiscusso della *'ndrina*, è opportuno premettere che, in casi del tutto analoghi, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 390 c.p. – oltre che l'aggravante ad effetto speciale ex art. 7 Legge n. 203/1991 in caso di ausilio al capo dell'associazione (v. pure oltre) - anche a carico dei familiari del latitante.

In tal senso, infatti, si è pronunciato il Supremo Collegio affermando che "*In tema di procurata inosservanza di pena, nessuna efficacia scriminante può attribuirsi a rapporti di parentela o coniugio ovvero ad altri legami socialmente rilevanti, per cui l'adempimento di doveri di solidarietà umana non può escludere la punibilità, quando esso si traduca in attività di effettiva copertura del soggetto ricercato*", Cass., Sez. II, sentenza n. 18748 del 03/04/2007 (dep. 15/05/2007) Rv. 236442.

Nella parte motiva della citata massima è dato leggere, inoltre, che "(...) *la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 390 c.p. non richiede alcun dolo specifico, ragion per cui i motivi e la finalità della condotta dell'agente restano estranei all'integrazione del reato. È invece sufficiente che la condotta consapevole del reo si colleghi oggettivamente - sul piano causale - con l'intenzione del soggetto aiutato di sottrarsi all'esecuzione della pena, ciò che nel caso di specie nemmeno i ricorrenti arrivano a negare. La legge non accorda alcun effetto scriminante ne' ai rapporti di parentela e di coniugio, ne' ad altri legami socialmente rilevanti, sicché non può derivare esclusione della punibilità dall'adempimento di doveri di solidarietà umana, che impropriamente i ricorrenti richiamano sulla scia di Cass. Sez. 6^, sent. n. 9936 dep. il 4 marzo 2003; laddove tale ultimo*

precedente nulla innova in materia di elemento soggettivo del reato, limitandosi a prendere atto dell'irrilevanza penale di comportamenti adottati per umana solidarietà che non importino alcuna attività di copertura del latitante, e che pertanto non integrano il reato in questione per difetto del suo elemento oggettivo (…)".

Più in generale, poi, giova rammentare che "*Integra il reato di procurata inosservanza di pena un'attività volontaria e specificamente diretta ad eluderne l'esecuzione, che concorre con quella del condannato ricercato, attraverso un aiuto idoneo a conseguire l'effetto di sottrarlo alla relativa esecuzione*", Cass., Sez. VI, sentenza n. 33424 del 22/05/2009 (dep. 18/08/2009) Rv. 244762 (conf. Cass., Sez. II, sentenza n. 3613 del 20/12/2005 (dep. 30/01/2006) Rv. 232867).

La Suprema Corte di Cassazione, si diceva, si è positivamente pronunciata anche sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 Legge n. 203/1991 in casi analoghi a quello in esame; tra più decisioni, si cita quella n. 26589/2011 in base alla quale "*Ricorre la circostanza aggravante speciale dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso se la condotta di favoreggiamento della latitanza abbia quale beneficiario un soggetto che riveste un ruolo apicale all'interno della struttura associativa, dal momento che la condotta diretta alla preservazione finisce col favorire l'intera associazione*", Cass., Sez. II, sentenza n. 26589 del 26/05/2011 (dep. 07/07/2011) Rv. 251000; in termini anche Cass., Sez. V, sentenza n. 41063 del 24/06/2009 (dep. 26/10/2009) Rv. 245386: "*In tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991), qualora la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di*

tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia".

3.1 – La fuga dai bunker dell'abitazione di contrada Ricciolio e l'appoggio fornito da CUSCUNA' Ines.
(Capo B).

Il 26.2.2008, il Reparto Anticrimine dell'Arma dei Carabinieri, a seguito di un'intensa attività info-investigativa, dava inizio alla perquisizione della storica roccaforte delle famiglia PELLE, sita in Contrada Ricciolio del Comune di Benestare.

Le operazioni si protraevano - senza soluzione di continuità - per ben tre giorni e si concludevano, previa rimozione forzata di numerosi ostacoli fissi, effettuata con l'ausilio di martelli pneumatici escavatrici meccaniche, con la scoperta di tre 3 bunker, alcuni dei quali idonei ad ospitare più persone anche contemporaneamente e per apprezzabili periodi di tempo.

Il dato saliente e di significativa valenza era che, poco dopo le ore 22.00 del 27.2.2008, nel pieno delle operazioni testè dette, all'interno dell'abitazione di PELLE Maria veniva registrata una conversazione[10] tra quest'ultima e la propria madre, GIAMPAOLO Giuseppa, durante la quale l'anziana donna aggiornava la figlia sull'andamento della perquisizione e si compiaceva del fatto che, per fortuna, il marito latitante era stato *spostato* poco prima dell'arrivo dei Carabinieri:

[10] **Decreto di intercettazione nr. 891/08 (ex 1895/07) RGNR DDA e nr. 2065/07 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 26.10.2007, conversazione registrata al prog. 2698 del 27.02.2008, ore 22:08:16, della durata di 00.06.55, con apparecchiatura SIO, linea 1. Vds. All. n. 47.**

*<<GIAMPAOLO G: ...incomp... **scavano!** ...E poi vedevate? Oppure che rimanevate chiusi come..incomp... ? Come sono rimasti quelli sopra la strada... che ha mostrato la televisione! Vuoi l'ultima?*

(...)

PELLE M.: e non che e non che...

*GIAMPAOLO G.: ci fate entrare, poi vi state davanti alla porta, dentro il cancello, qua nella casa, ...incomp... come quando siamo con amici ora ...incomp... giustizia! Con la pace ...incomp... ! Ma poi ..incomp... **quando esce venite e ve lo portate, non è che può stare... una vita sotto terra? Può stare una vita sotto terra? ...Io dico che se sta due ore,** ...incomp...*

PELLE M.: ...incomp...

*GIAMPAOLO G.: ...quando è arrivato, il giorno dopo il comandante? "...Voi quando lo potevate lasciare dentro , in un buco?" Come dite, come pensate voi e come ...incomp... voi? **Potevate stare due ore, tre ore, una giornata! Mio marito fa sacrifici ...incomp... e che è! Ieri mattina siete venuti, oggi siete stati qua, domani siete qua!** ...*

*PELLE M.: ...incomp... **bunker, là!***

GIAMPAOLO G.: Non sono venuti ieri mattina alle cinque?

PELLE M.: ...incomp...

*GIAMPAOLO G.: **E' passato ieri! Ieri sera, stanotte e pure un altro** ...incomp...!*

PELLE M.: Ieri e oggi! Ma... ieri? ..incomp...

*GIAMPAOLO G.: **E' da due giorni!***

PELLE M.: ...incomp...

*GIAMPAOLO G.: **E poi è da due notti!***

PELLE M.: Voi stasera non ...incomp...

(...)

PELLE M.: Spaccate e vedete!

*GIAMPAOLO G: **spaccate e vedete! E hanno spaccato?***

*PELLE M.: **E hanno spaccato!***

GIAMPAOLO G.: ...incomp... un mondo di rossi (rif. ai Cacciatori dello Squadrone Eliportato)! Hanno preso le cose da la sopra che lo calavamo là!

(...)

*GIAMPAOLO G: **E che morissero!! ...incomp..., fino al***

	muro con l'escavatore! Sopra, là sopra hanno fatto nella veranda e hanno rotto!
(…)	
PELLE M.:	*Meglio! .. ... O mamma! Chi deve piangere il morto, sono lacrime perse!* ***Si ringrazia a Dio e si ringrazia quella vergine MARIA che il padre non era più nella casa!***
GIAMPAOLO G.:	***Meno male che se ne è andato ed è voluto rimanere per là! Qua sotto, da INES là monte (là sopra ndr) prendo e vado io, quando voglio andarmene ... e vado e lo raggiungo!***
PELLE M.:	***Si ringrazia l'anima dei morti... che il padre era crepato! O era crepato o se lo erano portato perché... non è che poteva reggere tutte quelle ore là dentro!***
GIAMPAOLO G.:	*Eh... secco era! ....*
PELLE M.:	*e come ...incomp... che hanno fatto* ***quello grande lo hanno trovato ...incomp..., quello era meglio!***
GIAMPAOLO G.:	***lui là poteva, poteva stare pure tre ore!***
PELLE M.:	*Là si*!>>.

In ordine al significativo contenuto della conversazione che precede, si riporta quanto osservato dal requirente con la propria richiesta:

<<Non vi era ragione di dubitare circa la sincerità dello sfogo di GIAMPAOLO Giuseppa: la donna era evidentemente innervosita dall'affronto che la sua famiglia stava vivendo in quelle ore a causa di una così lunga perquisizione ("…*E' passato ieri! Ieri sera, stanotte e pure un altro… E' da due giorni!... E poi è da due notti!...*") e della presenza di così tanti militari a casa propria "…*un mondo di rossi (rif. ai Cacciatori dello Squadrone Eliportato)!... E che morissero!!...*".

Il tono accorato e la chiarezza delle parole pronunciate dalle due donne, unitamente al rinvenimento dei tre bunker ancora *caldi*, davano la certezza di quanto accaduto: **'Ntoni "*gambazza*" era scappato poco prima che i Carabinieri arrivassero a casa** ("…*Meno male che se ne è andato*…"). PELLE Maria – che qualche mese prima aveva vissuto la cattura del marito VOTTARI Francesco inteso "*u Frunzu*", trovato dentro un bunker ricavato nella loro abitazione – rincuorava la madre circa la fuga del padre dai *bunker domestici* di Ricciolio, dai quali altrimenti sarebbe uscito morto o ammanettato: "…*Si ringrazia l'anima dei morti... che il padre era*

crepato! O era crepato o se lo erano portato perché..., non è che poteva reggere tutte quelle ore là dentro!...".

PELLE Antonio cl. 32, comunque, si era rifugiato nelle vicinanze, ospite di una donna di nome "**INES**" ("…***è voluto rimanere per là! Qua sotto, da INES***…"); il latitante aveva preferito restare in area, per permettere alla moglie di poterlo raggiungere facilmente ("…***là monte (là sopra ndr) prendo e vado io, quando voglio andarmene ... e vado e lo raggiungo!***…").

L'analisi delle parole intercettate ("…*è voluto rimanere per là! Qua sotto, da INES là monte (là sopra ndr) prendo e vado io, quando voglio andarmene ... e vado e lo raggiungo!*…") portava ad una serie di considerazioni ed i successivi accertamenti permettevano di identificare la donna *de qua* in **CUSCUNA' Ines**[11]:
la GIAMPAOLO aveva confidato alla figlia che il marito aveva preferito continuare la sua latitanza in un luogo localizzabile nelle vicinanze di Contrada Ricciolio ("…***è voluto rimanere per là***...");
al momento del dialogo intercettato, le due donne erano a casa di PELLE Maria, in contrada Bricà di Bovalino, località nelle immediate vicinanze del mare. Il nuovo rifugio di PELLE Giuseppe si trovava in una zona montana ("…***là monte***…") in prossimità di Bovalino, raggiungibile senza dover attivare un complesso dispositivo di fuga ("…***prendo e vado io, quando voglio andarmene***…");
il Comune di Bovalino si affaccia sul mare e, dalla parte dell'entroterra, confina con quelli di Careri e Benestare. Dagli accertamenti effettuati presso gli uffici anagrafici dei suddetti centri abitati, relativamente alle donne censite con il nome di "***Ines***" risultava che nel Comune di Benestare non ve ne erano, mentre nel vicino Comune di Careri vi erano solo due donne: **CUSCUNA' Ines e SERGI Ines**[12].

Gli accertamenti effettuati sul conto delle due donne non fornivano alcun collegamento tra i PELLE e la SERGI; al contrario, **CUSCUNA' Ines** risultava essere la cugina di CUSCUNA' Giuseppe[13] (soggetto legato alla famiglia PELLE, tanto da meritarsi l'appellativo di "*compare Peppe*").

L'attività investigativa posta in essere dalla P.G. a carico di PELLE Maria acclarava che il CUSCUNA' Giuseppe e la moglie CAMPAGNA Angela[14] (al tempo, sottoposti ad attività di intercettazione) erano in strettissimo e quotidiano contatto con la figlia e la moglie di 'Ntoni "*gambazza*", con le quali condividevano gli aspetti più elementari della quotidianità; i predetti coniugi e PELLE Maria, spesso, pranzavano e cenavano assieme e CUSCUNA' Giuseppe provvedeva perfino alla cura dei piccoli figli della PELLE (facendo l'autista da e per scuola, accompagnandoli a giocare a calcio…).

[11] **CUSCUNA' Ines nata a Locri il 06.02.1976, residente a Careri - frazione di Natile in via Trieste n. 37 (cfr. allegato 2 a nota integrativa 81/91-1 del 16.01.2012).**
[12] **SERGI Ines nata a Locri il 09.08.1982.**
[13] **CUSCUNA' Giuseppe nato a Bovalino il 03.05.1957.**
[14] **CAMPAGNA Angela nata a Putignano il 12.11.1964.**

Inoltre, nel corso di un'intercettazione tra presenti registrata a casa di PELLE Maria il 12.03.2008 tra quest'ultima e CAMPAGNA Angela[15], veniva registrato un dialogo[16] tra le due donne intente a parlare di un bambino affetto da sindrome down, la cui madre si chiamava "***Ines***"; effettivamente, CUSCUNA' Ines ha un figlio portatore di quell'handicap (cfr. allegato 1 a nota integrativa 81/91- 1 del 16.01.2012).

Maturata la certezza dell'avvenuta identificazione della donna di nome "*Ines*" a cui faceva riferimento GIAMPAOLO Giuseppa per CUSCUNA' Ines, in data 13.03.2008, la P.g. operante formulava un'apposita richiesta di attività intercettiva a carico della stessa, ma gli sviluppi non davano gli esiti sperati: PELLE Antonio, dopo un breve periodo a Natile di Careri, aveva cercato l'appoggio di soggetti meglio qualificati al mantenimento della sua latitanza e si era spostato nella vicina frazione di Natile Vecchio di Careri, *feudo* esclusivo dei fratelli MARVELLI>>.

In effetti, il contenuto della conversazione in questione - la cui valenza probatoria si lascia apprezzare oltre che per la chiarezza delle esternazioni pronunciate dagli interlocutori, tale e tanta da non richiedere alcuno sforzo interpretativo, anche per il fattore tempo, trattandosi di dialoghi spontanei e colti praticamente 'in diretta', cioè nel mentre stesso dell'esecuzione delle operazioni di perquisizione alle quali il PELLE era per un soffio sfuggito - non lasciano adito a dubbi circa le corrette conclusioni tratte dal P.M., le quali non possono non essere condivise.

Peraltro, all'individuazione ed all'identificazione della persona che aveva offerto rifugio al latitante si è pervenuti attraverso una direttrice investigativa innestata sulle inequivoche parole della moglie del latitante e poi portata avanti secondo una logica stringente ed ineccepibile, cioè attraverso la ricerca dei soggetti aventi come primo nome "INES" censiti presso le anagrafi dei Comuni posti lato monte rispetto a quello di Bovalino, ove le conversanti in quel frangente di trovavano.

---

[15] **CAMPAGNA Angela nata a Putignano (BA) il 12.11.1964.**

[16] **Decreto di intercettazione nr. 891/08 (ex 1895/07) RGNR DDA e nr. 2065/07 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 26.10.2007, conversazione registrata al prog. 5628 del 12.03.2008, con apparecchiatura SIO, linea 1. Vds. All. n. 48.**

Certo, rivenuto un qualsiasi soggetto con tale nome, nulla avrebbe potuto fornire l'indicazione ulteriore che tale soggetto fosse stato proprio quello che aveva ospitato e nascosto il latitante PELLE Antonio.

Ma, ed è proprio questo il punto decisivo, ulteriori tasselli investigativi si sono aggiunti al mero abbinamento del nome INES con una data persona fisica.

Infatti, rinvenute presso l'anagrafe del Comune di Careri solo due persone di interesse operativo (SERGI Ines e CUSCUNA' Ines), la prima non appalesava un collegamento di alcun tipo con i PELLE, mentre la seconda risultava essere la cugina di CUSCUNA' Giuseppe (già sopra citato), soggetto strettamente legato, guarda caso, alla famiglia PELLE, atteso che, come evidenziato dal P.M., CUSCUNA' Giuseppe e la moglie CAMPAGNA Angela avevano intensi e frequenti contatti (quotidiani) con PELLE Maria e GIAMPAOLO Giuseppa (rispettivamente, figlia e moglie di PELLE Antonio).

Chiude il cerchio attorno a CUSCUNA' Ines il dialogo captato dagli investigatori tra PELLE Maria e CAMPAGNA Angela il 12.3.2008 (RIT n. 2065/2007, prog. 5628), allorquando le due donne parlavano di un bimbo affetto da *sindrome di down* la cui genitrice si chiamava Ines: in effetti, è stato accertato e riscontrato che l'indagata CUSCUNA' Ines è madre di un bimbo affetto da tale patologia.

Vero è che l'attività di intercettazione avviata nei confronti della CUSCUNA' dal 13.3.2008 non ha fornito ulteriori ed utili elementi alle indagini, ma ciò solo perché il PELLE aveva nel frattempo trovato rifugio nella vicina frazione di Natile Vecchio di Careri, riconosciuto *feudo* dei fratelli MARVELLI (v. oltre).

In ogni caso, se si tiene conto del tempo della eseguita perquisizione avviata il 26.2.2008, è di palmare evidenza come il PELLE abbia riparato presso "Ines", cioè presso CUSCUNA' Ines

probabilmente come soluzione tampone, viste le serrate ricerche della P.G. nella 'roccaforte' di contrada Ricciolio; ciò non toglie, però, anzi dimostra fortemente, atteso l'aiuto fornito in un momento critico per il latitante, che la CUSCUNA' abbia fornito un contributo penalmente rilevante alla latitanza del ricercato che, proprio grazie anche al segmento di condotta agevolatrice posta in essere dell'indagata, è riuscito a sottrarsi alla cattura, in tal modo riuscendo a perpetuare la propria condizione di latitanza.

Sussistono, pertanto, a carico dell'indagata, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato provvisoriamente ascrittole.

Ricorre, altresì, e per come già sopra anticipato, la contestata aggravante ad effetto speciale, atteso che la condotta criminosa è stata consapevolmente posta in essere ad indubbio beneficio di un soggetto, quale il PELLE Antonio (capo storico e carismatico della *'nfrina* PELLE), ricoprente un ruolo apicale – dato ben noto - all'interno della predetta struttura associativa, con l'effetto che la condotta medesima ha favorito non il singolo, bensì l'intera associazione evitandone la crisi funzionale che sarebbe seguita alla 'decapitazione' del vertice (v. Cass. Sez. II, sentenza n. 26589 del 26.5.2011, Rv. 251000); in termini anche Cass., Sez. I, sentenza n. 4358 del 25/06/1996, Rv. 205499: "*Commettere il reato di favoreggiamento e quello di elusione di pena per proteggere la latitanza di un dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, proprio in quanto tale, ha diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, che, privato di uno dei capi, viene a subire una crisi funzionale. Ne consegue che correttamente viene ritenuta, in una condotta del genere, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991*").

3.2 - Il periodo trascorso a Natile Vecchio di Careri grazie alla copertura di MARVELLI Giuseppe e MARVELLI Aldo Domenico.

(Capi C e D).

Così il P.M. con la propria richiesta:

<< L'amicizia tra PELLE Antonio cl. 32 e **MARVELLI Giuseppe** era cosa risaputa, tanto che l'ultimo controllo del territorio registrato in BB.DD.FF.PP. a carico del vecchio boss[17], lo vedeva proprio in compagnia del predetto MARVELLI.
La reciproca stima e l'amicizia tra i "*gambazza*" e MARVELLI Giuseppe era testimoniata dalle **frequenti visite che quest'ultimo faceva a PELLE Giuseppe: ben ventinove in poco più di un anno[18]** (l'ultimo incontro avveniva proprio il 21 aprile, giorno dell'arresto dei fratelli PELLE, dalle ore 12:41 alle ore 13:08).
Proprio le frequenti visite consentivano con facilità l'identificazione del Marvelli, peraltro soggetto già noto alle Forze dell'Ordine (cfr. allegato 6 alla nota integrativa del 16.01.2012).

MARVELLI Giuseppe, alla luce dei dialoghi intercettati, si dimostrava un **interlocutore privilegiato al quale i "*gambazza*" raccontavano sia questioni di 'ndrangheta che fatti strettamente familiari**.
Emblematica, in tal senso, era la conversazione[19] registrata la sera del 14.03.2010, durante la quale **PELLE Domenico gli confidava il ruolo ricoperto dal suocero CARBONE Giuseppe e dai cognati Domenico e Sebastiano durante la latitanza del defunto padre (conversazione che esamineremo nel dettaglio in un paragrafo successivo)**.

Le responsabilità penali in capo al Marvelli emergevano nel corso dell'attività di ricerca dell'allora latitante (indagine **"*LABIRINTO*"**), per poi essere inequivocabilmente confermate per bocca del fratello MARVELLI Aldo Domenico nel corso di **"*REALE*".**

POSIZIONE DI MARVELLI GIUSEPPE NELL'INDAGINE LABIRINTO

[17] **Rif. al controllo del territorio registrato dalla Stazione CC di Locri il giorno 21.07.1990, alle ore 20:11, in Ardore SS106; nella circostanza, PELLE Antonio e MARVELLI Giuseppe si trovavano a bordo dell'autovettura Lancia Prisma sz targa, in compagnia di IETTO Antonio Pietro nato a Careri il 02.02.1956.**

[18] **Il servizio di video osservazione in via Borrello n. 20 di Bovalino riprendeva MARVELLI Giuseppe mentre entrava a casa di PELLE Giuseppe cl. 60 nelle seguenti giornate: 07.04.2009; 11.04.2009, 15.04.2009, 18.04.2009, 20.06.2009, 21.06.2009, 24.06.2009, 22.08.2009, 12.09.2009, 30.09.2009, 10.10.2009, 14.10.2009, 19.11.2009, 23.11.2009, 17.12.2009, 23.12.2009, 29.12.2009, 31.12.2009, 03.01.2010, 07.01.2010, 10.01.2010, 23.01.2010, 03.04.2010, 14.03.2010, 30.03.2010, 03.04.2010, 15.04.2010, 19.04.2010, 21.04.2010.**

[19] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 (ex 891/08) RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009. Conversazione registrata al prog. 3572 delle ore 21.38.01, del giorno 14.03.2010, della durata di 00.15'03" con apparecchiatura SIO, linea 1971. (All. n. 1).**

Alle ore 18:00 circa del **16.05.2008**, GIAMPAOLO Giuseppa usciva di casa e si allontanava a piedi, in direzione del distributore AGIP di via degli Oleandri, dove l'attendeva un pick-up[20] blu targato DC055KS di proprietà di **TAVARNESI Mario Gaetano[21]** (**genero di MARVELLI Giuseppe**) a bordo del quale c'erano un uomo di mezz'età ed una donna.
Il servizio di O.C.P. presente su Bovalino riscontrava che **la moglie del latitante era salita a bordo dell'automezzo in questione** e riusciva a pedinarlo fino alle successive 18:20, orario in cui giungeva in Contrada Ricciolio di Benestare, ove era ubicata l'abitazione della famiglia "PELLE".
Successivamente, se ne perdevano le tracce fino alle ore 19:23, quando l'automezzo in parola veniva notato all'incrocio di San Luca (sulla SS 106), in direzione di Bovalino: **GIAMPAOLO Giuseppa, certamente, era stata accompagnata dal marito latitante; infatti, la donna passava tutta la notte fuori casa, facendovi rientro la mattina successiva**.
l servizio di osservazione posto nei pressi dell'abitazione dei PELLE in C.da Ricciolio riusciva a riprendere il pick-up sopra indicato, rilevando che sui sedili anteriori vi erano un uomo ed una donna rispondenti alle caratteristiche fisiche di MARVELLI Giuseppe e della moglie MARVELLI Maria[22]: "*...Nissan targato DC055KS esce dalla C.da Ricciolio, alla guida della predetta autovettura si nota un uomo alla guida di circa 50/55 anni, indossa una camicia bianca a righe, ha corporatura robusta e capelli brizzolati, seduta lato passeggero una donna, 50 anni circa, corporatura robusta, capelli corti neri, indossa indumenti di colore scuro*" [23].
Le successive verifiche eseguite in BB.DD.FF.PP. sul pick-up targato DC055KS dimostravano che l'automezzo in questione era nella disponibilità[24] del predetto MARVELLI Giuseppe.

La **conferma che Marvelli Giuseppe avesse avuto un ruolo nella lunga latitanza del Pelle Antonio veniva fornita direttamente da MARVELLI Aldo Domenico[25] e dal figlio Paolo[26], rispettivamente fratello e nipote di MARVELLI Giuseppe (esito indagine REALE)**.

Il pomeriggio del **14.03.2010**, a casa di PELLE Giuseppe, veniva registrato un lungo dialogo[27] tra quest'ultimo, il fratello PELLE Domenico ed i summenzionati

[20] **Nissan di colore blu, targato DC055KS, all'epoca intestato a TAVARNESI Mario Gaetano, genero di MARVELLI Giuseppe.**
[21] **TAVARNESI Mario Gaetano, nato il 24/10/1978 a Locri e residente a Careri in via Malopasso n. 3, genero di MARVELLI Giuseppe**
[22] **MARVELLI Maria nata a Natile di Careri il 15.11.1959.**
[23] **Vds. relazione di servizio, in All. n. 49 ed allegato 4 nota integrativa 81/91-1 del 16.01.2012**
[24] **In data 05.12.2007, durante un posto di controllo, MARVELLI Giuseppe si trovava alla guida del mezzo de quo.**
[25] **MARVELLI Aldo Domenico nato a Careri il 05.02.1955.**
[26] **MARVELLI Paolo nato a Locri il 06.03.1983.**
[27] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 RGNR DDA (ex proc. Pen. Nr. 891/08 rgnr dda) e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura Della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – Di Reggio Calabria in data 06.08.2009. Conversazione registrata al prog. 3532 delle**

MARVELLI Aldo Domenico e Paolo (soggetti noti alla P.G. ed identificati come da allegato 7 alla nota integrativa 81/91-1 del 16.01.2012), durante il quale si discuteva di dissidi interni alla famiglia MARVELLI e più precisamente tra Aldo Domenico, che era lì presente ed i fratelli Giuseppe[28] e Giovanni[29].

MARVELLI Aldo Domenico si sfogava confidando ai PELLE che aveva sempre contribuito al benessere delle famiglie dei fratelli, pagando le spese sostenute per i loro matrimoni e quelle per la costruzione delle loro abitazioni, ma si lamentava di aver comprato un'intera "*montagna*" con soldi suoi, della quale i fratelli non riconoscevano la sua esclusiva proprietà.

Durante il discorso, veniva dichiarato il fatto che PELLE Antonio cl. 32, durante la sua latitanza, nel 2008, era stato ospitato da MARVELLI Giuseppe, all'insaputa del fratello Aldo Domenico:

(…)

MARVELLI P.: Si erano riuniti una sera…
MARVELLI A. D.: …incompr…
MARVELLI P.: da allora…. ve lo dico subito, **è stato il 15 gennaio dell'anno scorso, conto i giorni, *il 15 gennaio dell'anno scorso*, è capitato una sera**, stavano parlando con me, avevano parlato con me la sera prima tutti e due, io per due anni nemmeno tornavo da Catanzaro …incompr… mi alzavo, aggiustavo il pigiama e mi faceva il lavaggio del cervello…
(…)
MARVELLI P.: Eh! Una sera, mentre rientravo dalla fidanzata, erano verso le otto così, erano là sotto la casa là, sotto dallo zio Gianni, io mi sono fermato come sempre, pure che non mi suonano, quando li vedo mi fermo, quanto per dirgli buonasera. Comunque, mi sono fermato e poi abbiamo iniziato un'altra volta il discorso …incompr… deve arrivare, poi non mi hanno visto rientrare ed è venuto per là sotto.
MARVELLI A. D.: Mi sembra che io stavo andando io quella sera…
(…)
MARVELLI P.: stava andando a parlare lui, lo chiamano a lui, lo chiamano a mamma, sempre a me, sempre con me, no sempre con me. Io per quando ne posso rispondere….
(…)
MARVELLI P.: hanno avuto un po' di confusione, come è arrivato l'ha vista e poi…. hanno avuto un po' di confusione e poi mi hanno detto …incompr… ed hanno iniziato tutti e tre, a me mi dispiaceva per la confusione che hanno avuto, che è successo,

ore 13.10.15, del giorno 14.03.2010, della durata di 00.15.03 con apparecchiatura SIO, linea 1971. Vds. All. n. 50.

[28] **MARVELLI Giuseppe nato a Careri il 05.01.1953.**

[29] **MARVELLI Giovanni nato a Careri il 16.01.1950.**

però ero contento, **appena li ho visti che parlavano tutti e tre gridando, piangendo, scherzando facendo, stavano parlando**…
PELLE G.: e intanto erano che si parlavano…
MARVELLI P.: lo scopo si era raggiunto,
PELLE G.: si era raggiunto…
MARVELLI P.: io dentro di me, pregavo il Signore e dicevo meno male che parlavano,
(…)
MARVELLI A. D.: *"cosi lordi"*
MARVELLI P.: si spaventavano
PELLE G.: si
MARVELLI P.: che ci litigavamo…
PELLE G.: si, si, si
MARVELLI P.: un bordello, alla fine li ho cacciati a tutti fuori, e **siamo rimasti dentro io, quello, lo zio Gianni, lo zio Peppe, Roberto, poi è arrivato con Paolo[30] lo zio Peppe** …incompr…, e parlavamo, questo diceva, quello diceva, quello diceva….
MARVELLI A. D.: no io non ho detto niente,
MARVELLI P.: ... **lo zio Peppe, ad un certo punto, me lo sono chiamato nella stanza da letto di Roberto[31]**, io, nella stanza da letto di Giuseppina[32], per chiarirci, io gli ho chiesto perdono … incompr… piangendo, le lacrime me le inghiottivo e lui niente in nessun modo e che ti pare che sono pagliaccio io ti stringo la mano, ditemi voi, ditemi voi! **Poi, questo ha iniziato a parlare, ha nominato pure la *"buonanima di compare Ntoni"*…**
PELLE D.: **e quando è stata questa cosa…**
MARVELLI P.: **che lui aveva nella casa il *"compare Ntoni"*, e noi andavamo là *(cumparimmo pe là)* ed io che cosa sapevo? Che mio padre *'ncardava (riscaldava)* nel letto con mamma e lui andava badando una cosa e l'altra…**
MARVELLI A. D.: come facevo! Io mi sono sentito male, che poi io mi sono litigato …incompr…
(…)
MARVELLI A. D.: **Non doveva mai e poi mai permettersi di dire una cosa di questa, mai e poi mai**, …incompr… non ti permettere mai più, che mia moglie, se prende lo stipendio (*si paga*) lo prende per me, e non… (*brevissima interruzione*)… che io ho fatto la domanda, io l'ho sviluppata… (*brevissima interruzione*) …incompr… io mi portavo a te per compagnia… incompr… invece di dire che uno mi ha detto: cugino Mico, io stavo lavorando *la partita* così così, **andate dal *"Compare 'Ntoni", 'Ntoni… e vedete compare 'Ntoni* e che venga questo quando vuole che andiamo a recuperare la merce e troviamo la**

[30] **MARVELLI Paolo pt. Giuseppe nato a Soriano Calabro il 16.09.1988.**
[31] **MARVELLI Roberto nato a Locri, il 02.07.1983, marito di MARVELLI Giuseppina.**
[32] **MARVELLI Giuseppina pt. Giovanni nata a Locri il 20.12.1986.**

compagnia, tu non sei venuto tu, perché *Compare 'Ntoni* quello che ha fatto a te l'aveva fatto pure a me!
PELLE D.: questo senza ombra di dubbio!
MARVELLI A. D.: **non doveva mai permettersi, compare Pè, venire da me e dire, "tuo padre *"ncucciava"* nel letto con tua madre ed io ti facevo la guardia. E quanto l'ha fatta, compare Pè, la guardia?"**
PELLE G.: Ah!
MARVELLI P.: E dopo che l'ha detto, mamma si è inginocchiata davanti i piedi suoi, per fare pace, no che si inginocchiava… ma per fare pace,
...accavallamento di voci...
PELLE G.: compare Pè, io… Eh, compare Mico…
MARVELLI A. D.: avete capito!
PELLE G.: poi se lo sapevate che era là e non andavate era..
MARVELLI A.D.: qua! (*come se volesse stringergli la mano*)
PELLE G.: Nooo, non c'è bisogno,
MARVELLI P.: e sinceramente…
PELLE G.: **se non lo sapevate, che dovevate vedere…**
...accavallamento di voci…
PELLE G.: **se voi non sapete chi sono nella vostra casa…** *...accavallamento di voci…*
MARVELLI A. D.: Ho fatto *"malucori"* ed ho litigato pure con altri.
MARVELLI P.: **Ma come fate? Ma chi me lo diceva che era là?**
MARVELLI A. D.: …**perchè a me non me l'avete detto come allora**…
PELLE D.: ha sbagliato lui, non voi …incompr…
MARVELLI A. D.: **voi siete stati nella mia casa, lui è stato nascosto *(fu mucciato)* da loro e non l'hanno saputo loro…**
...accavallamento di voci...
PELLE G.: …incompr… **nella vostra casa per vedere a mio padre**…
MARVELLI A. D.: **però lui si nascondeva *(si mucciava)* da me**…
PELLE G.: …però vi posso dire, compare Mico…
MARVELLI A. D.: **lui da me si nascondeva *(si mucciava)***…
PELLE G.: …io vi posso dire…
MARVELLI A. D.: **…e che ero infame o Carabiniere??**
PELLE G.: **…mi posso mai dimenticare, compare Mico?**
MARVELLI A. D.: **no, no, non, vedere a *"compare Ntoni",* che era in salute… è dovuto morire, per vederlo morto io… non l'ho potuto vedere più vivo!**

PELLE G.: **compare Mico, se mio padre…**
MARVELLI A. D.: e questo qua ve l'ho detto a voi…
PELLE G.: **… voleva venire nella vostra casa… <u>volevamo venire nella vostra casa, pare che mi dicevate di no</u>? Se mi dicevate di no avevate qualche motivo.**
MARVELLI A. D.: queste cose si rinfacciano? quant… **<u>quando è venuto là, mi è caduto il mondo</u>, non per una cosa… <u>che a me mi hanno onorato tutti, che è venuto nella mia casa</u> ed io ho rinfacciato mai questa cosa? Io non ho mai rinfacciato io!**
PELLE D.: compare Mico…
MARVELLI A. D.: mi dice a me, mi dice in quel modo, poi *"scarrelai"* io (*mi sono infuriato*) e gli ho detto: "senti una cosa, di questa cosa qua non ti permettere più di dirlo, perché mia moglie *"si paga"* (*prende lo stipendio*) per me e non per te, prima di… prima di tutto… perché io sono stato più capace, perché tua moglie mi ha detto" …incompr…

MARVELLI Aldo Domenico ed i fratelli Giuseppe e Giovanni, ormai da tempo, non si parlavano per dissidi di carattere prettamente economico e l'astio tra i fratelli aveva contagiato anche il rapporto tra le rispettive famiglie.

<u>La sera del 15.01.2009</u>, MARVELLI Paolo (figlio di Aldo Domenico) aveva tentato di ricucire lo strappo tra il padre e gli zii ("…*è stato il 15 gennaio dell'anno scorso, conto i giorni, il 15 gennaio dell'anno scorso, è capitato una sera… sotto dallo zio Gianni… mi sono fermato e poi abbiamo iniziato un'altra volta il discorso*…") e mentre cercava di chiarirsi con lo zio MARVELLI Giuseppe, quest'ultimo tirava in ballo PELLE Antonio cl. 32 ("*... lo zio Peppe, ad un certo punto, me lo sono chiamato nella stanza da letto di Roberto, io, nella stanza da letto di Giuseppina, per chiarirci, io gli ho chiesto perdono… Poi, questo ha iniziato a parlare, ha nominato pure la "buonanima di compare Ntoni"*…").
La frase incuriosiva i fratelli PELLE, i quali chiedevano spiegazioni: "…*e quando è stata questa cosa*…".
<u>MARVELLI Giuseppe aveva contestato al nipote Paolo che, mentre lui era impegnato a gestire la latitanza del vecchio "*'Ntoni gambazza*", il fratello Aldo Domenico se ne stava comodamente a casa, senza pensieri</u>: "…***lui aveva nella casa il "compare Ntoni"****, e noi andavamo là (cumparimmo pe là) ed io che cosa sapevo? Che mio padre 'ncardava (riscaldava) nel letto con mamma e lui andava badando una cosa e l'altra*…".

Inizialmente, MARVELLI Aldo Domenico cercava di girare a proprio vantaggio le parole pronunciate dal fratello Giuseppe, come se quest'ultimo si fosse lamentato dei rischi e dei disagi legati al fatto di dover *tenere* un latitante ("…*non doveva mai permettersi, compare Pè, venire da me e dire, "tuo padre "ncucciava" nel letto con tua madre <u>ed io ti facevo la guardia</u>. E quanto l'ha fatta, compare Pè, la guardia?...*") ed affermando che il vecchio patriarca aveva fatto del bene a tutta la

sua famiglia ("…*Compare 'Ntoni quello che ha fatto a te l'aveva fatto pure a me*!...").

In un secondo momento, invece, il MARVELLI cambiava strategia, cominciando a contestare anche ai due PELLE di avergli taciuto la circostanza che suo fratello Giuseppe aveva ospitato "*Compare 'Ntoni*" senza che lui sapesse nulla: "…***perchè a me non me l'avete detto <u>come allora</u>... lui da me si nascondeva (si mucciava)... <u>e che ero infame o Carabiniere??</u>***...".

Era evidente che in passato MARVELLI Aldo Domenico avesse già dato rifugio al latitante ("***<u>come allora</u>***") e la fiducia accordatagli dai "G*ambazza*", in quell'occasione, per lui era stato motivo di prestigio assoluto: "…***quando è venuto là... che a me mi hanno onorato tutti, che è venuto nella mia casa***…".>>

Dalle conversazioni sopra riportate, ed in particolare da quella captata all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe (figlio di PELLE Antonio) è emerso che sia MARVELLI Aldo Domenico sia il fratello MARVELLI Giuseppe avevano coperto ed assicurato, in momenti diversi, la latitanza del vecchio *boss*; le stesse affermazioni dei conversanti, poi, hanno consentito, di localizzare l'area in cui i MARVELLI avevano ospitato PELLE Antonio cl.'32.

Come reso palese dalla piana lettura della conversazione il cui contenuto è stato da ultimo trascritto, la discussione in casa PELLE prendeva il via dai dissidi tra i germani MARVELLI e Aldo Domenico si lamentava del fatto che aveva acquistato un'intera "*montagna*", motivo di contrasti con gli altri suoi fratelli che non riconoscevano la sua esclusiva proprietà. Nel prosieguo, MARVELLI Paolo raccontava di un'occasione in cui aveva cercato di riappacificare il padre e gli zii, ma MARVELLI Giuseppe aveva fatto esplicito riferimento al latitante PELLE Antonio ("…*ha nominato pure la "buonanima di compare Ntoni"*…"), contestando che, mentre "…*lui aveva nella casa il "compare Ntoni""*, il fratello Aldo Domenico e suo figlio Paolo si recavano nella località in cui era nascosto, mettendolo in pericolo ("…*e noi andavamo là (cumparimmo pe là) ed io che cosa sapevo?*"); il luogo in cui si nascondeva PELLE Antonio cl. '32, poi, era accessibile

indistintamente da parte di tutti i MARVELLI, quindi, il termine "*casa*" era da intendere come un posto/area condiviso da tutti i parenti.

L'analisi degli esiti d'indagine sul conto dei MARVELLI ed il loro raffronto con gli argomenti trattati in casa di PELLE Giuseppe, consentono di inferire che il luogo con quelle specifiche caratteristiche in cui "*'Ntoni gambazza*" poteva essere stato ospitato era la cd. "*montagna*", luogo oggetto della conversazione citata**.**

Orbene, per come evincibile da quanto in atti, i fondi dei MARVELLI – cioè la cd. "*montagna*" acquistata a suo tempo da MARVELLI Aldo Domenico – ricadono in un'area compresa approssimativamente tra il monte "*Argiata*" e la montagna di "*Pietracappa*", passando per un tratto ricadente nella località "*Abadi*" lambendo la fiumara "*Acone*". La vasta area montana in argomento, topograficamente facente parte della frazione di Natile Vecchio del Comune di Careri, si estende per svariati ettari, ora di macchia mediterranea, ora di pascoli, ora di natura boschiva; sulla medesima ed estesa area, già di per sé di non facilmente permeabile da parte delle Forze dell'Ordine anche a causa della sua orografia, sono ricompresi vari nascondigli idonei per trascorrervi un periodo di latitanza (ovili, casolari in muratura, ruderi, e simili). Inoltre, i terreni in questione distano solo qualche minuto di strada da Natile di Careri (località in cui la P.G. operante ritiene che si trovasse il latitante nella tappa precedente al suo spostamento).

Ma il dato che ulteriormente rileva in questa sede è che MARVELLI Aldo Domenico, concludeva il suo sfogo accantonando i litigi familiari e le questioni di onore, affermando che il suo vero dispiacere era dato dal fatto che non aveva avuto più modo di vedere da vivo l'anziano *boss* ("*…vedere a "compare Ntoni", che era in salute… è dovuto morire, per vederlo morto io… non l'ho potuto vedere più vivo!…*").

La chiara e non equivoca espressione del MARVELLI conferma la bontà dell'ipotesi investigativa in base alla quale, dopo essere stato ospitato da MARVELLI Giuseppe e MARVELLI Aldo Domenico, PELLE Antonio cl. '32 si era allontanato da quell'area senza più farvi ritorno (rifugiandosi, come si vedrà, altrove e precisamente dapprima in Piemonte, poi in quel di Santo Stefano in Aspromonte).

Tonificante, infine, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di reità a carico dei due indagati, in ordine alla loro condotta di decisivo supporto alla latitanza del padre di PELLE Giuseppe, anche l'esplicita riconoscenza da questi manifestata ("... *mi posso mai dimenticare, compare*").

Quanto alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della Legge n. 207 del 1991, valgono le considerazioni già sopra formulate (par. 3 e 3.1), considerazioni da intendersi qui integralmente richiamate e riportate.

3.3 - Il "trasferimento" in Piemonte e l'ospitalità di GIAMPAOLO Sebastiano[33] e GIAMPAOLO Vincenzo[34]. (Capo E).

Nella richiesta del P.M. è dato leggere quanto segue:

<< PELLE Antonio cl. 32, nella sua lunga latitanza, ha trascorso anche un periodo nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN), ospite dei nipoti GIAMPAOLO Sebastiano e Vincenzo.

La scelta del Piemonte, comunque, non era frutto di casualità; infatti, gli stretti congiunti del ricercato avevano un motivo plausibile per recarsi periodicamente in quella regione: VOTTARI Francesco inteso "*u Frunzu*", marito di PELLE Maria, era detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo.
Ogni qualvolta PELLE Maria effettuava il colloquio con il marito, preliminarmente, contattava dei parenti che abitavano nei pressi di Torino, i quali si occupavano di

[33] **GIAMPAOLO Sebastiano nato a San Luca il 05.10.1948, residente a Bagnolo Piemonte (CN) in via Cave n. 580, titolare del ristorante "Il Rododendro" sito a Bagnolo Piemonte in Piazza Martiri n. 1.**

[34] **GIAMPAOLO Vincenzo nato a Torino il 12.03.1975, residente a Bagnolo Piemonte via Cave n. 580.**

tutto l'aspetto logistico legato all'arrivo della cugina calabrese (in merito alla relazione di parentela, cfr. allegato 3 alla nota integrativa 81/91-1 del 16.01.2012). Particolarmente interessante, in questa sede, appare quanto emerso durante il viaggio avvenuto **nella seconda decade di novembre 2008: PELLE Maria si recava in Piemonte, portando con sé la madre GIAMPAOLO Giuseppa ed i figli Caterina, Antonio, Giuseppe e Santo Pio**; le intercettazioni a carico della famiglia PELLE attestavano che i predetti erano partiti da Bovalino il 15.11.2008 per farvi rientro dopo tre giorni e che avevano pernottato a casa dei cugini GIAMPAOLO Maria[35] e IOFRIDA Giuseppe[36], a Vinovo (TO).

Nel dettaglio:

il pomeriggio del 18.11.2008, le donne ed i bambini tornavano in Calabria e venivano prelevati alla Stazione FF.SS. da PELLE Antonio cl. 86; all'interno autovettura sulla quale viaggiavano, veniva registrato un importante dialogo[37] grazie al quale si chiariva che **GIAMPAOLO Giuseppa aveva incontrato il marito latitante durante il suo breve soggiorno in Piemonte**.

PELLE Antonio anticipava alle donne che proprio un paio giorni prima aveva bonificato l'auto da una microspia, ma, previdentemente, prima di parlare alzava il volume dalla radio:

...Dalle ore 12.47.30 alle ore 12.48.00...

GIAMPAOLO G.:	**Siamo andati dal nonno!**
PELLE A.:	Ah, sì?
GIAMPAOLO G.:	**Il nonno ti saluta!**
PELLE A.:	Eh che dice?
GIAMPAOLO G.:	Ah?
PELLE A.:	**Che faceva?**
GIAMPAOLO G.:	**Era lì! Non ha cosa fare! Se stava bene, veniva correndo!**
PELLE A.:	**…E avete visto il nonno!**

L'Audi arrivava a Bovalino e, dalle ore 12:56:44 alle ore 12.56.58, in macchina saliva anche PELLE Sebastiano (riconosciuto dalla voce):

PELLE A.:	Ah....

[35] **GIAMPAOLO Maria nata a San Luca il 03.08.1950, residente a Vinovo (TO) in via Cottolengo n. 99, coniugata con IOFRIDA Giuseppe.**

[36] **IOFRIDA Giuseppe nato a Bianco il 10.05.1945, residente a Vinovo (TO) in via Cottolengo n. 99, coniugato con GIAMPAOLO Maria.**

[37] **Decreto di intercettazione nr. 1389/08 RGNR DDA e nr. 2030/08 r.i.t. D.d.a. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 12.09.2008. Conversazione registrata al prog. 1425 del 18.11.2008, ore 12:41:20, della durata di 00.39.49, con apparecchiatura SIO, linea 1094. Vds. All. n. 51.**

GIAMPAOLO G.: **Dice che puoi andare poi… tu e Mico...**
PELLE A.: Vedi che...
GIAMPAOLO G.: Eee....
PELLE A.: **La nonna ha incontrato... il nonno.**
GIAMPAOLO G.: **Abbiamo incontrato il nonno, vi saluta.**
PELLE S.: **Ah… vi siete incontrati?**
PELLE M.: **Ti saluta.**
PELLE S.: Com'è?
PELLE M.: …incompr…
PELLE S.: **Ma sei fessa, finiscila nella macchina!**
GIAMPAOLO G.: Ma perché… che sto dicendo?
PELLE S.: **Ma finiscila…**
GIAMPAOLO G.: Ma perché che sto dicendo?
PELLE M.: Calmati… …incompr…

Subito dopo, PELLE Sebastiano iniziava a giocare con il nipote VOTTARI Santo Pio e dalle ore 12:57:20 alle ore 12:57:47::

GIAMPAOLO G.: **Vi saluta Sebastiano (ndr. GIAMPAOLO Sebastiano), che ci ha portato a Montoso, sopra … incompr… la zia Maria, Sebastiano non ha voluto che venisse!**
PELLE A.: Perché non sei andata?
GIAMPAOLO G.: **Siamo andati con la sua macchina, ho preso i bambini e me li sono portati, neanche Caterina ho lasciato che venisse!**
PELLE A.: Siete due handicappate!
GIAMPAOLO G.: **I due maschietti ho lasciato che venissero!** …incompr…
VOTTARI A.: O zio, ora lo conosco…a nonno!
GIAMPAOLO G.: **Ed io sono andata, sono stata una mezz'oretta …incompr… sopra da Sebastiano.**
VOTTARI C.: …incompr…
GIAMPAOLO G.: Eee… Non so che cos'ha!

...dalle ore 13:13:00…

GIAMPAOLO G.: Ti vogliono bene indegna... ti vogliamo bene tutti! …incompr…
PELLE A.: Eh…
GIAMPAOLO G.: **Se avevamo il nonno come stavi.**
PELLE A.: …incompr…
GIAMPAOLO G.: …incompr…
VOTTARI C.: *(ride)*
GIAMPAOLO G.: **E' lontano, povero cristiano... avevo**

	voluto rimanere altri due giorni, è vero.
PELLE A.:	Ti eri fermata... non ti potevi fermare?
GIAMPAOLO G.:	Vado di nuovo... ora vado per Natale …incompr…

(…)

Almeno due circostanze favorevoli avevano dato origine ad un dialogo così importante: innanzitutto, la certezza di non essere ascoltati dai Carabinieri all'interno di un'autovettura che solo due giorni prima era stata bonificata da PELLE Antonio cl. 86, ma anche l'incontenibile gioia di GIAMPAOLO Giuseppa per **il buon esito dell'incontro con il marito**. ("…***Siamo andati dal nonno!****...****Il nonno ti saluta!****...*").
L'anziana donna, inoltre, forniva alcuni dati di interesse investigativo: **il marito latitante non godeva di ottime condizioni di salute** ("…*Non ha cosa fare! Se stava bene, veniva correndo!...*") **e la sua clandestina permanenza in Piemonte era garantita da GIAMPAOLO Sebastiano e dal figlio Vincenzo, nella frazione Montoso del Comune di Bagnolo Piemonte, luogo dove, oltre che risiedere ormai da vari anni, i GIAMPAOLO gestivano un ristorante**[38]: "…*Vi saluta Sebastiano (ndr. GIAMPAOLO Sebastiano), che ci ha portato* ***a Montoso*** *sopra ... incompr... la zia Maria, Sebastiano non ha voluto che venisse!... Siamo andati con la sua macchina, ho preso i bambini e me li sono portati, neanche Caterina ho lasciato che venisse!... I due maschietti ho lasciato che venissero!... Ed io sono andata, sono stata una mezz'oretta ...incompr... sopra da Sebastiano*…").

L'analisi dei dati relativi all'aggancio delle BTS del cellulare di PELLE Maria e delle conversazioni telefoniche intercettate permetteva di ricostruire **i passaggi salienti di quei giorni**:

PELLE Maria, i figli e la madre erano partiti dalla Calabria il 15.11.2008, per giungere alla Stazione FF.SS. di **Torino** nella tarda mattinata del 16.11.2008[39] (poco dopo le ore 11:00);
il pomeriggio del 16.11.2008, GIAMPAOLO Giuseppa, la figlia ed i nipotini erano stati nella frazione **Montoso** del Comune di Bagnolo Piemonte (CN).

La circostanza era suffragata da alcune circostanze spazio-temporali pienamente congruenti:
alle ore 15:44[40], il cellulare di PELLE Maria si collegava ad una cella del Comune di None (*rif. ad un sms di avviso di chiamata ricevuto dall'utenza di ROMEO*

[38] **I suddetti risiedevano a Bagnolo Piemonte (CN) in via Cave n. 580 e risultavano proprietari e gestori del ristorante "Il Rododendro" sito a Bagnolo Piemonte in Piazza Martiri n. 1.**

[39] **Alle ore 11:08, veniva intercettata una conversazione telefonica (progr. 5546 dell'utenza 3200698545 in uso a PELLE Maria) tra PELLE Maria ed il fratello Sebastiano, in cui la donna confermava di essere appena arrivata in Piemonte ed aggiungeva di trovarsi in macchina con il cugino IOFRIDA Giuseppe. La cella agganciata in quel momento risultava ubicata in Torino, Piazza Carducci n. 132.**

[40] **Nella circostanza, ROMEO Angela cercava di contattare la cognata (progr. 5549).**

Angela);
alle successive ore 18:03[41], il predetto cellulare agganciava la cella di Bagnolo Piemonte c/o l'acquedotto comunale di località Montoso (*rif. ad una chiamata senza risposta ricevuta dall'utenza fissa dell'abitazione di GIAMPAOLO Maria*);
alle ore 18:04[42], si registrava un dialogo tra VOTTARI Caterina (che si trovava a Vinovo) ed il fratellino Giuseppe (il cellulare si trovava ancora sotto la cella di Bagnolo Piemonte c/o l'acquedotto comunale di località Montoso);
dopo un minuto, alle ore 18:05[43], VOTTARI Giuseppe, utilizzando ancora una volta il cellulare della madre, chiamava CUSCUNA' Melania[44] e le diceva di trovarsi in compagnia dei cugini e della nonna;
alle ore 19:07[45], si registrava un altro dialogo tra VOTTARI Caterina (ancora a Vinovo, a casa dei cugini GIAMPAOLO/IOFRIDA) ed Antonio, il quale diceva alla sorella che stavano rientrando e che avevano comprato delle pizze per la cena (in quel momento, il cellulare di PELLE Maria agganciava una cella del Comune di None);

alle ore 21:37[46] e ss., il telefono di PELLE Maria tornava sotto la copertura della cella di Vinovo.

Le due donne ed i bambini, durante quei giorni, avevano dormito a casa dei cugini GIAMPAOLO Maria e IOFRIDA Giuseppe, a Vinovo in via Cottolengo n. 99.
Il dato era avallato sia dalla cella gsm a cui, generalmente, si collegava il cellulare di PELLE Maria che da una conversazione telefonica[47] avvenuta tra quest'ultima e la cognata ROMEO Angela – moglie di PELLE Sebastiano – nella primissima mattinata (06:58) del 17.11.2008:

ROMEO A.:	Siete partiti?
PELLE M.:	No, ora sto cambiando i bambini.
ROMEO A.:	Ah, li stai cambiando?
(…)	
ROMEO A.:	Tua mamma che fa? **Sebastiano** … incompr…

[41] **La telefonata (progr. 5551) era originata dall'utenza n. 0119652837, attestata presso l'abitazione di GIAMPAOLO Maria, via Cottolengo n. 99, Vinovo.**
[42] **La telefonata (progr. 5552) era originata dall'utenza n. 0119652837, attestata presso l'abitazione di GIAMPAOLO Maria, via Cottolengo n. 99, Vinovo.**
[43] **Rif. progr. 5553 dell'utenza 3200698545 in uso a PELLE Maria.**
[44] **CUSCUNA' Melania nata a Locri il 16.04.1992.**
[45] **La telefonata (progr. 5554) era originata dall'utenza n. 0119652837, attestata presso l'abitazione di GIAMPAOLO Maria, via Cottolengo n. 99, Vinovo.**
[46] **Rif. progr. 5555 e seguenti dell'utenza 3200698545 in uso a PELLE Maria.**
[47] **Decreto di intercettazione nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 843/08 r.i.t. d.d.a. emesso dalla Procura Della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - Di Reggio Calabria in data 04.04.2008. Conversazione registrata al prog. 5563 del 17.11.2008, delle ore 06:58:07, linea 753, con apparecchiatura SIO. Vds. All. n. 52.**

PELLE M.:	**Sono qua, da Maria** (GIAMPAOLO Maria, ndr.), **sono tutti qua, ti saluta Maria ti saluta Peppino** (IOFRIDA Giuseppe, ndr.).
ROMEO A.:	Maria, stanno bene con Peppino?
PELLE M.:	Ti saluta, ti saluta, Maria e Peppino.
ROMEO A.:	**Fuori da Sebastiano (GIAMPAOLO Sebastiano ndr.) siete saliti?**
PELLE M.:	**Ahhh!**
ROMEO A.:	**Sopra da Sebastiano, stanno bene?**
PELLE M.:	**Stanno tutti bene, si ti salutano… Enzo ieri sera è venuto e ti saluta, vi saluta a tutti quanti.**
ROMEO A.:	Ah! Tua mamma che fa?
PELLE M.:	**Eee… Senti che ti dico… Sebastiano è partito?**
ROMEO A.:	Se ne è andato …incompr…
PELLE M.:	**Ah si, va bene…** piove lì A..
ROMEO A.:	Ieri non sai mai quanta ne ha buttata.
PELLE M.:	**Ah! Va bene!** State attenti con queste macchine, tu non andare correndo!

PELLE Maria confermava di essere in compagnia di "*Maria e Peppino*" (i coniugi GIAMPAOLO/IOFRIDA) e che i suoi figli si erano appena svegliati.

La conversazione trovava la sua importanza, inoltre, in una serie di passaggi in cui **Angela chiedeva informazioni troppo *esplicite* sul cugino GIAMPAOLO Sebastiano** ("…*Fuori da Sebastiano (GIAMPAOLO Sebastiano ndr.) siete saliti?... Sopra da Sebastiano, stanno bene?...*") e Maria tagliava o cambiava il discorso ("… *Ahhh!... Stanno tutti bene, si ti salutano… Eee… Senti che ti dico*…") per far capire alla cognata che non dovevano sbilanciarsi troppo per telefono.

Nel corso della mattinata del 17, PELLE Maria si recava al colloquio in carcere con il marito, unitamente alla madre ed ai figli;
alle ore 13:53[48] del 17.11.2008, sull'utenza di PELLE Maria (che agganciava ancora la cella di Vinovo) veniva registrato[49] un contatto con Sebastiano PELLE.
L'uomo, dopo un breve dialogo con la nipote Caterina e l'anziana madre, chiacchierava con il cugino GIAMPAOLO Sebastiano, al quale chiedeva come stessero i familiari ed in particolare il figlio "*Enzo*"[50] e GIAMPAOLO Sebastiano

[48] **Rif. progr. 5570 dell'utenza 3200698545 in uso a PELLE Maria.**

[49] **Decreto di intercettazione nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 843/08 r.i.t. d.d.a. emesso dalla Procura Della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - Di Reggio Calabria in data 04.04.2008. Conversazione registrata al prog. 5570 del 17.11.2008, delle ore 13:53:00, linea 753, con apparecchiatura SIO. Vds. All. n. 53.**

[50] **GIAMPAOLO Vincenzo nato a Torino il 12.03.1975, residente a Bagnolo Piemonte via Cave n. 580.**

rispondeva che proprio il giorno prima suo figlio Vincenzo era stato con i bambini e con GIAMPAOLO Giuseppa:

(…)

PELLE S.:	Tua moglie, i ragazzi, Enzo come stanno?
GIAMPAOLO S.:	Se la passano bene! **Enzo è stato qui con la zia Peppina *(GIAMPAOLO Giuseppa, ndr.)* e i bambini ieri.**

Nell'arco del pomeriggio, PELLE Maria riceveva alcune telefonate da parte delle cognate BARBARO Marianna e ROMEO Angela e la copertura gsm del suo cellulare rimaneva invariata, sul territorio di Vinovo;
poco dopo le ore 20:20 di quello stesso giorno, le donne ed i bambini prendevano il treno che li avrebbe riportati in Calabria>>.

In effetti, l'incrocio degli oggettivi dati tecnici forniti dal posizionamento del cellulare di PELLE Maria sulla rete GSM con le circostanze colte attraverso le captate conversazioni tra gli stessi indagati consente di ricostruire la chiave di lettura e la reale concatenazione degli eventi: GIAMPAOLO Giuseppa ed i nipoti VOTTARI Antonio e Giuseppe, il pomeriggio del 16.11.2008, hanno incontrato il latitante PELLE Antonio cl. '32, che si nascondeva nella frazione di Montoso del Comune di Bagnolo Piemonte (CN), grazie alla ospitalità ed alla fattiva complicità di GIAMPAOLO Sebastiano e del figlio di questi, GIAMPAOLO Vincenzo.

La conclusione è tonificata da plurime circostanze poiché il tracciato delle celle GSM agganciate dal cellulare di PELLE Maria quel pomeriggio ed il calcolo delle distanze percorse hanno permesso di delineare quanto accaduto.

Più in particolare, per coprire la distanza di oltre 50 km tra Vinovo (TO) e Montoso di Bagnolo in Piemonte (CN) l'auto sulla quale si trovava GIAMPAOLO Giuseppa hanno percorso l'A55-Sistema Tangenziale di Torino (alle ore 15:44, infatti, il cellulare della figlia agganciava la cella del Comune di None, a 10 km da Vinovo e 40 km

dal paese cuneense), raggiungendo la località di destinazione in un orario compreso tra le ore 16:30 e le 17:00. Raggiunta la frazione di Montoso, GIAMPAOLO Sebastiano si fermava con PELLE Maria ed il piccolo Santo Pio ("*…Maria, Sebastiano non ha voluto che venisse!…*") delegando la prosecuzione del viaggio fino al nascondiglio del latitante al figlio GIAMPAOLO Vincenzo, il quale, quindi, accompagnava GIAMPAOLO Giuseppa ed i nipoti di questa, VOTTARI Antonio e VOTTARI Giuseppe ("*…neanche Caterina ho lasciato che venisse!… I due maschietti ho lasciato che venissero!…*").

L'incontro clandestino tra PELLE Antonio cl. '32 e GIAMPAOLO Giuseppa con ogni probabilità aveva anche lo scopo a che la donna si sincerasse delle precarie condizioni di salute del marito ("*… Se stava bene, veniva correndo!…*"), ma durava poco ("*… sono stata una mezz'oretta…*") ed avveniva all'interno di un luogo evidentemente nella disponibilità di GIAMPAOLO Sebastiano ("*… sopra da Sebastiano…*").

Alla luce, poi, del nitido tenore di una frase pronunciata da GIAMPAOLO Sebastiano mentre conversava con PELLE Sebastiano, ("*…Se la passano bene! Enzo è stato qui con la zia Peppina e i bambini ieri…*"), a far compagnia a PELLE Antonio ("G*ambazza*") ed essere quindi presente sul posto ove questi era 'protetto', certamente, vi era stato anche GIAMPAOLO Vincenzo, il quale, in ogni caso, avendo egli stesso accompagnato i parenti dal boss latitante, è da ritenersi senza dubbio soggetto facente parte del circuito che ha garantito all'indiscusso boss l'elusione della pena detentiva inflittagli (26 anni di reclusione) dall'A.G. di Messina. La riprova dell'incontro - e della sua durata ("*mezz'oretta*") - tra il latitante e la moglie promana, ancora una volta, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dalle celle agganciate dal cellulare di PELLE Maria: alle ore 19:07, VOTTARI Antonio diceva alla sorella Caterina, che era rimasta a casa dei cugini a Vinovo, che stavano

rientrando e che avevano già comprato delle pizze per la cena; in quel momento il cellulare *interessava* una cella del Comune di None, quindi, in considerazione di circa 40 km percorsi (da Montoso a None) e dell'acquisto degli alimenti in parola, si poteva riscontrare che i GIAMPAOLO si erano congedati dal latitante alle ore 17:30 circa.

Anche per GIAMPAOLO Sebastiano ed il figlio GIAMPAOLO Vincenzo – soggetti, và detto, d'elezione per la latitanza di PELLE Antonio inteso "*Gambazza*", attesa la loro residenza e dimora in un contesto geografico completamente diverso ed avulso dal territorio d'origine e di immediata operatività della cosca, così da consentire al latitante di 'tirarsi fuori' dall'area in cui nei mesi precedenti si erano concentrate le ricerche delle Forze di Polizia, peraltro con la scoperta di numerosi bunker – valgono le considerazioni già sopra svolte circa la sussistenza della contestata aggravante ad effetto speciale.

Ciò detto, occorre ancora rilevare, per fugare ogni eventuale dubbio in merito, che la consumazione del reato in quel di Bagnolo Piemonte potrebbe *prime facie* far ipotizzare l'incompetenza per territorio di questa A.G. in relazione agli specifici fatti testé illustrati; fatti cristallizzati, come visto, nel capo E) della provvisoria imputazione.

Si tratta, è evidente, di fatti commessi dai due GIAMPAOLO (Sebastiano e Vincenzo) in quel di Bagnolo Piemonte (CN), ma - ed è questo il dato dirimente e che univocamente depone per la sussistenza della competenza di questa A.G. – pur sempre commessi nell'ambito dell'unitario contesto dell'agevolazione posta in essere da più indagati - in concorso tra loro e sotto la direzione strategica ed operativa dei suoi più stretti congiunti - della latitanza del *boss* PELLE Giuseppe cl. 1932.

La procurata inosservanza di pena, del resto, è non a caso avvinta dalla contestata (ed integrata) aggravante di cui all'art. 7

della Legge n. 203/1991 che 'colora' – anch'essa unitariamente – le singole condotte sussumibili nella fattispecie legale tipica di cui all'art. 390 c.p..

Si vuole dire, in altri termini, che già lo stesso ricorrere della contestata aggravante ad effetto speciale, quanto meno nella sua dimensione soggettiva, imprime alle singole condotte un'avvolgente connotazione unitaria costituendo le stesse non fatti isolati e scollegati tra essi, bensì segmento di un'operazione di più ampio respiro e portata avanti sostanzialmente senza soluzione di continuità se non per il mutamento - di volta in volta e secondo le mutevoli necessità contingenti man mano emergenti - del luogo in cui il *boss* trovava rifugio per proseguire la propria latitanza e, quindi, la propria *leadership* con mantenimento/protrazione della propria funzione direttiva.

Del resto, non è certo un caso che la condotta dei due GIAMPAOLO sia stata contestata agli stessi – correttamente ad avviso di questo giudice - in concorso con quella di GIAMPAOLO Giuseppa (ed altri indagati), la quale ha fornito il proprio supporto alla latitanza del marito, ma, non si dimentichi, anche del *boss*, sin dai primi momenti della stessa.

Ed allora, ricorrono tutti i presupposti per ritenere che la competenza in ordine al reato di cui al capo E), benché lo stesso sia stato materialmente commesso in Bagnolo Piemonte, appartenga a questa A.G. ai sensi degli artt. 12 e 16, comma 1, c.p.p.

3.4 – La copertura offerta in Santo Stefano in Aspromonte (RC) da PIZZIMENTI Antonio [51], SCOPELLITI Pietro [52] e SCOPELLITI Virginio[53].

[51] **PIZZIMENTI Antonio nato a Reggio Calabria il 08.04.1973.**
[52] **SCOPELLITI Pietro nato a Santo Stefano d'Aspromonte il 26.01.1960.**
[53] **SCOPELLITI Virginio nato a Reggio Calabria il 25.06.1990.**

(CAPO F).

Così il P.M.:

<< SCOPELLITI Pietro, SCOPELLITI Virginio (rispettivamente, padre e figlio) e PIZZIMENTI Antonio sono altri soggetti che certamente hanno favorito la latitanza del defunto PELLE Antonio, ospitandolo nei territori di loro residenza posti sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria.

L'**identificazione**[54] dei predetti prendeva spunto dagli accertamenti effettuati sull'autovettura PEUGEOT 206[55] con la quale SCOPELLITI Pietro e PIZZIMENTI Antonio si erano recati nella tarda mattinata del 13.03.2010 presso l'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60, per poi divenire certezza nel momento in cui lo stesso SCOPELLITI dichiarava di chiamarsi Pietro, mentre discuteva con i fratelli PELLE.

Le evidenti responsabilità penali in capo ai tre emergevano per loro stessa ammissione, durante i colloqui captati nell'abitazione di via Borrello n. 20: **SCOPELLITI Pietro, il figlio Virginio e PIZZIMENTI Antonio erano stati i vivandieri del vecchio boss PELLE Antonio ed, oltre a fornirgli un adeguato sostegno logistico lontano dal versante jonico della provincia reggina in cui venivano concentrate le ricerche da parte delle Forze di Polizia, avevano garantito anche il flusso delle comunicazioni con gli affiliati alla 'ndrina "*gambazza*"**.

Nello specifico, alle ore 12:18 del 13.03.2010, il servizio di videoripresa su via Borrello n. 20 di Bovalino filmava l'arrivo di due autovetture dalle quali scendevano PELLE Domenico, SCOPELLITI Pietro e PIZZIMENTI Antonio, i quali entravano a casa di PELLE Giuseppe.

In particolare, in detta data giungeva davanti l'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60 un'autovettura Peugeot 206 targata DH169AB intestata a "Fremvi Trasporti srl" via Manfroce 77/h Reggio Calabria, P.I. 025226900341, dalla quale scendevano i soggetti sotto raffigurati che facevano ingresso presso l'abitazione sopra indicata.

[54] **Vds. Verbale di identificazione in All. n. 54.**

[55] **Peugeot 206 targata DH169AB intestata a "Eredi FAVARETTO Mario srl" via Paradiso n. 30 Salgareda (TV), P.I. 02526900341. Dalla consultazione delle BB.DD.FF.PP., risultava che, durante il mese di febbraio 2010, SCOPELLITI Pietro era stato controllato a bordo dell'autovettura in argomento.**

Nel corso dei dialoghi intercettati[56] e registrati ai progressivi 3279 e 3280, si aveva modo di constatare che uno dei due soggetti si presentava col nome di **Pietro**.

Dalla consultazione della Banca Dati FF.PP. si constatava che in data 17.02.2010 alle ore 10.20 in Reggio Calabria alla via Quarnaro era stata controllata la sopra indicata autovettura Peugeot 206 con a bordo tale SCOPELLITI Pietro nato a Santo Stefano d'Aspromonte il 26.01.1960, PORPIGLIA Matteo nato a Scilla il 12.10.1959 e SINICROPI Vincenzo nati a Reggio Calabria il 02.04.1982.

Accertamenti presso la Stazione CC di Santo Stefano d'Aspromonte, permettevano di identificare i due soggetti d'interesse in SCOPELLITI Pietro e PIZZIMENTI Antonio, riconosciuti dal personale di quella Stazione.

[56] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 (ex 891/08) RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009.**

L'acquisizione fotografica permetteva di comparare i due soggetto con le immagini estrapolate dal servizio di video osservazione di via Borrello 20 di Bovalino.

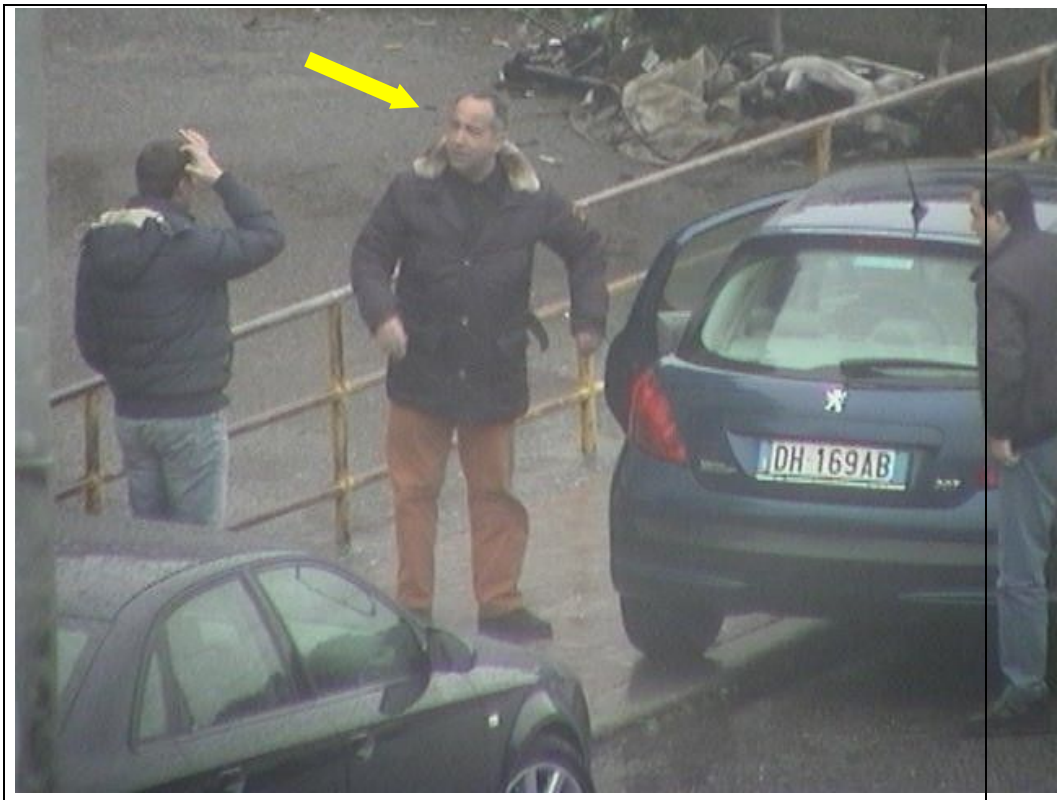

SCOPELLITI Pietro cl. 1960

PIZZIMENTI Antonio cl. 1973

Dalla situazione anagrafica del predetto SCOPELLITI si accertava che lo stesso aveva un solo figlio a nome Virginio, nato a Reggio Calabria il 25.06.1990.

Esaminiamo ora il contenuto del dialogo intercorso tra PELLE Giuseppe, il fratello Sebastiano, SCOPELLITI Pietro e PIZZIMENTI Antonio [57]:

PELLE G.: Entrate… **Entrate, compare!**

[57] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009. Conversazione registrata al prog. 3279 del 13.03.2010, ore 12.12.54 con apparecchiatura SIO, linea 1971. Vds. All. n 55.**

SCOPELLITI P.: Permesso?
PELLE G.: Entrate, entrate! Sedetevi, sedetevi... *incomprensibile...*
SCOPELLITI P.: Grazie!
PELLE G.: Ecco qua, Bastiano. Sedetevi… come andiamo?
PIZZIMENTI A.: Con voi non ci conosciamo…
PELLE G.: Non ci conosciamo!
PIZZIMENTI A.: Non ci conosciamo…
PELLE G.: **Però è lo stesso che ci conosciamo, che mi hanno parlato sempre e sempre parlavamo della persona che è**!
PIZZIMENTI A.: **E vi ringrazio!**
PELLE S.: **E quello ha detto che... *incomprensibile*... e lui sempre… *incomprensibile*… parola d'onore… quello che… e ci sembrava che chissà se li arrestano?**
PIZZIMENTI A.: *... incomprensibile...*
...sovrapposizione di voci...
PELLE S.: *... incomprensibile ...(risate)...*
SCOPELLITI P.: C'era mio figlio, parola d'onore, quando ha preso… ed ho saputo la cosa e gli ho detto: *"no, non può essere, non può essere!" ... Non esiste… non ci credevo… e come è potuto essere... e come è morto? Compare 'Ntoni?"*
PELLE G.: Eh, sì!
SCOPELLITI P.: *e niente che dobbiamo fare…*
PELLE G.: … uno che deve fare…
SCOPELLITI P.: **Mio figlio ed io ci siamo presi uno spavento... quando l'ha preso praticamente il... che lo abbiamo trovato là nel letto (*rif. al defunto PELLE Antonio cl. 32*), che si era messo i cuscini nel coso... che si è sentito male...**
PELLE G.: **Sì, si è sentito male…sì!**
SCOPELLITI P.: *... incomprensibile...*
PIZZIMENTI A.: **Sì, li conosciamo pure!**
SCOPELLITI P.: **Subito gli abbiamo mandato *l'imbasciata a*…**
PELLE G.: **Sì, subito sono venuti qua... *da noi*…**
SCOPELLITI P.: **ma ci siamo presi uno spavento…**
PELLE G.: che è andato…
...Dalle ore 12.27'56"...[58]
PELLE S.: Lui... **lui non lo voleva… vedete lui, per dire, quando si sentiva male** (*rif. al defunto PELLE*

[58] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009. Conversazione registrata Prog. 3280 del 13.03.2010, ore 12.27'56" con apparecchiatura SIO, linea 1971. Vds. All. n. 56.**

Antonio)… vi giuro sopra l'anima dei morti, che lui non lo diceva mai!!!
SCOPELLITI P.: **Non diceva niente, allora…**
PELLE S.: Mai!..
PELLE G.: Il male suo questo è stato!
PELLE S.: Lui…se lo avesse detto durante la notte…
PELLE G.: **Mai, mai, mai**...
PELLE S.: ...perché lui, se si…
PELLE G.: mai, mai…
PELLE S.: **Lui si è sentito male durante la notte**...
PELLE G.: Si sentiva male e non diceva niente…
SCOPELLITI P.: **E non diceva niente!**
PELLE G.: Noi alle volte ce ne accorgevamo…poi, se gli dicevamo ***"andiamo a prendere il medico"***..
SCOPELLITI P.: No, no…
PELLE G.: No, "quale medico", poi andavamo e lo portavano là il medico, facevamo… però lui non…mai dice ***"io sono in questa maniera, vedete come dobbiamo fare..."*** mai, mai, mai! Poi, ultimamente lo… **dopo che si è spostato da là da voi altri**, è stato...
PELLE S.: Lo abbiamo portato in ospedale…
PELLE G.: ...lo abbiamo portato in un ospedale, in un coso.
PELLE S.: Perché quel medico… *incomprensibile*...
PELLE G.: ...*incompr*ensibile... che ha fatto… un'esperienza… *incomprensibile*…
…omissis…
PELLE S.: Sì!... quella sera, tutti che lo volevano… tutti i bambini che lo abbracciavano, lo facevano,
...sovrapposizione di voci...
PELLE G.: Ma non mi sembrava vero compare…
SCOPELLITI P.: ... *incomprensibile*... **era innocente lui!**
…omissis…
PELLE G.: **E**… ***incomprensibile***… **com'è? Sta bene compare?**
PIZZIMENTI A.: **un paio di giorni che non lo vedo**…
... sovrapposizione di voci...
PELLE S.: **Com'è compare, sta bene?**
PIZZIMENTI A.: ... **cerchiamo pure noi di evitare**… **ma**…
PELLE S.: Sì, sì, sì!
PIZZIMENTI A: Che arrivano sempre, sempre... sempre…
PELLE S.: E perché qua ora, non vedete? Che a uno l'hanno portato a ... tortura... non… **non si può incontrare più con un amico... figlioli dove siamo arrivati di casa!** (*rif. al pericolo derivante dalle intercettazioni delle FF.PP.*)
PIZZIMENTI A.: **Perché loro come arrivano… subito…**

PELLE G.: **subito…** *incomprensibile...*
SCOPELLITI P.: **Abuso di potere e basta**!
PELLE S.: Sì!
PELLE G.: Abuso di potere!
SCOPELLITI P.: ... *incomprensibile...* **diritti umani e cose…**
PELLE S.: Ma quali diritti! I diritti li hanno quando... *incomprensibile...* vanno a Bruxelles, la... *incomprensibile...* per la pena di morte... è più pena di morte che abbiamo qua!?
SCOPELLITI P.: Non lo avete visto ieri… quel poveretto di **compare Mico?**
PELLE G.: Ah!
SCOPELLITI P.: …senza essere trattati fino alla morte.
PELLE G.: E gliel'hanno fatta pure a loro, per non... senza funerali..
PELLE S.: Ma dico chi?
PELLE G.: **Mico SERRAINO! Non è morto?**
PIZZIMENTI A.: **Si!**
PELLE S.: E' morto?
SCOPELLITI P.: Si.
PELLE G.: E' morto!
PELLE S.: Ah! Pure a loro senza funerali, senza...
PELLE G.: Sì, sì, sì! Gli hanno blindato i funerali...
PELLE S.: E, ora, ora...
PELLE G.: ...io l'ho sentito nella televisione. A me… avevo incontrato un amico per qua, mi ha detto: *"lo sai che forse è morto…"*
PELLE S.: Compare…
PIZZIMENTI A.: No, non fumo grazie.
PELLE G.: "Che forse è morto… *compare Mico?"* Gli ho detto io: *"ma che stai dicendo? Sapevo che era ammalato, ma mi hanno detto che è una cosa..."* mi ha detto: *"mi sembra che ho visto i manifesti"* mi ha detto! Poi ho acceso la televisione che erano circa le due e lo ha detto il telegiornale...
PIZZIMENTI A.: Sì, sì!
PELLE G.: Che è morto... Poi alle sette di sera l'ho sentito, alle sette ... l'ho sentito alle sette e mezza della sera che gli hanno vietato i funerali, i funerali blindati…
...sovrapposizione di voci...
PIZZIMENTI A.: Si, la stessa…
PELLE S.: Sì, perché ora… ora hanno preso questa piega qua..
...omissis...
SCOPELLITI P.: Infatti c'è stato **Paolo** che è… con lui ci eravamo visti... tempo addietro, ha preso e mi ha detto:

"<u>Pietro</u>, sono venuti qua e mi hanno detto che... non ha niente più, non ha niente" ha detto…

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: Suo fratello Paolo?

SCOPELLITI P.: Suo fratello Paolo mi ha detto "E' caduto *e si è spaccato"*, dice: *"è combinato a tre tubi"* dice che non c'è perché ...

PIZZIMENTI A.: "Non c'è niente!"

PELLE S.: Ma erano gemelli compare?

SCOPELLITI P.: No, è il più grande Paolo…

PELLE S.: Però, tipo di statura erano sempre gli stessi, diciamo...

SCOPELLITI P.: Sì, sì!

PELLE S.: Belli… perchè me li ricordo… sapete quando li ho visti io, li vedevo io, tipo nella gabbia ***"nell'OLIMPIA"***...

PELLE G.: Si, nell' **OLIMPIA**…

PELLE S.: ***"nell'OLIMPIA",*** che ancora, per dire, non c'erano questi quarantuno, non c'erano queste cose... e mi sono rimasti impressi quei *"sorta di omazzi"* (fonetico, uomini di grande statura, ndr.) grandi…

SCOPELLITI P.: Specialmente **Mico** era alto... E pure **Paolo**!

PELLE S.: ...con quei capelli bianchi.

PELLE G.: Il più... no, che era basso ma... la buonanima di Ciccio.

SCOPELLITI P.: Eh!

PELLE G.: Lui era più…

SCOPELLITI P.: Aveva una statura più...

PELLE G.: …più basso… più coso… io me lo ricordo che avevano... il coso…

PELLE S.: A **Ciccio** lo hanno ammazzato nell'ospedale?

PELLE G.: All'ospedale con suo figlio (rif. a *SERRAINO Francesco ed al figlio Alessandro, deceduti in agguato mafioso all'interno dell'ospedale Riuniti di Reggio Calabria, in data 23.04.1986*) allora… una volta avevano il magazzino qua sotto, come si scendeva la... da qua, nella discesa che avevano... dove si andava per il carcere... avevano quel palazzo che vendevano botti, cose... e c'era... **e delle volte se la faceva sempre per là (ndr. *nella zona di Santo Stefano d'Aspromonte*) lui**.

SCOPELLITI P.: **Sì, lui frequentava**... **sempre a Gambarie era**… (…)>>.

Ora, è evidente, già dalle prime battute scambiate durante i saluti in occasione della visita a casa di PELLE Giuseppe, come i "G*ambazza*" fossero grati a SCOPELLITI e PIZZIMENTI[59] per il supporto loro fornito quando il defunto padre era latitante.

Le parole di PELLE Giuseppe sono chiare: lui, già in passato, aveva avuto modo di conoscere SCOPELLITI – nei confronti del quale, non a caso, si rivolgeva chiamandolo "*compare*" – e solo in quel momento stava facendo la conoscenza diretta del PIZZIMENTI, ma nondimeno gli manifestava incondizionata stima e riconoscenza ("*… non ci conosciamo… però è lo stesso che ci conosciamo, che mi hanno parlato sempre e sempre parlavamo della persona che è!…*").

Anche PELLE Sebastiano manifestava il suo 'rispetto' nei confronti degli ospiti, che si erano giudiziariamente esposti per il padre rischiando di essere arrestati ("…*E quello ha detto che... incomprensibile... e lui sempre... incomprensibile... parola d'onore... quello che… e ci sembrava che chissà se li arrestano?…*").

SCOPELLITI, dal canto suo, sottolineava quanto lui e suo figlio Virginio fossero rimasti male nell'apprendere del decesso di *'Ntoni* "G*ambazza*" ("…*no, non può essere, non può essere!... Non esiste… non ci credevo… e come è potuto essere… e come è morto? Compare 'Ntoni?…*") e raccontava ai presenti un episodio accaduto durante la latitanza del *boss*: proprio grazie al loro pronto intervento erano riusciti a capire che era stato colto da un malore ("…*Mio figlio*[60] *ed io ci siamo presi uno spavento... quando l'ha preso praticamente il... che lo abbiamo trovato là nel letto, che si era messo i cuscini nel coso... che si è sentito male…*") e tutti e tre si erano immediatamente attivati contattando le persone incaricate di veicolare le comunicazioni al

[59] **La cui identificazione è stata effettuata con certezza anche grazie alle immagini registrate all'ingresso della casa di PELLE Giuseppe.**

[60] **Da accertamenti anagrafici presso il Comune di Santo Stefano d'Aspromonte, risulta che SCOPELLTI Pietro abbia un solo figlio maschio, identificato nel suddetto SCOPELLITI Virginio.**

nucleo familiare (PELLE G.: "*Si, si è sentito male…si!*"; PIZZIMENTI: "*Si, li conosciamo pure!*"; SCOPELLITI P.: "*Subito gli abbiamo mandato l'imbasciata a…*"; PELLE G.: "*Si, subito sono venuti qua… da noi…*").

PIZZIMENTI, poi, ci teneva ad evidenziare che loro sapevano a chi rivolgersi in caso di emergenza ("*Si, li conosciamo pure!*"), offrendo contezza agli inquirenti del fatto che non erano stati dei semplici vivandieri, in quanto a conoscenza di tutti gli altri anelli di congiunzione tra il latitante ed i familiari.

Del resto, mentre, da un lato, i fratelli PELLE continuavano a rievocare il defunto padre, ricordando come, rifuggendo cure e medici, non avesse mai voluto disturbare alcuno per i suoi malanni non dandoli a vedere, SCOPELLITI, dall'altro, confermando di aver conosciuto bene il vecchio *boss*, concordava con gli stessi affermando testualmente "*Non diceva niente, allora… E non diceva niente!*".

Una significativa affermazione di PELLE Giuseppe consentiva, infine, di collocare cronologicamente il periodo trascorso dal padre nel comprensorio di Santo Stefano in Aspromonte: si trattava dell'ultima fase della latitanza, poco prima alla cattura ("…*Poi, <u>ultimamente</u> lo… dopo che si è spostato da là da voi altri, è stato… lo abbiamo portato in un ospedale…*").

Altro dato alquanto pregnante è dato dal fatto che, esaurita la conversazione intorno al defunto boss, i presenti cominciavano a parlare, tra l'altro, della morte di SERRAINO Domenico [61] detto "*Mico*" ("…*Non lo avete visto ieri… quel poveretto di compare Mico?…*") e SCOPELLITI Pietro riferiva un discorso fattogli da tale Paolo, dal quale si evinceva la confidenza che intercorreva tra i due: "*c'è stato Paolo che è… con lui ci eravamo visti… tempo addietro, ha preso e mi*

[61] **SERRAINO Domenico, nato a Cardeto l'08.01.1945, deceduto a Reggio Calabria l'11.03.2010.**

ha detto: "Pietro, sono venuti qua e mi hanno detto che... non ha niente più, non ha niente" ha detto…".

I contatti che lo SCOPELLITI inequivocabilmente dimostrava di avere con la famiglia SERRAINO erano sicuramente solidi per via di un'amicizia ultraventennale, tanto che nel momento in cui i fratelli PELLE parlavano del defunto SERRAINO Francesco[62] detto "*Ciccio*" (PELLE S.: "*A Ciccio lo hanno ammazzato nell'ospedale?*"), SCOPELLITI confermava di conoscerlo poiché quest'ultimo stava spesso dalle sue parti ("*…Sì, lui frequentava... sempre a Gambarie era…*").

Quanto appena evidenziato ha sicura valenza nei termini in cui è idoneo a dimostrare la contiguità del PIZZIMENTI ad ambienti criminali di spessore, in specie 'ndranghetistici, così viepiù colorando la sua figura di soggetto addentro a determinate dinamiche delinquenziali e che, pertanto, di certo non a caso aveva fornito sostegno e copertura alla latitanza di PELLE Antonio, il quale anche in questo caso aveva trovato appoggio e rifugio sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria, in tal modo assicurandosi la necessaria e continua mobilità nonché schivando le attenzioni della P.G. principalmente concentrate, invece, sui territori d'origine e di radicamento della consorteria di appartenenza.

Anche la posizione del giovane SCOPELLITI Virginio, non presente alla conversazione in casa PELLE, si appalesa comunque alquanto chiaramente: è lo stesso padre (SCOPELLITI Pietro), si deve oggettivamente ritenere nel contesto di una conversazione scevra da intenti calunniosi o malevoli in genere, a chiamare in causa il figlio quale soggetto pienamente a parte e coinvolto nell'ausilio prestato al latitante.

[62] **SERRAINO Francesco, nato a Reggio di Calabria il 18.09.1929, deceduto in un agguato mafioso all'interno dell'ospedale Riuniti di Reggio Calabria, in data 23.04.1986.**

Il giovane, non solo si era mostrato incredulo appresa la notizia del decesso del *boss* [“*…C'era mio figlio, parola d'onore, quando ha preso… ed ho saputo la cosa e gli ho detto: "no, non può essere, non può essere!" … Non esiste… non ci credevo… e come è potuto essere… e come è morto? Compare ’Ntoni?"(…)*], già questa circostanza denotante una diretta conoscenza del *leader* stesso in ragione dell’offerta ospitalità, ma, inoltre, aveva certamente coadiuvato il proprio padre durante detta ospitalità [“***SCOPELLITI P.: Mio figlio ed io ci siamo presi uno spavento… quando l'ha preso praticamente il… che lo abbiamo trovato là nel letto (rif. al defunto PELLE Antonio cl. 32), che si era messo i cuscini nel coso… che si è sentito male… PELLE G.: Sì, si è sentito male…sì! SCOPELLITI P.:… incomprensibile… PIZZIMENTI A.: Sì, li conosciamo pure! SCOPELLITI P.: Subito gli abbiamo mandato l'imbasciata a… PELLE G.: Sì, subito sono venuti qua… da noi… SCOPELLITI P.: ma ci siamo presi uno spavento****…”***].

Per le ragioni già sopra illustrate, e da intendersi qui richiamate, ricorrono anche in questo caso, sussistendo in capo agli indagati la piena consapevolezza di ‘chi’ stavano coprendo, proteggendo ed aiutando, gli elementi integrativi dell’aggravante ex art. 7 della Legge n. 203 del 1991.

3.5 – Il contributo di CARBONE Giuseppe[63], CARBONE Domenico[64] e di CARBONE Sebastiano[65] nei ricongiungimenti tra il latitante ed il proprio nucleo familiare. (Capo G).

Così il P.M.:

[63] **CARBONE Giuseppe nato a San Luca il 25.03.1956.**
[64] **CARBONE Domenico di Giuseppe nato a Locri il 28.04.1986.**
[65] **CARBONE Sebastiano di Giuseppe nato a Locri il 05.06.1988.**

<<I predetti CARBONE Giuseppe, Domenico e Sebastiano – rispettivamente padre e figli – sono il suocero ed i cognati di Domenico PELLE[66] (coniugato con CARBONE Giuseppina[67]).

Il forte legame tra i CARBONE ed i "*gambazza*" era già stato ribadito nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere N. 1095/10 R.G.N.R./Mod. 21 e N. 2440/10 R.G. G.I.P. D.D.A. datata 30.04.2010[68], con cui **veniva tratto in arresto CARBONE Sebastiano** al quale veniva contestato il seguente capo d'imputazione: *"…artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico, per il tramite e con il contributo causale e consapevole di CARBONE Sebastiano, PELLE Antonio cl. 86 e FRANCONE Giuseppe, attribuivano fittiziamente a questi ultimi la titolarità formale della FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 02589070800, con sede legale in Ardore, proprietaria del distributore di benzina "Esso" sito in C.da Giudeo di Ardore (RC); società nella quale figuravano quali soci accomandatari PELLE Antonio cl. 86 e CARBONE Sebastiano e quale socio accomandante FRANCONE Giuseppe, essendone, in realtà, PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico soci occulti.* ***Con l'aggravante di aver agevolato l'attività della consorteria mafiosa denominata 'ndrina PELLE****…"*.

La sera del 14.03.2010, durante una conversazione registrata[69] a casa di PELLE Giuseppe, **PELLE Domenico confidava a MARVELLI Giuseppe[70] il ruolo ricoperto dai CARBONE durante la latitanza del defunto padre**.
Nel corso del dialogo, MARVELLI riferiva dei suoi contrasti col fratello e PELLE Domenico lo consolava raccontandogli, a titolo di esempio personale, una discussione avuta con un suo cugino:

> ***PELLE D.:*** ***avete capito cosa vi voglio dire io? Però, vedete qua, compare Peppe, il discorso quale è? Quando mio cugino mi ha detto in quella maniera, primo cugino, figli di due fratelli... ah... io dovevo sputarlo in faccia e dirgli: "****come, tu a mio padre, un... un...*

[66] **PELLE Domenico nato a Locri il 13.08.1975, figlio del defunto PELLE Antonio cl. 32, in atto detenuto.**
[67] **CARBONE Giuseppina, nata a Locri il 18.04.1981.**
[68] **Ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 1095/10 RGNR e n. 2440/10 RG GIP del 30.04.2010 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - DDA.**
[69] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 (ex 891/08) RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla**
Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009.
Conversazione registrata al prog. 3572 delle ore 21.38.01, del giorno 14.03.2010, della durata di 00.15'03"
con apparecchiatura SIO, linea 1971. Vds. All. n. 1.
[70] **MARVELLI Giuseppe nato a Careri il 05.01.1953, in atto detenuto.**

uno spostamento con la macchina non glielo hai mai fatto... ***" ed è la verità, non per scherzo... uno!... "che tu ti stavi lontano due miliardi di chilometri... e che ti pare,*** *perché ora che è morto mio padre e non abbiamo più bisogno per i latitanti* ***- voglio dire io - che ti pare che io, perché ti liscio..."…ma non gliel'ho detto! Però, a me pensate che mi passano mai quel... quei dolori a me, compare Peppe?*** *Che lui... che mio padre, tante sere avevamo bisogno e sono dovuto andare a chiamare... io ve l'ho detto sempre a voi... io quelli che ho avuto dalla sera alla mattina, da un secondo all'altro, sono stati i miei cognati compare Peppe ed è stato mio suocero* ***... quelli che... a parte tutta la nostra famiglia, quella non la nominiamo che... dal più piccolo mio al più grande... pure mio figlio Sebastiano che non... che non se lo ricorda, lo va a baciare nel quadro, però a parte quelli compare Peppe, a parte quelli che siamo nel... che sono "intra i scaluni" (riferimento al nucleo familiare) a Ricciolio...***

MARVELLI: eh...

PELLE D.: *io lo sapete a chi ho visto, compare Peppe? Ah... per vita e per morte... e con il rischio di essere arrestati e con il rischio di essere uccisi, solo a mio suocero ed ai miei due cognati, per quanto piccoli erano, si sono messi sempre a disposizione!* ***Voglio dire io, gli altri compare Peppe, voglio dire io, agli altri...***

MARVELLI: non vi hanno dato...

PELLE D.: io non sono andato mai a chiamare uno e dirgli di spostare a mio padre, voglio dire io, perché devi saperlo tu che dovevi venire... (inc.)…

L'argomento trattato era chiarissimo.
Il giovane PELLE si lamentava del mancato aiuto di un ramo della sua famiglia, quando il padre era latitante: "…*io non sono andato mai a chiamare uno e dirgli di spostare a mio padre, voglio dire io, perché devi saperlo tu che dovevi venire*...".

La conversazione rappresentava un momento di autentico e sincero sfogo di PELLE Domenico, relativamente alle problematiche familiari che i "*gambazza*" avevano vissuto durante la latitanza del padre.
Domenico partiva dalla contestazione che avrebbe voluto muovere al cugino, per la sua inerzia ("…*come, tu a mio padre, un... un... uno spostamento con la macchina non glielo hai mai fatto… e che ti pare, perché ora che è morto mio padre e non abbiamo più bisogno per i latitanti…*"), per poi decantare **l'assoluta disponibilità ed il coraggio dimostrato da CARBONE Giuseppe ed i figli Domenico e Sebastiano** ("*...io quelli che ho avuto dalla sera alla mattina, da un secondo all'altro, sono stati i miei cognati compare Peppe ed è stato mio suocero*…").
I predetti CARBONE, coscientemente, avevano agevolato la 'ndrina PELLE "*gambazza*" ("*...solo a mio suocero ed ai miei due cognati, per quanto piccoli erano, si sono messi sempre a disposizione!*"), accettandone le conseguenze e

sapendo di esporsi a pericoli di ogni genere ("…*per vita e per morte… e con il rischio di essere uccisi…*").
Il ricongiungimento clandestino tra il ricercato ed i suoi familiari era vissuto dai PELLE come un momento delicatissimo, perché – nonostante la più attenta delle pianificazioni, la definizione di tutti i dettagli, la previsione di eventuali imprevisti e l'utilizzo di un rodato dispositivo di fuga – esponeva pericolosamente il latitante ed i suoi favoreggiatori al "…*rischio di essere arrestati…*" dalle Forze dell'Ordine (…)>>.

Orbene, CARBONE Giuseppe, CARBONE Domenico e CARBONE Sebastiano, pur a prescindere dalle spontanee e genuine affermazioni sopra trascritte, già rientravano nella lista dei soggetti di interesse investigativo che nel corso della citata indagine "*LABIRINTO*" erano stati inquadrati come il primo e fondamentale anello logistico-operativo del dispositivo predisposto dal latitante e dagli stretti congiunti per garantirsi un sereno ricongiungimento col nucleo familiare.

La famiglia CARBONE, del resto, aveva dato sempre sostegno ai PELLE nei momenti di ritenuto bisogno come testimoniato dagli intensi e costanti rapporti non giustificabili alla luce del solo rapporto di affinità esistente con PELLE Domenico (cl. 1975); di ciò, ne costituisce riprova anche il pieno coinvolgimento di CARBONE Sebastiano nel procedimento n. 1095/2010 RGNR DDA, esitato nell'ordinanza coercitiva emessa da questo Ufficio il 30.4.2010, che lo ha visto destinatario di misura cautelare di massimo rigore in quanto gravemente indiziato, unitamente a PELLE Domenico, PELLE Sebastiano e PELLE Giuseppe, del reato di cui agli artt. 12-*quinquies* della Legge n. 356/1992 e 7 della Legge n. 203/1991.

I predetti CARBONE Giuseppe, Domenico e Sebastiano, poi, proprio in ragione della loro scaltrezza e delle capacità operative dimostrate sul campo e colte dagli inquirenti, erano stati scelti tra tutti gli altri parenti, per dare manforte durante i frequenti allontanamenti 'da' e 'per' l'allora latitante 'Ntoni *"Gambazza*", come

specificamente accertato nelle giornate del 9.4.2009 (rientro di GIAMPAOLO Giuseppa a Bovalino dopo aver trascorso quattro giorni col marito latitante); del 24.4.2009 (allontanamento di PELLE Domenico che faceva perdere ogni traccia di sé, recandosi presso il padre latitante); del 20.5.2009 (allontanamento di GIAMPAOLO Giuseppa), tutti avvenimenti che saranno meglio trattati nel successivo paragrafo sub 3.6, dedicato ai ricongiungimenti della famiglia PELLE.

Giova evidenziare come dalle stesse parole di PELLE Domenico è dato cogliere che l'*aiuto* ricevuto dal suocero e dai cognati non può essere equivocato quanto al suo contenuto illecito (peraltro riscontrato in occasione degli accertamenti sopra richiamati ed appresso in dettaglio illustrati); PELLE Domenico, infatti, si lamentava che un suo cugino, par di capire figlio di un fratello del padre, si fosse tenuto a debita distanza nel momento del bisogno (… *due miliardi di chilometri* …) non prestandosi neanche per uno spostamento del padre latitante ("*… io dovevo sputarlo in faccia e dirgli: "come, tu a mio padre, un… un… uno spostamento con la macchina non glielo hai mai fatto…" ed è la verità, non per scherzo… uno!… "che tu ti stavi lontano due miliardi di chilometri… e che ti pare, perché ora che è morto mio padre e non abbiamo più bisogno per i latitanti - voglio dire io - che ti pare che io, perché ti liscio…"…ma non gliel'ho detto!*"…).

Subito dopo, rimarcando l'opposto (e più gradito) comportamento del suocero e dei cognati, lo stesso PELLE Domenico proseguiva nelle sue esternazioni dicendo che nei momenti di necessità – e tali necessità per i tempi nonché per il senso logico unitario e compiuto del dialogo erano quelle dettate dall'esigenza di spostamenti (anche improvvisi) del latitante – *aveva visto* (cioè aveva ricevuto aiuto da) il proprio suocero ed i cognati: "… *Però, a me pensate che mi passano mai quel… quei dolori a me, compare Peppe?*

Che lui... che mio padre, tante sere avevamo bisogno e sono dovuto andare a chiamare... io ve l'ho detto sempre a voi... io quelli che ho avuto dalla sera alla mattina, da un secondo all'altro, sono stati i miei cognati compare Peppe ed è stato mio suocero... quelli che... a parte tutta la nostra famiglia, quella non la nominiamo che... dal più piccolo mio al più grande... pure mio figlio Sebastiano che non... che non se lo ricorda, lo va a baciare nel quadro, però a parte quelli compare Peppe, a parte quelli che siamo nel... che sono "intra i scaluni" (riferimento al nucleo familiare) a Ricciolio... MARVELLI: eh... PELLE D.: io lo sapete a chi ho visto, compare Peppe? Ah... per vita e per morte... e con il rischio di essere arrestati e con il rischio di essere uccisi, solo a mio suocero ed ai miei due cognati, per quanto piccoli erano, si sono messi sempre a disposizione! Voglio dire io, gli altri compare Peppe, voglio dire io, agli altri... MARVELLI: non vi hanno dato... PELLE D.: io non sono andato mai a chiamare uno e dirgli di spostare a mio padre, voglio dire io, perché devi saperlo tu che dovevi venire... (inc.)...".

Si richiamano, infine, quanto alla sussistenza degli estremi di cui all'aggravante ex art. 7 legge citata, le considerazioni sopra già svolte.

3.6 – Il contributo di ITALIANO Giasone[71]; i ricongiungimenti tra il latitante ed i familiari. (Capi A, G, H, I, L).

Così il P.M.:

<< **ITALIANO Giasone è un affiliato alla 'ndrangheta ed ai vertici della cosca ITALIANO – PAPALIA, il quale ha favorito la latitanza di PELLE Antonio cl. 32 inteso "*gambazza*"**.

Il predetto, figlio del defunto boss ITALIANO Giuseppantonio[72], nel giugno 2010 veniva tratto in arresto nell'ambito della cd. "*Operazione META*" (O.C.C. n. proc.

[71] **ITALIANO Giasone, nato a Delianuova il 16.10.1969, in atto detenuto.**
[72] **ITALIANO Giuseppantonio, nato a Delianuova (RC) il 21.06.1931, deceduto.**

pen. 5731/05 RGNR DDA e n. proc. pen. 4177/06 RGIP DDA del 09.06.2010) "… ***per avere organizzato e fatto parte di un'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, ed in particolare della sua articolazione territoriale identificata come cosca ITALIANO****, operante nel territorio di Delianuova, Scido, Castellace e luoghi vicini* (...) *Con l'aggravante prevista dai commi quarto e quinto dello stesso articolo per essere l'associazione armata, e con quella di cui al comma sesto per essere le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Con l'ulteriore precisazione che **ITALIANO Giuseppe Antonio, quale reggente**, e per **ITALIANO Giasone, nel ruolo di dirigente ed organizzatore**, rispondono dell'ipotesi di cui all'art. 416bis, comma 2, c.p.*".

I dati acquisiti nel corso dell'indagine "*LABIRINTO*" dimostravano la contiguità dell'ITALIANO ai "*gambazza*", vedendolo **protagonista di ben due ricongiungimenti clandestini tra il latitante ed i suoi familiari (episodi dell'allontanamento di Giampaolo Giuseppa del 20.05.2009 e dell'11.05.2009) nonché al fianco di PELLE Domenico fino a pochi istanti prima della cattura di "*'Ntoni gambazza*", come vedremo in modo specifico nel capitolo che segue.**

APRILE/GIUGNO 2009: I RICONGIUNGIMENTI TRA IL LATITANTE ED I FAMILIARI

[…] in questo capitolo si analizzeranno a fondo i singoli accadimenti registrati da aprile a giugno 2009.

Si tratta di episodi in cui a turno i più stretti familiari di Pelle Antonio, dopo una serie di spostamenti e di cambi d'auto, apparentemente incomprensibili ed aventi unica plausibile spiegazione il tentativo di depistare le Forze dell'Ordine che sapevano esercitare su di loro un controllo asfissiante, scomparivano completamente da Bovalino per ore o addirittura per giorni spegnendo il telefono e divenendo di fatto non rintracciabili: proprio la complessità dell'organizzazione sia del viaggio di andata che di quello di ritorno rappresenta ulteriore conferma di una deduzione logica persino banale, cioè che il temporaneo allontanamento abbia avuto come unica giustificazione l'assistenza procurata al congiunto latitante.

La "*ricostruzione a freddo*" dei dati e la loro successiva esegesi sottolineavano il **delicato ruolo giocato anche da PELLE Antonio cl. 86 al quale deve essere riconosciuto di diritto un posto all'interno della 'ndrina di cui trattasi**, ma soprattutto – in relazione alla fase operativa degli spostamenti da e per il latitante – le **responsabilità penali in capo a numerosi soggetti** che, pur se coscienti del rango criminale dei "*gambazza*", del ruolo apicale rivestito da PELLE Antonio cl. 32 all'interno della 'ndrangheta e della notorietà del suo stato di latitanza, **avevano prestato ai PELLE delle autovetture *pulite*, da utilizzare *una tantum***, al fine di depistare le indagini.

Quanto a PELLE Antonio cl. 86, nonostante fosse poco più che maggiorenne all'epoca dei fatti in questione, dimostrava di essere pienamente organico alla cosca familiare sia per il ruolo rivestito nel corso dei numerosi allontanamenti clandestini in favore del nonno latitante, sia, soprattutto, per la particolare attenzione che poneva nel farsi promotore e, addirittura, in alcuni casi, attore di numerose bonifiche ai mezzi utilizzati sia da lui che dagli zii[73].

4 APRILE 2009: IL PRIMO ALLONTANAMENTO[74]

GIAMPAOLO Giuseppa, moglie del latitante, scompariva dal centro abitato di Bovalino, facendo perdere ogni traccia di sé, il 4 aprile 2009.

La ricostruzione dei fatti di poco antecedenti alla scomparsa della predetta permetteva di accertare quanto segue:

alle ore 12.43 ***(telecamera interna Bovalino (RC) Contrada Bricà)*** **GIAMPAOLO Giuseppa** sistema degli abiti all'interno di una busta di plastica di colore bianco, conta dei soldi e depone la busta all'interno di uno zainetto blu (solitamente utilizzato dal nipote Santo Pio) e lo porta all'esterno dell'abitazione; *(Vds. Foto nr. 1)*

Foto nr. 1

[73] **Riferito a: 1) bonifica della AUDI A4 targata CB073CP, in data 29.12.2008; 2) ulteriore bonifica della AUDI A4 targata CB073CP, in data 22.03.2009 (PELLE Antonio cl. 86, disinstallava la microspia personalmente); 3) bonifica della Peugeot 206 targata CL646ZP, in data 22.03.2009 (PELLE Antonio cl. 86, tentava di bonificare l'autovettura personalmente); 4) bonifica della BMW X3 targata DG555YG, in data 30.05.2009 (PELLE Antonio cl. 86, bonificava l'autovettura personalmente).**

[74] **Rif. annotazione di p.g. dei militari operanti. Vds. All. n.57.**

-

la donna si incontrava, alle ore 14:01, a casa della figlia Maria[75], con i figli PELLE Giuseppe[76] e Sebastiano[77];

alle ore 14.49 (***ambientale interna, progr. 3628 linea 1380)*** **PELLE Giuseppe**, all'interno dell'abitazione di **PELLE Maria**, saluta la sorella, i bambini e la madre con due baci sulle guance e le dice di stare attenta, dopodiché esce di casa; *(Vds. Foto nr. 2)*

Foto nr. 2

dopo circa un'ora, PELLE Domenico si recava a casa della sorella Maria a bordo della propria autovettura BMW X3 e, una volta giunto, contattava telefonicamente il nipote PELLE Antonio[78] cl. 87, invitandolo a raggiungerlo lì perché aveva la macchina in avaria. Quanto detto, ovviamente, era un messaggio in codice e non corrispondeva al vero poiché Domenico era sceso dall'autovettura poco prima e dentro casa non aveva fatto alcun cenno ad un guasto della macchina;da persone scafate e scaltre, i PELLE immaginavano di essere intercettati e comunicavano seguendo un *frasario prestabilito* il cui contenuto aveva quantomeno bisogno di essere verificato, facendo guadagnare loro del tempo prezioso;

[75] **Linea 1380 prog. 3623 e 3624 del 04.04.20109 RIT 891/08 RGNR DDA e nr. 435/08 RIT DDA.**

[76] **PELLE Giuseppe giungeva a bordo di uno scooter bianco alle ore 14:01 ed andava via alle successive 14:52.**

[77] **PELLE Sebastiano giungeva alle ore 14:25 a bordo del Furgone Iveco TO82883T di colore bianco. intestato a MUSICO' Antonino nato a Palmi (RC) il 10.10.1954 ivi residente in contrada Fornace Tre Pizzi snc ed andava via alle successive 14:32.**

[78] **PELLE Antonio nato a Locri il 04.03.1987, figlio di Giuseppe.**

alle ore 15:55 (dopo circa un minuto dalla telefonata ricevuta), il predetto PELLE Antonio giungeva presso l'abitazione di PELLE Maria, a bordo di una Volkswagen Golf di colore blu targata CY359BY, per uscirvi dopo soli quattro minuti. La tempistica tra la telefonata di Domenico e l'arrivo del nipote, oltre alla brevissima permanenza di quest'ultimo all'interno della casa, erano indicativi del fatto che Antonio fosse in attesa di un'*attivazione* da parte dello zio;
alle successive ore 16:16, dall'abitazione di PELLE Maria uscivano PELLE Domenico, con i propri figli, e GIAMPAOLO Giuseppa con i nipoti VOTTARI Antonio[79] e Giuseppe[80]; tutti salivano all'interno della PEUGEOT 206 targata CL746ZP[81], per poi dirigersi verso la SS106. Grazie al servizio di intercettazione ambientale e localizzazione con sistema satellitare installato all'interno dell'autovettura, si documentava che, giunti in località Pozzo di Bovalino, tutti gli occupanti scendevano dal mezzo (senza più risalirvi);
contestualmente, PELLE Antonio cl. 87 (sempre a bordo della Volkswagen Golf) e la sorella Giuseppina andavano a casa della zia PELLE Maria, uscendo dopo pochi minuti in compagnia di quest'ultima ed allontanandosi tutti a bordo della vettura indicata;
alle ore 16:33, la Volkswagen Golf con a bordo PELLE Antonio e la sorella Giuseppina[82] e la Peugeot 206[83] condotta da PELLE Maria tornavano presso l'abitazione di quest'ultima;
alle ore 19:41, PELLE Domenico, a piedi, unitamente ai due figli ed ai due nipoti (i figli della sorella Maria) tornava a casa, a Bovalino. Dopo appena due minuti, uscivano dall'abitazione per recarsi da PELLE Giuseppe. **Da questo momento, si perdevano le tracce di GIAMPAOLO Giuseppa.**

La lettura dei dati emersi lasciava desumere, senza alcun dubbio, che tutti gli occupanti della Peugeot 206, una volta raggiunta la località Pozzo di Bovalino, avevano effettuato un cambio macchina per proseguire il viaggio verso il latitante con un *mezzo pulito*.
Il piano di fuga era stato precedentemente congegnato a casa di PELLE Giuseppe, il quale aveva stabilito i ruoli di ognuno ed a cui, alla fine delle operazioni, a conferma della riuscita del ricongiungimento, si doveva *fare rapporto*; quest'ultimo passaggio, infatti, rappresentava l'epilogo della complessa ed articolata azione di manovra: Domenico doveva ragguagliare il fratello maggiore sull'andamento delle varie fasi, rassicurarlo in merito alla riuscita e, eventualmente, recapitargli dei messaggi da parte del padre latitante.

[79] **VOTTARI Antonio, nato a Locri il 13.11.1999.**
[80] **VOTTARI Giuseppe, nato a Locri il 15.08.2001.**
[81] **PEUGEOT 206 targata CL746ZP, intestata a GIAMPAOLO Giuseppa.**
[82] **PELLE Giuseppina nata a Locri il 28.02.1986, figlia di Giuseppe.**
[83] **Trattasi della stessa macchina utilizzata da PELLE Domenico e GIAMPAOLO Giuseppa, per la fuga dal paese, ritirata successivamente da PELLE Maria in località Pozzo di Bovalino, dove era stata abbandonata dai predetti.**

GIAMPAOLO Giuseppa faceva rientro a casa dopo cinque giorni, il 9 aprile 2009:
il primo campanello d'allarme emerso dall'attività intercettiva era la telefonata di PELLE Domenico alla sorella Maria, alle ore 12:23 di quel giorno; nel corso della conversazione, Domenico invitava la sorella presso la propria abitazione, poiché la madre gli aveva riferito che avrebbero pranzato tutti insieme. Quanto detto dal PELLE destava l'attenzione degli operatori, poiché, certamente, sino a quel momento la madre non era ancora rientrata;
il servizio di videoripresa sull'abitazione dimostrava che alle ore 13:30, presso l'abitazione di PELLE Domenico, erano presenti la cognata ROMEO Angela[84] con i propri figli, la sorella PELLE Maria, il fratello PELLE Giuseppe con i figli Antonio ed Elisa[85], il suocero CARBONE Giuseppe ed il nipote acquisito MAMMOLITI Francesco[86]. A questa sorta di riunione familiare mancavano PELLE Sebastiano ed il nipote acquisito PIZZATA Sebastiano[87], entrambi non rintracciabili sulle rispettive utenze cellulari;
alle successive ore 13:43, si documentava l'arrivo di PELLE Antonio[88] cl. 86, alla guida di una Volkswagen Golf targata DG888NF[89], il quale prelevava dal bagagliaio della macchina una borsa in pelle di colore marrone ed una busta di colore nero, per riporle in quello della Lancia Y di colore blu, targata CY966TR[90], dopodiché entrava in casa;
dopo circa un'ora e mezza, alle ore 15:15, PELLE Domenico ed il nipote PELLE Antonio cl. 86 uscivano dall'abitazione[91] e si recavano in contrada Ricciolio di Benestare, dove veniva effettuata una sosta dalle ore 15:24 sino alle ore 16:06;
alle ore 16:07, la BMW X3 con a bordo il solo PELLE Antonio cl. 86 ripartiva, fermandosi poco dopo a Bovalino nei pressi della V° traversa Bosco S. Ippolito, rimanendovi per circa due minuti;
alle ore 16:12, PELLE Antonio cl. 86 si spostava e rimaneva in sosta lungo la Strada Provinciale 74. Successivamente, alle ore 16:29, la vettura si spostava facendo ritorno in contrada Ricciolio di Benestare, presso la storica abitazione della famiglia PELLE.

Tutte queste tappe, avvenute senza alcuna giustificazione, facevano nascere la sensazione che l'occupante della vettura, fosse in attesa di ricevere un'attivazione.

---

84 **ROMEO Angela, nata a Locri il 07.10.1977.**

85 **PELLE Elisa, nata a Locri il 04.03.1987.**

86 **MAMMOLITI Francesco, nato a Locri il 13.02.1980.**

87 **PIZZATA Sebastiano, nato a Reggio Calabria il 16.12.1988.**

88 **PELLE Antonio, nato a Messina il 19.02.1986.**

89 **VOLKSWAGEN Golf di colore nero, targata DG888NF, intestata a PERRE Pasquale, nato a Locri (RC) il 08.07.1986, residente a Plati' (RC), in Via MITTIGA Domenico nr. 64.**

90 **Lancia Y intestata a NUCERA Domenico nato a Melito P.S. il 10.02.1965 e residente a San Lorenzo via B. Rossi 214.**

91 **Domenico saliva sulla BMW X3, mentre il nipote prelevava dal bagagliaio della stessa un borsone di colore grigio, un trolley di colore nero e due bidoni di colore bianco e li riponeva in quello della Lancia Y targata CY966TR, quindi, saliva a bordo della BMW X3 con lo zio.**

Intanto, PELLE Maria contattava telefonicamente, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Peugeot 205 targata CL646ZP, CUSCUNA' Giuseppe a cui falsamente riferiva di essere in giro in compagnia della propria madre[92]. La complessa macchina facente capo a PELLE Giuseppe si era messa in moto per consentire un sicuro e tranquillo rientro di GIAMPAOLO Giuseppa e prevedeva due attori principali, PELLE Domenico ed il nipote Antonio cl. 86, che, nel frattempo, erano rientrati a Bovalino;
alle ore 17:20, alle ore 17:23 ed alle ore 17:24, PELLE Antonio provava ripetutamente a contattare invano CARBONE Sebastiano sull'utenza 3482633122, che risultava irraggiungibile. Similmente, anche l'utenza del PELLE Antonio cl. 86, dalle ore 17:34 alle successive ore 20:04, risultava irraggiungibile. (il sospetto che la sua assenza fosse riconducibile al rientro della nonna era rafforzato da una telefonata delle ore 19:31[93] tra PELLE Domenico ed il fratello Sebastiano, durante la quale il primo chiedeva se il nipote Antonio fosse a Ricciolio, poiché si erano accordati per andare a mangiare una pizza e ribadiva che, forse, al momento il ragazzo si trovava in una zona di scarsa copertura GSM.);
contemporaneamente, a casa di PELLE Sebastiano, giungeva una FIAT Panda di colore grigio dalla quale scendevano due soggetti, riconosciuti per ROMEO Sebastiano[94] e ROMEO Antonio[95]. I due facevano ingresso nello stabile, mentre una terza persona rimaneva in attesa a bordo della vettura. Alle ore 19:34, ROMEO Sebastiano telefonava a PELLE Sebastiano, informandolo della sua posizione;
alle ore 19:35, dall'abitazione del PELLE Sebastiano, usciva ROMEO Antonio inteso "*bombolo*", il quale saliva a bordo della Fiat Panda allontanandosi. Sempre grazie al servizio di videoripresa, si poteva documentare l'arrivo di PELLE Sebastiano, alle ore 19:38, alla guida di un furgone di colore bianco targato TO82883T; dopo essere entrato a casa, alle ore 19:47, contattava la sorella Maria, invitandola a raggiungerlo. Anche PELLE Domenico, alle successive ore 19:56, giungeva in via Calfapetra ed accedeva a casa del fratello Sebastiano.

Con ogni probabilità, quest'ennesima riunione familiare si rendeva necessaria per ricontrollare gli ultimi dettagli e garantire un ritorno sicuro della madre.

Alle ore 20:03, PELLE Maria si allontanava dall'abitazione del fratello, in compagnia del figlio Antonio e dopo poco veniva seguita da ROMEO Sebastiano a bordo della Fiat Punto targata CW698TP[96];

---

92 **Linea 911 prog. 2596 del 09.04.2009 ore 16.57 891/08 RGNR DDA e nr. 854/08 RIT DDA.**

93 **Rif. alla conversazione registrata sull'utenza 3342105845, progr. 10492, linea 751. Vds. All. n. 58.**

94 **Pt. Giuseppe e mt. ROMEO Giuseppina, nato a Locri (RC) il 20.11.1975, residente in San Luca (RC) in corso Matteotti nr. 1/A;**

95 **Pt. Stefano e mt. GIORGI Caterina, nata a Locri (RC) il 05.08.1986, residente a Bovalino (RC) in via G. Garibaldi nr. 22;**

96 **FIAT Punto di colore grigio, targata CW698TP, in uso a ROMEO Angela, nata a Locri il 07.10.1977, residente a Bovalino (RC) in Via Calfapetra nr. 92;**

alle ore 20:09, veniva registrata l'uscita di PELLE Sebastiano in compagnia del fratello Domenico; entrambi si allontanavano a bordo della BMW X3. Il sistema di localizzazione permetteva di appurare che poco dopo la vettura si fermava nei pressi del noto ristorante "Villa Afrodite";
alle ore 20:15, PELLE Domenico riceveva una telefonata dall'utenza 3298512860[97] a cui non rispondeva;
alle ore 20:16, l'utenza cellulare del PELLE Antonio cl. 86 tornava raggiungibile;
infine, alle ore 20:31, il servizio di videoripresa sulla casa di PELLE Giuseppe, permetteva di documentare l'arrivo di una **Volkswagen Golf targata ME0F769**, verosimilmente condotta da PELLE Antonio cl. 86, **da cui scendeva GIAMPAOLO Giuseppa** con in mano una busta di colore bianco, la quale, con passo repentino, guadagnava l'ingresso dell'abitazione del figlio; dopo alcuni istanti, giungeva anche PELLE Sebastiano.

L'ALLONTANAMENTO DI PELLE DOMENICO DEL 24 APRILE 2009[98]

Improvvisamente, in data 24 aprile 2009, si registrava l'allontanamento da Bovalino di PELLE Domenico.

La ricostruzione dei fatti di poco antecedenti alla scomparsa del predetto permetteva di accertare quanto segue:
il servizio di ascolto telefonico attivo sull'utenza del PELLE Domenico attestava l'ultimo contatto registrato alle 17:22 dello stesso giorno (il predetto, in quell'occasione, chiamava il fratello Sebastiano, ma nell'attesa che il fratello rispondesse, si sentiva PELLE Domenico dialogare[99] con la madre GIAMPAOLO Giuseppa).

Le telecamere sulle abitazioni dei fratelli PELLE, alle ore 17:21, filmavano una Volkswagen Golf di colore grigio dalla quale scendevano Domenico con i figli, la moglie CARBONE Giuseppina, GIAMPAOLO Giuseppa e BARBARO Marianna. Queste ultime due, dopo alcuni istanti, risalivano a bordo della citata vettura e si allontanavano, mentre gli altri entravano in casa.

Dopo circa venti minuti, alle ore 17:45, davanti allo stabile della famiglia CARBONE, venivano notati PELLE Domenico ed il suocero CARBONE Giuseppe intenti a discutere tra di loro; trascorsi alcuni istanti, giungeva una **BMW serie 3 di colore nero** condotta da CARBONE Domenico, sulla quale, di lì a poco dopo, sarebbe salito anche PELLE Domenico, allontanandosi col cognato.

[97] **Utenza intestata a SPOSATO Giuseppe nato a Taurianova (RC) il 11.02.1965 ivi residente in via Circonvallazione snc ed in uso a TIMPANO Bruno nato a Taurianova (RC) il 28.02.1965. In un arco temporale che va dal 19 novembre 2008 al 02 maggio 2009, PELLE Domenico aveva ricevuto ben 12 telefonate da questa utenza, senza mai rispondere.**

[98] **Rif. annotazione di p.g. dei militari operanti. Vds. All. n. 59.**

[99] **Domenico, inizialmente, invitava la madre a dare 500 euro ad Angela (verosimilmente la cognata ROMEO Angela) e l'anziana donna chiedeva conferma. Domenico, allora, rettificava, riducendo la somma a 200 euro e giustificando ciò con la necessità che Angela avrebbe dovuto fare la spesa per i bambini.**

Cf: (telecamera esterna Bovalino (RC) Via Borrello incrocio Via Perri) Direzione Via Perri giunge una BMW di colore nero, si parcheggia, scende **CARBONE Domenico**[100] e fa ingresso nell'abitazione. PELLE Domenico e CARBONE Giuseppe si trovano davanti il predetto ingresso intenti a discutere.

Ore 17:45 ***(telecamera esterna Bovalino (RC) Via Borrello incrocio Via Perri)*** PELLE Domenico sale a bordo della BMW di colore nero, lato guida;

Ore 17:47 ***(telecamera esterna Bovalino (RC) Via Borrello incrocio Via Perri)*** **CARBONE Domenico** esce da casa, sale a bordo della BMW di colore nero, lato passeggero anteriore e unitamente al cognato, PELLE Domenico si avvia direzione SS 106;

[100] **CARBONE Domenico pt. Giuseppe mt. MANGLAVITI Caterina, nato a Locri il 28.04.1986, residente a Bovalino in Via Francesco Perri nr. 31, ma di fatto domiciliato a Bovalino in Via Borello nr. 20, celibe;**

Nella circostanza, la P.g. operante non riusciva a rilevare la targa dell'auto; tuttavia, il precedente 18 aprile 2009, una vettura BMW di colore nero targata DJ330WP, intestata a GIORGI Sebastiano, nato a San Luca il 14.04.1944, ivi residente vico Giovanbattista 22/A, alle ore 19:08, si era fermata davanti allo stabile della famiglia CARBONE.

Pertanto, si ipotizzava che PELLE Domenico stesse avvalendosi ancora della preziosa collaborazione del cognato CARBONE Domenico, non solo per reperire una vettura *pulita*, ma anche per farsi accompagnare quanto meno sino al successivo cambio di autovettura.

In effetti, grazie all'esame dei filmati estrapolati dalle telecamere installate lungo la SS. 106, nell'ambito del "*Progetto Città Sicura*", nell'arco della stessa serata, si riusciva a documentare il passaggio di una BMW serie 3 di colore nero targata DJ330WP di proprietà di GIORGI Sebastiano[101], del tutto simile a quella su cui si erano allontanati PELLE Domenico e CARBONE Domenico.

Più precisamente (cfr. per la visione dei fotogrammi estrapolati dalla PG l'allegato 9 alla annotazione integrativa 81/91-1 del 16.01.2012):

- ore 18:06 ed alle ore 18:11 del 24.04.2009 (telecamera installata a Locri, sulla SS 106 "Accesso Sud-2"): la BMW transitava per Locri, con direzione di marcia verso Siderno;

[101] **BMW targata DJ330WP intestata a GIORGI Sebastiano, nato a San Luca il 14.04.1944, ivi residente vico Giovanbattista 22/A**

- ore 18.13 ed alle ore 18:20 del 24.04.2009 (telecamera installata a Siderno, sulla SS 106 "Ingresso Sud Siderno- 5"): la BMW era a Siderno, con direzione di marcia verso Roccella Jonica;
- ore 18.22 del 24.04.2009 (telecamera installata a Siderno "ingresso nord Siderno Grotteria a Mare-3"): la BMW era ancora a Siderno, con direzione di marcia verso Roccella Jonica;
- il primo rilevamento del viaggio di ritorno, lo si registrava alle ore 23:47 dello stesso giorno (telecamera installata a Locri Siderno sulla SS 106 "Accesso Sud-2").

Alle ore 01:37 del 25 aprile 2009, il servizio di videoripresa attivo sulle case di dei fratelli PELLE Giuseppe e Domenico permetteva di registrare il ritorno della BMW di colore nero, che veniva parcheggiata alle spalle dell'abitazione di PELLE Giuseppe.

Aveva termine così la manovra che aveva consentito a PELLE Domenico di ricongiungersi clandestinamente col padre latitante senza essere intercettato dalle Forze dell'Ordine.

I giorni immediatamente successivi trascorrevano senza registrare alcun dato di particolare rilevanza, sino a giungere **alle ore 21:41 del 26 aprile 2009: PELLE Domenico tornava a casa a bordo** di un'autovettura di colore chiaro, che, subito dopo, si allontanava in direzione della vicina SS106.

L'ALLONTANAMENTO DI GIAMPAOLO GIUSEPPA DEL 28 APRILE 2009[102]

Il 28 aprile 2009, si verificava un terzo allontanamento (cfr., per la visione dei fotogrammi estrapolati dalla PG, l'allegato 9 alla annotazione integrativa 81/91-1 del 16.01.2012):

- alle ore 16:20, la telecamera sugli stabili di PELLE Domenico e Giuseppe registrava l'arrivo di **PELLE Antonio cl. 87 alla guida di una Toyota Yaris di colore nero targata DA179VA[103] di proprietà di ROMEO Anna**, il quale, dopo aver parcheggiato, entrava a casa;

- alle ore 16:49, il suddetto PELLE Antonio usciva di casa ed andava dallo zio Domenico; dopo qualche minuto, alle ore 16:51, venivano raggiunti da PELLE Francesco, fratello di Antonio;

- alle ore 16:56, PELLE Domenico, i nipoti Antonio e Francesco ed il cognato CARBONE Domenico uscivano dal civico n. 29 di via Perri e si

[102] **Rif. annotazione di p.g. dei militari operanti. Vds. All. n.60.**

[103] **Toyota Yaris di colore nero targata DA179VA, intestata a ROMEO Anna nata a Platì (RC) il 28.04.1935, ivi residente in via Bruno Romeo n. 24. La predetta è suocera di BARBARO Pasquale cl. 61, cognato di PELLE Giuseppe cl. 60, poiché fratello della moglie Marianna.**

intrattenevano a parlare; poco dopo, PELLE Domenico seguito dal nipote Francesco, si allontanava a bordo della BMW X3 targata DC555YG.

I movimenti di cui sopra inducevano a ritenere che vi fosse in corso la programmazione di qualcosa che si stava svolgendo sotto la supervisione di PELLE Giuseppe.

Trascorrevano, infatti, soltanto due minuti e la BMW X3 con a bordo PELLE Domenico ed il nipote Francesco giungeva in contrada Bricà di Bovalino, a casa di PELLE Maria.

Sempre grazie ai servizi video sulle abitazioni dei fratelli PELLE, si accertava che:

PELLE Antonio cl. 87, a bordo della Toyota Yaris targata DA179VA di proprietà di ROMEO Anna, si trovava davanti casa;

contestualmente, dalla SS 106, sopraggiungeva una Nissan Micra di colore bianco targata BA690RY[104], che si fermava proprio davanti la suddetta Toyota Yaris. PELLE Antonio cl. 87 raggiungeva l'autista della Micra, intrattenendosi a dialogare con questi e, dopo circa un minuto, lo congedava. PELLE Antonio, alle ore 17:18, si allontanava a bordo della Toyota Yaris targata DA179VA. Nello stesso istante, come se stesse seguendo un copione, PELLE Maria portava verso l'uscita di casa un borsone di colore celeste;

alle successive ore 17:21, PELLE Domenico ed il nipote Francesco, uscivano dall'abitazione di PELLE Maria e si allontanavano verso il centro di Bovalino a bordo della BMW X3 e seguiti dalla Peugeot 206 targata CL646ZP, sulla quale c'erano PELLE Maria con i figli e la madre GIAMPAOLO Giuseppa. PELLE Maria, prima di salire a bordo della propria vettura, riponeva nel bagagliaio un borsone di colore celeste (si ricorda che su entrambe le auto erano installati apparecchi di intercettazione ambientale e localizzatore gps)

[104] **NISSAN MICRA di colore bianco targata BA690RY, intestata a GIAMPAOLO Giuseppa, nata a San Luca (RC) il 12.10.1936, ivi residente in via Campania nr. 6/A.**

lungo il tragitto verso il centro abitato di Bovalino, la BMW X3 e la Peugeot 206 effettuavano una sosta in Piazza Mercato di Bovalino, durante la quale veniva intercettata una conversazione ambientale tra Domenico e la sorella Maria in cui l'uomo diceva che Angela (alludendo con ogni probabilità alla cognata ROMEO Angela) avrebbe provveduto ai bambini;

alle ore 17:28, PELLE Domenico saliva sulla Peugeot 206, lasciando al nipote Francesco la BMW X3. La Peugeot con a bordo Domenico, la sorella Maria e la

madre si fermava alle successive ore 17:37 in località Pozzo di Bovalino, dove si sentivano scendere dall'auto tutti gli occupanti. Alle ore 17:44, la predetta autovettura si allontanava dalla contrada Pozzo con a bordo di sicuri soltanto PELLE Domenico ed il nipote VOTTARI Giuseppe, di cui la Pg riconosceva la voce; nessun'altra voce veniva udita;

nel frattempo, alle 17:39, la BMW X3 condotta da PELLE Francesco giungeva in via Perri di Bovalino;

poco dopo, allo stesso indirizzo, veniva registrato l'arrivo della Peugeot 206 da cui scendevano PELLE Domenico ed il nipote VOTTARI Giuseppe. **GIAMPAOLO Giuseppa e la figlia PELLE Maria erano scomparse**

Il telefono di PELLE Antonio cl. 87 risultava spento/irraggiungibile e, a riprova di ciò, venivano accertati dei tentativi di chiamata da parte dello zio PELLE Domenico, alle ore 20:36, alle ore 20:41 e alle ore 20:53. Probabilmente, PELLE Domenico voleva sincerarsi con il nipote Antonio che tutto fosse andato bene; quest'ultimo, ricevuti i messaggi dei tentativi di chiamata da parte dello zio, alle ore 21:09. lo contattava informandolo di essere a Locri. PELLE Domenico, intuendo che tutto era andato bene, esortava il nipote a rientrare con prudenza;

alle ore 21:26, in via Perri, arrivava la **Toyota Yaris di colore nero targata DA179VA di proprietà di ROMEO Anna** dalla quale scendevano PELLE Antonio cl. 87, PELLE Maria ed il piccolo VOTTARI Santo Pio. Tale dato suffragava **l'ipotesi che PELLE Antonio cl. 87 avesse accompagnato GIAMPAOLO Giuseppa dal marito.**

In data 8 maggio 2009, presso l'ospedale di Locri, si registrava il decesso di PELLE Domenica Caterina[105], sorella del latitante PELLE Antonio.

Il fatto induceva la P.G. operante a ritenere che GIAMPAOLO Giuseppa sarebbe rientrata a breve per assistere alle esequie della cognata anche in rappresentanza del coniuge.

Effettivamente, quel pomeriggio veniva intercettata una conversazione ambientale [106] nell'abitazione di PELLE Maria, nel corso della quale quest'ultima riferiva alla figlia Caterina che a casa della zia defunta via era la nonna in compagnia della zia Francesca. Tuttavia nel corso della restante parte della giornata e per l'intero arco di quella successiva, non emergevano elementi certi che testimoniassero il **rientro dell'anziana GIAMPAOLO Giuseppa.**

Solo alle ore 15:12 di domenica 10 maggio, si documentava in modo certo il rientro della donna: veniva intercettata mentre parlava con la figlia Maria, a bordo della Peugeot 206 targata CL646ZP.

L'ALLONTANAMENTO DI GIAMPAOLO GIUSEPPA DEL 20 MAGGIO 2009[107]

Sulla scorta di quanto ricostruito in occasione dei precedenti allontanamenti della GIAMPAOLO Giuseppa, risalenti al 04 ed al 28 aprile, si effettuava l'installazione di una telecamera in località Pozzo[108] del comune di Bovalino ed un'altra sulla SS 106[109].

Il 20 maggio 2009, si assisteva all'ennesimo allontanamento di GIAMPAOLO Giuseppa.

Già nel corso di quella mattina, si registrava qualcosa di strano:

alle ore 08:33, PELLE Antonio cl. 87 riconosciuto dalla voce, contattava la sorella Giuseppina e nell'attesa di ottenere risposta lo si sentiva dialogare con i propri genitori. In sintesi, PELLE Giuseppe cl. 60 riprendeva il figlio per il suo modo di ragionare ed il **ragazzo, noncurante delle parole del padre, affermava che sarebbe andato lui stesso** (senza indicare nel dettaglio dove volesse andare) **e che non voleva assolutamente che ci andasse qualcun altro**.;
alle ore 08:35, PELLE Maria in compagnia della madre Giuseppa e dei figli usciva di casa a bordo della Peugeot 206. Alle ore 08:42, la telecamera installata in località Pozzo registrava il passaggio della Peugeot 206, in direzione dell'abitazione di MESSINEO Francesco[110];

105 **PELLE Domenica Caterina, nata a San Luca (RC) il 09.10.1929.**
106 **Rif. Progr. 6360 del 08.05.2009 ore 17.30.05, linea 1424.**
107 **Rif. annotazione di p.g. dei militari operanti. Vds. All. n. 61.**
108 **Decreto nr. 891/08 R.G.N.R. D.D.A. del 04 maggio 2009.**
109 **Decreto nr. 891/08 R.G.N.R. D.D.A. del 04 maggio 2009.**

contestualmente, veniva documentata l'uscita dalla propria abitazione di CARBONE Domenico, il quale, a bordo della Citroen C3 di colore nero targata CM973EJ[111], si allontanava verso via Perri;
alle ore 08:46, la telecamera di contrada Pozzo registrava il passaggio della Peugeot 206 targata CL646ZP, proveniente dall'abitazione del MESSINEO e la visione del transito consentiva di accertare, con assoluta certezza, che a bordo della citata vettura oltre alla conducente non vi era altra persona.

A distanza di un minuto, alle ore 08.47, sempre la citata telecamera registrava il transito della Citroen C3 di colore nero condotta da CARBONE Domenico, che si dirigeva verso l'abitazione del MESSINEO Francesco, facendo ritorno dopo circa un minuto ed in tale occasione si poteva accertare che a bordo della vettura vi era anche GIAMPAOLO Giuseppa.

Nello specifico:

Ore 08:47 direzione cimitero giunge in Via Arenile di Bovalino (RC) una CITROEN C3 di colore nero, targata **CM973EJ**[112], condotta da CARBONE Domenico, successivamente la predetta autovettura imbocca la salita che porta all'abitazione di MESSINEO FRANCESCO;

[110] **MESSINEO Francesco, nato a Locri l'11.09.1977, residente a San Luca corso Corrado Alvaro 215;**
[111] **CM973EJ, Citroen C3 di colore nero intestata a CARBONE Domenico, nato a Locri (RC) il 28.08.1986, residente a Bovalino in via Perri , angolo via Borrello nr. 29;**
[112] **CITROEN C3 di colore nero, targata CM973EJ, intestata a CARBONE Domenico nato a Locri (RC) il 28.08.1986, residente a Bovalino (RC) in Via F. Perri Ang. Borrello nr. 29;**

Ore 08:48 scende dalla strada d'interesse, che porta all'abitazione della famiglia MESSINEO, la CITROEN C3 di colore nero, targata CM973EJ, con a bordo CARBONE Domenico, conducente, e GIAMPAOLO Giuseppa, passeggero anteriore, si allontana direzione cimitero.

Il sospetto che PELLE Antonio cl. 87 potesse avere un ruolo nell'allontanamento della nonna prendeva ancora più consistenza in occasione di una telefonata registrata sull'utenza di quest'ultimo, alle ore 08:48, quando questi informava lo zio PELLE Sebastiano, che chiedeva di raggiungerlo alla stazione di servizio, di non poterlo fare senza specificarne il motivo. Lo zio, allora, si limitava a salutarlo senza aggiungere altro;

alle ore 08:50, PELLE Giuseppe in compagnia della moglie BARBARO Marianna usciva da casa e si allontanava a bordo della Volkswagen Golf di colore grigio targata BX318LR[113], facendo ritorno alle ore 08:57 e fermandosi davanti lo stabile della famiglia CARBONE. La vettura si allontanava dopo circa un minuto alla volta

[113] **BX318LR, autovettura Volkswagen Golf di colore grigio intestata a CARBONE Giuseppina, nata a Locri (RC) il 18.04.1981, residente a Bovalino (RC) in contrada Ricciolio nr. 53.**

della SS 106 ed al suo interno, oltre ai due coniugi, vi era anche il figlio Antonio cl. 87 (da questo momento e fino alle successive ore 11:24, si perdevano le tracce del ragazzo, il cui cellulare, quantomeno dalle ore 09:32, risultava spento).

L'arrivo in via Borrello della Volkswagen Golf di colore grigio targata BX318LR confermava **l'ipotesi che ad accompagnare la GIAMPAOLO (per tutto il tragitto o almeno per un segmento dello stesso) fosse stato il nipote PELLE Antonio cl. 87**: infatti, dalla vettura scendevano CARBONE Domenico (conducente) ed i coniugi PELLE Giuseppe e BARBARO Marianna, i quali, dopo qualche secondo, risalivano a bordo allontanandosi, mentre il CARBONE entrava nella propria abitazione.

PELLE Antonio cl. 87 rientrava alle ore 12:11, a bordo di una Renault Scenic targata CK783LW[114] di proprietà di MELECA Ivan, accompagnato da CARBONE Domenico. A supportare ulteriormente l'ipotesi che i due fossero stati assieme, vi erano due telefonate tra i due giovani registrate sull'utenza in uso al PELLE Antonio[115].

PELLE Antonio cl. 87, per consentire l'allontanamento clandestino della nonna, grazie alla complicità dei familiari e di CARBONE Domenico, aveva certamente impiegato la Renault Scenic di colore grigio targata CK783LW.
Sulla scorta di questa convinzione, si dava inizio ad una serie di verifiche tese a ricostruire i movimenti dell'auto sospettata.
Le telecamere installate nell'ambito del "*Progetto Città Sicura*" permettevano di ricostruire parte del **tragitto effettuato dalla Renault Scenic** (cfr. per la visione

[114] **RENAULT Scenic intestata a MELECA Ivan, nato a Locri (RC) l'11.05.1975, residente a Bovalino (RC) in Via F Calfapetra nr. 49;**

[115] **Utenza 348/6589946, in uso a PELLE Antonio, nato a Locri il 04.03.1987, Linea 1470 prog. 25425 ore 11:56 e prog. 25432 ore 11:58, entrambe verso utenza 349/6965016 in uso a CARBONE Domenico, decreto n. 891/08 RNGR DDA e n. 630/09 RIT DDA; Le conversazioni telefoniche sono delle ore 11:56 e delle ore 11:58, in entrambe PELLE Antonio e CARBONE Domenico si accordavano per incontrarsi di lì a breve.**

integrale dei fotogrammi estrapolati dalla PG, l'allegato 9 alla annotazione integrativa 81/91-1 del 16.01.2012):

il dispositivo di registrazione installato all'ingresso del centro abitato di Locri filmava il veicolo, alle ore 09:57, con direzione di marcia verso Roccella Jonica;

alle ore 10:11, veniva registrato un passaggio all'uscita dal centro abitato di Siderno;
alle ore 10:09[116], la telecamera installata a Grotteria riprendeva l'autovettura mentre si immetteva sulla "*Strada A Grande Comunicazione*", con direzione di marcia verso Rosarno.

Inoltre, venivano esaminati anche i filmati del sistema di video sorveglianza della "TAMOIL", ubicata lungo la "*Strada A Grande Comunicazione*" sulla corsia Rosarno/Gioiosa Ionica, nei pressi dello svincolo del centro abitato di Mammola:
in effetti, alle ore 11:07, veniva notata transitare una Renault Scenic di colore grigio del tutto simile a quella già ampiamente indicata;
alle ore 11:18, la Renault Scenic di colore grigio targata CK783LW transitava sulla SS 106, con direzione di marcia da Siderno a Locri (dato rilevato dalla telecamera installata all'ingresso del centro abitato di Siderno e confermato dalle intercettazioni telefoniche[117]);
la vettura de qua procedeva alla volta di Bovalino ed alle ore 11:27 veniva immortalata dalla telecamera installata all'uscita del centro abitato di Locri[118].

GIAMPAOLO Giuseppa rientrava a Bovalino dopo parecchi giorni, il 04 giugno 2009.

La procedura di rientro, molto complessa ed articolata, aveva inizio nella prima mattinata dello stesso giorno:

PELLE Domenico, alle ore 06:49, contattava **ITALIANO Giasone**[119] e lo invitava ad attenderlo allo svincolo autostradale di Rosarno, per poi proseguire insieme alla

[116] **L'incongruenza tra l'orario rilevato (10:09) e quello precedente (10:11) è sicuramente riconducibile ad una mancata sincronizzazione degli orologi dei dispositivi, tenuto conto anche che procedendo con senso di marcia da Locri verso Roccella Jonica, prima si incontra il dispositivo installato all'uscita dal centro abitato di Siderno e dopo quello installato nell'intersezione con la "strada a grande comunicazione" che conduce a Rosarno.**

[117] **PELLE Antonio, alle ore 11:24, tornava a farsi sentire telefonicamente, dialogando con l'architetto DEMECA, il quale insisteva a vederlo. La cella di aggancio di questa conversazione risultava essere attestata a Siderno, in perfetta sincronia con quanto ricostruito dai filmati estratti dalle telecamere.**

[118] **Anche questo dato collimava perfettamente con il rilevamento di una cella di aggancio, avvenuto alle ore 11.28, attestata in Piazza Re Umberto di Locri, in occasione di una telefonata compiuta dal PELLE alla fidanzata DODDO Katia.**

[119] **ITALIANO Giasone, nato a Delianuova (RC) il 16.10.1969, ivi residente in via Trieste nr. 22, di fatto domiciliato in Via Frisina snc.**

volta di Montalto Uffugo (CS), ove avrebbero dovuto incontrare tale IUSI Pino, per l'acquisto di un mezzo da lavoro;
in effetti, alle ore 07:06, la vettura BMW X3 targata DC555YG con a bordo PELLE Domenico veniva rilevata dalla telecamera del "*Progetto Città Sicura*" installata a Grotteria a Mare, in prossimità dell'intersezione con la "*Strada A Grande Comunicazione*".

Alle ore 07:26, si registrava la presenza della Fiat Punto di colore blu targata DR188DR intestata ed in uso ad ITALIANO Giasone e della BMW X3 targata DC555YG. Il PELLE e l'ITALIANO, dopo aver scambiato alcune parole, risalivano a bordo dei rispettivi mezzi immettendosi sull'autostrada;

l'aggancio delle celle del cellulare di PELLE Domenico confermava che, effettivamente, nella mattinata si era recato in provincia di Cosenza. Dall'esame delle telefonate, emergeva che i due uomini avevano compiuto un viaggio nel cosentino;
alle ore **12:29**, PELLE Domenico stava già rientrando verso casa; infatti la telecamera installata allo svincolo autostradale di **Rosarno** filmava l'uscita dall'arteria principale della BMW X3 di colore nero targata DC555YG, che poi proseguiva verso Gioiosa Ionica;
alle ore **13:07**, la telecamera installata sulla "*Strada a Grande Comunicazione*" registrava il transito della BMW X3 con direzione di marcia da Rosarno verso Gioiosa/Locri;
alle ore **13:21**, una telecamera del "*Progetto Città Sicura*", installata all'uscita del centro abitato di **Siderno** Sud registrava il transito della vettura con a bordo il PELLE;
alle ore **13:37, la BMW X3 targata DC555YG veniva ripresa in via Perri; dalla stessa uscivano PELLE Domenico e la madre GIAMPAOLO Giuseppa.** Successivamente, venivano filmati PELLE Francesco e CARBONE Giuseppina mentre scaricavano dall'autovettura i bagagli dell'anziana congiunta.

Alle ore 16.45, PELLE Domenico riceveva una telefonata[120] da ITALIANO Giasone, il quale, immediatamente, domandava della *nipote* per poi precisare che voleva sapere se la *nipote* stava bene; Domenico, sorridendo, rispondeva che stava meglio. In seguito, l'ITALIANO domandava se tutto fosse andato bene e, alludendo ad una terza persona, chiedeva se avesse rispettato gli orari. Il PELLE rispondeva affermativamente, cambiando l'argomento della conversazione e soffermandosi sul mezzo meccanico che doveva acquistare da IUSI Pino.

L'esame della conversazione appena riportata, lasciava trasparire senza alcun dubbio che l'ITALIANO fosse a conoscenza del rientro della madre dell'amico e del precario stato di salute del latitante.

[120] **Utenza 335/7017669 in uso a ITALIANO Giasone, nato a Delianuova il 16.10.1969 linea 1570 prog. 3094, ore 16:45, decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 1000/09 RIT DDA, telefonata in uscita verso l'utenza 334/2105845, in uso a PELLE Domenico, nato a San Luca il 13.08.1975, linea 751 prog. 53268 ore 16.45 n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08. Vds. All. n. 62.**

La prova di quanto affermato viene data dallo stesso ITALIANO Giasone, che, alle successive ore 16:56, riceveva una telefonata[121] dall'utenza 337872772[122] intestata a IUSI: ITALIANO chiacchierava in merito all'acquisto di un mezzo meccanico da parte di un "*suo compare*" (rif. a PELLE Domenico); successivamente, il chiamante chiedeva ad ITALIANO Giasone come mai il compare (rif. a PELLE Domenico) non fosse passato e rispondeva di non averlo potuto fare poiché era con la madre.

L'esame della conversazione – oltre a confermare l'estrema fiducia che i PELLE riponevano in lui, tanto da metterlo al corrente di questioni così riservate – veicolava un'ulteriore riflessione.
ITALIANO Giasone aveva avuto certamente un ruolo operativo nel rientro di GIAMPAOLO Giuseppa, in quanto, proprio la mattina in cui era previsto il viaggio clandestino della moglie del latitante:

aveva depistato la Polizia Giudiziaria, reggendo il gioco a *suo compare* PELLE Domenico, fingendo di accompagnarlo in provincia di Cosenza per l'acquisto di un mezzo (cosa puntualmente non avvenuta);
aveva agevolato PELLE Domenico, mettendo a disposizione la propria autovettura FIAT Punto, certamente *pulita* da apparati di intercettazione;
al telefono, motivava a IUSI la loro mancata visita in azienda dichiarando che *suo compare* PELLE Domenico era con la madre (giustificazione che fa apparire molto verosimile che ITALIANO Giasone abbia personalmente partecipato al recupero dell'anziana signora).

L'analisi di tutti i dati raccolti convergeva nella convinzione che, per poter restringere ulteriormente il cerchio attorno al latitante, era necessario installare una serie di telecamere che monitorassero tutti gli svincoli della "*Strada a Grande Comunicazione*"[123].

L'ALLONTANAMENTO DI GIAMPAOLO GIUSEPPA DELL'11 GIUGNO 2009.

Quasi fosse stato ancora necessario certificare il ruolo di *leader* di PELLE Giuseppe, GIAMPAOLO Giuseppa, qualche istante prima della sua ultima e breve sparizione, nel pieno della notte, andava a trovare il figlio Giuseppe (cfr., per la visione dei fotogrammi estrapolati dalla PG, l'allegato 9 alla annotazione integrativa 81/91-1 del 16.01.2012) alle ore 00:01 del giorno 11 giugno 2009, le telecamere che visualizzavano le abitazioni di Giuseppe e Domenico PELLE

[121] **Utenza 339/8303301 linea 1569 prog. 4062 n. 891/08 RGNR DDA e n. 1000/09 RIT DDA All. n. 63.**
[122] **Utenza intestata alla ditta I.C.B. Macchine movimento terra di IUSI Alessio con sede a Montalto Uffugo (CS) in via P. Mascagni.**
[123] **Si emetteva pertanto il decreto n. 891/08 del 29.05.2009 col quale si autorizzavano le riprese video sui seguenti punti strategici: svincoli di Limina, di Cinquefrondi, di Polistena, di Melicucco di San Fili e bivio Scattareggia.**

riprendevano GIAMPAOLO Giuseppa che usciva dalla casa del figlio Domenico (dove aveva cenato assieme ad altri parenti) e, da sola, andava a trovare il figlio Giuseppe.

Nel frattempo, anche in considerazione dell'orario, si censivano dei movimenti inusuali, che inducevano a ritenere che all'interno della famiglia ci fosse fermento:

- alle ore 00:18, PELLE Maria insieme ai propri figli si allontanava da casa del fratello Domenico, a bordo della propria vettura;
- alle ore 00:26, PELLE Francesco usciva dalla propria abitazione e riponeva una busta all'interno del bagagliaio di una Mercedes Classe C di colore nero, targata DW322XH[124], per poi rientrare a casa;
- alle ore 00:33, PELLE Francesco in compagnia della nonna GIAMPAOLO Giuseppa, uscivano dall'abitazione di via Borrello n. 20; salivano a bordo della Volkswagen Golf di colore grigio targata BX318LR, allontanandosi verso la vicina SS 106, per poi farvi ritorno alle successive ore 00:54;
- nello stesso tempo, PELLE Sebastiano e la moglie ROMEO Angela uscivano dall'abitazione del fratello Domenico;
- alle ore 01:11, PELLE Antonio cl. 86 usciva dalla casa dello zio Domenico per entrare in quella dello zio Giuseppe; dopo circa venticinque minuti, il ragazzo saliva a bordo della Mercedes classe C targata DW322XH e si allontanava in direzione della SS 106;
- alle ore 01:32 circa, PELLE Domenico, la madre Giuseppa e un terzo uomo non identificato si allontanavano verso il centro di Bovalino a bordo di un'autovettura[125].

Subito dopo la partenza del veicolo con a bordo la GIAMPAOLO Giuseppa, si provvedeva ad esaminare minuziosamente sia le videoriprese effettuate all'esterno dell'abitazione di PELLE Maria che le tracce audio del servizio di intercettazione attivo all'interno della citata abitazione.
Ciò al fine di documentare un eventuale rientro della GIAMPAOLO a casa della figlia Maria, ma tale verifica dava esito negativo.

Nasceva, pertanto, il dubbio che l'anziana donna, nonostante il recente rientro, fosse ripartita per raggiungere il marito ed in considerazione di tale ipotesi venivano immediatamente esaminati i filmati estrapolati dalle telecamere dislocate lungo la SS 106, nell'ambito del "*Progetto Città Sicura*", nonché quelli estrapolati dalle telecamere installate a ridosso degli svincoli autostradali e da quelle esistenti presso le aree di servizio lungo l'autostrada A3 "Reggio Calabria – Salerno".

Si riusciva, quindi, a ricostruire parte del tragitto effettuato dagli indagati:

---

[124] **DW322XH, Mercedes classe C di colore nero intestata alla ditta "Tradefleet Development Srl" con sede a Firenze in via Arnolfo nr. 43. L'autovettura in questione era stata noleggiata da qualche giorno.**

[125] **Non si è potuto risalire al modello ed alla targa del citato veicolo, a causa della posizione ove lo stesso era parcheggiato e per la poca illuminazione esistente.**

alle ore 01:57 (telecamera installata a Locri sulla SS106, nell'ambito del "*Progetto Città Sicura*"), si registrava il passaggio della Mercedes classe C di colore nero targata DW322XH, in direzione di Siderno;
alle ore 02:03 (telecamera installata a ridosso dell'innesto con la "*Strada a Grande Comunicazione*" Gioiosa – Rosarno), la citata vettura veniva immortalata a Grotteria a Mare, per poi transitare dopo circa venti minuti in località "Scattareggia" di Rosarno e proseguiva verso lo svincolo autostradale di Rosarno;
alle ore 03:16, grazie alle telecamere installate nell'area di servizio Agip "Lamezia Est" (corsia nord Reggio Calabria – Salerno) dell'autostrada A3, si poteva documentare l'arrivo della Mercedes Classe C indicata, seguita a breve distanza da una **Mercedes ML targata DA270AF[126] e di proprietà di CARPENTIERI Remo**. Dalla prima autovettura veniva notato scendere PELLE Antonio cl. 86, il quale si soffermava a dialogare con il conducente del suv. I due veicoli rimanevano all'interno dell'area di servizio per circa due ore;
alle ore 05:20, le due vetture riprendevano la marcia proseguendo sulla corsia nord della "Reggio Calabria – Salerno";
alle ore 06:34, grazie alle telecamere installate nell'area di servizio Q8 "Frascineto Est", si registrava l'accesso delle due vetture. PELLE Antonio scendeva dalla Mercedes classe C targata DW322XH, mentre **GIAMPAOLO Giuseppa ed il figlio Domenico scendevano dalla Mercedes ML targata DA270AF di proprietà di CARPENTIERI Remo** e tutti si avviavano al Bar della stazione di rifornimento. Alle ore 06:47, i tre risalivano nelle autovetture e riprendevano la marcia sempre lungo la corsia nord;
alle ore 07:11, le due vetture entravano nell'area di servizio Esso di "*Galdo Lauria Est*" e questa volta si registrava la discesa dalle vetture di PELLE Domenico e del nipote Antonio, i quali si soffermavano a dialogare ed alle ore 07:15 risalivano a bordo delle rispettive autovetture e ripartivano;
alle ore 10:14, grazie alle telecamere del sistema C.O.A, della Polizia Stradale, le citate vetture venivano notate transitare sulla carreggiata opposta (Salerno – Reggio Calabria), dallo svincolo autostradale di "Tarsia Ovest";

alle ore 10:28, le due vetture transitavano dallo svincolo autostradale di "Cosenza Nord" ed alle successive ore 10:38 da quello di "Rogliano Ovest". Le due vetture erano oramai sulla via del ritorno e le telecamere del sistema C.O.A. della Polizia Stradale continuavano a riprenderle, alle ore 12:17, all'altezza dello svincolo autostradale di "Rosarno Ovest" ed alle ore 12:54 nell'area di servizio Agip di "Villa San Giovanni Ovest". Nello stesso momento, PELLE Sebastiano giungeva a casa del fratello Giuseppe.

[126] **DA270AF autovettura Mercedes ML intestata a CARPENTIERI Remo, nato a Bovalino il 14.12.1964, ivi residente via S. Elena 4. Dagli accertamenti effettuati presso le BB.DD.FF.PP. sul CARPENTIERI Remo risultava che il predetto in data 10.05.2009, alle ore 10:43, era stato controllato unitamente a BROGNANO Vincenzo nato a Bovalino il 26.10.1975 (soggetto di fiducia dei PELLE, come argomentato a pag. 28 e ss. Della presente nota). Inoltre, il fratello del predetto Remo, CARPENTIERI Maurizio nato a Bovalino il 25.05.1968, è stato più volte ripreso ed intercettato a casa di PELLE Giuseppe cl. 60.**

PELLE Domenico ed il nipote Antonio cl. 86, avevano compiuto il viaggio ampiamente descritto utilizzando tutte le precauzioni possibili (tra cui quella di non comunicare col cellulare per tutta la notte) **e riuscendo a far perdere le tracce della GIAMPAOLO**. Addirittura, nell'ottica di sviare le investigazioni a loro carico, alle ore 12:56, lo zio telefonava[127] al nipote chiedendogli dove fosse ed il ragazzo rispondeva di essere appena uscito dall'università.

Alle ore 14:43, **Domenico parcheggiava la Mercedes ML targata DA270AF nei pressi della propria abitazione, a Bovalino**. Sceso dal veicolo, si dirigeva da solo verso casa del fratello Giuseppe, per ragguagliarlo sull'andamento del viaggio d'accompagnamento della madre, che era scomparsa ancora una volta.
Nonostante la notte passata *in bianco*, gli indagati non si davano pace, tanto che, già a partire dal primo pomeriggio, a casa di PELLE Giuseppe si registra un viavai di parenti e favoreggiatori:
PELLE Sebastiano, alle ore 15:25, usciva dall'abitazione di Giuseppe e si allontanava con la propria Audi A4 targata CB073CP, per ritornarvi poco dopo con PELLE Antonio cl. 87 ed ITALIANO Giasone (Sebastiano a bordo dell'Audi A4 e gli altri a bordo della Fiat Grande Punto di colore blu targata DR188DR di ITALIANO). Mentre Sebastiano tornava subito dal fratello Giuseppe, gli altri due si fermavano a dialogare con CARBONE Giuseppe ed una persona non identificata, entrando in casa in un secondo momento;
alle ore 16:40, ITALIANO Giasone e PELLE Antonio cl. 87 uscivano dallo stabile di via Borrello nr. 20 e partivano a bordo della Fiat Grande Punto;
poco più tardi, dall'abitazione di PELLE Giuseppe, uscivano i fratelli Sebastiano e Domenico.

Trascorso qualche minuto, veniva intercettata una conversazione telefonica[128] tra PELLE Domenico e PELLE Antonio cl. 86: lo zio chiedeva al nipote di rientrare a Bovalino, in quanto nel corso della serata avrebbero dovuto partecipare ad un matrimonio. PELLE Domenico, dopo la telefonata in esame, spegneva il proprio cellulare[129].

---

[127] **Utenza 329/7092866, intestata ed in uso a PELLE Antonio nato a Messina il 19.02.1986, residente a San Luca (RC) in Via Manzoni civico 9, linea 811 prog. 34865 ore 12.59.46, decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 1145/08 RIT DDA, telefonata in entrata dall'utenza 334/2105845 intestata ed in uso a PELLE Domenico nato a San Luca (RC) il 13.08.1975, residente a Bovalino (RC) in Via Borrello nr.20, linea 751 prog. 54407 ore 12.59.45, n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA vds. All. n. 64.**

[128] **Utenza 3342105845, intestata ed in uso a PELLE Domenico nato a San Luca (RC) il 13.08.1975, residente a Bovalino (RC) in Via Borrello nr.20, linea 751 prog. 54442 ore 17.03.56, decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA, telefonata in uscita verso l'utenza 3297092866, intestata ed in uso a PELLE Antonio nato a Messina il 19.02.1986, residente a San Luca (RC) in Via Manzoni civico 9, linea 811 prog. 34894 ore 17.04.00, n. 891/08 RGNR DDA e n. 1145/08 RIT DDA vds. All. n. 65.**

[129] **Nel corso della giornata, risultavano numerosi tentativi di chiamate da parte di più persone, ma per tutte si attivava il servizio di segreteria telefonica.**

Intanto, PELLE Antonio cl. 87 ed ITALIANO Giasone venivano notati provenire dalla via Perri: il primo faceva accesso in casa propria mentre il secondo si poneva alla guida della propria autovettura Fiat Grande Punto targata DR188DR, allontanandosi verso la vicina SS106.

Alle ore 19:32, le telecamere del sistema C.O.A. riprendevano la Mercedes di colore nero targata DW322XH in transito dall'area di servizio Agip di "Villa San Giovanni Est" (direzione Salerno); dopo poco più di mezz'ora, l'autovettura passava dalla "Esso" di "Rosarno Est" (sempre direzione di marcia) ed alle ore 20:18 entrava nel centro abitato di Polistena; l'attenta disamina dei frames portava a considerare che alla guida del veicolo in argomento ci fosse PELLE Antonio cl. 86.
Quest'ultimo, alle ore 20:23 contattava[130] ITALIANO Giasone e lo informava che stava per fermarsi.
L'ITALIANO, dal canto suo, asseriva di essere rimasto in panne con la propria vettura al centro commerciale "Le Gru" di Siderno; il PELLE, palesemente stupito, chiedeva se avesse provveduto a riparare il guasto e Giasone ribatteva che stava per raggiungerlo. Il PELLE lo esortava a non tardare.

Effettivamente, il rampollo della famiglia PELLE, giunto a Polistena, effettuava una lunga sosta e, poco dopo, veniva raggiunto dallo zio PELLE Domenico: il dato era desunto dal fatto che, nel corso di una telefonata[131] effettuata da PELLE Antonio ad ITALIANO Giasone, nell'attesa che questi rispondesse, si sentiva parlare PELLE Domenico con il nipote; addirittura, alle ore 23:05 successive, ITALIANO Giasone telefonava[132] a PELLE Antonio, ma rispondeva lo zio Domenico, il quale si accordava con l'interlocutore per vedersi l'indomani mattina alle sette.

PELLE Antonio, a cui si era unito successivamente lo zio Domenico, era giunto a Polistena a bordo della Mercedes classe C targata DW322XH.

La vettura con a bordo i due e molto probabilmente l'anziana GIAMPAOLO, alle ore 23:06, grazie alle telecamere installate nell'ambito del "*progetto città sicura*", veniva notata transitare sulla SS 106 "Siderno Nord";

---

[130] **Utenza 3297092866, intestata ed in uso a PELLE Antonio nato a Messina il 19.02.1986, residente a San Luca (RC) in Via Manzoni civico 9, linea 811 prog. 34919 ore 20.23.08, decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 1145/08 RIT DDA, telefonata in uscita verso l'utenza 3398303301 intestata ed in uso a ITALIANO Giasone a nato a Delianuova (RC) il 16.10.1969, ivi residente in via Trieste nr. 22, di fatto domiciliato in Via Frisina snc, linea 1570 prog. 4292 ore 20.31.32, n. 891/08 RGNR DDA e n. 1000/09 RIT DDA Vds. All. n. 66.**

[131] **Utenza 3297092866, intestata ed in uso a PELLE Antonio nato a Messina il 19.02.1986, residente a San Luca (RC) in Via Manzoni civico 9, linea 811 prog. 34968 ore 22.47.28 decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 1145/08 RIT DDA, telefonata in uscita verso l'utenza 3398303301 intestata a ITALIANO Giasone a nato a Delianuova (RC) il 16.10.1969, ivi residente in via Trieste nr. 22, di fatto domiciliato in Via Frisina snc, Linea 1569 prog. 5522 ore 22.47.32, decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 1000/09 RIT DDA. Vds. All. n. 67.**

[132] **La cella di aggancio del cellulare risultava essere in contrada Cateratti di Bovalino.**

alle ore 23:10 sul corso Garibaldi sempre del citato centro ionico ed infine, alle ore 23:14, sempre sulla SS 106 "Siderno Sud";.
alle ore 23:24, si documentava l'arrivo di una Mercedes classe C dalla quale scendevano PELLE Antonio cl. 86, lo zio Domenico e la nonna GIAMPAOLO Giuseppa; tutti si dirigevano verso l'abitazione del loro congiunto PELLE Giuseppe;
alle 23:30 circa, si univano a loro anche PELLE Sebastiano e la sorella Maria con i figli[133]. Poco dopo alle ore 23.45, PELLE Maria con i figli, usciva da casa del fratello per raggiungere casa. Infine alle ore 00.40 l'anziana GIAMPAOLO veniva accompagnata dal figlio Sebastiano, a casa della sorella Maria. PELLE Sebastiano e, come vedremo subito dopo, PELLE Antonio si dirigevano a Reggio Calabria, presso l'abitazione di quest'ultimo.

La mattina del 12 giugno, PELLE Domenico avrebbe dovuto incontrare ITALIANO Giasone; in effetti, alle ore 08:02, PELLE Domenico si allontanava alla guida della Mercedes classe C, dirigendosi verso la vicina SS 106. Contemporaneamente, veniva intercettata una conversazione con ITALIANO Giasone con il quale concordava di vedersi nei pressi dello svincolo di Polistena; similmente a quanto avvenuto la sera precedente, l'utenza in uso a PELLE Domenico, a partire dalle ore 08:46 (ora in cui effettuava una seconda telefonata ad ITALIANO), risulterà non raggiungibile sino alle ore 11:58.

Intanto, il servizio di video ripresa attivo in contrada Bricà di Bovalino registrava, alle ore 10:32, l'uscita di PELLE Maria in compagnia di due dei quattro figli e della madre GIAMPAOLO Giuseppa; tutti salivano a bordo della Peugeot 206 targata CL646ZP, giungendo dopo pochi minuti presso l'abitazione del loro congiunto PELLE Giuseppe.

Alle ore 11:58, PELLE Domenico, grazie alla localizzazione fornita dal sistema di intercettazione telefonica, risultava essere ancora nei pressi di Polistena ed aveva ripreso ad utilizzare la propria utenza telefonica, al fine di far credere che si trattasse di una giornata come le altre, discutendo di problemi di natura lavorativa e di incontri con dirigenti di società calcistiche[134];

[133] **La Peugeot 206 targata CL646ZP giungeva alle ore 23.33, mentre PELLE Sebastiano giungeva a bordo dell'Audi A4, alle ore 23.36.**

[134] **Utenza 3342105845, intestata ed in uso a PELLE Domenico nato a San Luca (RC) il 13.08.1975, residente a Bovalino (RC) in Via Borrello nr.20, linea 751 prog. 54527 ore 12.2608 decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA, telefonata in entrata dall'utenza 3358255262 intestata NOCERA Rocco, nato a Rosarno il 24.09.1943, ed in uso ad un uomo chiamato con l'appellativo" MISTER");**

alle ore 13.39 contattava[135] ITALIANO Giasone, dandogli appuntamento alla stazione di servizio nei pressi dello svincolo di Melicucco (RC);
finalmente, alle ore 13:58, si registrava il primo, importante, contatto telefonico in cui si faceva accenno al **nosocomio di Polistena**: PELLE Domenico chiamava[136] il fratello Sebastiano, informandolo di essere transitato dall'ospedale, senza aggiungere altro. Probabilmente Domenico voleva far intendere al fratello che in ospedale, dove era ricoverato il padre, era tutto sotto controllo e che il decorso postoperatorio procedeva senza intoppi.

Subito dopo, PELLE Domenico si sentiva[137] col nipote Antonio cl. 87 e gli diceva genericamente di partire da Bovalino. PELLE Antonio aveva capito: la frase dello zio costituiva il "*via*" che lo autorizzava a prelevare la nonna GIAMPAOLO Giuseppa ed accompagnarla dal marito latitante che si trovava in ospedale, a Polistena. I
n effetti, alle ore 14:08, il servizio di video ripresa attivo sulla via Borrello, consentiva di documentare l'uscita da casa di PELLE Antonio cl. 87 e della GIAMPAOLO Giuseppa; entrambi prendevano posto a bordo della **Toyota Yaris targata DC063KH[138] di proprietà di PAPALIA Carmine Maria cognata di PELLE Giuseppe cl. 60**, allontanandosi in direzione della SS 106.
Sulla base dei dati ricavati, veniva effettuato un controllo sulle telecamere[139] installate dalla Sezione Anticrimine lungo gli svincoli della "*Strada a Grande Comunicazione*": la Toyota Yaris targata DC063KH, alle ore 14:37, era transitata da Grotteria a Mare in direzione di Rosarno; dopo cinque minuti, alle ore 14:42, era

[135] **Utenza 3342105845, intestata ed in uso a PELLE Domenico nato a Locri (RC) il 13.08.1975, residente a San Luca (RC) Via Campania civico 6, di fatto domiciliato a Bovalino (RC) in Via F. Perri nr.31, linea 751 prog. 54534 ore 12.39.52, decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA telefonata in uscita verso l'utenza 3398303301 intestata ITALIANO Giasone, nato a Delianuova (RC) il 16.10.1969,ivi residente Via Trista civico 22 ed in uso allo stesso, linea 1569 prog. 5564 ore 12.39.58 decreto n. 891/09 RGNR DDA e n. 1000/09 RIT DDA Vds. All. n. 68.**

[136] **Utenza 3342105845, intestata ed in uso a PELLE Domenico nato a Locri (RC) il 13.08.1975, residente a San Luca (RC) Via Campania civico 6, di fatto domiciliato a Bovalino (RC) in Via F. Perri nr.31, linea 751 prog. 54548 ore 13.59.11 decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA, telefonata in uscita verso l'utenza 3283267924 intestata PELLE Sebastiano, nato a San Luca (RC) il 10.04.1971 residente a Bovalino (RC) Via Calfapetra civico 92, ed in uso allo stesso, linea 749 prog. 25550 ore 13.59.16, decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA Vds. All. n. 69.**

[137] **Utenza 3486589946 intestata PELLE Antonio, nato a Locri (RC) il 04.03.1987, residente a San Luca (RC), Via Campania civico 6, ed in uso allo stesso, linea 1470 prog. 43768 ore 14.07.56 decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 630/09 RIT DDA, telefonata in uscita verso l'utenza 3342105845 intestata ed in uso a PELLE Domenico nato a San Luca (RC) il 13.08.1975, residente a Bovalino (RC) in Via Borrello nr.20, linea 751 prog. 54556 ore 14.08.01 decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA Vds. All. n. 70.**

[138] **TOYOTA Yaris di colore blu targata DC063KH, intestata a PAPALIA Carmine Maria, nata a Platì (RC) il 16.07.1971, ivi residente in Via Alcide De Gasperi nr. 1. La stessa è cognata di PELLE Giuseppe cl. 60, poiché coniugata con BARBARO Rocco cl. 65, fratello di Marianna, moglie del predetto PELLE.**

[139] **La discordanza degli orari di transito della Toyota Yaris è imputabile ad un'errata programmazione del gruppo data/ora del sistema di videoripresa.**

uscita dallo svincolo di Polistena dirigendosi verso il centro cittadino. Nell'occasione, l'auto veniva fermata[140] da una pattuglia dei Carabinieri impegnati in un controllo della circolazione stradale, tanto che, alle ore 15:04, PELLE Antonio contattava[141] lo zio Domenico informandolo di essere stato fermato per un controllo:

PELLE D.: Dove ti trovi To?
PELLE A.: **Qua!!!.. a Polistena sono!**
PELLE D.: Va bene!
PELLE A.: **Che mi hanno fermato ora!.. inc...**
PELLE D.: A si?
PELLE A.: Si!
PELLE D.: **Vedi che c'è un bar, e ci vediamo davanti al bar!**
PELLE A.: Va bene, ciao!
PELLE D.: Ciao!

Presso l'ospedale di Polistena sarebbe, poi, rintracciato ed arrestato il ricercato PELLE Antonio cl. 32 inteso "*gambazza*".

Da segnalare la circostanza non certo casuale che insieme ai più stretti familiari fino a qualche istante prima dell'arresto latitante vi era **ITALIANO Giasone**:
alle ore 08:08 del 12.06.209, **PELLE Domenico contattava ITALIANO Giasone** con il quale concordava di vedersi nei pressi dello svincolo di **Polistena**:
alle ore 08:46, **PELLE Domenico effettuava una seconda telefonata ad ITALIANO, sollecitando il suo arrivo**:

ITALIANO G.: Un minuto e trentotto secondi!..
PELLE D.: Dai, non scherzare!! Dai, che devo andare via…
ITALIANO G.: Un minuto e trentotto secondi!

[140] **Rif. al controllo dei militari del Comando Stazione CC di Cinquefrondi (RC), effettuato alle ore 14:52 ed inserito in banca dati SDI.**
[141] **Intercettazioni sull'utenza 3342105845, intestata ed in uso a PELLE Domenico nato a Locri (RC) il 13.08.1975, residente a San Luca (RC) Via Campania civico 6, di fatto domiciliato a Bovalino (RC) in Via F. Perri nr.31, linea 751 prog. 54574 ore 15.04.42 decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA, telefonata in uscita verso l'utenza 3486589946 intestata a PELLE Antonio, nato a Locri (RC) il 04.03.1987, residente a San Luca (RC) Via Campania civico 6, in uso allo stesso, linea 1470 prog. 43790 ore 15.04.46 decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 630/09 RIT DDA. Vds. All. n. 71.**

ore 12:39, PELLE Domenico telefonava[142] ancora una volta a **ITALIANO Giasone**, dandogli appuntamento alla stazione di servizio nei pressi dello svincolo di Melicucco;
l'arresto di Pelle Antonio avveniva dopo poco **più di un'ora dall'ultima telefonata tra PELLE Domenico ed ITALIANO Giasone>>.**

Gli inoppugnabili dati di carattere tecnico, e quindi di natura obiettiva, unitamente al contenuto delle conversazioni captate ed ai veri e propri diversivi posti in essere dagli indagati, il tutto confermato dalle non altrimenti spiegabili sparizioni dei familiari di volta in volta interessati e che, per logica deduttiva, altro non facevano che recarsi presso il latitante fornendogli ausilio e, nel contempo, riuscendo in tal modo a mantenere attivo il flusso di comunicazioni 'da' e 'per' il ricercato, non consentono – sulla base di quanto in atti - di ipotizzare plausibili e ragionevoli alternative alle conclusioni rassegnate dal requirente.

Gli incontri con PELLE Antonio cl. 1932, come evincibile da quanto riversato in atti, venivano minuziosamente pianificati ed eseguiti con l'impiego di più soggetti e più mezzi, con il ricorso, in buona sostanza, a tecniche di sviamento dei controlli degne, ad ogni effetto, di un servizio di controspionaggio.

Il tutto per la fin troppo ovvia consapevolezza sia di essere attenzionati dalle Forza dell'Ordine[143], salvo (probabilmente) sin dentro le proprie abitazioni financo con riprese video, sia della illiceità delle condotte poste in essere in ausilio del latitante.

Tecniche di controspionaggio peraltro ben eseguite dato che della GIAMPAOLO, per esempio, gli investigatori percevano

[142] **Utenza 3342105845, intestata ed in uso a PELLE Domenico nato a Locri (RC) il 13.08.1975, residente a San Luca (RC) Via Campania civico 6, di fatto domiciliato a Bovalino (RC) in Via F. Perri nr.31, linea 751 prog. 54534 ore 12.39.52, decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA telefonata in uscita verso l'utenza 3398303301 intestata ITALIANO Giasone, nato a Delianuova (RC) il 16.10.1969,ivi residente Via Trista civico 22 ed in uso allo stesso, linea 1569 prog. 5564 ore 12.39.58 decreto n. 891/09 RGNR DDA e n. 1000/09 RIT DDA Vds. All. n. 46.**

[143] **Confermata dalle ripetute bonifiche eseguite sulle autovetture, come si vedrà oltre, avverso sistemi e congegni di intercettazione e controllo a distanza.**

completamente le tracce tra la sera del 4 aprile 2009 e la sera del successivo 9 aprile.

Analogamente riusciva a fare PELLE Domenico tra il 24 ed il 26 aprile del 2009 grazie all'ausilio del cognato CARBONE Domenico (a conferma di quanto affermato dal primo nella conversazione contraddistinta dal prog. n. 3572 (h. 21.38) del 14.03.2010.

Ancora, il 28 aprile del 2009 si perdevano nuovamente le tracce di GIAMPAOLO Giuseppa, la quale riappariva solo alle ore 15.12 del 10 maggio 2009, dopo il decesso – avvenuto l'8.5.2009 - della cognata PELLE Domenica Caterina, sorella del *boss*.

Altra assenza protratta di GIAMPAOLO Giuseppa veniva registrata dal 20.5.2009 al 4.6.2009, anche in questo caso con complesse 'procedure' basate principalmente sull'uso di mezzi 'puliti' e sul cambio degli stessi (cd. 'scappotto').

Mentre al momento dell'allontanamento è risultato decisivo il contributo di PELLE Antonio cl. 1987, le fasi del rientro hanno visto il coinvolgimento di PELLE Domenico e ITALIANO Giasone le cui conversazioni telefoniche[144], dopo il rientro da un viaggio insieme nel cosentino apparentemente programmato per l'acquisto di un veicolo (poi, guarda caso, non avvenuto), davano contezza di come il secondo si sincerasse che tutto fosse andato per il meglio alludendo al rientro della madre del PELLE. Il coinvolgimento ed il ruolo operativo di ITALIANO Giasone nel rientro della GIAMPAOLO emerge, del resto, dai seguenti elementi:

proprio la mattina in cui era previsto il viaggio clandestino della moglie del latitante, egli aveva depistato la P.G fingendo di accompagnare il PELLE in provincia di Cosenza per l'acquisto di un mezzo;

[144] **V. Utenza 335/7017669 in uso a ITALIANO Giasone, nato a Delianuova il 16.10.1969 linea 1570 prog. 3094, ore 16:45, decreto n. 891/08 RGNR DDA e n. 1000/09 RIT DDA, telefonata in uscita verso l'utenza 334/2105845, in uso a PELLE Domenico, nato a San Luca il 13.08.1975, linea 751 prog. 53268 ore 16.45 n. 891/08 RGNR DDA e n. 843/08**

aveva agevolato PELLE Domenico, mettendogli a disposizione la propria autovettura FIAT Punto, certamente 'pulita' cioè priva di apparati di intercettazione;

motivava al venditore (tale IUSI Pino) la loro mancata visita in azienda dichiarando che suo *compare,* PELLE Domenico, era con la madre (giustificazione che fa ritenere estremamente probabile, se non logicamente certo, che ITALIANO Giasone abbia personalmente partecipato al recupero dell'anziana signora).

Pure l'11.6.2009 GIAMPAOLO Giuseppa riusciva a far perdere le proprie tracce con un'azione diversiva avviata in piena notte e che ha visto le auto utilizzate percorrere prima la SGC Ionio-Tirreno (SS 682), poi la Salerno-Reggio Calabria in direzione Nord (ultimo contatto: area di servizio Esso di "Galdo Lauria Est"), poi il rientro presso la stazione di servizio di "Villa San Giovanni Ovest", dove PELLE Domenico ed il nipote PELLE Antonio cl. 1987 erano ormai soli avendo fatto perdere le tracce della GIAMPAOLO pur partita con loro nella notte.

Seguiva il rientro in Bovalino, ove PELLE Domenico si recava a ragguagliare il fratello PELLE Giuseppe, e poi, sin dal primo pomeriggio, momenti ed azioni concitate che culminavano nell'acquisita certezza che il latitante era ricoverato presso il nosocomio di Polistena ove veniva catturato e dove, proprio in quei frangenti, preceduti da più conversazioni tra gli indagati che colà si premuravano di convergere, veniva registrata la significativa presenza, oltre che dei più stretti congiunti di PELLE Antonio cl. 1932, anche di ITALIANO Giasone. Presenza indicativa della vicinanza di questi alla famiglia PELLE e confermativa del fatto che lo stesso ha fattivamente fiancheggiato i PELLE nelle condotte finalizzate a garantire al *boss* l'elusione della esecuzione della considerevole pena definitiva inflittagli.

4 – Le bonifiche alla ricerca di microspie. Bonifica dell'autovettura Audi A4 targata CB*073*CP ad opera di CODISPOTI Giuseppe[145] ed ALBANESI Francesco[146].
(Cap M).

Nel contesto fattuale messo a fuoco dalle indagini riversate in atti, non potevano mancare, quale quasi naturale appendice del *modus operandi* degli indagati e della loro piena consapevolezza di essere attenzionati dalla P.G., iniziative volte a ricercare e svellere congegni di intercettazione ambientale.

Così il P.M., al riguardo:

<<"…***Ora poi in base a quello che… microspie ce ne sono da tutte le parti!... uno pure nelle case, deve stare attento pure in casa a come parla***…"[147].

I fratelli PELLE, coscienti del proprio *status* di appartenenti ad una delle famiglie mafiose più *blasonate* della Calabria, trascorrevano la loro quotidianità con la convinzione di essere sempre controllati dalle Forze di Polizia e col timore di tradirsi dicendo o facendo qualcosa che potesse comprometterli.
Ognuno di essi aveva maturato una tecnica tutta propria alla quale faceva ricorso ogniqualvolta si trovava in macchina o comunque in un ambiente chiuso: dialogare a voce molto bassa, *inquinare* le voci alzando il volume della radio o della televisione o, in ultimo, addirittura, non parlare.
Tutti gli associati erano talmente protèsi nel tentativo di cogliere anche il più piccolo malfunzionamento elettrico, rumori o fruscii nelle loro vetture, da sembrare quasi paranoici.
A tal uopo, sulla base dell'affidabilità dal punto di vista personale e della capacità professionale, i PELLE avevano selezionato ed assoldato alcuni soggetti deputati a bonificare periodicamente i mezzi e le loro abitazioni.

[145] **CODISPOTI Giuseppe nato a Locri (RC) il 09.10.1955, ivi residente C.da Pozzo n. 5. L'officina dell'elettrauto CODISPOSTI Giuseppe, nell'agosto 2008 e fino a circa un anno addietro, si trovava al civico 224 di via Garibaldi del comune di Bovalino (indirizzo coincidente con le coordinate del GPS installato sull'AUDI A4: 38.09,173 e 016.10,982) ed era l'unica officina nei dintorni.**

[146] **ALBANESI Francesco, nato a Benestare (RC) 21.09.1974, ivi residente C.da Bosco n. 27.**

[147] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 (ex 891/08) RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009. Conversazioni registrate ai progg. n. 4107, 4108 e n.4109 del 17.03.2010, ore 16:43:25 e ss., con apparecchiature SIO, linea 1971.**

LA *BONIFICA* DELL'AUDI A4 TARGATA CB073CP AD OPERA DI CODISPOTI GIUSEPPE[148] E ALBANESI FRANCESCO[149]

All'azione di *bonifica* erano maggiormente sottoposte le autovetture, poiché ritenute facilmente vulnerabili da parte degli interventi della P.G..

Dietro espressa richiesta di PELLE Sebastiano, **CODISPOSTI Giuseppe e ALBANESI Francesco** individuavano ed estraevano una *microspia* installata dal ROS sull'AUDI A4 targata CB073CP, in uso al suddetto esponente della 'ndrina PELLE "*gambazza*".

CODISPOTI Giuseppe, elettrauto di professione, è il titolare di un'officina che all'epoca dei fatti e fino a circa un anno addietro era ubicata in via Garibaldi n. 224 di Bovalino.

ALBANESI Francesco, da parecchi anni, è il *braccio destro* e fidato collaboratore del predetto CODISPOSTI nella gestione dell'attività in argomento.

La loro **identificazione**[150] avveniva con certezza grazie ad alcuni riscontri inequivocabili:

l'ubicazione dell'officina del CODISPOSTI (Bovalino, via Garibaldi n. 224) coincideva con le coordinate (38.09,173 e 016.10,982) fornite dal dispositivo GPS installato sull'AUDI A4, nei momenti di poco antecedenti alla *bonifica*;

nel corso dei dialoghi intercettati PELLE Sebastiano chiamava ALBANESI per nome **"*CI…FRA*"**;

infine, le voci di CODISPOTI Giuseppe ed ALBANESI Francesco venivano riconosciute con certezza da personale del ROS nel corso di un sopralluogo compiuto nel maggio del 2010 (cfr. allegato 10).

In data 04 agosto 2008, PELLE Sebastiano avvertiva alcuni malfunzionamenti all'impianto dell'AUDI A4; quindi, dopo aver armeggiato all'interno dell'abitacolo ed inveito contro le Forze dell'Ordine colpevoli di aver montato una microspia[151], si recava dall'elettrauto per farsi aiutare nell'individuazione dell'apparato intercettivo:

PELLE S: **(impreca)… e mettetevi le corna il giorno, mettetevi (*rif. ai Carabinieri*)!... (impreca di nuovo) …non funziona un cazzo in questa macchina, questa cazza di cornuti…**

…(si sente il clacson di un'autovettura)…

[148] **CODISPOTI Giuseppe nato a Locri (RC) il 09.10.1955, ivi residente C.da Pozzo n. 5. L'officina dell'elettrauto CODISPOSTI Giuseppe, nell'agosto 2008 e fino a circa un anno addietro, si trovava al civico 224 di via Garibaldi del comune di Bovalino (indirizzo coincidente con le coordinate del GPS installato sull'AUDI A4: 38.09,173 e 016.10,982) ed era l'unica officina nei dintorni.**

[149] **ALBANESI Francesco, nato a Benestare (RC) 21.09.1974, ivi residente C.da Bosco n. 27.**

[150] **Vds. Verbale di identificazione, in All. n. 10.**

[151] **Linea 855 progressivi n. 1005 e 1006 del 04.08.2008 delle ore 12:02 e 12:13 nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 1255/08 RIT DDA. Vds. All. nr. 11.**

PELLE S: **Che cazzo vuole… chi è?.. sto andando a prendere la zia Teresa… non mi funziona niente questa mattina!..**

A questo punto, PELLE Sebastiano conversa con un uomo che si trova all'esterno dell'autovettura, riconosciuto in ROMEO Antonio [152]**.**

ROMEO A.: **Quale zia Teresa!..**
PELLE S: **C'è lo zio 'Ntoni in paese che è invitato da me!..**
ROMEO A.: **Ah?..**
PELLE S: **Non mi funzionano vetri, non mi funziona niente!..**
ROMEO A.: **Si è messa in moto?..**
PELLE S.: **Si!.. mannaggia la...**
ROMEO A.: **La vuoi una mano?..**
PELLE S.: **Dimmi, ora che devo fare io?..**
ROMEO A.: **Tutto a posto?..**
PELLE S.: **Si!..**
ROMEO A.: **… inc… guarda sotto, guarda… inc!..**
PELLE S.: E io che so, se hanno questo piacere il giorno a mettere microspie dentro questa macchina**… che ci mettono le mani!..**

…Autovettura in movimento…

PELLE S.: Il giorno questi signori mettendo, mettendo, microspie, microspie, microspie, mettendo… non ne mettete… che vi bruciavano!..

PELLE Sebastiano scende dall'autovettura e comincia a *sfogarsi con un uomo di nome Francesco****.***

PELLE S.: Oh FRA!**.. (*incomprensibile*)…** nella macchina**!.. (*pausa*)… (*incomprensibile*)…** ma non mi rompete la macchina**… (tratto inc)… ah…** che andassero a fare **(*rif. ai Carabinieri*)…**

(…)

PELLE S.: **… che vadano a fare nel "*banario*"… (pausa)… cornuti di merda se mi sentono… sono cornuti peggio dei delle mog… con le corna!..** mi hanno scassato una macchina**!..** ma questi porci… sono peggiori dei porci nella porcilaia! (*rif. sempre ai Carabinieri*)

Ed al successivo progressivo n. 1006…(si sentono dei rumori sia all'interno che all'esterno dell'abitacolo. Verosimilmente, stanno smontando il cruscotto dell'autovettura)…

PELLE S: O Ci (ndr. Francesco), per favore, la togli pure questa cosa?
FRANCESCO: Aspetta che smontiamo questo**…**
PELLE A.: **Ah?..**
FRANCESCO: Smontiamo questo!

[152] **ROMEO Antonio, nato a Locri il 05.08.1986, residente a Bovalino Via Garibaldi n. 222.**

(…)

FRANCESCO: Forse è questo qua!

PELLE S.: Qui sotto sarà, stringilo**…** ***(lunga pausa)…*** **(*forti rumori*)…**

FRANCESCO: **… inc…**

PELLE S: **Qua non è… questo non… inc…**

FRANCESCO: Quei due non so che sono!**..** ***(forti rumori)…*** ***(lunga pausa)…*** **allora…** ***(lunga pausa)…*** sotto, qualche cosa c'è, qua!**...** ***(lunga pausa)*** **… inc…** e li hanno tagliati qua ***(rif. ai fili dell'impianto elettrico)…*** **(lunga pausa)…**

PELLE S.: Eccola qua la calamita dove l'hanno messa**…**

FRANCESCO: **Uhm!..**

PELLE S.: **L'hanno tolta!…** ***(pausa)…*** **chiama a tuo padre… chiama a tuo padre…** l'hanno tolta!**..** hanno tagliato tutti i fili!

FRANCESCO: Ne hanno tagliato pure qualcuno in più**…**

PELLE S: **La lascio?… l'hanno tolta e hanno tagliato tutti i fili, hai visto?.. mi hanno aperto la saracinesca e me l'hanno tagliata,** c'è il coso della plastica della calamita, hanno tagliato tutti i fili, eccoli qua... tira… ***(lunga pausa)…*** ***(forti rumori)…*** TE L'HO DETTO CHE C'ERA LA MICROSPIA!**..** ***(forti rumori)…*** **iiah!..**

CODISPOTI G.: MA DOVE TE L'HANNO MESSA, MA DOVE TE L'HANNO MESSA QUESTA MICROSPIA?

PELLE S: **L'hanno tagliata questa notte nel garage!**

CODISPOTI G.: **Dove?..**

PELLE S.: **Nel garage l'hanno messa!..**

CODISPOTI G.: **Dove l'hanno tagliata?..**

PELLE S.: ***…incomprensibile…***

CODISPOSTI G.: Speriamo che non l'hanno attaccata nell'impianto qua!

PELLE S.: ***…incomprensibile…***

CODISPOTI G.: Uhm!.. speriamo che non hanno fatto nell'impianto**…**

PELLE S.: **L'avete visto la cosa dello strappo dov'è?.. quella della calamita!.. là sotto!..**

FRANCESCO: Ma ve la tolgo questa parte qua?**..** **era nel garage?..**

PELLE S.: **Nel garage era, allora dove l'ho lasciata!.. nel garage la macchina la tengo la macchina!.. (breve tratto inc)…porta chiusa…**

FRANCESCO: Minchia!.. il satellite aveva!**.. (tratto inc)… (lunga pausa)…**

PELLE S.: **Ma non è che va a massa questa macchina qua!**...*(lunga pausa)…(voci in lontananza e forti rumori)*...Oh Ci!.. Ciccio!.. grazie Ciccio!

PELLE Sebastiano, infuriato per il sospetto che gli fosse stata installata una microspia, correva da un elettrauto di fiducia, perché gli bonificasse la macchina.
Il sistema di localizzazione satellitare installato a bordo dell'autovettura in questione, permetteva di accertare che l'AUDI A4, durante i dialoghi in argomento, era parcheggiata alle coordinate 38.09,173 e 016.10,982 corrispondenti ad un tratto della via Garibaldi di Bovalino.
Gli accertamenti eseguiti sui posti consentivano di verificare che nei pressi della posizione segnalata dal dispositivo GPS, all'epoca dei fatti, vi era **l'officina dell'elettrauto CODISPOTI Giuseppe**, all'interno della quale lavorava **ALBANESI Francesco** (…)>>.

Le parole ed i commenti captati dal dispositivo di intercettazione sino a pochi istanti prima di essere rinvenuto e strappato via sono alquanto nitidi e danno piena contezza dei soggetti (qualificati, in ragione del lavoro svolto) coinvolti nelle operazioni di ricerca.

Si tratta di CODISPOTI Giuseppe e del collaboratore di questi, ALBANESI Francesco, i quali in modo consapevole e deliberato hanno prestato la loro opera - e competenza tecnica - per individuare e mettere fuori uso la microspia installata all'interno dell'Audi A4 di PELLE Sebastiano.

Quest'ultimo, infatti, sicuro di essere intercettato ("…*il giorno questi signori mettendo, mettendo, microspie, microspie, microspie, mettendo…non ne mettete…che vi bruciavano!*"), si portava presso l'officina del CODISPOTI e chiedeva ad ALBANESI Francesco di effettuare una verifica della propria auto AUDI A4 (PELLE: "*O Ci (ndr. Francesco), per favore, la togli pure questa cosa?*" ALBANESI: "*Aspetta che smontiamo questo…*").

ALBANESI Francesco non ci pensava su due volte e senza perplessità o titubanze in ordine a quanto richiestogli, seguendo un

efficace metodo empirico, cominciava ad esaminare l'autovettura ("*…sotto, qualche cosa c'è, qua!…e li hanno tagliati qua…Ne hanno tagliato pure qualcuno in più…*"), finché non rinveniva il dispositivo di intercettazione installato dal personale in forza al R.O.S. dell'Arma, viepiù cogliendo immediatamente che il predetto dispositivo era anche munito di localizzatore satellitare GPS ("*Minchia!.. il satellite aveva!…*"); chiarissima la replica del PELLE: "*TE L'HO DETTO CHE C'ERA LA MICROSPIA!*".

Anche il titolare dell'officina (CODISPOTI Giuseppe), non era da meno e con tono denotante complicità nei confronti dell'indagato si profondeva in commenti comprovanti la sua piena consapevolezza di quanto stavano facendo: "*…MA DOVE TE L'HANNO MESSA, MA DOVE TE L'HANNO MESSA QUESTA MICROSPIA?…Speriamo che non l'hanno attaccata nell'impianto qua! Uhm!.. speriamo che non hanno fatto nell'impianto…*".

Ora, l'ausilio scientemente fornito dai due elettrauti a PELLE Sebastiano per trovare e rendere inservibili le microspie installate sulla sua autovettura (per disposizione dell'A.G.) compone un grave quadro indiziario a loro carico in ordine al delitto di cui all'art. 378 c.p..

Fatto, questo, del quale non può seriamente dubitarsi ove si tenga conto di come tale ausilio abbia concretamente consentito al PELLE di eludere le investigazioni dell'Autorità.

D'altronde, che il CODISPOTI e l'ALABNESI abbiano posto in essere una condotta integrante la fattispecie legale tipica enunciata dall'art. 378 c.p. è confermato dal fatto che il reato in questione è a cd. 'forma libera' [Cass., Sez. VI, sentenza n. 22523 del 23/01/2003 (dep. 21/05/2003) Rv. 225971], sicché lo stesso è da ritenere consumato nel momento stesso in cui è posta in essere un'azione di per sè idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a

sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, indipendentemente dal conseguimento di detto effetto.

Anche sotto il profilo volontaristico, poi, nessuna incertezza: per la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che consiste nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte, nella consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'Autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche (Cass., Sez. VI, sentenza n. 24035 del 24/05/2011 (dep. 15/06/2011) Rv. 250433); consapevolezza, come accertato grazie agli stessi commenti degli interessati 'in diretta', perfettamente esistente in capo agli indagati.

La conosciuta appartenenza di PELLE Sebastiano alla *famiglia PELLE* qualifica, poi, la condotta dei due tecnici - residenti ed esercitanti il loro mestiere in Bovalino, quindi nel medesimo (e ristretto) contesto territoriale di radicamento ed immediata operatività della cosca facente capo alla *famiglia PELLE* - quale condotta aggravata ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 203/1991 (nella versione soggettiva di tale previsione normativa).

Del resto, è di intuitiva evidenza come la rilevanza della captazione di conversazioni di interesse investigativo - cui era destinata la microspia rinvenuta dai due - non poteva essere aprioristicamente limitata al solo PELLE Sebastiano, sicchè, e specularmente, è altrettanto evidente che la condotta di rimozione dell'apparato di intercettazione era soggettivamente animata da una finalità agevolatrice nei confronti non solo del singolo, ma anche del gruppo familiare di appartenenza.

4.1 – La bonifica delle abitazioni dei PELLE ad opera di BROGNANO Vincenzo.

(Capo N).

Così il P.M. con la propria richiesta:

<<BROGNANO Vincenzo è un tecnico elettricista di Bovalino, che, in varie ed accertate occasioni (agosto del 2008 e marzo del 2010), ha messo a disposizione le proprie abilità per individuare ed espiantare gli apparati di intercettazione ambientale installati nelle abitazioni dei membri della 'ndrina "*gambazza*".
L'**identificazione**[153] del BROGNANO avveniva già durante il primo degli episodi contestatigli e cioè nella mattinata del 13 agosto 2008, allorquando PELLE Sebastiano lo contattava sull'utenza[154] a lui intestata ed in uso, per chiedergli la prima *bonifica*.
Quel pomeriggio BROGNANO **individuava e consegnava al PELLE ben due *microspie* installate all'interno dell'abitazione del sodale della 'ndrina "*gambazza*"**.

Dunque, nella notte del 12 agosto 2008, PELLE Sebastiano si metteva alla ricerca di eventuali microspie in casa con l'aiuto del fratello Domenico, che aveva portato con sé uno scanner.
Nella circostanza, grazie alle intercettazioni ambientali in corso, veniva registrato il classico ronzio prodotto dall'apparato e, immediatamente dopo, la voce di PELLE Domenico impegnato nella ricerca[155]:

PELLE S.:	A quant'è?... quarantamila è?
PELLE D.:	A quarantamila, lo vedete che è al massimo!.. lo vedete?
PELLE S.:	**Microspia!**
PELLE D.:	E' al massimo… guardate là!…
PELLE S.:	**Devi stare zitto!**
alle ore 00:22'67" (Sebastiano fa un sibilo con la bocca per attirare l'attenzione dei presenti per l'avvenuto rinvenimento della microspia)	
... tratto incomprensibile …	
PELLE S.:	Chiudi la porta Toto!.. chiudi la porta!..
PELLE D.:	Quando …*incomprensibile*… **lo vedi che spuntano qua le linee** (*ndr. a questo punto, aumenta l'intensità del ronzio dell'apparecchiatura per le rilevazioni di microspie*)…

[153] **Vds. Verbale di identificazione in All. n. 14.**

[154] **Utenza n. 3408778377 intestata al BROGNANO. Rif. decreto di intercettazione nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 930/08 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – di Reggio Calabria in data 11.04.2008.**

[155] **Linea 6 prog. 522 del 12.08.2008 ore 00.19, RIT nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 1712/08 RIT DDA. Vds. All. n.15.**

A. ROMEO: **Questo è buono, questo coso!** (*rif. allo scanner utilizzato*)
... tratto incomprensibile …
PELLE D.: Ora, là dentro dobbiamo vedere pure!

Domenico e Sebastiano PELLE erano ormai certi di essere ascoltati dai Carabinieri anche dentro casa ("***…Microspia… devi stare zitto!...***"), ma, nonostante tutto, i due fratelli non riuscivano a individuare i siti in cui erano state occultate le microspie. La mattina seguente, PELLE Sebastiano, non riuscendo a darsi pace, contattava telefonicamente dalla sua utenza 334/7080085 l'utenza 34078778377*, intestata ed in uso a Brognano Vincenzo*[156]:

BROGNANO V.: Pronto!
PELLE S.: Oh! Enzo!
BROGNANO V.: Chi è!
PELLE S.: Sebastiano sono…
BROGNANO V.: Sebastiano!
PELLE S.: Come andiamo?
BROGNANO V.: Mah!
PELLE S.: **Sentimi un attimo, eh…ci possiamo vedere di pomeriggio** per vedere la parabolica che hai messo là?
BROGNANO V.: Eh…
PELLE S.: **Eh, volevo fare la… il coso** per il fatto dell'antenna SKY**, che non mi funziona la televisione**…
BROGNANO V.: Eh!
... incomprensibile...
BROGNANO V.: **Che devo fare? Ti metto, ti metto la parabolica?**
PELLE S.: No! è messa, voglio solo che la controlli, là, perché non mi funziona. Che non mi funziona per i bambini.
BROGNANO V.: **Non funziona? Di pomeriggio, intorno alle due e mezza.**
PELLE S.: Verso le tre, non è possibile?
BROGNANO V.: **Va bene, và.**
PELLE S.: **Anche alle tre e mezzo, Enzo, perchè sono a Reggio Calabria… hai capito?**
BROGNANO V.: Eh! Allora, che ne so?

[156] **Linea 777 prog. 382 del 13.08.2008 ore 11.46 nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 930/08 RIT DDA. Vds. All. n. 16.**

PELLE S.:	Facciamo alle tre e mezzo, dai!
BROGNANO V.:	Alle tre e mezza?
PELLE S.:	Alle tre e mezzo, si!
BROGNANO V.:	Va bene, dai!

PELLE Sebastiano tentava di mascherare la natura illecita dell'intervento richiesto al BROGNANO, ma i due non si intendevano alla perfezione e le loro parole tradivano le vere intenzioni del "*gambazza*" (PELLE: "*…ci possiamo vedere di pomeriggio per vedere la parabolica che hai messo là?...*"; BROGNANO: "*…Che devo fare? Ti metto, ti metto la parabolica?...*"; PELLE: "*…No! È messa, voglio che la controlli…*").

Ad ogni buon fine, rispettando l'ordine impartitogli da PELLE, BROGNANO Vincenzo si presentava nel pomeriggio della stessa giornata. Le conversazioni registrate[157] all'interno dell'abitazione non lasciavano spazio al minimo dubbio sul vero motivo che aveva indotto il PELLE a contattare il tecnico:

PELLE S.:	**Non mi funziona il frullatore e lo sca…e scatta sempre lo storz!..**
BROGNANO V.:	Questa qua?..
PELLE S.:	Eh!.. che so che ha!..
BROGNANO V.:	Qualche filo a massa?..
PELLE S.:	Boo!..
BROGNANO V.:	… *incomprensibile…*
PELLE S.:	Ogni volta che la metto, la cosa mi scatta sempre!

Appena BROGNANO varcava la soglia dell'abitazione di PELLE Sebastiano, quest'ultimo – sapendo di essere intercettato dai Carabinieri in quel momento – lo anticipava, affermando di avere problemi col frullatore e con la corrente elettrica: era l'ennesima conferma del fatto che l'asserito guasto della parabola fosse solo un malcelato pretesto.

Il tecnico, comprendendo la vera natura della richiesta, a quel punto, si dava da fare per verificare se ci fossero apparati di intercettazione. Dopo qualche minuto, **BROGNANO riferiva a PELLE Sebastiano ed alla moglie di aver trovato una microspia**[158]:

PELLE S.:	Apposta non funzionava… perché li hanno staccati! (*rif. ai fili elettrici*)

[157] **Linea 6 progressivi 804 e 806 del 13.08.2008, RIT nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 1712/08 RIT DDA. Vds. All. n. 17.**

[158] **Linea 5 prog. 806 del 13.08.2008 ore 16.09 nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 1712/08 RIT DDA. (All. n. 17).**

BROGNANO V.: No, te li hanno rotti…sono staccati!
PELLE S.: Li hanno rotti, o li hanno staccati?
BROGNANO V.: *incomprensibile*… qua!.. questi erano di qua!..
PELLE S.: O Mi!.. (*ndr. PELLE S. riceve una telefonata*)… qui sotto a casa!.. si!.. (*ndr. conclude la conversazione telefonica e riprende la conversazione con BROGNANO*)… ah!.. c'era tolto quel filo, apposta non funzionava!!!
BROGNANO V.: …*incomprensibile*… eh!.. **ci mancava quel filo che era collegato tutto!.. questo qua!..**
PELLE S.: Eh, eh!..
BROGNANO V.: **Questo qua, funziona nella corrente...**

PELLE S.: Uhm, uhm...
BROGNANO V.: **E questi sono collegati...**
PELLE S.: Uno nel filo…
BROGNANO V.: **Questo qua dietro, vedi?... *OMISSIS*… e quell'altro è rovinato!!**
PELLE S.: Ma ragazzi miei, apposta non funzionava il filo?... apposta non funzionava!.. perché **si sono dimenticati di collegare il filo**?.. ma cose da pazzi!.. **ma uno non può dire, non può stare nella pace, uno più lavora al giorno, più uno si fa i cazzi suoi – sull'onestà di mia madre – e più rompono i coglioni (*rif. ai Carabinieri*). Io non lo so, sul bene di mia madre, io non so che fare, io non so che fare… e metti che come arrivavano, avevo la bambina e si spaventava… *incomprensibile*… e la bambina…**
BROGNANO V.: Vedete signora dov'è?
PELLE S.: Mi vedi quest'altra qua (*rif. ad altre cassette della corrente*)?
ROMEO A.: Mi sento male… non mi sento!
PELLE S.: Sicuramente…**allora, apposta non funzionava, ne hanno messa qualche altra qua, guarda, hai la bontà!.. ma!..** (*ndr. Fortissimi rumori*)… il giorno facciamo il teatro… (*ndr. Fortissimi rumori*)… ma che so…
BROGNANO V.: **Un'altra qua ce n'é! (*rif. ad un'altra microspia*)**
ROMEO A.: Mannaggia la miseria…la stessa!

BROGNANO V.:	**Togli, togli la corrente!**
ROMEO A.:	Lasciate che vi tolgo la corrente!
PELLE A.:	Togli la corrente, MA!
PELLE S.:	Aspetta!
PELLE A.:	Papà!
PELLE S.:	Togliti da là!
PELLE A.:	Si! (*ndr. a questo punto l'audio si interrompeva, perchè veniva staccata la corrente*)…

BROGNANO si era dato da fare ed aveva trovato la prima microspia; successivamente, incoraggiato dal risultato positivo, forniva anche le spiegazioni di natura tecnica ai coniugi PELLE ("…*ci mancava quel filo che era collegato tutto!... questo qua!... Questo qua, funziona nella corrente... questi sono collegati... Questo qua dietro, vedi?...OMISSIS... e quell'altro è rovinato!!... vedete signora dov'è?...*").
A seguito di quella scoperta, i PELLE chiedevano delle altre verifiche e, puntualmente, BROGNANO trovava la seconda microspia installata all'interno dell'abitazione ("…***un'altra qua ce n'è!***...").
Poco dopo, su richiesta del BROGNANO, veniva interrotta per la seconda volta l'erogazione delle corrente elettrica: da quel momento, i dispositivi che sino ad allora avevano permesso di intercettare le conversazioni all'interno della casa di PELLE Sebastiano cessavano di funzionare.

A distanza di un anno e mezzo, la presenza di BROGNANO Vincenzo veniva registrata anche nel corso dell'indagine "*REALE*": **alle ore 09:19 del 10.03.2010, il servizio di videoripresa sull'abitazione di PELLE Giuseppe permetteva di filmare il suddetto elettricista[159] mentre accedeva allo stabile dei "*gambazza*", portando con sé "*i ferri del mestiere*"**.
Nella circostanza in esame, però la bonifica ambientale dava esito negativo. Grazie ad una speditiva analisi dei dati derivanti da tutta la piattaforma tecnica, né quel giorno né in precedenza era stata registrata alcuna conversazione ambientale ovvero telefonica in cui si parlasse di avarie all'impianto elettrico dell'appartamento ovvero ad elettrodomestici presenti in casa PELLE.

BROGNANO usciva dallo stabile alle successive ore 10:38, dopo oltre un'ora dal suo ingresso.

[159] **Il BROGNANO giungeva a bordo della Fiat Panda di colore amaranto targata RC478847 a lui intestata.**

- BROGNANO Vincenzo, all'uscita da casa PELLE[160] -

L'intervento del BROGNANO era probabilmente ascrivibile alla necessità di Giuseppe PELLE di essere sicuro di non essere intercettato in casa propria: in quel periodo, l'abitazione in argomento era meta di vari appartenenti del mondo politico nonché luogo di riunioni con numerosi 'ndranghetisti ed il reggente della 'ndrina "*gambazza*" non voleva correre rischi.

Stante l'assenza di ulteriori riscontri si ritiene di non contestare l'episodio, che tuttavia si rilevava importante ai fini della identificazione: infatti, dalla **consultazione dei cartellini d'identità riconducibili agli intestatari e/o utilizzatori di auto-motoveicoli emersi nel corso del servizio di visione della telecamera posta dinanzi l'abitazione di PELLE Giuseppe, veniva riconosciuto, senza ombra di dubbio, il soggetto e, precisamente:**

160 **Vds. All. n. 18.**

il conducente della **FIAT Panda** (vecchio modello) di colore **amaranto** targata **RC478847,** ripreso alle ore **09:19 e 09:36** del **10.03.2010**, s'identifica in:	Fotogrammi estrapolati in data 10.03.2010 ore 09:36	**Foto Cartellino d'identità anno 2004**	**BROGNANO Vincenzo,** nato a Bovalino (RC) il 26.10.1973, ivi residente in Via Rosa nr. 8;

>>.

Il fatto addebitato al BROGNANO è di così palmare evidenza che ogni ulteriore considerazione al riguardo rischierebbe di palesarsi quanto meno ultronea.

Chiamato e convocato col pretesto, perché di questo si è trattato, di malfunzionamenti dell'antenna satellitare della piattaforma Sky (dopo divenuti del *frullatore*), peraltro in conseguenza del fatto che PELLE Domenico e PELLE Sebastiano, avuta la certezza della presenza di microspie, non erano riusciti a reperirle, l'indagato si è prestato senza remore a ricercare le citate microspie.

Microspie che ha cercato e rinvenuto in numero di due, ponendole fuori uso e, quindi, rendendole inservibili ai fini investigativi per cui erano state installate dalla P.G. procedente.

Decisiva, quanto meno ai fini della incontrovertibile identificazione dell'indagato, atteso che il P.M. ha ritenuto l'insussistenza della soglia indiziaria minima per procedere alla contestazione anche di tale fatto, la captazione e registrazione video dell'ingresso di casa PELLE effettuata nel corso delle indagini di cui al p.p. 1095/2010 RGNR DDA (cd. "Reale").

Infatti, il BROGNANO è stato filmato mentre si recava in casa di PELLE Giuseppe, peraltro con in mano attrezzi ed arnesi del proprio mestiere, la mattina del 10.3.2010, colà trattenendosi per oltre un'ora.

Quanto in atti, ed *in primis* le stesse nitide affermazioni dell'indagato, persino compiaciuto all'atto del rinvenimento delle due 'cimici' di cui sopra, consente di ritenere sussistenti a suo carico, senza tema di smentita, gravi indizi di reità in ordine al reato contestatogli.

Valgono per il BROGNANO le considerazioni già esplicitate con riferimento alla condotta ascritta agli indagati CODISPOTI Giuseppe e ALBANESI Francesco (cfr. paragrafo *sub* 4).

Condotta che, *mutatis mutandis*, è stata sostanzialmente analoga, trattandosi di un'irrefutabile messa a disposizione della propria professionalità tecnica, ora in relazione ad autovettura ora in relazione ad abitazione, con la chiara consapevolezza di consentire ai PELLE l'elusione delle investigazioni in corso nei loro confronti, come la presenza stessa delle microspie rinvenute e rese inservibili lasciava oggettivamente intuire e comprendere.

4.2 – La bonifica dell'autovettura Audi A4 Targata CB*073*CP effettuata il 29.12.2008.
(Capo O).

In data 29.12.2008, la P.G. coglieva, anche questa volta 'in diretta', ulteriori operazioni dirette *bonificare* l'autovettura Audi A4 targata CB*073*CP.

Così il P.M.:

<< LA *BONIFICA* DELL'AUDI A4 TARGATA CB073CP AD OPERA DI PIZZATA SEBASTIANO[161], CRISAFI ROBERTO[162] E CRISAFI FRANCESCO[163]

Ogni volta che i soggetti investigati riscontravano un malfunzionamento dei propri veicoli lo addebitavano alla presenza di una microspia, escludendo a priori il verificarsi di un "*guasto reale*".

CRISAFI Francesco e **CRISAFI Roberto**, in data 29.12.2008, dietro espressa richiesta di **PELLE Antonio cl. 86** e di **PIZZATA Sebastiano** e con l'aiuto di questi ultimi, coscientemente tentavano di individuare ed estrarre una *microspia* installata dal ROS sull'AUDI A4 targata CB073CP, in uso ad esponenti della 'ndrina PELLE "*gambazza*".

CRISAFI Francesco, meccanico di professione, è il titolare di un'officina ubicata in Contrada Donna Palumba di Bovalino, all'interno della quale lavora anche il figlio **CRISAFI Roberto**. La loro **identificazione[164]** risultava agevole, grazie a numerosi ed incontrovertibili riscontri:

l'ubicazione dell'officina del CRISAFI era coincidente con le coordinate (38.09,244 e 016.10,496) fornite dal dispositivo GPS installato sull'AUDI A4, nei momenti di poco antecedenti alla *bonifica*;
durante la telefonata intercorsa tra PIZZATA Sebastiano (riconosciuto dalla voce in quanto anch'egli soggetto a lungo intercettato, cfr. nello specifico allegato 8 alla nota integrativa 81/91-1 del 16.01.2012) e PELLE Antonio cl. 86, il primo affermava di trovarsi dal "*...meccanico, da CICCIARELLO... quello vicino a COCO'...*". Effettivamente, il CRISAFI si chiamava Francesco e nei pressi della sua officina, vi era l'abitazione di PELLE Antonio nato a Locri il 11.03.1986, inteso "*COCO'*";
nella quasi immediatezza dei fatti, presso l'officina veniva inviato personale del ROS per le verifiche necessarie. Nella circostanza, CRISAFI Francesco dichiarava ai militari che lì sino a poco prima vi era stato anche il figlio Roberto, in compagnia di due giovani di San Luca che avevano portato l'Audi per un'avaria al motore.

Nello specifico:

nel pomeriggio del 29 dicembre del 2008, PIZZATA Sebastiano era alla guida dell'Audi A4 targata CB073CP e, avvertendo dei problemi di natura elettrica alla

161 **PIZZATA Sebastiano nato a Reggio Calabria il 16.12.1988.**
162 **CRISAFI Roberto nato a Locri il 19.08.1985.**
163 **CRISAFI Francesco nato a Bovalino il 01.08.1952.**
164 **Vds. Verbale di identificazione in All. n. 19.**

vettura, dall'utenza ***3275384120*** a lui intestata si premurava di avvisare[165] PELLE Antonio cl. 86:

PELLE A.:	Oh To!..
PIZZATA S.:	Oh!.. ma **qua, questa macchina come cazzo è?**
PELLE A.:	Perché?..
PIZZATA S.:	E qua, **la batteria è andata in tilt ora**… mannaggia la Madonna!.. tutto il quadro si accende!..
(…)	
PELLE A.:	Non si accende più?..
PIZZATA S.:	No!..
PELLE A.:	**E dove ti trovi adesso?**
PIZZATA S.:	**Ora dal meccanico, da CICCIARELLO *(ndr. Francesco)*!**
PELLE A.:	Dove?
PIZZATA S.:	Dal meccanico, da CICCIARELLO sono, To!
PELLE A.:	E aspetta che adesso vengo io, dai!
PIZZATA S.:	E vieni qua, vieni!
PELLE A.:	**Da CICCIARELLO chi?**
PIZZATA S.:	**Quello vicino a COCO'[166]!**
PELLE A.:	**Ah!.. va bene, dai, che ora vengo!**

Durante la conversazione in esame, l'AUDI A4 in questione risultava in sosta alle coordinate 38.09,244 e 016.10,496 corrispondenti alla Contrada Donna Palumba del Comune di Bovalino, dove c'era l'officina meccanica di **CRISAFI Francesco**[167], nei pressi dell'abitazione di PELLE Antonio nato a Locri il 11.03.1986, inteso "*COCO*".

Dalle ore 18:45, mentre la vettura si trovava in officina, si udivano distintamente le voci di **PELLE Antonio 86** e **PIZZATA Sebastiano**, nonché quelle poi ricondotte a **CRISAFI Francesco ed al figlio Roberto[168]**. Tutti facevano riferimento a dei fili elettrici e **si percepiva la loro convinzione che a bordo potesse trovarsi una microspia**[169]:

ROBERTO:	**Tutto fatto!.. li vedi *(rif. ai fili dell'impianto elettrico)*?**

[165] **Linea 811 prog. 21731 del 29.12.2008 ore 18.17, RIT nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 1145/08 RIT DDA. Vds. All. n.20.**

[166] **Trattasi di PELLE Antonio nato a Locri il 11.03.1986, residente a Bovalino in C.da Donna Palumba.**

[167] **CRISAFI Francesco nato Bovalino (RC) 01.08.1952.**

[168] **CRISAFI Roberto nato a Locri (RC) il 19.08.1985.**

[169] **Linea 1094 prog. 1974 del 29.12.2008 ore 18.52, RIT nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 2030/08 RIT DDA. Vds. All. n.21.**

PELLE A.: Sono uniti?..
ROBERTO: … inc…
PELLE A.: **Vedi come sono spaccati quelli suoi?**
ROBERTO: **Sono tagliati!**
PIZZATA S.: **Sono tagliati proprio!.. inc… oh To!..**
ROBERTO: **… inc… tieni qua un minuto!.. (rumori)… non tirare fili a casaccio!..**
PIZZATA S.: E questo cosa è To!.. ah!?..
PELLE A.: Non so!.. eh!!?!..
PIZZATA S.: **Questo qua si può togliere questo?.. Questo o no?.. Quella là è!.. quella dietro di te!.. Quella è!.. alza To!**
PELLE A.: inc… Non so che cosa è questa, voglio vedere che non sia quella là!..
ROBERTO: **Li mettono dove vogliono… inc… se ti sposti un attimo proviamo la corrente!**
PELLE A.: Vedi qua se passa qualche filo piccolino!..
... si accavallano le voci...
PIZZATA S.: Aspetta!..
ROBERTO: Che hai preso, quello che è l'altoparlante per il telefono!
PELLE A.: **Sai che devi guardare? Sotto la moquette, che alle volte la infilano, là dentro *(rif. alla microspia)*!**
ROBERTO: Qua?
PELLE A.: No, no, quando togli questo coso, qua, nella moquette o lì sotto!
ROBERTO: Toglile queste!.. lo hai toccato?
PELLE A.: Qua!..
PIZZATA S.: Carica!
ROBERTO: **Voglio vedere una cosa, se no!**
PELLE A.: Questo coso che è?
ROBERTO: **E' nero, questo non so dove va!**... *inc*… **questa macchina!**... **sono tutti fili fini!**... *inc*...
PIZZATA S.: **Questo filo qua!**
ROBERTO: Entra qua dentro!
PELLE A.: Questi fili che cosa sono?
ROBERTO: Questi sono per il coso qua, non so se ha l'amplificatore, qualche cosa…
PELLE A.: Ha il navigatore!..
ROBERTO: Ha il navigatore!.. inc… navigatore!..
PIZZATA S.: **Ma là, per là dentro…quegli altri fili per...**
ROBERTO: Ah?!?
PIZZATA S.: Si!
ROBERTO: Non ti interessa, questi sono ... *inc*...
PIZZATA S.: **Questi fili rossi che cosa sono?**

ROBERTO: Questi fili rossi qua?
PIZZATA S.: Ah…
ROBERTO: **Non la mettono qua**…**non la mettono *(rif. alla microspia)*!**.. *inc*…
PELLE A.: Così *nastriamo* i fili belli sistemati, perché se no rischia che prenda fuoco!.. no?.. non rischia che prendano fuoco questi fili?
PIZZATA S.: **Là ci sono fili!**
PELLE A.: Avvicina la lampadina!
ROBERTO: E come le…*inc*…sembra che…*inc*.. in qualche posto?..
PIZZATA S.: **L'hai tolta *(rif. alla microspia)***?...*inc*…
PELLE A.: Ah?
ROBERTO: Ma lo indicano quanto porta…
PELLE A.: Sai che fai, stacca questo computer, così si… *inc*… così ci regoliamo, dai... *inc*… vedi che da là sotto si stacca il computer!
PIZZATA S.: Da dove?..
PELLE A.: Da là sotto!..
PIZZATA S.: Da qua?..
PELLE A.: Si, togli questo coso per avanti, tiralo, avanti!...questo sotto, sotto!
PIZZATA S.: Qua?
PELLE A.: Dove c'è quel coso argentato! Là...
PIZZATA S.: Questo?
PELLE A.: O questo di là o questo di sopra, questo di sopra mi sembra che è... *inc*… questo qua è!..
PIZZATA S.: ...*inc*... **To, ce ne andiamo con la mia macchina e questa la lasciamo qua!**
PELLE A.: Quale?
PIZZATA S.: La mia!
PELLE A.: **No, che lascio qua, devo metterci la batteria, che lascio qua!.. Vedi che qua è aperto, vedi!**
PIZZATA S.: Che non sia lì.. inc…
PELLE A.: Ahi!.. mannaggia!..
... breve tratto inc…
PELLE A.: Non è questo!.. ah?.. inc…
PIZZATA S.: **E dove è, non è questo?.. ah?**
PELLE A.: **No?.. non è questo!**
PIZZATA S.: Fermati che è qua To!
PELLE A.: … inc… Non è questo di qua!
PIZZATA S.: **Quello là Tò!.. Tò quello è *(rif. alla microspia)*!**
PELLE A.: Questa qua!
PIZZATA S.: Non è questa qua?.. quella là; trovata!..

PELLE A.:	**È questa *(rif. alla microspia)* <u>CICCIO</u>?... tu che dici?... me la passi questa lampadina?... me la passi questa lampadina?**
PIZZATA S.:	Tieni, tieni!
CICCIO:	**Tieni qua, tieni!**
... breve tratto inc...	
CICCIO:	Duemila e due!.. quattro strumenti… inc…
... interruzione di linea...	

Così come già rilevato in casi analoghi, gli intenti degli intervenuti erano fin troppo chiari: PIZZATA Sebastiano – a conoscenza di molte questioni che riguardavano la 'ndrina dei PELLE "*gambazza"* – sapeva che l'Audi A4 era già stata oggetto di interesse da parte delle Forze dell'Ordine, quindi, appena percepito un malfunzionamento, scappava dal meccanico di fiducia ed avvisava PELLE Antonio. **CRISAFI Roberto**, figlio del titolare, pur non conoscendo l'esatto cablaggio dell'AUDI ("…*E' nero, questo non so dove va!... inc... questa macchina!... sono tutti fili fini*…"), cominciava ad esaminare l'auto assieme al PIZZATA ed a PELLE Antonio cl. 86, per verificare eventuali alterazioni ("…PELLE: *Vedi come sono spaccati quelli suoi?*; ROBERTO: *Sono tagliati!*; PIZZATA: *Sono tagliati proprio!*; ROBERTO: *tieni qua un minuto!..(rumori)…non tirare fili a casaccio!...*").
I tre ragazzi stavano armeggiando all'interno dell'abitacolo, ma, nonostante l'impegno profuso, la tecnica di ricerca non dava i risultati sperati. PELLE Antonio, allora, cambiava i *parametri della bonifica*, dando ai due compari delle indicazioni di carattere pratico e consigliando di staccare la moquette dell'abitacolo (*"...Sai che devi guardare? Sotto della moquette, che alle volte la infilano, là dentro (rif. alla microspia)(...)... qua, nella moquette o lì sotto!*).

A questo punto, si univa a loro anche **CRISAFI Francesco**, al fine di velocizzare le maldestre operazioni poste in essere dai tre ragazzi ("…PELLE: *È questa (rif. alla microspia) <u>CICCIO</u>?... tu che dici?... me la passi questa lampadina?... me la passi questa lampadina?*; PIZZATA: *Tieni, tieni!*; CICCIO: *Tieni qua, tieni! Duemila e due!...quattro strumenti…*").

Altamente indicativo del grado di coinvolgimento di PIZZATA Sebastiano negli affari della famiglia PELLE "*gambazza*" era la condotta tenuta dal giovane nella circostanza in esame: PIZZATA si comportava come se la bonifica dovesse essere fatta alla propria autovettura; stava lì in prima linea, ascoltava, parlava con vivo interesse e, soprattutto, agiva ("…*Non è questa qua?.. quella là; trovata!...; Questo filo qua!...; Ma là, per là dentro…quegli altri fili per...; Questi fili rossi che cosa sono?...; Là ci sono fili!...*"). PIZZATA, quasi sempre, parlava rivolgendosi a PELLE Antonio ("*To*") e cercava il suo assenso, come se volesse accreditarsi ancora di più ai suoi occhi:*"...Sono tagliati proprio!.. inc… oh To!...; E questo cosa è To!.. ah!?...; Questo qua si può togliere questo?.. Questo o no?.. Quella la è!.. quella dietro di te!.. Quella è!.. alza To!...; L'hai tolta (rif. alla microspia)?...inc…; To, ce ne andiamo con la mia macchina e questa la lasciamo*

qua!...; Fermati che è qua To!...;Quello là Tò!.. Tò quello è (rif. alla microspia)!...".

La ricerca effettuata – non per volontà dei predetti, ma per una propizia coincidenza – non portava alla localizzazione dell'apparato installato dalla Polizia Giudiziaria, tanto da far maturare nell'*improvvisato team* il convincimento di trovarsi di fronte ad un reale guasto dell'alternatore dell'AUDI A4:

...dalle ore 19:03:26...

CRISAFI R.:	Undici volt, **questo l'alternatore è**!.. si è scaricato l'alternatore, pure che ti metto la batteria rimani a piedi lo stesso!..
PELLE A.:	E l'alternatore, noi non ne abbiamo?..
CRISAFI R.:	E questo dove lo trovi?..
PIZZATA S.:	Che cosa è?..
CRISAFI R.:	Questo si deve prendere nuovo!..
(…)	
PELLE A.:	Ma qua non si vede l'alternatore dov'è?..
CRISAFI R.:	**Là, davanti deve essere!**.. questa cos'è?.. questa cos'è il Coupee?.. quant'é?, quant'é tremila?..
PELLE A.:	Duemila e cinque!..
CRISAFI R.:	**Questa ce l'ha davanti, è tutta in linea!**..
(…)	
CRISAFI R.:	Ora sto chiudendo, alle sei e trenta!...**Per togliere l'alternatore devo smontare la macchina, devo togliere la cinghia!...la cinghia e le ruote si devono smontare… inc…**Ci vuole, se si riesce si fa in mezza giornata!..

Le intenzioni di PELLE, PIZZATA e dei CRISAFI – già palesi per via delle loro azioni – risultavano ancor più chiarite dalle loro stesse parole.

Infatti, dopo aver <u>bonificato l'auto</u> in cerca di una microspia, capivano che la vera natura dell'avaria (un guasto dell'alternatore) avrebbe richiesto ben altro tipo d'intervento da effettuare sul vano motore ("…*Per togliere l'alternatore devo smontare la macchina, devo togliere la cinghia!...la cinghia e le ruote si devono smontare*…") e, in considerazione della tarda ora, decidevano di proseguire il lavoro il giorno successivo.

Nel contempo, alla luce di quanto captato, venivano prontamente inviati militari dipendenti dal Reparto Anticrimine unitamente a personale del Comando Stazione CC di Bovalino, al fine di verificare il tipo di operazioni che erano state compiute a bordo del veicolo ed il luogo ove le stesse erano state effettuate.

I militari – giunti in contrada Donna Palumba grazie alle coordinate GPS fornite dal dispositivo installato all'interno dell'autovettura – riscontravano la presenza di

CRISAFI Francesco e dell'Audi A4 targata CB073CP. Il CRISAFI dichiarava[170] che sino a poco prima in officina vi era stato anche il figlio Roberto in compagnia di due giovani di San Luca, che avevano portato l'Audi per un'avaria al motore.>>.

Si tratta, a ben vedere, dell'ennesima iniziativa - questa volta avviata da PIZZATA Sebastiano, che in quel momento aveva l'uso del mezzo, unitamente a PELLE Antonio cl. 1986, prontamente avvisato - tesa a rinvenire e rimuovere microspie installate sull'auto in questione.

I dati tecnici in atti sono pienamente ed oggettivamente dimostrativi di come, in detta occasione, le 'operazioni' di ricerca degli apparati di intercettazione siano state effettuate presso l'officina degli indagati CRISAFI Francesco (cl. 1952, padre) e CRISAFI Roberto (cl. 1985, figlio).

Le concitate fasi di minuziosa ricerca di detti apparati hanno fatto registrare la presenza ed il fattivo coinvolgimento in essa dei giovani PIZZATA Sebastiano (cl. 1988), primo promotore delle 'operazioni' in questione, PELLE Antonio (cl. 1986), diretto interessato attesa la disponibilità in capo a lui ed ai suoi più stretti congiunti dell'auto sopra già specificata, e di CRISAFI Roberto (cl. 1985), figlio del titolare dell'officina.

La semplice lettura delle conversazioni tra gli stessi in quei momenti dà piena contezza dell'impegno profuso dai tre giovani per trovare il dispositivo di intercettazione effettivamente installato sul mezzo (evidentemente dopo la bonifica del precedente 4 agosto); impegno non ripagato per una mera fatalità, e comunque per ragioni indipendenti dalla volontà degli indagati, considerato che gli stessi non sono riusciti a localizzare il predetto dispositivo giungendo a ritenere che i riscontrati malfunzionamenti fossero dovuti ad un

[170] **Relazione di servizio redatta da personale del Reparto A/C di Reggio Calabria e del Comando Stazione CC di Bovalino in data 29.12.2008. Vds. All. n. 22.**

problema tecnico di una componente elettrica del veicolo, in specie "dell'alternatore".

Il mancato rinvenimento della microspia certamente non elide la rilevanza penale dell'accertata condotta che, infatti, integra un vero e proprio tentativo di favoreggiamento personale[171].

La stessa giurisprudenza di legittimità, d'altronde, si è espressa nel senso che è configurabile il tentativo di favoreggiamento personale - il cui *iter* esecutivo è frazionabile - quando si pongano in essere atti preparatori ma l'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni a sottrarsi alle ricerche dell'autorità non sia portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (Cass., Sez. II, sentenza n. 18103 del 10/01/2003 (dep. 16/04/2003) Rv. 224396).

Ancor più puntuale e calzante, rispetto al fatto in esame, il principio per cui "*Il reato di favoreggiamento personale è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene realizzata la condotta di ausilio. Trattandosi di reato di pericolo non è richiesto che la condotta consegua l'obiettivo voluto: essa deve tuttavia consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. La frazionabilità dell'iter esecutivo consente di ammettere la configurabilità del tentativo*" (Cass., Sez. VI, sentenza n. 4062 del 7/1/1999 (dep. 30/3/1999) Rv. 214145).

[171] **Correttamente non è stata mossa l'imputazione di che trattasi a PELLE Antonio atteso che "*Non è configurabile il concorso nel delitto di favoreggiamento da parte del soggetto favorito che abbia istigato la condotta posta in essere dagli autori materiali del reato*", Cass., Sez. VI, sentenza n. 41722 del 09/11/2010 (dep. 25/11/2010) Rv. 248809.**

I giovani indagati, in effetti, si sono prodigati, nel contesto già sopra indicato, per rinvenire la microspia di cui sospettavano l'esistenza non trovandola per circostanze del tutto casuali ed indipendenti dalla loro volontà, atteso che la loro azione era indubbiamente finalizzata e materialmente orientata a trovarla ed estirparla, sicché può pacificamente ritenersi che la condotta posta in essere abbia integrato un tentativo di favoreggiamento viepiù aggravato, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 203/1991[172], per le ragioni sopra già sopra illustrate per analoghe e precedenti condotte dello stesso tenore. Ragioni alle quali si rinvia per brevità e per evitare di ripetersi.

Discorso diverso deve farsi, invece, per CRISAFI Francesco (cl. 1952), la cui compartecipazione alla condotta dei giovani costituisce una ragionevole ipotesi investigativa, ma rispetto alla quale, allo stato, non può dirsi raggiunta la soglia della gravità indiziaria necessaria per l'applicazione della misura cautelare richiesta.

L'indagato, infatti, fa la sua 'apparizione' sulla scena del fatto solo per due sue affermazioni captate 'in coda' alla conversazione n. 1974 del 29.12.2008, affermazioni che costituiscono un dato piuttosto flebile e laconico nel contesto dell'azione i cui protagonisti, viceversa, erano indiscutibilmente i giovani coetanei CRISAFI Roberto, PELLE Antonio e PIZZATA Sebastiano [<<*PELLE A.:È questa (rif. alla microspia) CICCIO?... tu che dici?... me la passi questa lampadina?... me la passi questa lampadina? PIZZATA S.: Tieni, tieni! CICCIO: Tieni qua, tieni! … breve tratto inc… CICCIO: Duemila e due!.. quattro strumenti… inc… … interruzione di linea…*>>].

[172] **"*La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991 n. 203, è applicabile anche al reato tentato, non ostandovi alcuna ragione testuale né sistematica*", Cass., Sez. I, sentenza n. 43663 del 18/10/2007 (dep. 23/11/2007) Rv. 238418).**

Se, poi, si volesse ancorare la gravità indiziaria - e quindi l'elevata probabilità circa la sua responsabilità in ordine al reato provvisoriamente addebitatogli - alla circostanza che lo stesso era il titolare dell'officina in cui il tutto è accaduto, ciò - anche alla luce dell'iniziativa assunta dai giovani, tra cui il figlio Roberto[173], che erano i reali primi attori delle ricerche poste in essere – rischierebbe di condurre ad una forma di responsabilità oggettiva, come *per posizione*, di CRISAFI Francesco, come tale non consentita.

Del resto, non va trascurato che questi, all'arrivo dei militari, giunti sul posto grazie alle coordinate fornite dal GPS installato sull'Audi A4, avrebbe potuto 'coprire' quanto accaduto ed i giovani interessati, viepiù per il diretto coinvolgimento del figlio, ed invece ha ammesso e riferito ai Carabinieri quanto meno, e non è poco, della presenza, sino a qualche minuto prima, del figlio e dei due giovani di San Luca. Per CRISAFI Francesco, quindi, alla luce delle notazioni che precedono - e *rebus sic stantibus* - non appare ricorrere l'indispensabile requisito di cui all'art. 273 c.p.p..

5 - PELLE Antonio cl. 1986: la sua appartenenza alla *'ndrina* PELLE (Capo M).

Così il P.M. con la propria richiesta:

<<Le risultanze investigative ottenute nell'ambito delle attività di indagine convenzionalmente denominate "*LABRINTO*"[174] "*REALE*"[175] ed "*IL CRIMINE*"[176] hanno inequivocabilmente dimostrato l'esistenza di un'associazione di stampo

[173] **Anch'egli colà lavorante e che poi era colui che si relazionava col PELLE circa l'intervento da effettuare sull'auto di questi nel convincimento che i problemi di funzionamento fossero dovuti all'alternatore (… Ora sto chiudendo, alle sei e trenta!...Per togliere l'alternatore devo smontare la macchina, devo togliere la cinghia!...la cinghia e le ruote si devono smontare… inc…Ci vuole, se si riesce si fa in mezza giornata!..).**

[174] **Procedimento Penale nr. nr. 891/08 RGNR DDA Reggio Calabria.**

[175] **Procedimento Penale nr. 1095/2010 RGNR DDA Reggio Calabria.**

mafioso capeggiata prima da Pelle Antonio e poi – quantomeno fino all'aprile del 2010 – da PELLE Giuseppe[177] cl. 60, consentendo di comprendere l'ambito in cui si muovevano tutti gli appartenenti al sodalizio ed il ruolo da ognuno ricoperto in seno alla cosca di appartenenza.

Si riportano stralci del provvedimento di fermo emesso nell'ambito dell'indagine REALE:

La 'ndrina PELLE

"*L'attività di indagine compiuta ha consentito di accertare l'esistenza e l'operatività -in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi- della 'ndrina PELLE, al cui vertice attualmente si colloca PELLE Giuseppe cl. 60 e della quale fanno certamente parte due fratelli di quest'ultimo, Sebastiano cl. 71 e Domenico cl. 75 -tutti figli dello storico boss PELLE Antonio cl. 32, alias Gambazza-, e il giovane PELLE Antonio cl. 87, figlio di PELLE Giuseppe.*
Tutti colloqui captati all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, infatti, sono sintomatici dell'esistenza di un sodalizio temuto e rispettato, che opera con metodo mafioso, costituisce un punto di riferimento per le 'ndrine operanti nel mandamento jonico (es. quella di Condofuri), impone il pagamento del "pizzo" per le opere eseguite nella zona di competenza, stringe alleanze con organizzazioni paritetiche operanti nel reggino (i FICARA) o nella fascia jonica (i MORABITO), programma ed esegue delitti fine, etc.

Andando per ordine, prima verranno analizzati gli elementi che dimostrano l'esistenza e l'attualità della cosca PELLE in generale, poi quelli relativi alle singole posizioni degli associati.
Preliminarmente, quanto all'esistenza della 'ndrina PELLE, non si può non evidenziare che le risultanze finora analizzate dimostrano non solo che la predetta cosca è esistente e attualmente operante, ma anche che costituisce una delle cosche più potenti dell'organizzazione denominata 'ndrangheta.
Sul punto non si può che fare rinvio a quanto già evidenziato precedentemente: in estrema sintesi, è sufficiente rilevare che dall'attività di indagine compiuta è emerso chiaramente, innanzitutto, che i PELLE erano legittimati ad interloquire nella nomina del capo locale di Roghudi, cioè di un comune della fascia jonica diverso da quello (San Luca) sul quale operano, circostanza che induce a ritenere che i PELLE rappresentino una 'ndrina di vertice nel mandamento jonico; tale assunto, come vedremo, trova riscontro nel fatto che anche esponenti (nella fattispecie, MACRI' Giorgio) di cosche operanti in altri comuni della fascia jonica della provincia reggina (nella specie, Condofuri) si recavano presso l'abitazione di

[176] **Comprendente le indagini denominate "Tenacia" (Procedimento Penale nr. 47816/2008 RGNR DDA Milano), "Infinito" (Procedimento Penale nr. 43733/06 RGNR DDA Milano), "Patriarca" (Procedimento Penale nr. 1389/08 RGNR DDA Reggio Calabria) e "Reale" (Procedimento Penale nr. 1095/2010 RGNR DDA Reggio Calabria).**
[177] **PELLE Giuseppe nato a San Luca il 20.08.1960, in atto detenuto.**

PELLE Giuseppe per chiedere a quest'ultimo disposizioni su come comportarsi per riscuotere i proventi di attività estorsive.
Ma lo spessore e l'importanza della famiglia PELLE risulta chiaramente anche dalle conversazioni in cui compariva quale interlocutore FICARA Giovanni cl. 64, precedentemente analizzate: quest'ultimo, infatti, appartenente alla storica cosca FICARA-LATELLA operante nella zona di Croce Valanidi, esplicitamente riconosceva che la famiglia PELLE godeva di un prestigio superiore a quello dei FICARA e si dichiarava disponibile a stringere un'alleanza con i PELLE, anche a costo di operare in posizione subordinata rispetto a questi ultimi.
Di seguito si analizzeranno gli ulteriori elementi acquisiti che confermano una circostanza che, sulla scorta delle emergenze finora analizzate, può già ritenersi pacifica: la 'ndrina PELLE, capeggiata da PELLE Giuseppe cl. 60, esiste ed opera con metodo mafioso.
Occorre evidenziare che -come si esporrà in maniera analitica nel paragrafo relativo all'intestazione fittizia di attività commerciali- dalle operazioni tecniche e dagli accertamenti compiuti a riscontro è emerso in modo incontestabile che alla cosca PELLE sono riconducibili la stazione di rifornimento Esso sita in C.da Giudeo di Ardore (RC), formalmente intestata alla Freedom Café s.a.s. di PELLE Antonio e CARBONE Sebastiano & C., e la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale per la lavorazione di inerti e calcestruzzi ed alla fabbricazione e ristrutturazione di edifici residenziali; entrambe le attività sono intestate a soggetti incensurati che fungono da prestanome al chiaro (anzi, dichiarato) fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
A prescindere dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 12 quinques L. 356/92, appare opportuno evidenziare che l'intestazione fittizia di beni e di attività commerciali non può non essere valutata anche con riferimento all'esistenza e alla perdurante operatività della 'ndrina, essendo innegabile che uno degli elementi tipici dell'associazione di stampo mafioso é l'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche.
Appare opportuno evidenziare, inoltre, che dall'attività di indagine compiuta è emerso che i PELLE hanno in cantiere nuovi investimenti, in particolare l'apertura di punti vendita per la vendita di prodotti caseari, anche in questo caso da intestare a soggetti incensurati che fungerebbero da prestanome.
Dalle conversazioni registrate all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60 emergeva innanzitutto che fra i componenti della 'ndrina vi é un ***vincolo associativo solidissimo****, certamente cementato anche dai legami familiari esistenti fra gli stessi.*

*In proposito si sottolinea che, anche con riferimento a sodalizi criminali diversi da quelli calabresi, la S.C. ha avuto modo di affermare che "****in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso … una volta accertata … la esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare****" assumono "****valore indiziante in ordine alla partecipazione al sodalizio*** *… legami di parentela e di affinità degli imputati tra loro e con coloro che, in quel sodalizio, occupano posizioni di vertice o, comunque, rilievo****" (cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 3263 dell'01/07/1994, AGOSTINO ed***

altri; nello stesso senso "in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ***le relazioni di parentela e di affinità dell'imputato assumono valore indiziante circa la partecipazione al sodalizio****", cfr. Cass., Sez. VI, sent. 3089 del 21/05/1998, CARUANA G. ed altri).*

Al riguardo, molto interessanti risultano le conversazioni fra PELLE Giuseppe cl. 60 e FICARA Giovanni cl. 64, precedentemente richiamate, dalle quali emerge chiaramente che la compattezza esistente all'interno della 'ndrina di San Luca era ben nota nel mondo della criminalità organizzata reggina, al punto che nel corso del dialogo registrato in data 20.03.2010 il FICARA sosteneva che gli esponenti della cosca FICARA-LATELLA avrebbero potuto "comandare Reggio Calabria, averla nelle nostre mani"[178] se solo fossero stati uniti come i PELLE.

Dall'attività di indagine è emerso chiaramente che ***all'interno della famiglia PELLE vi era una ripartizione di competenze****, con particolare riferimento alla gestione delle attività fittiziamente intestate a soggetti che fungevano da prestanome. Ciò emerge chiaramente già dalla conversazione[179], registrata in data 14.03.2010, tra PELLE Giuseppe e tale "compare Mi'", al quale il PELLE spiegava che le attività economiche erano condivise con i fratelli Domenico e Sebastiano: in particolare quest'ultimo si occupava della gestione dell'impresa edile di famiglia, la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio" ("deve andare a lavorare, prendere l'escavatore prende quelle cose… mamma mia che fa"[180]), e dei rapporti con i legali, titolari della difesa dei vari componenti della famiglia, in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari a cui essi risultano sottoposti ("c'è Sebastiano mio fratello, che se a quello lo cacciate dai mezzi (veicoli ndr) è un pesce fuor d'acqua, però dall'avvocato, da coso, …incomp… tutte cose "compare Mi", torna da un processo, lui legge un processo e lui già… sa tutte le cose come sono"[181]), mentre Domenico, una volta inaugurata la stazione di rifornimento sita lungo la SS106 in C.da Giudeo di Ardore (RC), aveva in parte abbandonato la gestione dell'impresa edile sopra citata, di cui si era occupato in precedenza (e dalla quale tuttora, secondo quanto accertato presso la Banca dati INPS[182], risulta essere dipendente stipendiato): "Domenico in quel tempo che Sebastiano è stato*

[178] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 4623**

[179] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 3541**

[180] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 3541**

[181] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 3541**

[182] **E' da sottolineare che PELLE Domenico, da accertamenti effettuati presso la Banca Dati INPS risulta impiegato part time dal mese di febbraio 2009 presso la Azzurra costruzioni geom. PELLE Antonio per una retribuzione totale, nell'anno 2009 di 10.794 euro**

qua a Bovalino, sorvegliato e cose, è entrato nell'ingranaggio, della ditta, del geometra, parla con il geometra, un coso, prima che abbiamo messo la colonnina… compare, c'era questo…, tu ti vedi con il geometra, con coso, tu parli là, era un conto. ***Ora che c'è la colonnina, chi si vede la colonnina, chi si vede il silos****"*[183].
*La suddivisione di competenze fra i due fratelli Sebastiano e Domenico PELLE veniva ribadita da PELLE Antonio cl. 87 in una conversazione registrata in data 03.04.2010, nel corso della quale riferiva a tale "compare Bruno" che "****è che Sebastiano è là con l'impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore****"*[184].

Particolarmente interessante, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. risulta la conversazione registrata in data 04.04.2010, alla quale partecipavano i fratelli Giuseppe, Sebastiano e Domenico PELLE. Nella circostanza si discuteva del fatto che Giuseppe SCALIA[185]*, operaio presso la ditta edile di famiglia "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", intendeva licenziarsi; i PELLE non approvavano la decisione dello SCALIA e affermavano con fermezza che questi non avrebbe mai trovato un nuovo impiego in quanto, se qualcun altro lo avesse assunto, loro avrebbero convocato il nuovo datore di lavoro e gli avrebbero riferito che l'operaio era "nostro": "****se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?****""****non prende a nessuno****" "****e chi se lo prende****":*
PELLE G.: *se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?*
PELLE D.: *non prende a nessuno…*
PELLE G.: *e chi se lo prende…*
PELLE S.*:* *'sto pezzo di cornuto di SCALIA, sai che succede…mi spavento, non me pe…*

*Tale scambio di battute, in particolare la frase "****..e chi se lo prende****", dimostra in modo inequivocabile che i PELLE erano ben consapevoli di appartenere ad una famiglia mafiosa dalla quale promanava una notevole forza di intimidazione, al punto che nessuno avrebbe osato sfidarli assumendo un operaio che si era licenziato dall'impresa di famiglia.*
La prova definitiva dell'esistenza e dell'operatività della 'ndrina PELLE si aveva dalle conversazioni tra presenti registrate all'interno dell'abitazione di PELLE

[183] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 3541**
[184] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 7724**
[185] **SCALIA Giuseppe, nato a Careri (RC) il 08.06.1969, residente a Benestare in C.da Esopo nr.17. Da controlli effettuati presso la banca Dati INPS egli risulta stabilmente impiegato, con qualifica di operaio a tempo pieno presso la San Venere calcestruzzi dal 1999 per un importo retribuito, per l'anno 2009, di 18.838,00 euro**

Giuseppe in data 29 e 31 Marzo 2010, che consentivano di ricostruire una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, perpetrata in concorso da MACRI' Giorgio[186], PELLE Giuseppe e PELLE Antonio cl. 87, ai danni di un soggetto di Platì in corso di identificazione, indicato nei dialoghi come "Peppe 'u bumbulotto", il quale si era aggiudicato un appalto a Condofuri per un importo pari a € 200.000 e rifiutava di versarne una percentuale (corrispondente al 10%: € 20.000) al MACRI', quale affiliato alla cosca operante in Condofuri, e ai PELLE, quali esponenti di una cosca dominante sulla fascia jonica.

Per ben inquadrare la figura e lo spessore criminale del soggetto che ha concorso con i PELLE nel delitto in questione, è opportuno precisare che MACRI' Giorgio è attualmente latitante, per essersi sottratto all'ordine di carcerazione emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di RC con o.c.c. nr. 123/09 del 12.04.10, per i delitti di associazione mafiosa (sodalizio capeggiato da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Francesco, operante in Condofuri) e per quello di detenzione di armi da guerra (nr. 3 kalashnikov) con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91.

*La prima ricostruzione utile a ricostruire la vicenda veniva registrata in data **29.03.2010**, quando MACRI' Giorgio faceva visita a PELLE Giuseppe presso l'abitazione di quest'ultimo, sita in via Borrello nr.20 di Bovalino (RC); il MACRI' veniva identificato grazie al supporto fornito dal sistema di video osservazione presente in loco.*
*In tale circostanza[187] veniva fatto un primo cenno ad un soggetto che doveva al PELLE ed al MACRI' una non meglio precisata somma di denaro. Nell'occasione PELLE Antonio cl. 87 si mostrava particolarmente contrariato per l'atteggiamento tenuto dal soggetto in questione il quale, nonostante fosse stato ripetutamente sollecitato -come confermato anche dal MACRI': "li abbiamo chiamati qualche duecento volte" - aveva continuato a rimandare la corresponsione di quanto dovuto. Dalle parole di PELLE Antonio si desumeva chiaramente che il ragazzo si era recato insieme al MACRI' per chiedere la somma all'imprenditore e aveva parlato direttamente con quest'ultimo: "ha detto che a Pasqua niente. Ha detto che non ha preso soldi, che non ha preso qua, che deve presentargli le fatture per prendere i soldi, ha detto che non… **mi ha detto:** "…non prendo…" ha detto: "…a stato di avanzamento…" ha detto: "…questo qua non è a stato di avanzamento…" che in un lavoro lo stato di avanzamento lo devi prendere non…" …omissis… "Ha detto: "…non ho lo stato di avanzamento…" però ha detto "…gli presentiamo le fatture…" ha detto che vanno là, per i diecimila euro di fatture e loro li mandano …incomp… Per lo stato di avanzamento in questa maniera se gli presenti la fattura …incompr…".*

[186] **MACRI' Giorgio, nato a Polistena (RC) il 30.09.1983, vds. Verbale di identificazione in allegato**
[187] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello ne.20, proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 6633.**

Si apprendeva, quindi, che il soggetto in questione aveva eseguito un "lavoro" per il quale gli era stato corrisposto un importo pari a "duecentomila euro"; si trattava quasi certamente di opere relative ad un appalto pubblico, in quanto questi aveva giustificato il ritardo con il fatto che ancora non gli era stato notificato lo stato di avanzamento dei lavori e, di conseguenza, non aveva ancora incassato alcuna retribuzione per l'opera prestata.
*Proseguendo nella spiegazione di quanto accaduto, il MACRI' e PELLE Antonio riferivano a PELLE Giuseppe che era necessario "stringere" il soggetto debitore perché "**lui ci deve portare i soldi…**". I due sottolineavano più volte a PELLE Giuseppe la necessità di forzare la situazione; in particolare Antonio cl. 87 affermava che "**si deve stringere Pa', se non si stringe questo qua non**… incompr… Ma no a stringere che li chiamiamo così: "…se avete la bontà…", mentre il MACRI' sottolineava che sarebbe stato meglio non invitare il soggetto in questione e chi lo affiancava a casa, ma portarli "sopra" ("**invece di chiamarli a casa li portiamo per sopra e glielo diciamo**"), in quanto questi non avevano consegnato neanche una parte della somma dovuta ("voglio dire, per Pasqua voglio dire, pure cinque mila euro li avrebbe potuto portare. Che non è che **gli abbiamo detto** di portare chissà cosa!"). Da quest'ultima affermazione si desume chiaramente, ancora una volta, che il MACRI' aveva agito unitamente ad altro soggetto, che può sicuramente essere identificato in PELLE Antonio, il quale precedentemente aveva riferito di aver discusso direttamente col soggetto debitore.*
*La vicenda veniva definitivamente ricostruita nel corso della conversazione intercorsa tra i medesimi soggetti in data **31.03.2010**. Nella circostanza il MACRI' giungeva presso l'abitazione di PELLE Giuseppe alle ore 14.26; poi, alle ore 14.57, contattava[188] l'utenza in uso a PELLE Antonio cl.1987, al quale comunicava di trovarsi presso la sua abitazione; il ragazzo lo raggiungeva alle successive ore 15.00.*
*Nell'occasione il MACRI' affrontava nuovamente il discorso[189], chiedendo a PELLE Giuseppe se "quel vostro cugino Peppe…" gli avesse corrisposto quanto dovuto ("ce li ha portati?"), quindi, ormai scoraggiato, si rispondeva da solo: "no. Ma quello non porta niente…". PELLE Giuseppe, al contrario, si mostrava ottimista e rispondeva che, in occasione di una successiva visita presso la sua abitazione, suo figlio Antonio (PELLE) lo avrebbe accompagnato a Platì. Precisava, infatti, che "il cugino Peppe" dimorava in quel centro nei pressi dell'abitazione dello zio (successivamente[190] indicato come lo "zio Peppe") ed aggiungeva che, volente o nolente, il soggetto in questione avrebbe dovuto consegnare la somma, **essendo semplicemente inammissibile che pensasse di non corrispondere quanto dovuto**, perché, evidentemente, ciò avrebbe compromesso il*

[188] **Intercettazione telefonica sull'utenza nr. 3277124609 intestata ed in uso a PELLE Antonio, nato a Locri (RC) il 04.03.1987, alle ore 14.57 del 31.03.2010, Proc. Pen. 1466/2010 RGNR DDA, RIT 657/2010, linea 20124, progr. 334**

[189] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello ne.20, proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 7127**

[190] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello ne.20, proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 7128**

prestigio della cosca; per cui questi avrebbe dovuto "portare i soldi", poi sarebbe spettato a loro decidere se accettarli o meno: "sentitemi che vi dico. Ora lui deve capire com'è, pure che ora andiamo e gli chiediamo… Ma ***lui i soldi li deve portare****,* ***dopo pure che li prendiamo e gli diciamo: "tieni, noi non li vogliamo, " però lui i soldi li deve portare****. Perché guardate qua, là (ndr a Platì) sta mio zio, diciamo dei …incompr… Questo faccia da porco però, una faccia da porco con queste puttane dove va fa …incompr…"*[191].

Il PELLE evidenziava, inoltre, che la famiglia a cui apparteneva il soggetto incriminato era degna di stima e, anzi, si era sempre comportata lealmente nei confronti degli amici, fornendo supporto logistico e favorendo la latitanza dei sodali: "Questo qua però vi dico che suo suocero, non disprezzando, è un buono cristiano …incompr… In più che gli portavano vedi che i latitanti nella sua terra, nella sua casa e nella sua terra che avevano "nu iazziceddhu" (ndr un ovile) là per sopra, mio suocero è stato là qualche sette - otto anni fermo, " 'nto iazziceddhu" (ndr nell' ovile) …incompr… ed è capitato pure da là con.. …incompr… a parte della sua casa, ed ha due figliuoli, due cognati che non …incompr…"[192].

Nel prosieguo della discussione si apprendeva, quindi, che il "debitore" aveva effettuato dei "lavori" a Condofuri (RC) e che lo stesso PELLE Giuseppe, dopo aver interloquito con un proprio zio, aveva mandato "Peppe"(apostrofato più avanti 'u bumbulotto") da "compare Pietro".

PELLE Giuseppe riferiva quindi al figlio Antonio che appena possibile, come promesso al MACRI', avrebbe dovuto accompagnare quest'ultimo ("Giorgio") a Platì, dallo "zio Peppe", aggiungendo che in tale circostanza "Peppe 'u bumbulotto" avrebbe dovuto consegnare il denaro dovuto al "compare Pietro" per i lavori effettuati a Condofuri: "Là sopra dallo zio Peppe…inc… Andate da Peppe "u bumbulottu" là, dovete andare dopo mezzogiorno, nella serata per trovarlo ***e gli dite a Peppe "u bumbulottu che i lavori che ha fatto là a Condofuri……che è andato compare Pietro, deve prendere e mollare i soldi che ha fatto****"*[193].

Continuando nella discussione PELLE Giuseppe spronava il MACRI' affinché egli si recasse a Platì (RC) per richiedere quanto gli spettava: "No, dovete andare compare, dovete andare, Dovete andare… No, dovete andare compare……dovete andare. ***Mi devi dare i soldi!****"; MACRI' Giorgio, invece, inizialmente appariva quasi rassegnato, ipotizzando che ormai "Peppe" avesse già sperperato il denaro ("se li è mangiati…incompr…Che dite voi? ma sennò lasciamo fottere…"), poi* ***si rimetteva alla decisione di PELLE Giuseppe, riconoscendone la leadersheep ("Oramai non parliamo, dite voi…."****).*

Ciò che maggiormente infastidiva i tre interlocutori era l'assoluta ***mancanza di "rispetto"*** *mostrata da "Peppe 'u bumbulotto" sia nei loro confronti sia verso il*

[191] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello ne.20, proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 7127**

[192] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello ne.20, proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 7127**

[193] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello ne.20, proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 7128**

"compare Pietro". MACRI' Giorgio, convinto dalle parole del PELLE, si mostrava nuovamente risoluto e spiegava: "Perché se lui ha fatto un lavoro …inc…vedi che da tuo suocero ha detto non si sono ribellati questi!...omissis…Noi andiamo e glieli chiediamo.".

Proprio con riferimento alla mancanza di rispetto, PELLE Giuseppe sottolineava che nessuno si era mai "ribellato" in casi analoghi e che quelle erano le regole, per cui anche "Peppe" avrebbe dovuto comportarsi di conseguenza e consegnare quanto dovuto*:"Lui li ha pagati, apposta, deve prendere e ci deve dare pure, che ci dà diecimila euro, che ce li dia!" e ancora ribadiva: "Ah, che ci dia, che ci dia qualche cosa.. Glielo diciamo:* ***"vedi tu, tu il lavoro lo hai fatto di duecentomila euro, dacci quello che ci devi dare.".***

L'ira degli interlocutori era determinata anche dal fatto che ritenevano di essere stati "presi in giro" da "Peppe", il quale aveva accampato scuse per diversi mesi, invece di ammettere che aveva difficoltà finanziarie: "no, perché uno deve essere, dice, "guardate, vedete che ho questo problema non so quando li prendiamo." ***Loro hanno detto prima a Febbraio ora hanno detto ad aprile, non ce n'è giustificazione e né niente****"... "A Pasqua, è passata Pasqua…".*

Dal prosieguo del dialogo si apprendeva che "Peppe" ed il soggetto a lui vicino (che più avanti si comprenderà essere il cognato) avevano rimandato, di volta in volta, la consegna della somma di denaro dovuta, il cui ammontare, nel corso della conversazione, veniva quantificato in ***ventimila euro.***

Quindi PELLE Giuseppe chiedeva conferma del fatto che "Peppe" avesse ben compreso che il termine ultimo per la consegna dei soldi era il 30 Aprile ("Ma voi gli avete detto aprile? Trenta giorni sono, e intanto domani inizia Aprile!"); il MACRI' rispondeva affermativamente, ma suggeriva comunque di recarsi dal soggetto in questione già l'indomani per ricordargli la scadenza: "domani cominciate, ***"vedi che inizia a scadere il termine..".***

I tre interlocutori decidevano quindi che, se entro la fine del mese di Aprile Peppe U Bumbulottu non avesse consegnato quanto dovuto, sarebbero passati alle vie di fatto; nell'occasione PELLE Antonio si mostrava particolarmente deciso ed affermava che se la sua famiglia non avesse avuto procedimenti pendenti, relativi a beni sequestrati, lui si sarebbe già appropriato di un'autovettura di proprietà di Peppe ("Abbiamo la causa se no mi prendevo la Q7 (ndr autovettura Audi Q7) e …incompr…"), proposta che trovava il pieno consenso del MACRI' ("Andiamo con 'Ntoni (ndr PELLE Antonio) e ci prendiamo la macchina.").

*Proseguendo nella discussione, PELLE Antonio si mostrava disposto a ricorrere anche alla violenza, ormai reputata necessaria ("****no, questa volta gli meniamo…****").*

Anche il MACRI' suggeriva di dare una lezione a "Peppe", ma veniva subito interrotto da PELLE Giuseppe il quale proponeva di dare appuntamento al soggetto in questione in loc. Ricciolio[194] ; una volta lì, precisava, lo avrebbero fatto

[194] **Ricciolio è una località del comune di San Luca dove i PELLE risiedevano storicamente all'interno di uno stabile in cui erano site le abitazioni di tutti i nuclei familiari, posto sotto sequestro e successivamente confiscato. Attualmente non risulta sequestrata solamente una porzione di terreno, dove i PELLE hanno costruito un capannone in cui tengono degli animali da cortile.**

entrare all'interno del "capannone". La discussione che ne seguiva aveva ad oggetto le modalità da adottare per costringere "Peppe" ed il cognato a consegnare il denaro; nel corso del dialogo i PELLE ed il MACRI' rilevavano che i due avrebbero dovuto versare il doppio di quanto originariamente dovuto, quale penale per il ritardo nei pagamenti ("pagano la trascuratezza"). In sintesi, ciò che i tre soggetti si proponevano di mettere in atto era invitare "Peppe" ed il cognato in loc. Ricciolio, farli entrare all'interno del capannone, legare uno dei due alla mangiatoia e riferire all'altro che, fino a quando non avesse consegnato la somma dovuta -pari a 20mila euro a testa, per un totale di 40mila euro-, essi avrebbero trattenuto l'ostaggio.
Per una maggiore comprensione di quanto sopra esposto si ritiene utile riportare parte della trascrizione integrale della conversazione intercettata:

MACRÌ G. : Questa volta li raccogliamo e da dove veniamo, veniamo dal mulino ***gli meniamo…***
PELLE G. : Ma no qua, ***lo chiamiamo a Ricciolio*** *qua per monte,* ***lo entriamo nel capannone…***
si accavallano le voci
PELLE A. : ***… lo lasci dentro il capannone…***
MACRÌ G. : E per la trascuratezza deve portare incompr…si accavallano le voci…
PELLE G. : Ah?
PELLE A. : ***Lo leghiamo in una mangiatoia…***
PELLE G. : Lo portiamo nel capannone, e poi vedete che gli passa!.
MACRÌ G. : ***No, lo leghiamo là, uno va a prendere i soldi e lo aspettiamo là. Pagano la trascuratezza ventimila euro ciascuno… quaranta****!*
PELLE A. : No, se non li portano entro aprile davvero…
PELLE G. : Lo leghiamo… là sopra compare…
PELLE A. : Senza… cosa.
MACRÌ G. : ***No perché li deve portare a me ventimila e …incompr…o no?*** *se …incompr… cosa…*
PELLE G. : Compare Giorgio, sapete …incompr… ***se passa aprile lo leghiamo nel capannone, uno lo teniamo là e all'altro gli diciamo vai a prendere i soldi e paga…***
MACRÌ G. : Vai a prendere i soldi e paga…
PELLE G. : Non appena esce, ***non appena porta i soldi lo prendo e lo liberiamo, se no non lo liberiamo****.*

Come se non bastasse, PELLE Giuseppe aggiungeva che, comunque, una volta ricevuto il denaro, "gli diamo una "mangiata" (ndr molte) di botte, prima che va…. Prima che se ne vada gli diamo una "mangiata" (ndr molte) di botte….", in quanto, evidentemente, la mancanza di rispetto da parte di Peppe avrebbe meritato comunque un'autonoma sanzione.
I due PELLE ed il MACRI' sottolineavano, quindi, che avrebbero agito l'ultimo giorno del mese di aprile, cioé subito dopo la scadenza del termine concesso:

MACRÌ G. : Aprile va con loro, non gli toccano nessuno…

PELLE G. : Chi lo tocca!
*MACRÌ G. : Che non andiamo né il due né il tre…**però il trentuno** (ndr aprile**), trentuno a mezza notte… alle cinque di mattina (**ndr alle cinque di mattina il primo maggio) **siamo qua**.*

Ancora una volta, infine, PELLE Antonio sottolineava che se egli avesse potuto agire a modo suo non si sarebbe giunti a quel punto: "Che se era come volevo, già avrebbero pagato."
*MACRI' Giorgio concludeva evidenziando che "le persone vogliono essere trattate compare, quando vogliono uno schiaffo uno glielo deve dare", altrimenti "…**si prendono di confidenza**", affermazione che trovava PELLE Antonio totalmente d'accordo: "'ndavi ciu zzicca" (ndr glielo deve dare)".*
***Il mancato pagamento dei ventimila euro da parte di Peppe U Bumbolottu era quindi ritenuta una "presa di confidenza", cioè un gesto intollerabile in quanto avrebbe potuto determinare una perdita di prestigio da parte del sodalizio**.*
Infine, MACRI' Giorgio sottolineava che sino a quel momento "Peppe" era sempre stato invitato al pagamento "con le buone" ma che, con tale metodologia, non si erano ancora ottenuti risultati: per cui l'unica soluzione, affinché non venisse meno il "rispetto" di cui godeva l'organizzazione, era il ricorso alle vie di fatto.

Il fatto sopra ricostruito è innegabilmente sintomatico dell'esistenza e dell'operatività della 'ndrina PELLE, quale cosca dominante nella fascia jonica della provincia reggina.
*Non è priva di significato la circostanza che un personaggio dello spessore criminale di MACRI' Giorgio -legittimato a ricevere i proventi dell'estorsione in quanto i "lavori" erano stati realizzati sul territorio di sua competenza, cioè a Condofuri- si era recato presso l'abitazione del PELLE per chiedergli come avrebbe dovuto comportarsi. Dal contenuto del dialogo si desume chiaramente che **l'ultima parola spettava a PELLE Giuseppe**, quale capo della cosca di San Luca, al punto che il MACRI' si rimetteva completamente alla sua decisione ("oramai non parliamo, dite voi….").*

OMISSIS ……
Le posizioni individuali
Come si è già accennato, l'attività di indagine ha consentito di accertare che della 'ndrina PELLE facevano certamente parte tre figli dello storico boss PELLE Antonio cl. 32 alias Gambazza -Giuseppe cl. 60, Sebastiano cl. 71 e Domenico cl. 75-, e il giovane PELLE Antonio classe 87, figlio di Giuseppe.
Del medesimo sodalizio fanno certamente parte altri soggetti, allo stato non identificati.
In proposito si evidenzia che non é indispensabile ricercare la prova dei completi organigrammi delle cosche, né del singolo ruolo di ogni associato, essendo sufficiente verificare l'esistenza della cosca, l'effettività della rappresentatività, e poi il contributo individuale dei soggetti che sono indagati in questo procedimento.
Per pacifici principi generali non è invece necessario, anche a fronte di una contestazione associativa, che siano imputati ed individuati tutti gli associati, potendo per ipotesi estrema il processo esser fatto nei confronti di un solo

imputato, e con segmenti di condotta non gravissimi, purché la prova evidenzi la esistenza di una complessiva associazione con le caratteristiche normativamente prescritte.
*Nel valutare la condotta del partecipe al delitto associativo ci si rifarà alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale<<**è partecipe colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è", ma "fa parte" (meglio ancora:"prende parte alla) stessa**: **locuzione da intendersi** non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì **in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi**, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di talché, **sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali** dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di **indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato**, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti scopo, oltre a **molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia") dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso**, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione>> (SS.UU., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO).*

*Chiarissima è, come si è abbondantemente evidenziato, la posizione di **PELLE Giuseppe cl. 60**, soggetto – come si è detto già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. - che ricopre un ruolo apicale sia nell'associazione denominata 'ndrangheta sia nella costola della medesima organizzazione -operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi- nota come 'ndrina PELLE. Con particolare riferimento a tale cosca, le risultanze finora analizzate consentono di affermare, senza tema di smentita, che PELLE Giuseppe cl. 60, dopo la morte del padre PELLE Antonio cl. 32, ne ha assunto il comando e ne costituisce il capo indiscusso, in quanto suo fratello maggiore (Salvatore cl. 57), tratto in arresto in data 10.03.2007 dopo 10 anni di latitanza, deve scontare una condanna in via definitiva ad anni 14 di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.*
*Con riferimento al ruolo ricoperto da PELLE Giuseppe all'interno dell'omonima 'ndrina è opportuno richiamare il contenuto della conversazione registrata in data 25.03.2010, tra PELLE Giuseppe e tale "compare Carmine", nel corso della quale il **PELLE spiegava che nessuno poteva mettere in discussione il fatto che fosse lui, quale fratello maggiore in libertà, l'elemento di vertice del sodalizio**, al punto che i suoi fratelli Domenico e Sebastiano non avrebbero mai osato proferire parola in presenza di soggetti estranei alla famiglia, esattamente come lui, in precedenza,*

*aveva fatto quando avevano parlato suo padre (PELLE Antonio cl. 32) e suo fratello maggiore (PELLE Salvatore cl. 57): "e allora se voi, se voi siete un uomo responsabile, quando vi sedete e parlate, se io compare avevo a mio fratello Salvatore qua al tavolo, o c'era mio padre, io non parlavo, e voi l'avete visto**, io per tanti anni sono stato zitto, voi l'avete visto, perché c'è uno più anziano di me, più responsabile, e parla lui**... **Quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato…**"*[195]*; poi precisava che in privato i fratelli avrebbero potuto esporre la loro opinione, essendo tutti parte di un'unica famiglia: ""...poi quando ci sediamo noi tre noi possiamo fare come vogliamo..."*[196].

*Del sodalizio fanno parte certamente anche i fratelli di PELLE Giuseppe, **PELLE Sebastiano cl. 71 e PELLE Domenico cl. 75**: questi ultimi, infatti, come già evidenziato, gestiscono alcune imprese "di famiglia" intestate a prestanome; ci si riferisce, rispettivamente, alla "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio" e alla stazione di rifornimento sita lungo la SS106 in C.da Giudeo di Ardore (RC).*
*Come si evidenzierà nella parte della presente richiesta dedicata al delitto di cui all'art. 12 quinques L. 356/92, **si tratta di due attività commerciali funzionali all'operatività della cosca, sotto molteplici punti di vista**, trattandosi di imprese nelle quali possono essere investite somme di denaro provento di delitto (cfr. dichiarazione di PELLE Domenico registrata in data 08.03.2010: "alla colonnina... abbiamo investito, **abbiamo investito un bordello di soldi**"* [197] *; "che siccome noi, qui **stiamo investendo soldi della Madonna!**"*[198]*) e attraverso i cui proventi la cosca può finanziarsi.*
*Inoltre, dalle parole di PELLE Giuseppe cl. 60 e del figlio PELLE Antonio cl. 87, precedentemente riportate, si desume chiaramente che le due attività sono riconducibili non solo a Sebastiano (la "Azzurra Costruzioni") e a Domenico (il distributore di benzina), ma all'intera cosca, nel cui interesse vengono gestite. Tale assunto trova indubbia conferma in una dichiarazione di PELLE Domenico, registrata sempre in data 8.03.10: "voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Cosi **con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose…**"*[199]*. Con tale affermazione Domenico spiegava al suo interlocutore che la*

[195] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 5769**
[196] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 5769.**
[197] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, Linea 1971, progr. 2580.**
[198] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, Linea 1971, progr. 2581.**

"Santa Venere Lavorazioni inerti e calcestruzzi s.r.l."[200] *era sotto sequestro -circostanza che ha trovato riscontro negli accertamenti compiuti: la società, infatti, era sotto amministrazione giudiziaria*[201] *dall'anno 2004- e aggiungeva che la famiglia PELLE, per poter operare nel settore edilizio, aveva aggirato il provvedimento costituendo l'azienda individuale "Azzurra Costruzioni", intestata a PELLE Antonio cl. 87, figlio di PELLE Giuseppe. La frase pronunciata da PELLE Domenico, con riferimento alla Azzurra Costruzioni, non è suscettibile di interpretazioni alternative: la famiglia PELLE operava nel settore edilizio con la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", società che era quindi riconducibile a tutti i familiari.*

Stesso discorso può farsi con riferimento al distributore di benzina: in ogni circostanza in cui si fa riferimento alla "colonnina" e al denaro investito per avviare tale attività, infatti, si parla al plurale, sottintendendo chiaramente che anche la "Freedom café s.a.s." era riconducibile a tutti i componenti della famiglia.

Con particolare riferimento a PELLE Sebastiano, inoltre, emblematica risulta anche la conversazione tra presenti registrata alle ore 19.20 del 26.02.2010[202] *tra quest'ultimo e il fratello PELLE Giuseppe, il quale nella circostanza raccontava di aver ricevuto, in mattinata, la visita di tre soggetti che gli avevano prospettato un affare concernente la distribuzione di prodotti caseari, precisamente mozzarelle di bufala*[203]*. PELLE Giuseppe sottolineava che avrebbero acquistato la merce da un produttore di Tropea, ad un prezzo vantaggioso, e informava il fratello della possibilità di instaurare rapporti molto remunerativi con un soggetto di Reggio Calabria, appartenente alla famiglia "ROSMINI", il quale avrebbe partecipato all'affare. Sebastiano, molto compiaciuto, concordava con il fratello Giuseppe, quindi i due iniziavano a discutere della necessità di intestare tale nuova attività ad*

[199] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino (RC) in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, Linea 1971, progr. 2581.**

[200] **Santa Venere Lavorazioni inerti e calcestruzzi s.r.l." P.I. 01544040809, con sede legale in San Luca (RC) in C.da Vorea snc.; titolari delle quote nominali risultano essere PELLE Maria, nata a Locri il 13.01.1974, ROMEO Angela, (moglie di PELLE Sebastiano), nata a Locri il 17.10.1977, BARBARO Marianna (moglie di PELLE Giuseppe), nata a Platì il 14.04.1967, AGUI' Domenico, nato a Bovalino il 02.11.1966, CARBONE Giuseppina (moglie di PELLE Domenico), nata a Locri (RC) il 18.04.1981. La Corte d'Appello di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, con decreto n. 6/08 del 20.12.2006, con data di deposito 10.01.2008 disponeva il dissequestro delle quote di ROMEO Angela e CARBONE Giuseppina.**

[201] **Il provvedimento di sequestro e confisca delle quote sociali e del patrimonio aziendale è stato disposto dal tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di prevenzione con decreto nr. 93/03 RGMP – n. 65/04 datato 13.02.2004.**

[202] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita in Bovalino Via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 344.**

[203] **PELLE Giuseppe si riferiva alla visita ricevuta in mattinata da tre soggetti in corso di identificazione, giunti alle ore 11:57 di quel giorno a bordo di una RENAULT Clio di colore grigio targata BP997DT, intestata a IARIA Filippo, nato a Melito di Porto Salvo il 30.05.1979, ivi residente in via Duca D'Aosta s.n.c. La conversazione è stata interamente registrata ai progressivi 278, 279, 280.**

un prestanome incensurato, al chiaro fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale; in proposito PELLE Sebastiano proponeva quale intestatario fittizio il nipote, PELLE Antonio cl. 1987[204] *ed il conseguente ingresso di sua (di Sebastiano) moglie ROMEO Angela*[205] *nella ditta edile "Azzurra costruzioni Geom. PELLE Antonio" : "Tu domani hai una cosa e fai…e hai queste cose…**tuo figlio 'Ntoni** ha queste cose, Angela in queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e 'Ntoni la prima cosa che deve fare è …lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca"*[206]*…"… omissis…"'Ntoni**...allora…'Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due**"*[207]*. PELLE Giuseppe si dichiarava totalmente d'accordo con il fratello.*
*Infine, con riferimento alla posizione di PELLE Domenico e PELLE Sebastiano, particolarmente interessante risulta la già richiamata conversazione del 4.04.10, alla quale partecipavano i tre fratelli PELLE; si tratta del dialogo nel corso del quale questi ultimi -con riferimento al proposito di licenziarsi, manifestato da un operaio della "Azzurra Costruzioni- sottolineavano che l'operaio in questione non avrebbe trovato un nuovo lavoro, perché nessuno avrebbe mai osato fare un tale affronto ai PELLE, come efficacemente osservato da PELLE Giuseppe ("**se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?...omissis…e chi se lo prende**")*[208]*:*

PELLE G.: *se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?*
PELLE D.: *non prende a nessuno…*
PELLE G.: *e chi se lo prende…*
PELLE S.: *'sto pezzo di cornuto di SCALIA, sai che succede…mi spavento, non me pe…*

Come si è già evidenziato, si tratta di una affermazione dalla quale si evince chiaramente che PELLE Giuseppe cl. 60, PELLE Sebastiano cl. 71 e PELLE Domenico cl. 75 erano assolutamente consapevoli di appartenere ad una famiglia mafiosa dotata di una notevole forza di intimidazione, per cui ogni ulteriore considerazione sul punto appare superflua.

---

[204] **PELLE Antonio, nato a Locri (RC) il 04.03.1987, residente a San Luca (RC) in Via Campania nr. 6, di fatto domiciliato a Bovalino (RC) in Via Borrello nr. 20.**
[205] **ROMEO Angela, nata a Locri (RC) il 07.10.1977, residente a Bovalino (RC) in Via Francesco Calfapetra nr. 92, moglie di PELLE Sebastiano.**
[206] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita in Bovalino Via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 344**
[207] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita in Bovalino Via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 344**
[208] **Intercettazione di conversazione tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, sita a Bovalino in via Borrello nr.20, Proc. Pen. 1095/2010 RGNR DDA, RIT 1626/09, linea 1971, progr. 7858**

L'attività di indagine compiuta ha permesso di accertare, inoltre, che della cosca faceva parte anche ***PELLE Antonio cl. 87****, figlio di PELLE Giuseppe cl. 60.*
Innanzitutto, infatti, il ragazzo risulta intestatario della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale che, come si è già dimostrato, é riconducibile all'intera 'ndrina PELLE ed è stata costituita in data 31.05.06 al chiaro fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, dopo il sequestro delle quote nominali della "Santa Venere Lavorazioni inerti e calcestruzzi s.r.l.", disposto dal Tribunale di RC-Sez. M.P. con provvedimento del 13.02.04.

Dal tenore dei dialoghi registrati risultava chiaramente che il ragazzo era stabilmente "a disposizione" degli interessi della 'ndrina e che a lui si faceva riferimento, quale soggetto incensurato, anche per la futura intestazione di nuove attività commerciali, come quella relativa alla vendita dei prodotti caseari.

Ma PELLE Antonio cl. 87 era dedito anche a reati fine di diversa tipologia, come si è evidenziato nella vicenda sopra ricostruita, relativa alla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, perpetrata a carico di Peppe U Bumbulotto.

Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto della giurisprudenza più recente in tema di partecipazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non pare revocabile in dubbio che la condotta posta in essere da PELLE Sebastiano cl. 71, PELLE Domenico cl. 75 e PELLE Antonio cl. 87 integri gli elementi costitutivi della fattispecie sopra indicata, trattandosi di soggetti inseriti stabilmente ed organicamente nella struttura della 'ndrina, all'interno della quale, sotto le direttive del capo PELLE Giuseppe cl. 60, ricoprono un effettivo ruolo in senso dinamico e funzionalistico, permettendo al sodalizio di raggiungere i suoi scopi.
Dalla commissione dei delitti fine e dai molteplici, variegati e significativi "facta concludentia" finora analizzati, infatti, emerge chiaramente la costante permanenza del vincolo associativo e della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" dei predetti per ogni attività del sodalizio criminoso."

Rimane da esaminare nella presente richiesta la figura e la posizione di PELLE Antonio cl. 86, al quale va riconosciuto indiscutibilmente al pari degli altri un posto all'interno della 'ndrina dei PELLE "*gambazza*".

Ciò emerge dalle seguenti considerazioni, che dimostrano come anche Pelle Antonio classe 86' abbia ricoperto stabilmente un ruolo all'interno della '*ndrina*, sotto i diversi profili che di seguito si analizzano>>.

Prima di esaminare il compendio indiziario sulla base del quale il P.M. ha elevato la contestazione associativa a carico di PELLE Antonio cl. 1986 e, quindi, valutare la sussistenza, o meno,

della gravità dello stesso, è opportuno richiamare i tratti essenziali della fattispecie penale tipica enunciata dall'art. 416-bis c.p..

Il dato di partenza non può che essere quello normativo.

L'art. 416-bis del codice penale, sotto la rubrica "Associazione di tio mafioso", al primo comma punisce "*chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone*"; al comma 2, peraltro, lo stesso articolo punisce più gravemente quanti "*promuovono, dirigono od organizzano l'associazione*", mentre il comma 3 specifica che "*l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*".

Non ci si soffermerà in questa sede sulle ragioni di politica criminale, anche simboliche in chiave di evidenziazione del particolare disvalore della criminalità mafiosa, oltre che di indole pratica ed applicativa [connesse alla necessità di apprestare rimedio alla lamentata inadeguatezza della ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 c.p. rispetto al contrasto di fenomeni criminali di così rilevanti dimensioni quantitative e qualitative] che determinarono l'introduzione nel nostro ordinamento di tale fattispecie.

Piuttosto, mette conto subito evidenziare come il delitto in questione risponda a ragioni di tutela di più oggettività giuridiche; ed infatti, proprio gli identificativi attribuiti all'associazione di tipo mafioso dal comma 3 dell'articolo in esame evidenziano come le associazioni in parola presentino connotati di plurioffensività, recando minaccia oltre che al bene dell'ordine pubblico, ad altre

oggettività di rango costituzionale, come le libertà di mercato e di iniziativa economica, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, il libero esercizio dell'elettorato attivo e passivo, la proprietà.

Pure con questi connotati di plurioffensività pare indubbio che la fattispecie incriminatrice in argomento abbia mantenuto quella *ratio* spiccatamente preventiva tipica dei delitti associativi; il legislatore incriminando l'associazione in sé, infatti, tende appunto a prevenire, a rimuovere il pericolo che venga attuato il programma associativo, e soprattutto che tale realizzazione avvenga mediante l'impiego del c.d. metodo mafioso, ovvero con avvalimento della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, sostanziante l'autentico fulcro della fattispecie incriminatrice "l'in sé' dell'associazione di tipo mafioso" (secondo l'efficace espressione di Cass. Pen., Sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli).

Proprio in ciò, del resto, risiede il principale tratto distintivo dell'associazione in parola rispetto al *genus* dell'associazione a delinquere.

Nella fattispecie prevista e punita dall'art. 416 c.p., infatti, tutto il disvalore penale viene incentrato sulle finalità del sodalizio, ovvero la commissione di più delitti, nell'associazione di stampo mafioso invece ciò che massimamente qualifica il sodalizio criminoso è rappresentato dal "*… modus operandi dell'associazione, caratterizzato dall'avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla esistenza stessa dell'organizzazione, alla quale corrisponde, con nesso causale, un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e, dunque, una situazione di generale omertà* (…)" (Cass. Pen., Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 54, Ferone e altro), "*…e non già negli scopi che si intendano perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente*

i 'delitti', comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e l'insorgere nei terzi di situazione di omertà, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio". (Cass., Sez. VI, sentenza 31 gennaio 1996, n. 7627, Alleruzzo; cfr. altresì, Cass., Sez. VI, sentenza 6 dicembre 1994, Imerti).

In ogni caso, ciò che preme evidenziare è che la "…*forza di intimidazione del vincolo associativo è un elemento strumentale, e non già una modalità della condotta associativa*…" (Cass., Sez. II, sentenza 15 aprile 1994, Matrone e altro) che da questo punto di vista, quello specificamente materiale, non si distingue affatto dalla condotta associativa incriminata dall'art. 416 c.p..

Si può a questo punto meglio specificare il contenuto della condotta tipica del delitto in esame che il legislatore, al primo comma, definisce con la locuzione, riferita all'agente, "fa parte".

Si errerebbe infatti – a parere di chi scrive - ove si ritenesse che la condotta punita sia quella, eminentemente individuale, di partecipazione ad un associazione di tipo mafioso, quasi che ai fini della rilevanza penale fosse sufficiente l'opzione, appunto del singolo agente, di aderire al programma ed all'attività di un sodalizio mafioso.

Corrisponde, invece, alla generale sociologia dell'associazionismo, anche quello lecito (incentivato od anche solo tollerato dall'ordinamento statale) la sua configurazione come fenomeno umano collettivo e non meramente individuale, come l'incontro di più soggetti che decidono di mettere insieme le proprie energie volitive e materiali per realizzare uno scopo comune che altrimenti, da soli non potrebbero realizzare o comunque realizzerebbero con maggior sforzo e difficoltà.

Ma tanto impone di interpretare la locuzione "fa parte" necessariamente ponendola in stretta relazione con le parole successive, "…di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone…", cogliendone immediatamente l'unica dimensione significativa razionalmente possibile, ovvero la dimensione collettiva della condotta.

Trova così conferma quanto s'è anticipato sopra circa l'identità della condotta tipica, almeno nella sua dimensione più strettamente materiale, nella fattispecie di cui all'art. 416-bis ed in quella di cui all'art. 416 del codice penale.

La condotta incriminata è, infatti, comunque e sempre, quella – collettiva - dell'associarsi fra tre o più persone ferme restando le diverse caratteristiche distintive proprie dell'associazione mafiosa rispetto all'associazione a delinquere, proprie appunto dell'organismo associativo costituito e dunque dell'evento causalmente riconducibile alla condotta associativa (e come tali oggetto di necessaria rappresentazione e volontà da parte degli associati), ma non elemento della condotta incriminata.

In altri termini, la condotta incriminata è appunto quella definita dalla rubrica dell'articolo in esame, di associazione di stampo mafioso e non di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, fermo restando che ciò non significa affatto che il reato si realizzi esclusivamente nel momento in cui più (di tre) persone, mettendo insieme stabilmente volontà ed azioni positive e, in molti casi, anche beni e risorse (danaro, mezzi, armi, etc.), danno vita, costituiscono la struttura organizzata e permanentemente orientata alla realizzazione del programma criminoso (esplicitato nel comma 3) mediante l'impiego del c.d. metodo mafioso.

La condotta associativa, infatti, si realizza anche quando, già sussistendo la struttura permanente ed organizzata di stampo mafioso, ad essa un determinato soggetto decida di aderire.

Anche in questo momento successivo, infatti, la condotta non perde la sua dimensione collettiva, essendo sempre necessario che l'adesione del nuovo membro venga accettata dagli altri associati, e dunque si realizzi l'incontro – appunto collettivo – delle volontà dei membri in cui risiede l'essenza del fenomeno associativo, a poco rilevando, peraltro, se per l'ingresso del nuovo adepto (ovvero per manifestare l'accettazione dei membri già associati), siano o meno previste particolari formalità (presentazione da parte di altri associati, cerimonie di affiliazione, deliberazioni degli organi direttivi, etc.,), come per vero di norma accade per le associazioni di cui all'art. 416 bis c.p., connotate da elevatissimi livelli di segretezza ["*La condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso consiste nel 'fare parte' dell'associazione, cioè nell'esserne divenuto membro attraverso un'adesione alle regole dell'accordo associativo e un inserimento, di qualunque genere, nell'organizzazione, con carattere di permanenza. Inoltre l'adesione deve trovare un riscontro da parte dell'associazione, nel senso che questa a sua volta deve riconoscere la qualità di associato alla persona che ha manifestato l'adesione. Non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione, che può avvenire nei modi più diversi ed anche solo mediante un'adesione di qualunque genere ricevuta dal capo, ma occorre che un ingresso ci sia stato, che cioè una persona sia divenuta "parte" dell'associazione, e non è sufficiente che con l'associazione essa sia entrata in rapporti trovandone giovamento o fornendo un contributo fattivo ad alcuni associati*" (Cass., Sez. I, sentenza 1 settembre 1994)]; del resto, ragionando *a contrario*, il mancato rispetto delle particolari formalità previste per l'adesione al gruppo non varrebbe certo ad escludere la consumazione del delitto in esame qualora si accerti, su un piano eminentemente oggettivo, che l'associazione si sia realizzata ["*In tema di associazione è del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimento o meno dell'intervenuta adesione*

di taluno al sodalizio criminoso, il fatto che, secondo le regole proprie di quest'ultimo, il soggetto non sia da considerare un associato a pieno titolo, dovendosi invece aver riguardo soltanto all'obiettività della sua condotta, onde verificare se essa sia o meno rivelatrice, alla stregua della logica e della comune esperienza, di una adesione che, nei fatti, si sia comunque realizzata". (Cass., Sez. I, sentenza 25 ottobre 1993, Santoriello)].

In ultima analisi, al di là della non felicissima formulazione dell'articolo in esame [risulta invero di più agevole comprensione lo schema descrittivo impiegato dall'art. 416 c.p. in cui chiaramente si evidenzia, nella prima parte, la condotta collettiva incriminata – quella appunto associativa - pur risultando adeguatamente delineata la differenza, in termini di disvalore penale, della condotta dell'associato promotore, organizzatore e direttore dell'associazione (anche in quel caso più gravemente punita) rispetto a quella dell'associato partecipe dell'associazione; schema peraltro efficacemente riproposto nell'ipotesi associativa di cui all'art. 74 DPR 309/1990], rimane indubbio che la condotta tipica, anche nell'associazione di tipo mafioso, è l'associarsi di tre o più persone cui è riconnesso l'evento della nascita dell'associazione o comunque del suo rafforzamento, determinandosi con l'adesione successiva di nuovi membri l'aumento del numero degli associati e dunque la forza e la pericolosità del gruppo.

Del resto, non v'era ragione alcuna di concepire l'associazionismo di stampo mafioso, dal punto di vista della condotta tipica con connotati diversi dalle altre associazioni punite.

Gli elementi specializzanti risiedono, infatti, tutti nei connotati propri dell'evento realizzato, ovvero nell'associazione che "*si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento ed omertà, che costituiscono*

l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione" con la conseguenza che "*la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416-bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno un carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i 'delitti', comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio*" (Cass., Sez. I, sentenza 10 febbraio 1992, D'Alessandro e altro).

Naturalmente potrà pure continuare a definirsi la specifica condotta associativa (c.d. base), considerata dal punto di vista del singolo associato come "partecipazione" (del resto la responsabilità penale rimane pur sempre una declinazione singolare), purché si abbia sempre chiara la dimensione collettiva e non individuale della condotta, e tanto per evitare di sovrapporre elementi fattuali ulteriori e soprattutto estranei rispetto alla condotta incriminata.

A questo punto, si crede, si sono poste le basi per rimuovere quello che costituisce uno degli equivoci interpretativi più ricorrenti nella lettura della fattispecie incriminatrice in argomento, proprio facente leva su un malinteso concetto di "partecipazione".

Invero, si sente spesso ripetere (ed argomentare con richiamo, tutt'altro che esente da equivoci, a pronunce della Suprema Corte) che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. sia assolutamente necessario l'accertamento dello specifico ruolo attribuito al singolo in seno al sodalizio criminoso, dello specifico e fattuale contributo portato dal

medesimo alla realizzazione del programma criminoso; tant'è che ci si spinge pure sino a sostenere la necessità che detto specifico ruolo venga delineato già nel capo di imputazione, pena la sua genericità ed indeterminatezza (con violazione del disposto degli art. 417 lett. *b* o 552 co. 1 lett. *c* c.p.p.).

Invero, tale affermazione è piuttosto il frutto dell'erronea sovrapposizione di piani di indagine assolutamente distinti (e che tali devono invece rimanere), ovvero della confusione tra la condotta incriminata ed il percorso dimostrativo della effettiva realizzazione della condotta da parte dell'imputato (nel caso dell'indagato); in ultima analisi, si confonde il fatto punito (e che può dirsi sufficientemente descritto ipotizzando l'associazione di quel particolare soggetto a quel particolare sodalizio criminoso di stampo mafioso operante in un determinato contesto spazio temporale) con la prova che quel fatto sia stato commesso dall'imputato/indagato.

Tale confusione è indotta (oltre che dalla già evidenziata infelice formulazione letterale del comma primo dell'art. 416 bis c.p.) dalle ordinarie difficoltà di acquisire, in seno al giudizio penale, la diretta dimostrazione dell'effettiva associazione del singolo al sodalizio mafioso, difficoltà evidentemente connesse al pressoché impenetrabile tegumento di omertà e segretezza posto a protezione di essi sodalizi e che impone, tanto nella dimostrazione della loro esistenza che nell'individuazione dei partecipi, il ricorso alle prove indirette ed ai percorsi cognitivi inferenziali.

Accade di sovente, infatti, nei processi di criminalità organizzata (in genere, ma soprattutto in quelli) di stampo mafioso che per offrire ragione in fatto della ritenuta associazione, della partecipazione del singolo, al gruppo mafioso, si argomenti da elementi fattuali reputati significativi (secondo ordinarie regole di esperienze e di conoscenza pregressa delle dinamiche di tali associazioni) dell'adesione all'associazione, elementi di fatto quali la partecipazione del soggetto

alla commissione di delitti fine o comunque il compimento da parte dello stesso di attività sostanzianti contributo fattivo o comunque genericamente di attività ausiliatrici della realizzazione degli scopi dell'associazione e/o strumentali all'esercizio del metodo mafioso.

Ma tanto non deve trarre in inganno.

Occorre comunque aver presente che la condotta punita rimane sempre quella associativa, l'essere divenuti "parte" dell'associazione, essendo l'accertamento del contributo causale alla realizzazione del programma del sodalizio od all'esercizio del metodo mafioso, meri elementi sintomatici, significativi, dell'intervenuta associazione e non elementi costitutivi della condotta incriminata.

A seguire l'opinione che qui si contrasta, del resto, si potrebbe (si ritiene, assurdamente) pervenire alla conclusione della non commissione del fatto da parte dell'imputato per difetto di accertamento in ordine al ruolo attribuito al medesimo in seno all'organigramma del sodalizio mafioso e pure in presenza della piena e diretta dimostrazione della sua associazione al gruppo (con riconoscimento ed accettazione da parte degli altri associati).

Dal punto di vista della condotta tipica, si reputa allora lecito affermare che l'associazione a sodalizio mafioso sia qualcosa di meno rispetto alla partecipazione intesa come realizzazione concreta di un contributo fattivo all'estrinsecazione del metodo mafioso e/o alla realizzazione del programma associativo; come detto, infatti, all'integrazione del delitto sarà sufficiente che il singolo, abbia aderito all'associazione divenendo parte di essa, che si sia realizzato il suo inserimento nell'organigramma del sodalizio e così la stabile e permanente 'messa a disposizione' del gruppo della propria capacità

di contribuire all'esercizio del metodo mafioso e delle finalità sociali [209].

In altri termini, l'adesione al gruppo mafioso già realizza la condotta incriminata nella misura in cui realizza le condizioni perché il singolo membro possa esprimere, anche in termini di mera (anche se concreta e riconosciuta dagli altri adepti) potenzialità, la propria capacità contributiva agli scopi ed all'azione del sodalizio, e sempre che ciò sia chiamato a fare appunto dall'interno del sodalizio medesimo, con connotati di stabilità e permanenza.

Al tempo stesso, però, non v'è dubbio che l'associazione a sodalizio mafioso sia qualcosa di più rispetto alla mera "appartenenza" ad associazione mafiosa, condizione soggettiva elevata dall'art. 4 del d.lgs 6 settembre 2011 , n. 159 (già art. 1 della L. 575/1965) a specificazione della pericolosità sociale qualificata presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione antimafia; quest'ultima condizione infatti, lungi dal presupporre l'effettivo e stabile inserimento nel gruppo, individua tutte quelle situazioni di vicinanza, di contiguità, di adesione (questa sì individuale e non collettiva) all'associazione stessa che risultino variamente funzionali agli interessi della struttura criminale (eventualmente anche integranti il c.d. concorso esterno) e come tali denotanti la pericolosità sociale specifica sottendente il trattamento prevenzionale (cfr. Cass., sez. I, 16 gennaio 2002, n. 5649, Scamardo).

Anche il reato associativo in esame è come s'è detto di pericolo (e dunque opera in chiave preventiva della lesione dei beni tutelati) e tuttavia per la sua consumazione è necessario che si realizzi, non la

[209] **"E' partecipe ad associazione mafiosa chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta, giacchè anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale", Cass., Sez. I, sentenza n. 6992 del 30/01/1992 (dep. 16/06/1992) Rv. 190643);**

mera appartenenza, quanto l'effettiva e stabile compenetrazione organica del singolo nel sodalizio di cui all'art. 416 bis c.p.: "*in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno 'status' di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi*" (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino; nello stesso senso Cass. Pen. Sez. I, n. 1470 del 11.12.2007).

Dalla massima citata può desumersi, peraltro, che la compenetrazione organica è però pure sufficiente all'integrazione del reato, giacché reputata dal legislatore contributo fattivo alla permanenza in essere dell'associazione, la quale esprime la propria capacità offensiva degli interessi tutelati, in primo luogo, nell'incremento delle fila dei propri membri, i quali "rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" e per l'esercizio del metodo mafioso, realizzano per ciò solo il pericolo che la norma intende prevenire.

Ed infatti, il "…*personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi" non esprime solo l'appartenenza del singolo al gruppo criminale ma costituisce "… altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri*" (Cass., Sez. II, 28.1.2000, n. 5343, Oliveri; cfr. pure, Sez. I, 25.2.1991, Grassonelli).

È in questo senso che va interpretata l'affermazione ricorrente nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non è

necessario "*perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, (…) che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione né consegua direttamente per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dall'ingiustizia*" (Cass. Pen., Sez. II, 15 aprile 1994, Matrone; nello stesso senso, Sez. I, 25.2.1991, Grassonelli).

La conclusione cui s'è pervenuti ha delle immediate ricadute su quello che è il giudizio di fatto nei processi/procedimenti in cui risulta contestato il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..

Poiché, infatti, la condotta tipica incriminata è proprio costituita dall'associarsi in un, o ad un, sodalizio che abbia i connotati propri dal comma 3 dell'art. 416 bis c.p., deve reputarsi necessario e sufficiente ai fini dell'integrazione della materialità della condotta punita dalla fattispecie:

a) l'accertamento della realizzazione dell'evento, ovvero l'accertamento della sussistenza di un'associazione di stampo mafioso, ovvero di un gruppo organizzato che composto da tre o più persone presenti i tratti distintivi delineati dal comma 3 dell'art. 416 bis c.p.;

b) dal punto di vista del soggetto imputato/indagato, la dimostrazione dell'intervenuta sua "associazione" (naturalmente consapevole e volontaria, trattandosi di delitto doloso), ovvero il suo stabile inserimento nel gruppo già reputato *ex lege* contributo causale alla realizzazione dell'evento sopradetto.

Solo nell'ipotesi in cui al soggetto sia pure contestata la fattispecie associativa aggravata di aver esercitato in seno al gruppo uno dei particolari ruoli (di promozione, direzione od organizzazione) delineati dal comma 2, l'accertamento dovrà pure necessariamente orientarsi verso la concreta verifica del ruolo o dei compiti concretamente svolti in seno all'organizzazione mafiosa.

Orbene, alla luce delle coordinate che precedono e delle emergenze investigative compendiate in atti, non v'è dubbio

a) che sussista una cellula di 'ndrangheta facente capo alla famiglia PELLE '*Gambazza*', la '*ndrina* PELLE, prima diretta da PELLE Antonio cl. 1932 e successivamente, quanto meno sino al suo arresto, dal figlio di questi, PELLE Giuseppe cl. 1960;

b) che il giovane PELLE Antonio cl. 1986 faccia parte di tale *'ndrina*.

Quanto al primo profilo, le considerazioni già formulate dal P.M. in seno alla propria richiesta di emissione di titolo custodiale, richiamando peraltro i robusti esiti investigativi già emersi nella cd. *Operazione Reale*, sono da condividere integralmente alla luce della pregnanza dei singoli dati e della congiunta lettura degli stessi, se non della loro oggettiva consistenza.

A tanto aggiungasi la corroborante circostanza che gli stessi hanno già superato, nell'ambito del procedimento che ne è scaturito, sia il vaglio cautelare sia il successivo vaglio di merito attesa l'intervenuta sentenza di condanna emessa, in primo grado, dal GUP di questo Tribunale.

Del resto, ed a mero titolo esemplificativo, la vicenda della successione/nomina del capo locale di Roghudi, colta in diretta attraverso le intercettazioni eseguite in casa di PELLE Giuseppe, ha contribuito a far emergere l'esistenza della *'ndrina* PELLE, vero e proprio punto di riferimento per una delle parti in contesa in quel di Roghudi, e viepiù il ruolo apicale di PELLE Giuseppe cl. 1960, protagonista assoluto della vicenda stessa e sostenitore della nomina di ZAVETTIERI Annunziato in luogo del contendente TRIPODI Giovanni, inteso "Giannetto", sostenuto da esponenti della 'ndrangheta della zona sud di Reggio Calabria (v. LATELLA Antonino). Si tratta di una vicenda emblematica, atteso che ha posto

in luce come la trama dell'organizzazione illecita sia imbastita su un 'telaio' unitario considerato, peraltro, che le singole cellule non solo interagiscono tra esse, cosa ormai giudizialmente comprovata e persino quasi ovvia, ma hanno anche necessità di un riconoscimento reciproco.

Del resto, il ruolo di vertice di PELLE Giuseppe - e comunque apicale rispetto ad una retrostante struttura non certo unipersonale - è emerso a tutto tondo anche da un'ulteriore vicenda 'fotografata' nel corso delle indagini di cui al p.p. "Il Crimine".

Il riferimento è al *summit* tenutosi il 19.8.2009, in occasione del matrimonio della figlia di PELLE Giuseppe, nel corso del quale furono concordate e decise le cariche della struttura egemone denominata, per bocca degli stessi indagati, la "Provincia"[210], nomine poi ratificate il successivo due settembre presso il santuario di Polsi in concomitanza di festeggiamenti religiosi colà celebrati ogni anno e secondo un'ormai notorio e sovrapposto simbolismo 'ndranghetista.

In occasione di dette designazioni è emerso il ruolo apicale di più soggetti e tra questi di PELLE Giuseppe (cl. 1960), il quale, non a caso avendo evidentemente voce in capitolo, si era inizialmente opposto alla designazione di OPPEDISANO Domenico a C*apo Crimine*[211].

[210] **Le predette nomine sono risultate essere le seguenti:**
- Capo Crimine: OPPEDISANO Domenico, nato a Rosarno (RC) il 5 dicembre 1930;
- Capo Società: LATELLA Antonino, di Vincenzo e RAPINELLI Teresa, nato a Reggio Calabria il 2 marzo 1949;
- Mastro Generale: GIOFFRÈ Bruno, di Vincenzo e CERAVOLO Maria, nato a San Luca (RC) il 26 dicembre 1961;
- Mastro di Giornata: MORABITO Rocco, di Giuseppe e TALIA Maria, nato a Bova Marina (RC) il 23 novembre 1960;
- Contabile: un soggetto di Platì non meglio identificato.

[211] **Di ciò gli inquirenti hanno avuto piena contezza, con dovizia di particolari - quale l'iniziale opposizione alla sua nomina da parte del PELLE Giuseppe - tramite le parole del diretto interessato, OPPEDISANO Domenico, il quale, nel corso di una conversazione di più vasta portata e di rilevantissima importanza, registrata presso il suo agrumeto in data 20.08.2009 (conv. nr. 72 captata il 20.08.2009, dalle ore 09:42:46 (RIT 1508/09)), così riferiva ai presenti gli accadimenti del giorno prima: "... c'è stata una discussione dopo ieri la... Peppe veramente con Compare Ciccio... ha parlato "'nfruscato" proprio Peppe PELLE!... Nei confronti di**

Anche le vicende richiamate dal P.M. e relative all'intendimento di SCALI Giuseppe, dipendente della "Azzurra Costruzioni geom. Pelle Antonio", di licenziarsi dalla stessa (intendimento commentato negativamente dai fratelli PELLE con chiaro riferimento al fatto che sapendolo loro dipendente, una volta licenziatosi, nessun altro si sarebbe mai 'permesso' di assumerlo[212]), nonché alla tentata estorsione, in concorso con MACRI' Giorgio, di "*Peppe u Bumbolotto*", imprenditore che si era aggiudicato un appalto pubblico in quel di Condofuri (Comune della fascia ionica reggina[213]), sono estremamente significative circa l'esistenza della '*ndrina* PELLE' e del ruolo centrale – in seno ad essa - di PELLE Giuseppe.

Quanto alla partecipazione del giovane PELLE Antonio (cl. 1986) alla '*ndrina* in questione, essa emerge in maniera tangibile dal suo coinvolgimento nella fittizia intestazione di beni riconducibili alla 'famiglia' ed oggetto di investigazione nell'ambito del p.p. "*operazione Reale*", dal condizionamento esercitato sugli ambienti universitari reggini (e non), dal tenore di vita del giovane, spropositato rispetto alle sue disponibilità economiche ed indicativo di un approvvigionamento a risorse in comunione, ad una sorta di vera e propria cassa comune, della associazione familistica di appartenenza.

Compare Ciccio...Compare Ciccio gli ha detto "guardate, a noi ci spettava... per giusto quest'anno toccava a noi la PRIMA CARICA" gli ha detto compare Ciccio no..? "ma dato che c'è Compare MICO che è più anziano di noi... gliela diamo a Compare Mico..." gli ha detto... "...a Compare Mico" Si è arrabbiato (fonetico: n'fruscato)...Peppe PELLE... le cariche... la carica se vogliono la tengono loro che di qua, che di la... La Prima Carica... prima era là da loro... Ha parlato proprio proprio arrabbiato proprio Peppe , non lo doveva fare mai... in un'incontro simile... Certamente doveva parlare in un altro modo, anche se voleva dire... eh.. doveva parlare in un'altro modo... magari... E poi, giusto ha risposto... c'era Compare Peppino "u russeddu" la, mentre diceva ste cose... ha detto: "è giusto", ha risposto, "non fa niente, noi ci prendiamo il CONTABILE e il MASTRO GENERALE è giusto non fa niente" gli ha detto Peppino. Poi nella chiusura delle chiavi, ci è rimasto a noi il... il CAPO CRIMINE, e a Reggio il CAPO SOCIETÀ, e due cariche ...(inc)...".

[212] **"Se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?" "non prende a nessuno" "e chi se lo prende".**

[213] **Per i dettagli si veda sopra, nella parte in cui si riporta il relativo stralcio della richiesta del P.M..**

Quanto al reato di cui all'art. 12-*quinquies* Legge n. 356/1993, giova ribadire che il 21.04.2010 la locale D.D.A. ha emesso vari provvedimenti di fermo nei confronti, tra gli altri, di PELLE Giuseppe cl. 60, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. '87 e PELLE Antonio cl. '86 (primo troncone dell'indagine "Reale"); a quest'ultimo, in particolare, sono stati contestati i reati di cui agli articoli 110 c.p., 12-*quinquies* Legge n. 356/1992 e 7 Legge n. 203/1991.

I fratelli PELLE, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali, avevano intestato a familiari varie attività economiche in realtà da loro direttamente gestite; in ragione di questa scelta strategica, il giovane PELLE Antonio cl. '86, odierno indagato per il delitto ex art. 416 bis c.p., è stato prescelto quale titolare della stazione di rifornimento "Esso", sita in C.da Giudeo di Ardore (RC), lungo la SS 106, con annesso bar. In qualità di titolare della società gerente la stazione di rifornimento, PELLE Antonio cl. '86 è risultato essere intestatario anche delle utenze per la fornitura di energia elettrica e servizio telefonico installate presso il suddetto impianto. Ciò nonostante, da accertamenti esperiti presso le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, si è evinto - in realtà - che PELLE Antonio cl. '86, all'epoca della costituzione della società "FREEDOM CAFE' s.a.s." (17.07.2009), non aveva le capacità finanziarie per versare la relativa quota di capitale sociale di cui pure risultava titolare.

Dall'esame della documentazione inerente i redditi di PELLE Antonio cl. '86 e dei suoi familiari conviventi, relativa agli anni precedenti la costituzione della "FREEDOM CAFE' s.a.s.", oltre che da quanto riferito dai componenti la famiglia PELLE nel corso di alcune conversazioni captate dagli inquirenti, è emerso che i capitali d'investimento iniziali per la costituzione di tale società non

potevano essere stati forniti da PELLE Antonio cl. 1986, ma erano stati erogati dalla famiglia PELLE .

L'effettiva gestione della "FREEDOM CAFÈ s.a.s.", poi, da parte di PELLE Domenico e non dell'apparente titolare PELLE Antonio cl. '86, è stata inoltre ampiamente riscontrata dall'attività di intercettazione dell'utenza telefonica dello stesso PELLE Domenico, nonché dall'attività di intercettazione di conversazioni tra presenti all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe cl. '60 .

In data 15.06.2011, con sentenza di condanna, emessa - all'esito di giudizio celebrato nelle forme del 'rito abbreviato' - dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP/GUP (n. 10354/2010 RGNR DDA e nr. 546/2011 RG GIP DDA), PELLE Antonio cl. '86 è stato condannato ad anni quattro di reclusione per i reati di cui all'art. artt. 110 c.p., 12-*quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991.

Alla luce delle emergenze investigative oggi versate in atti e del più ampio ruolo esplicato da PELLE Antonio cl. 1986, tanto in relazione al condizionamento degli ambienti universitari quanto in relazione alla procurata inosservanza di pena in favore di PELLE Antonio cl. 1932, è del tutto palese come il reato testè indicato, e già ascritto al giovane PELLE Antonio non era (e non è) un fatto occasionale o isolato, ma il sintomatico segmento di una condotta partecipativa di più vasta portata i cui contorni emergono con nitore dalla valutazione congiunta e contestualizzata dei singoli elementi di talché quel reato altro non è che un tassello di un mosaico più ampio successivamente disvelato.

In tale contesto, merita alcune considerazioni il richiamato condizionamento, costituente fatto ben più grave di quanto possa apparire *prime facie,* atteso il diffuso clima di intimidazione instaurato su un'istituzione nevralgica quale è l'università,

depositaria del 'sapere' e della delicata funzione di coltivazione e trasmissione dello stesso.

Tanto, a dimostrazione della pervasività della 'ndrangheta in generale e della forza di penetrazione della cosca PELLE in particolare, in questo caso esercitata grazie alla 'testa di ponte' incarnata dal giovane PELLE Antonio.

Come anticipato, nel novembre del 2010, la locale D.D.A. ha comunicato varie informazioni di garanzia nei confronti di docenti, impiegati amministrativi e studenti della Facoltà di Architettura dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, disponendo la perquisizione di alcuni uffici dell'Ateneo, in quanto numerose risultanze delle indagini convenzionalmente denominate "*Fheida*"[214], "*Labirinto*"[215] e "*Reale*"[216] avevano lasciato trasparire la permeabilità degli ambienti universitari da parte della *'ndrina* dei PELLE "*Gambazza*", con particolare riguardo alla possibilità, in capo a PELLE Giuseppe cl. '60 ed al nipote PELLE Antonio cl. '86, di condizionare l'esito dei *test* d'ingresso per tre distinte facoltà (Architettura a Reggio Calabria, Medicina a Catanzaro ed a Messina) e, almeno per una, di incidere sui singoli esami.

Le intercettazioni a carico di PELLE Antonio cl. '86 hanno consentito di accertare che il giovane studente, grazie alle sue amicizie con personale del corpo docente, amministrativo e studentesco, aveva ottenuto delle agevolazioni in sede di esami, sia per sé stesso che per altri, e che era riuscito, in poco meno di tre anni, ad accreditarsi all'interno della Facoltà di Architettura, tanto da diventare un vero e proprio punto di riferimento per altri studenti. Per il buon esito del percorso universitario intrapreso dal giovane, i "Gambazza" hanno interessato il "professore" IARIA

[214] **Proc. Pen. 1895/07 RGNR DDA.**
[215] **Proc. Pen. 1389/08 (ex 891/08) RGNR DDA.**
[216] **Proc. Pen. 1095/10 RGNR DDA.**

Francesco[217], persona di assoluta fiducia dei PELLE, parente del noto boss mafioso MORABITO Giuseppe inteso "il tiradritto" di Africo [218] e tratto in arresto[219] – nel dicembre 2010 – nell'ambito dell'operazione "REALE 3 - Politici". Il ruolo di intermediario di IARIA è emerso chiaramente già il 13.03.2008, allorquando il *professore* contattava PELLE Antonio per fissare un appuntamento con CATALANO Roberto[220] – responsabile della segreteria studenti – e con un non meglio identificato docente. Le conversazioni intercettate [221] hanno offerto importanti spunti di riflessione circa le funzioni di tutoraggio svolte da IARIA Francesco nei confronti del giovane PELLE Antonio che, nell'occasione, rappresentava la sua necessità di essere accreditato presso un professore "*…dopo ci possiamo vedere pure con il professore se è possibile?…*" e veniva subito rassicurato dal suo interlocutore: "*…tutto dipende da CATALANO… a che ora riesco a rintracciare a CATALANO, per poi io, venire con CATALANO… hai capito?…*".

Durante le indagini sono stati censiti ben 118 contatti telefonici tra Pelle Antonio e CATALANO Roberto, aventi come oggetto richieste - più o meno velate - di raccomandazione in favore dello studente in vista degli esami universitari da sostenere di volta in volta. I dati emersi nel corso delle indagini hanno permesso di chiarire che il

[217] IARIA Francesco nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.01.1966.

[218] MORABITO Giuseppe nato ad Africo il 15.08.1934, latitante dal 03.11.1992 al 18.02.2004 ed inserito nel cd. elenco dei "30" latitanti, in atto detenuto Catturato il 18.02.2004 da personale di questo Reparto Anticrimine ed attualmente ristretto presso la Casa di Reclusione di Parma.

[219] IARIA Francesco, aspirante consigliere regionale in quota U.D.C., in occasione delle ultime tornate elettorali, in più occasioni, veniva intercettato da questo Reparto Anticrimine mentre si recava ripetutamente a casa del boss PELLE Giuseppe cl. 60, per richiedere l'appoggio elettorale della cosca. Per tale motivo, il 21.12.2010, veniva tratto in arresto in esecuzione dell'OCC in carcere n. 1095/10RGNR DDA e n. 2040/10 RGGIP per il reato di cui all'art. 86 DPR 570/60 e art. 7 Legge 203/91.

[220] CATALANO Roberto nato a Cosoleto il 30.06.1951.

[221] Decreto di intercettazione nr. 1895/07 RGNR DDA e nr. 2076/07 R.I.T. D.D.A. emesso da codesta AG in data 27.10.2007. Prog. 8936 del 13.03.2008, ore 13:01'45", con apparecchiatura SIO, linea 548, in entrata dall'utenza telefonica nr. 349/0583154 in uso a IARIA Francesco, nato a Melito di Porto Salvo il 26.01.1966.

legame tra il giovane "G*ambazza*" ed il CATALANO non era riferibile a una banale simpatia, ma a una vera e propria sudditanza psicologica nei confronti del giovane rampollo della 'ndrina PELLE.

Infatti, il CATALANO ben conosceva la situazione familiare di PELLE Antonio cl. '86 e la sua appartenenza ai PELLE "*Gambazza*" di San Luca tanto che, in occasione delle festività natalizie del 2009, si premurava di formulare loro gli auguri per il tramite di Antonio "…***salutami I TUOI ZII***…".

Gli accertamenti preliminari effettuati presso l'Università degli Studi "*Mediterranea*" di Reggio Calabria hanno permesso, altresì, di verificare che PELLE Antonio aveva complessivamente sostenuto 22 esami, tra cui tre Laboratori[222] strutturati in 8 diversi moduli. Il giovane, grazie ai numerosi *interventi* di docenti e funzionari amministrativi era riuscito in quello che poteva essere definito un vero e proprio *exploit*: in un triennio, infatti, vi era stato un incremento esponenziale del rendimento di PELLE negli studi, fino a raggiungere il record di ben 9 esami in soli 41 giorni (nel bimestre giugno/luglio 2009). PELLE Antonio vantava molte conoscenze all'interno del corpo docenti della Facoltà di Architettura ed era in possesso dei numeri di cellulare aziendali e privati di alcuni professori che era solito contattare per ottenere informazioni o chiedere cortesie.

L'escussione a s.i.t. di più professori e ricercatori universitari ha confermato, poi, le prime emergenze ed intuizioni investigative, evidenziando il condizionamento, anzi l'assoggettamento, del personale docente di quella Facoltà.

[222] **Trattasi di Laboratorio di Progettazione Urbanistica (strutturato nei moduli di Progettazione Urbanistica e Diritto Urbanistico); Laboratorio di Progettazione Esecutiva (strutturato nei moduli di Estimo ed Esercizio Professionale, Progettazione Esecutiva, Fisica Tecnica Ambientale SAR14 e Fisica Tecnica Ambientale SAR42); Rilievo Architettonico e Urbano Integrato (Rilievo Architettonico e Urbano ICAR17 e Rilievo Architettonico e Urbano ICAR06).**

E così, il professore COLISTRA Daniele[223] ha riferito che presso la Facoltà di Architettura tutti sapevano chi era lo studente di Bovalino, "*perché* ***all'interno della Facoltà si parlava di PELLE Antonio come uno studente poco brillante ed appartenente ad una famiglia di 'ndranghetisti***". In piena sintonia con quanto emerso dalle indagini, il docente ha ricordato che il **PELLE – studente di "*livello meno che mediocre*" ed in possesso di "*un cognome legato alla 'ndrangheta*" – gli era stato raccomandato da CATALANO Roberto** ("*quando CATALANO è venuto da me io già sapevo chi era il ragazzo*") in occasione degli esami di "Disegno dell'Architettura"[224].

MILARDI Martino[225], ricercatore e docente di "Materiali per l'Architettura", ha riferito di aver conosciuto PELLE Antonio durante le lezioni e che lo stesso gli era stato descritto da un suo collaboratore come "***un PELLE di San Luca... uno dei Gambazza***". Il MILARDI ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna raccomandazione in favore di PELLE, perché probabilmente "***bastava il suo nome stesso ad incutere timore o rispetto reverenziale***". Il professore MILARDI ha confermato che nei confronti degli studenti provenienti da famiglie 'ndranghetiste come PELLE Antonio ("*con cognomi importanti come PELLE, STRANGIO o NIRTA*") si vedeva costretto ad utilizzare un comportamento diverso, più accondiscendente, per evitare contrasti: "*evitare un comportamento molesto durante le lezioni:* ***questi studenti "difficili" – con cognomi importanti come PELLE, STRANGIO o NIRTA –*** *se presi per il verso sbagliato, tentano di* ***distruggere***

[223] **COLISTRA Daniele, nato a Maida (CZ) il 07.08.1967.**

[224] **"PELLE mi venne segnalato da Roberto CATALANO, il quale, in vista di un esame, mi telefonò perché voleva incontrarmi; poco dopo, arrivarono da me CATALANO Roberto e Antonio PELLE, il quale restava a distanza tale da non poter sentire le nostre parole. CATALANO mi segnalava il ragazzo per l'esame di "Disegno dell'Architettura 2", che avrebbe dovuto sostenere con me". Vds. All. n.1 dell'informativa di reato.**

[225] **MILARDI Martino, nato a Reggio Calabria il 09.12.1962.**

l'immagine del docente *e rovinano il clima di un intero corso*". Infine, il docente si è soffermato sull'ascendente e la popolarità che PELLE Antonio riscuoteva in facoltà: "*Vedevo Antonio PELLE molto spesso in caffetteria ed era* ***sempre attorniato da numerosi studenti e lui aveva sempre un atteggiamento spavaldo****. Io ho sempre tentato con la mia educazione e con il mio non irrigidirmi* ***davanti a certi studenti che appartengono a famiglie mafiose*** *di valorizzare le loro capacità e prendere quello che di buono potevano offrire"*[226].

MORABITO Francesco[227], dottore di ricerca in "Architettura dei parchi e giardini e assetto del territorio" e collaboratore del dipartimento OASI, ha ricevuto delle regalie ("*un capretto*") dallo studente in questione pur sapendo che "***Antonio apparteneva ai "PELLE gambazza", quando venne pubblicizzata la cattura del nonno latitante. Sapevo però già da prima che aveva il padre in carcere***" [228].

MANNINO Marco[229], docente di "Composizione Architettonica", ha dichiarato che "***PELLE non era certamente uno studente modello, perché aveva un profitto scadente***" ed ha riferito che gli era stato raccomandato da un funzionario amministrativo della Facoltà, tale BARONE Giuseppe[230]: "*fu lo stesso BARONE, segnalandomelo, a dirmi che* ***il ragazzo proveniva da una famiglia legata ad ambienti criminali***"[231]. Successivamente, BARONE, pur negando di avere mai raccomandato PELLE, comunque ammetteva di sapere chi erano i PELLE di Bovalino: "***Lui era un PELLE, dei PELLE "gambazza"*** *ed uno legge i giornali e le*

[226] **Vds. All. n. 2.**
[227] **MORABITO Francesco, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 05.06.1972.**
[228] **Vds. All. n. 3.**
[229] **MANNINO Marco, nato a Milazzo (ME) il 16.10.1961.**
[230] **BARONE Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo l' 11.07.1950.**
[231] **Vds. All. n. 4.**

*cose si sanno… Io, per via del mio lavoro, avevo modo di leggere i dati di PELLE Antonio e vedendo nome, cognome e data di nascita - "**nato a San Luca**" - **capivo chi era il ragazzo e sapevo che i suoi nonni, i suoi zii e suo padre sono ritenuti tutti dei mafiosi 'ndranghetisti**"* [232].

NUCIFORA Sebastiano[233], docente di Disegno dell'Architettura, ha riferito che "***PELLE non era una cima** ed aveva grossissime lacune sulla geometria descrittiva*", ma, nonostante ciò, lo studente aveva conseguito con profitto quegli esami, riportando la votazione di 27/30. Il professore ha riferito, altresì, di avere percepito la "*vera natura*" di PELLE Antonio già durante l'esame: "*Ho saputo che **il ragazzo apparteneva ad una famiglia di 'ndrangheta qualche mese dopo l'esame**, anche se **la coscienza della sua vera natura l'avevo percepita già durante l'esame, per una sua reazione**. Ricordo che, poco prima di esaminare il PELLE, avevo rimandato altri studenti e non proprio ero di buon umore, quando toccò a lui **notai che il mio atteggiamento poco riverente lo urtava non poco***".

NUCIFORA, inoltre, ha raccontato che PELLE Antonio si comportava come il padrone dell'intera area universitaria ed ha ammesso che suoi "*vari colleghi*" erano al corrente dell'appartenenza del ragazzo ad una famiglia mafiosa: "*Un giorno, ho visto una macchina di grossa cilindrata dalla quale era sceso **PELLE ed altri individui dall'aspetto non molto raccomandabile**; la macchina in questione parcheggiò davanti al portone dell'ingresso principale della Facoltà, posto dove nessuno ha il permesso di parcheggiare, poggiando le ruote addirittura sul marciapiede e disturbando l'ingresso anche dei pedoni. Questa vicenda ha suscitato la mia curiosità anche perché dopo pochi giorni **ho letto un articolo sulla Gazzetta del Sud in cui si parlava del clan PELLE "gambazza"***

[232] **Vds. All. n. 5.**
[233] **NUCIFORA Sebastiano, nato a Catania il 06.07.1962.**

di San Luca ed ho collegato facce e cognomi. *Giorni dopo aver letto l'articolo,* ***ho chiesto a vari colleghi notizie su Antonio PELLE e loro mi hanno risposto: "Come, non lo sai? Quello è il rampollo dei PELLE, pericolosissimi 'ndranghetisti!!"***"[234].

In occasione dei test di ammissione alla Facoltà di Architettura per l'anno accademico 2009/2010, PELLE Antonio riusciva a condizionarne l'esito, *agevolando* l'ingresso di due aspiranti matricole: i "*cugini*" "*Ciccio e Antonietta*", identificati in PELLE Francesco cl. 87[235] (figlio di Giuseppe cl. 60) e MORABITO Maria Antonietta[236] (nipote di MORABITO Leo inteso "*u scassa porte*"). I "*gambazza*", conoscitori delle dinamiche universitarie, sapevano di doversi attivare per un'esigenza del genere, perché, come sosteneva PELLE Giuseppe cl. '60, "*…c'è quello che è bravo e non entra… c'è quello che non sa niente ed entra*[237]*!!*". Le conversazioni intercettate ed il buon esito della prova selettiva dimostravano quanto peso avesse il nome dello studente in Architettura PELLE Antonio cl. '86 all'interno della Facoltà, il quale, servendosi del compiacente ausilio di funzionari, impiegati amministrativi e studenti, riusciva a far attestare in valida posizione di graduatoria i due cugini.

A conferma di quanto sopra, nel successivo mese di marzo 2010, PELLE Giuseppe cl. '60, parlando di suo figlio Francesco (tratto in arresto con la prima *tranche* dell'operazione "*REALE*"), affermava orgogliosamente: "*…Era entrato quest'anno… l'avevamo*

[234] **Vds. All. n. 6.**

[235] **PELLE Francesco nato a Locri il 24.02.1991, attualmente detenuto. Il predetto è cugino diretto di PELLE Antonio.**

[236] **MORABITO Maria Antonietta nata a Locri il 13.05.1980. Tra la predetta e PELLE Antonio vi è una lontana forma di parentela per il tramite di VOTTARI Francesco nato a Locri il 16.07.1971, zio acquisito di Antonio PELLE.**

[237] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 (ex 891/08) RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso da codesta AG in data 06.08.2009. Prog. 4107 del 17.03.2010, ore 16:28:23, della durata di 15:03, linea 1971.**

fatto entrare, là ad Architettura…e ***l'abbiamo fatto entrare ad Architettura, tramite mio nipote!!.*** "[238].

Ve ne è quanto basta per concludere, senza tema di smentita, che il clima di intimidazione promanante dalla *'ndrina* PELLE è stato (ed è) tale e tanto da essersi diffuso anche in ambienti universitari ed aver piegato secondo le proprie volontà l'azione e le attività non di soggetti inermi o, comunque, 'non attrezzati', ma di docenti universitari, i quali, và detto, in ragione delle proprie funzioni, nonché del bagaglio culturale e civico che è ragionevole ritenere essere in loro possesso, avrebbero dovuto opporre un contegno ben diverso.

In ogni caso, di tale torsione, frutto inequivocabile di una diffusa condizione di timore promanante dalla ben conosciuta - per stessa ammissione dei docenti interessati - appartenenza dei PELLE alla 'ndrangheta, è stato primo attore proprio l'odierno indagato, PELLE Antonio, il quale, studente senza grandi meriti, non solo era ben conscio del proprio ruolo e del proprio carisma, derivantegli unicamente dai trascorsi criminali della propria famiglia, ma in quel clima si muoveva a proprio agio ostentando insieme al proprio cognome ciò che esso rappresentava; il tutto senza alcun segno di resipiscenza o alcun sintomo di una eventuale volontà di differenziazione della propria persona rispetto alla famiglia di origine.

Si vuole dire, in altri termini, che PELLE Antonio non si atteggiava semplicisticamente a mafioso, ma orientava ed informava consapevolmente la propria condotta secondo canoni rivelatori della sua piena adesione all'articolazione 'ndranghetistica facente capo alla 'famiglia' di appartenenza.

[238] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 (ex 891/08) RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso da codesta AG in data 06.08.2009. Prog. 4108 del 17.03.2010, ore 16:43:25, della durata di 15:03, linea 1971.**

Del resto, la sua intraneità alla predetta *'ndrina*, la cui struttura a base familistica deve sempre essere tenuta debitamente in conto, è corroborata, inoltre, da due ulteriori dati di fatto: un tenore di vita sproporzionato rispetto ai propri redditi e sostenuto attraverso il ricorso alla cassa comune del gruppo; il fattivo contributo alla latitanza del *boss* PELLE Antonio cl. 1932.

Quanto al primo profilo, valgono le considerazioni già espresse dal P.M. con la propria richiesta, da ritenersi qui condivise ed alle quali si rinvia per brevità (v. sopra) non senza rimarcare, però, il dato nodale per cui, in effetti, il giovane PELLE, attraverso l'incrocio dei dati reddituali propri (per vero limitati) ed il contenuto delle intercettate comunicazioni, ha dimostrato di aver accesso ad una sorta di cassa comune cioè a mezzi economici nella disponibilità indistinta dei familiari agnatizi, anch'essi accoscati.

Con riferimento, invece, al secondo profilo testé accennato, proprio nell'ambito del presente procedimento è emerso il fondamentale ruolo svolto da PELLE Antonio (cl. '86) nella latitanza del nonno, e tanto sia per il contributo fornito nel corso dei numerosi allontanamenti clandestini in favore del nonno (e nel contempo *boss*) latitante (v. sopra), sia per la particolare dedizione profusa nel promuovere, e talora eseguire in prima persona, numerose 'bonifiche' dei mezzi utilizzati da lui stesso e dagli zii.

Con riferimento, infine, alla richiamata struttura a base rigidamente familiare della '*ndrina* PELLE, deve tenersi in conto la circostanza che PELLE Antonio (cl. '86) è figlio di PELLE Salvatore, a sua volta primogenito del defunto "Capo Crimine" PELLE Antonio cl. '32.

Secondo una prassi consolidata – e colta, oltre che attraverso la sociologia del fenomeno 'ndrangheta, anche attraverso plurimi accertamenti giudiziari - la successione al comando di una famiglia

di 'ndrangheta è strettamente legata alla primogenitura e coinvolge solo i soggetti di sesso maschile.

Non è un caso, infatti, che PELLE Giuseppe cl. '60, intercettato nella propria abitazione, spiegasse chiaramente di essere diventato il capo della "'ndrina PELLE Gambazza" dopo la morte del padre Antonio cl. '32 e l'arresto del fratello, primogenito, Salvatore ("***se io compare avevo a mio fratello Salvatore qua al tavolo, o c'era mio padre, io non parlavo, e voi l'avete visto, io per tanti anni sono stato zitto, voi l'avete visto, perché c'è uno più anziano di me, più responsabile, e parla lui. Quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato***…").

Il legame parentale, apparentemente (e di norma) neutro, assume perciò una peculiare valenza, atteso che, unitamente agli altri gravi indizi versati in atti e sopra passati in rassegna, si rivela essere un ulteriore elemento di conferma circa la partecipazione di PELLE Antonio cl. 1986 all'organismo illecito sin qui esaminato.

6 – La contestazione associativa a carico di LARIZZA Domenico. (Capo Q)

Come anticipato in occasione del richiamo alla vicenda della designazione del nuovo capo-locale di Roghudi, le singole 'ndrine della 'ndrangheta non sono cellule completamente avulse le une dalle altre, ma, pur muovendosi sul 'proprio' territorio con una certa autonomia, hanno necessità - e si nutrono – di collegamenti, appoggi, sostegno e riconoscimenti reciproci.

Non è un caso, infatti, che anche la *'ndrina* dei PELLE "Gambazza" abbia intrattenuto rapporti con altre famiglie mafiose nonché legami con diversi 'uomini d'onore', e ciò a trecentosessanta

gradi coprendo topograficamente tutti i tre i "mandamenti" della Provincia.

Le interconnessioni in questione hanno garantito, in specie, la possibilità di avere dei referenti per ogni tipo di questione: concertare truffe, pianificare rapine, ricevere sostegno logistico per i latitanti ed avere notizie aggiornate sugli altri "locali" di 'ndrangheta.

Nel corso delle attività d'indagine, in effetti, sono stati intercettati interessanti dialoghi (sostanzialmente confessori) dai quali sono nitidamente emerse responsabilità penali in capo ad altri soggetti (LARIZZA Domenico, GAGLIARDI Giuseppe, CHINDAMO Salvatore) in ordine al delitto associativo di cui all'art. 416-bis c.p..

Quanto a LARIZZA Domenico, così si è espresso il P.M.:

<< LARIZZA Domenico inteso "*Micu u grassu*" è un uomo della 'ndrangheta, che – almeno dalla fine degli anni novanta – opera indisturbatamente nei "*locali*" di Palizzi Marina e Spropoli.

Il LARIZZA è una figura ricorrente sia nel panorama 'ndranghetistico reggino che nelle questioni attinenti alla 'ndrina dei PELLE "*gambazza*": il suo ruolo emergeva per la prima volta in un'intercettazione dell'indagine **"*ARMONIA*"**[239] (colloquio tra MAISANO Filiberto[240] ed il figlio Saverio[241]), per poi essere ribadito in altre di **"*LABIRINTO*"** (colloqui tra PELLE Domenico ed il LARIZZA) e **"*REALE*"** (colloqui tra PELLE Giuseppe ed il LARIZZA); il predetto è in possesso di ottime referenze all'interno della criminalità organizzata, essendo imparentato con il boss **MAISANO Filiberto**, tanto da poter parlare del figlio MAISANO Giuseppe[242] come "*mio cugino Peppe*".

Molteplici gli elementi che hanno condotto alla sicura identificazione del **LARIZZA, resa possibile** grazie:

- al servizio di video ripresa[243] allestito nei pressi dell'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60 in via Borrello 20 di Bovalino;

[239] **Nr. 14/98 RGNR DDA, 14/2000 RGGIP e 14/2001 ROCC della Procura della Repubblica - DDA Reggio Calabria.**

[240] **MAISANO Filiberto, fù Saverio e PROFAZIO Anna, nato a Palizzi il 18.11.1932 ed ivi residente in via Rione S. Angelo nr. 22.**

[241] **MAISANO Saverio, di Filiberto e di LARIZZA Francesca, nato a Palizzi in data 08.01.1957.**

[242] **MAISANO Giuseppe, di Filiberto e di LARIZZA Francesca, nato a Palizzi il 25.10.1967. La nonna di LARIZZA Domenico (PROFAZIO Agata) era cugina della madre di MAISANO Filiberto (PROFAZIO Anna).**

[243] **Decreto nr. 1095/10 RGNR DDA;**

- alle intercettazioni[244] tra presenti registrate presso la predetta abitazione;
- alle intercettazione[245] tra presenti, corredato dal sistema di localizzazione GPS, effettuato a bordo del veicolo BMW X3 targato DC555YG in uso a PELLE Domenico cl. 75;
- agli accertamenti anagrafici e da quelli presso la banca dati FFPP.

In particolare, nell'ambito del proc. pen. 1095/10 RGNR DDA, convenzionalmente denominato "Reale", veniva riscontrato che:

in data 14.04.2010 ore 12.34 giungeva presso l'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 1960 sita in Bovalino alla via Borrello nr. 20, un soggetto di circa 60 anni di corporatura molto robusta, capelli brizzolati e occhiali da vista, a bordo di una VW Golf targata **BY402SX**[246]. Lo stesso, subito dopo, faceva ingresso al predetto stabile;

gli accertamenti sulla predetta autovettura permettevano di appurare che la proprietaria, FERRANTE Maria[247], risultava coniugata con LARIZZA Domenico, sopra meglio indicato;

l'acquisizione fotografica del cartellino d'identità presso il Comune di Palizzi permetteva di comparare il soggetto con le immagini estrapolate dal servizio di video osservazione di via Borrello 20 di Bovalino.

[244] **Decreto nr. 1095/10 RGNR DDA e nr. 1626/09 RIT DDA;**
[245] **Decreto nr. 891/08 RGNR DDA e nr. 1981/08 RIT DDA;**
[246] **VW Golf targata BY402SX intestata a FERRANTE Maria nata a Palizzi il 21.11.1959, ivi residente via L. Cordova 23;**
[247] **FERRANTE Maria nata a Palizzi il 21.11.1959, ivi residente via L. Cordova 23;**

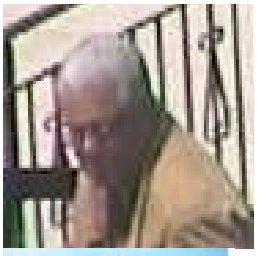

LARIZZA Domenico cl. 1951

Nell'ambito del proc. pen. 891/08 RGNR DDA, convenzionalmente denominato "Labirinto", veniva riscontrato che:

in data 01.10.2008 ore 11.17 PELLE Domenico contattava telefonicamente[248] FRANCONE Giuseppe[249] chiedendo l'esatta ubicazione dell'abitazione di tale "*Micu u grassu*". A tal proposito il chiamato indica la dimora del predetto collocata dietro la chiesa, senza specificarne il luogo;

poco dopo, e precisamente alle ore 11.28, PELLE Domenico giungeva in Palizzi

[248] **Linea 751 prog. 18362 del 01.10.2008 ore 11.17 giusto decreto 891/08 RGNR DDA e nr. 843/08 R.I.T. D.D.A..**

[249] **FRANCONE Giuseppe, nato a Palizzi (RC) il 26.03.1943 ed ivi residente in via Cavour nr. 45;**

Marina facendo sosta nei pressi della chiesa del SS. Redentore (accertamenti effettuati permettevano di appurare che a pochi metri da quest'ultimo punto risiedeva LARIZZA Domenico[250]);

Localizzazione GPS autovettura DC555YG – Via Cordova Palizzi Marina (RC)

la corporatura del Larizza risultava essere robusta (*Micu u grassu*);
nel corso dei dialoghi intercettati nella medesima data ed aventi progressivi 134 e 135 avvenuti all'interno dell'autovettura BMW X3 targata DC555YG in uso a PELLE Domenico cl. 75, l'uomo in compagnia di quest'ultimo, nell'esprimere alcuni concetti in linguaggio tipico mafioso, forniva alcune indicazioni utili per la sua identificazione: ***"... (inc.)... tu... (inc.)... che ti pare che tu*** *- gli ho detto io -* ***puoi fare... agire tu di testa tua?..."*** *gli ho detto io:* ***"…tu... (inc.)... che tu... (inc.)... vedi che qua c'è mio cugino Peppe qua*** *- gli ho detto io -* ***per tutto!.*** ***"… qua... gli devi... devi dare conto a lui!... (inc.)... ora è tornato lui e dobbiamo vedere noi qua!..."***.

Di fatto, oltre ai numerosi controlli di polizia con alcuni dei più carismatici componenti della famiglia mafiosa dei "MAISANO" di Palizzi, LARIZZA Domenico risultava avere anche legami di parentela con la stessa, così come ricostruito dalla Stazione CC di Palizzi Superiore: la nonna[251] di LARIZZA Domenico è sorella del nonno[252] di MAISANO Giuseppe[253], quindi zia di quest'ultimo; di conseguenza LARIZZA Domenico e MAISANO Giuseppe sono cugini (cfr. allegato 5 nota integrativa 81/91-1 del 16.01.2012).

[250] **LARIZZA Domenico fu Pasquale e di PIZZIMENTI Vincenza, nato a Palizzi il 09.06.1951, ivi residente via Cordova Lorenzo 23.**
[251] **LARIZZA Anna nata il 09.10.1908.**
[252] **LARIZZA Giuseppe nato il 04.09.1906.**
[253] **MAISANO Giuseppe, nato a Palizzi (RC) il 25.10.1967, residente a Motta San Giovanni.**

Altro dato oggettivo che riscontra le affermazioni fatte dall'uomo che si trovava in compagnia di PELLE Domenico "…***vedi che qua c'è mio cugino Peppe qua - ... ora è tornato lui e dobbiamo vedere noi qua!...***", sono le assenze di MAISANO Giuseppe dal comune di Palizzi. Tra l'altro assenza fisica e non demografica in quanto la propria residenza risultava essere nel Comune di Motta San Giovanni. Lo stesso trascorreva un periodo di latitanza tra il 2000 ed il 2001, dopodiché veniva sottoposto al regime della Sorveglianza di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di Motta San Giovanni, dal 30.07.2003 al 30.07.2005. La sua presenza veniva nuovamente riscontrata in Palizzi, tranne qualche sporadico controllo tra il 2004 ed il 2006, a partire dall'anno 2007, così come si evinceva dai controlli di polizia a carico del medesimo.

E' doveroso precisare che nei dialoghi intercettati all'interno dell'abitazione del PELLE Giuseppe (proc. pen. 1095/10) la voce di LARIZZA Domenico corrisponde con quella dell'uomo dei dialoghi intercettati all'interno dell'autovettura BMW X3 targata DC555YG (proc. pen. 891/08.)
La certezza circa il fatto che il soggetto dei tre suddetti procedimenti penali (ARMONIA; LABIRINTO E REALE) sia sempre lo stesso veniva fornita dagli accertamenti effettuati, da cui emergeva che **vi era una sola persona iscritta all'anagrafe del Comune di Palizzi rispondente al nome di LARIZZA Domenico, coniugato con FERRANTE Maria, dipendente dell'Ufficio PP.TT. di quel centro abitato[254].**

Le acquisizioni di **"*REALE*"** offrivano importanti conferme in merito all'attuale operatività del LARIZZA; infatti, in varie occasioni, venivano censite diverse sue visite a casa di PELLE Giuseppe cl. 60, all'epoca reggente della 'ndrina "*gambazza*".

Particolarmente importante, per il contenuto dei discorsi intercettati, risultava la giornata del 14 aprile 2010[255] in cui **PELLE Giuseppe e LARIZZA Domenico[256] orchestravano una truffa, pianificavano una rapina ad un ufficio postale e discutevano alcune problematiche legate al locale 'ndranghetistico di Spropoli**:

LARIZZA D.:	**Ma come è che lo fanno questo fatto?** Ci vuole il *"buono"*, altrimenti come si fa senza del *"buono"*?
PELLE G.:	Là nella Posta abbiamo **...incompr...**

[254] **Vds. All. n.30.**

[255] **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 (ex 891/08) RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009. Conversazione registrate ai progressivi nn. 9606 e 9607 del 14.04.2010, dalle ore 13.07'26" e seguenti, con apparecchiatura SIO, linea 1971. Vds Allegati n. 31.**

[256] **Vds. Verbale di identificazione in All. n.32.**

LARIZZA D.:	**Il buono ce lo avete voi! Voi non parlate che vedo!**
PELLE G.:	**...incompr...** e lo andiamo a scambiare alla Posta**.**
LARIZZA D.:	**Non hanno niente ...incompr...**
PELLE G.:	No in bianco, è scritto... ad esempio... lo fanno a nome vostro, no!...
LARIZZA D.:	**Si!**
PELLE G.:	...O a nome mio...
LARIZZA D.:	**Uh!**
PELLE G.:	**...incompr...** deposito cinquantamila euro...
LARIZZA D.:	**Eh!**
PELLE G.:	...diciamo, no! A nome di tizio e caio, e ci rivolgiamo a uno che conosciamo, che si prende ...incompr... poi ne facciamo un altro lo stesso...
LARIZZA D.:	**...incompr...**
PELLE G.:	**...incompr...** andiamo là e gli diciamo: *"cambiaci questo buono..."* che risultano numeri, risultano tutte cose.
LARIZZA D.:	**Si, i numeri, si!**
PELLE G.:	**Risulta tutto.**
LARIZZA D.:	**I numeri si, però non ...incompr... il *"buono"*! L'impiegato non ve lo paga.**
PELLE G.:	**Si, ma noi lo facciamo l'altro *"buono"*... quello lo paga!**
LARIZZA D.:	Lo capisce che non è originale... *"tu perchè te lo sei preso, non l'hai visto che non era originale, come hai fatto a prendertelo?"*
PELLE G.:	Ma noi non lo facciamo là a Palizzi!
LARIZZA D.:	Dove lo fate, fate!
PELLE G.:	**...incompr...** c'è quello che ce lo fa...
LARIZZA D.:	**Dove lo fate, fate!**
PELLE G.:	**...c'è quello che ce lo fa!**
LARIZZA D.:	**Lui diceva che ci sono, Roberto mi diceva che c'erano...**
PELLE G.:	**Si!**

LARIZZA D.: **...e glieli cambiavano, mi diceva!**

PELLE G.: **Si! ma c'è pure per... scambiarlo... e c'è pure per poterli cambiare...**

LARIZZA D.: **Si, ma c'è più questo fatto! Non gli resta niente più all'ufficio,**

PELLE G.: E se noi li prendiamo voi dite che, volendo là non ce li scambiano?

LARIZZA D.: Bisogna vedere come sono, compare Pepe' (ndr. Giuseppe) perchè se si nota (ndr. *"buono"* contraffatto) che non è... è come quando sono soldi falsi.

PELLE G.: **Uno lo fa, facciamo che lo faccia ...incompr...**

LARIZZA D.: Ci vuole la stessa carta **(ndr. per la riproduzione del *"buono"* contraffatto)**

PELLE G.: **Ci vuole la stessa carta!**

LARIZZA D.: Eh! Perchè loro vedono, con questo fatto dei soldi falsi...

PELLE G.: **Ah!**

LARIZZA D.: **...voi, lo vedete quando fanno ...incompr... ci vuole la carta sua...**

PELLE G.: **Si, si , si!**

LARIZZA D.: **...se non c'è la carta sua, io non li conosco, io, e ma li prendo le centomila lire, le cento euro, ma ci sono quelli che li conoscono appena li vedono... e quelli (ndr. i *"buoni"* contraffatti) lo stesso, ...incompr... non mi ricordo come la chiamavano... ...incompr...**

PELLE G.: La filigrana!

LARIZZA D.: **...incompr... ...**

PELLE G.: **Si, si!**

LARIZZA D.: ...come li facevano una volta... questi che fanno ora non so!

PELLE G.: **...incompr...**

...tono basso di voci...

LARIZZA D.: ... incompr... e come fanno? L'ufficio è piccolo... avete capito? Negli uffici grossi, dove ci sono cinque, sei impiegati, sette...

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **...incompr...**

LARIZZA D.: **...vedi poi chi li ha messi, chi li ha portati, ...incompr... quando sono uno due, o tu, o tu...**

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **...incompr...**

LARIZZA D.: **...quando sono due, o tu, o tu!...**

PELLE G.: **Glieli avete dati?**

LARIZZA D.: **... ...incompr... qua solo questa c'è!**

PELLE G.: **Voi ve li prendete e ve li mettete da parte! Giuseppe o ...incompr...**

LARIZZA D.: No per il fatto della chiave**, all'epoca, a mia moglie avevano arrestato! All'epoca, quando abbiamo parlato, solo che** non è capitato nessuna volta di parlare con mia moglie, che gli presto la mia! Che manchi la direttrice per due, tre giorni!

PELLE G.: **Uh, uh!**

LARIZZA D.: **...incompr...** poi a mia moglie, ...incompr... Si fida più di mia moglie che di questo e di quell'altro ...incompr... E non è capitato più! Avete capito? Quella la possiamo fare! E la puntiamo...

PELLE G.: **...incompr... (tono basso di voce)**

LARIZZA D.: Eh! Quella la facciamo! Però gli deve capitare pure una giornata... mi dà la chiave**... incompr...**

PELLE G.: Si! Ma pure dieci minuti...

LARIZZA D.: Che poi... poi quando chiude, a mezzogiorno, le due, la può fare (*rif. alla copia della chiave*)...

PELLE G.: Si può fare!

LARIZZA D.: **... andiamo... e facciamo con il nostro tempo, ...incompr...**

PELLE G.: **Se, si fa ...incompr...**

...sovrapposizione di voci...

LARIZZA D.: **Piano, piano la può fare... incompr...**

PELLE G.: **No! C'è suo fratello...**

LARIZZA D.: **Il postino, uno non è che va... lei il pomeriggio va là, e ve la faccio... con il tempo, per bene, viene una cosa fatta più giusta!**

PELLE G.: **Conviene... Chi sa compare... incompr...**

LARIZZA D.: E là poi… e per quel discorso parlo io... pure che è armato, che dentro lascio a lei... **incompr...**

…lunga pausa...

PELLE G.: Che avete fatto con quella cosa? Questo... per il fatto di Spropoli... come è finita?

LARIZZA D.: **Sono esterni... e** non ho parlato più con nessuno...

PELLE G.: **Non hanno parlato più! ...incompr...**

LARIZZA D.: Io? Io no! Io no! *Saverino* (ndr. Saverio) ogni tanto con Mario…

PELLE G.: Almeno si è chiusa... **incompr... (tono basso di voce)**

LARIZZA D.: **Io, non ho parlato più niente!... incompr... chi dice una cosa, chi dice un'altra!...**

PELLE G.: **...incompr...**

LARIZZA D.: **Lui doveva essere o dentro, o fuori!**

PELLE G.: **O fuori!**

LARIZZA D.: Uno deve, quando parla, deve parlare chiaro!...

PELLE G.: O in un modo, o in un altro!

LARIZZA D.: **E' giusto... se è giusto così, o è giusto che ...incompr...**

PELLE G.: **Certo!**

LARIZZA D.: **Perchè... abbiamo parlato... non è che noi siamo... incompr...**

...sovrapposizone di voci...

PELLE G.: **...incompr...**

LARIZZA D.: **Giusto! ...incompr...**

PELLE G.: **Certo!**

LARIZZA D.: Non è che io faccio il presuntuoso a modo mio e gli altri fanno a modo suo! Tu, alla fin fine, quelli con me si avvicinano, quando vogliono... **incompr...**

PELLE G.: Si, si, si!

LARIZZA D.: **Però non è che hanno fatto niente di...**

PELLE G.: **Pare che hanno fatto niente di male!**

LARIZZA D.: **Tu dovevi avere una cosa come gli altri.**

PELLE G.: **Come gli altri... è vero!**

LARIZZA D.: **Alla fine non hanno fatto niente... solo... posso sbagliare, posso indovinare... non sappiamo! Che... non posso arrivare ...incompr... quel discorso!**

PELLE G.: **...incompr...**

LARIZZA D.: **...incompr...**

PELLE G.: **Però non... hanno fatto qualcosa di male! Non è che hanno fatto niente di male!**

LARIZZA D.: **Eh! Non è che hanno fatto niente di male! Quindi... se l'hanno saputa mettere a posto, una volta che è successa in quella maniera, e dicono tutti una cosa... va bene... ma se quelli non vogliono, non è che si può fare...**

PELLE G.: **Non è che uno...**

LARIZZA D.: **...non è che posso fare nemmeno...**

PELLE G.: **...ammazzare non lo può!**

LARIZZA D.: Nessuno ha condannato a nessuno!

PELLE G.: **Certo, certo che non l'hanno condannato! E la verità è questa compare!**

LARIZZA D.: **(impreca) ...incompr...** con uno e con un altro, io non posso vedere a nessuno dei due! Però poi... **incompr...**

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **Compare le cose giuste! Le cose giuste!**

LARIZZA D.: **Però ...incompr... ...**

...sovrapposizone di voci...

PELLE G.: **Uno deve guardare le cose giuste!**

LARIZZA D.: ...non li posso vedere, perchè hanno parlato assai in giro a... **incompr...**

PELLE G.: Fate le cose giuste!

LARIZZA D.: **...incompr... ; però ...incompr...**

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **Le cose giuste, devono essere giuste!**

LARIZZA D.: **Alla fine dei conti, ...incompr... *ennu* (fonetico, loro sono) nel giusto o loro sono nello sbagliato?**

PELLE G.: Loro sono nel giusto, compare.

LARIZZA D.: **Allora ti parlo chiaro in faccia... che mi vengono a dire! A tutti ...incompr... chi si presenta, presenta a parlare, deve, deve dire le cose come sono...**

PELLE G.: **...incompr... è vero!**

LARIZZA D.: **Poi se vuoi stare, stai... se vuoi non stare, non stai... te la vedi tu!**

PELLE G.: **Se vuole stare ...incompr...**

LARIZZA D.: **É così, o no?**

PELLE G.: **É vero!**

LARIZZA D.: **Io ritorno a ripetere... non li posso vedere! ...incompr... come persona...**

PELLE G.: **Però nelle cose giuste...**

LARIZZA D.: **... non...** non mi hanno fatto... non mi hanno fatto niente!

PELLE G.: ...nelle cose giuste! Uno deve tagliare litigi in tutte le parti!

LARIZZA D.: **...incompr...** tutti e due mi avevano detto: *"una volta che tutti e otto fanno quel passo, che facciamo noi?"*

PELLE G.: **...incompr...**

LARIZZA D.: ***"Facciamoli pure noi"...*** **...incompr...**

PELLE G.: **Ah, ah!**

LARIZZA D.: Però aveva a me, aveva a Peppe ...incompr... ... che siamo più... ci capiamo meglio...

PELLE G.: **Certo, certo!**

LARIZZA D.: ...siamo più... *"allora non capisci niente? Che fai che resti solo!"* ora vanno *"brusciniandu u mundu"* (fonetico, creare disordine nel mondo) poi *"cassariaru paroli in giru"* (ndr hanno sprecato parole in giro/ hanno parlato troppo in giro) ...incompr... perché io non voglio ...incompr... ha parlato tante parole contro a Filiberto... alla fine dei conti, quello è un *cristiano* di ottant'anni, *"che devi andare tu a dirgli che deve fare?"*

PELLE G.: **Quello che deve fare? Certo!**

LARIZZA D.: Pure che ha parlato con lui delle volte, fa il presuntuoso, però, non è che ti ha fatto niente, che vai sparlando in giro...

PELLE G.: **...incompr... Non ha rispetto manco per ...incompr...**

...sovrapposizone di voci...

LARIZZA D.: Poi, deve fare il pane per i suoi nipoti, e poi va e *murmuria* (fonetico, sparla) a suo zio?! Dovevano... lo devono sapere, e devono venire e prenderti a schiaffi...!

PELLE G.: **E' vero, è vero compa'...! Non si fa così...!**

LARIZZA D.: Non si fanno queste cose!

PELLE G.: ...le cose si parlano nella faccia...

LARIZZA D.: **Io... ...incompr... il lavoro sto facendo ...incompr...**

PELLE G.: **Eh... non si sanno poi ste cose!**

LARIZZA D.: ...incompr... se voglio *"iarmu" (*ndr Fonetico architettare*) "cordeddhi" (*ndr cordine modo di dire*)* Ma tu che devi andare ad andare parlando in giro, in altri paesi con forestieri, *"Filiberto qua Filiberto là... che hai da dire di Filiberto?"*

PELLE G.: Niente... cosa gli deve dire! Gli si deve dire che lo deve rispettare che è un *cristiano* anziano!

…omissis…

LARIZZA D.: **A me non è che mi hanno fatto niente, però per la polemica... Ora, sono andati da una parte e gli hanno detto che no, da un'altra e gli dicono che si... E là com'è questa cosa? A come vogliamo noi...**

PELLE G.: **...incompr...**

LARIZZA D.: ...c'è una regola **(ndr. regola di 'ndrangheta),** c'è un... Le regole non è che le può cambiare, né Filiberto**...**

PELLE G.: Le regole sono quelle!

LARIZZA D.: **Né io e né nessuno!**

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **...incompr... i *cristiani* si portano avanti in quella maniera e basta!**

...sovrapposizione di voci...

LARIZZA D.: **...incompr... ci entra e basta! Se ci entri, ci entri e basta!**

PELLE G.: **E basta!**

LARIZZA D.: **Non li coprite, compare... tanto... sono nel giusto o sono nello sbagliato.**

PELLE G.: **Nel giusto!**

LARIZZA D.: Devono vedere, quelli che sono di competenza devono dire: *"la cosa è così!"* Basta!

PELLE G.: **E' così! Deve essere ...incompr...**

...sovrapposizione di voci..

LARIZZA D.: Chi vuole stare, sta, chi non stare se ne va!

PELLE G.: Se ne va! Ed è così! Che non si faccia vedere poi.

LARIZZA D.: **Io la vedo così, compare!**

PELLE G.: **Ed è così, compare!**

LARIZZA D.: **Io non posso andare a litigare.. no perchè mi devo litigare, ...incompr...**

PELLE G.: **Oh! E non vale la pena?**

LARIZZA D.: **Ma se devo... no, ma voglio dire, se devo litigare più per una cosa che io sono in torto ...incompr...**

PELLE G.: **Che mi litigo a fare!**

LARIZZA D.: **A chi gliela date la questione (ndr. torto).**

PELLE G.: **A nessuno! Perchè poi è sempre torto, è sempre torto compare Mico.**

LARIZZA D.: **Quella è presunzione, è prepotenza, cos'è questa cosa!**

PELLE G.: **Eh... è, si devono capire le cose!**

LARIZZA D.: **Si deve decidere, che gli dica: *"le cose sono in questa maniera!"* Parla chiaro, con la verità...**

PELLE G.: **Con la verità!**

LARIZZA D.: **...incompr... e allora mi dici se è così, hanno torto quelli; se sei andato <u>avanti</u> in quest'altra maniera non hanno torto quelli...**

PELLE G.: **Non hanno torto loro! ...incompr...**

LARIZZA D.: ...non condanniamo né a questo e né a quello! La sistemiamo come dice ...incompr... ...

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: ...incompr... si sistema e si fa.

LARIZZA D.: ...eh, e così ce ne usciamo!

PELLE G.: E la migliore cosa è questa.

LARIZZA D.: **Io penso che la migliore s... ...incompr...**

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **Meglio di questa non ce n'è compare Mico.**

LARIZZA D.: **Tu pensa che non devi andare a dirglielo a quelli che hanno ottanta anni, lo devono sapere loro!**

PELLE G.: **E' vero!**

LARIZZA D.: **Io forse ce l'ho ...incompr... Qualche ...incompr... con lui! ...incompr... Quando**

ci sono loro, portano a chi vogliono loro! Che li devo tenere in braccio? Che gli devo fare ...incompr...

PELLE G.: **Certo, è così! (ndr. si sentiva aprire la finestra della stanza)**

LARIZZA D.: **Loro hanno sbagliato, perché secondo me quando hanno visto la maggior parte, hanno preso una decisione, dovevano dire: *"...incompr..."* o no? ...incompr... così?**

(ndr. fruscio e rumori di auto in transito, provenienti dall'esterno dell'abitazione)

PELLE G.: **No, devono fare così!**

LARIZZA D.: **Era ...incompr... con noi!**

PELLE G.: **E ora è messo ...incompr... a tipo che hanno fatto una cazzata, no!**

...sovrapposizione di voci...

LARIZZA D.: **...incompr...**

PELLE G.: **Facciamolo pure noi e... ...incompr...**

LARIZZA D.: **E si evitavano tutto sto bordello...**

PELLE G.: **E si evitavano tutte le discussioni.**

LARIZZA D.: **...tutte queste cose! E poi ...incompr... strada facendo, ognuno...**

PELLE G.: **Parlava, discuteva... e non si litigava.**

LARIZZA D.: **...incompr... io pure, accuso pure lui. Gli ho detto: *"vedi che non è una cosa mia, a me ...incompr..."* Fino a che non parlo con lui ...incompr...**

PELLE G.: **"La *discurrimu"*, (confrontiamo ndr.), parliamo, eh!**

...sovrapposizione di voci...

LARIZZA D.: **...incompr... dico: *"discutiamo e ragioniamo...***

PELLE G.: **Eh!**

LARIZZA D.: ***...incompr...* e ragioniamo e facevamo, ma da quando quello se ne è uscito con quella *sparata* (ndr. spacconata) dice: *"non abbiamo niente da ragionare"* ...**

"come non abbiamo niente da ragionare?"

PELLE G.: **E si ...incompr...**

LARIZZA D.: **Le cose non è che le fanno, però poi... i *cristiani* aspettano anni e rispettano.**

PELLE G.: **Aspettano anni e tu dovevi... e te la sei giocata!**

LARIZZA D.: **E lui, e lui era sistemato! Non andavano d'accordo, che volevi fare tu, quello che non volevi! ...incompr... Che la volevi pure! Tutti questi guai! Sapete chi li *jarma* (ndr. architetta) con tutti, ...incompr... ...**

(ndr. fruscio e rumori di auto in transito, provenienti dall'esterno dell'abitazione)

LARIZZA D.: **...non capisce, o forse già l'ha capito... ma non... il fatto è che non lo fa manco per male...**

PELLE G.: **Lo fa che non si rende conto!**

LARIZZA D.: **...lui non sa che fa! Lui non sa che fa! E tutte queste cose, lui che portava una *imbasciata,* là in Spagna che mi combina ...traffico...**

PELLE G.: **Si, si, si!**

LARIZZA D.: **Parola d'onore, che non c'è nessuno che possiamo incontrare! Vedi che la maggior parte di questa gente, per loro, per loro li hanno fermati! Ma non che ...incompr...**

PELLE G.: **Li ...incompr... perchè non sa come si regola e funzione.**

...sovrapposizione di voci...

LARIZZA D.: **...incompr... .. L'altra sera ...incompr... parlavamo, che abbiamo preso il discorso, ...incompr... ma se non vuole non è che ...incompr... quelli sono fatti suoi! E' responsabile lui!...**

PELLE G.: **Non aveva la responsabilità...**

LARIZZA D.: **...Ora lui ...incompr... a Torino per rilassarsi tre, quattro giorni, ...incompr...**

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **...incompr... ma che stiamo scherzando?**

LARIZZA D.: **Si rendono conto di lui, oggi domani ...incompr... *" ...incompr... si sta comportando così!"***

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **...incompr... si va a parlare... *"se non volete ...incompr... .. qual è il problema?"***

LARIZZA D.: **Ma pure che sto due anni, se non voglio che mi vengono a fare?**

PELLE G.: **Certo compare!**

LARIZZA D.: **La colpa poi era la mia! ...incompr...**

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **...incompr... non vi danno conto...**

LARIZZA D.: **E va bene!**

PELLE G.: **...e non vi state cercando uno con l'altro, di altro, come personaggio, vi potete rispettare e volere bene!...**

LARIZZA D.: **Uh!**

PELLE G.: **...Per l'altro discorso, i fatti, quello che vogliono fanno, voi ...incompr...**

LARIZZA D.: **...incompr... dice: *" ...incompr... che non è vero"* ...**

PELLE G.: **Ehh!...**

LARIZZA D.: ***..."ma tu sei pazzo!" ...incompr...***

PELLE G.: **...non è vero? Perchè lo dice lui che non è vero!**

LARIZZA D.: **...incompr... e la colpa allora chi ce l'ha? Che non si sbaglino, ...incompr… quelli, non entrano niente!**

PELLE G.: **Ma no, no, non sbaglia niente...**

LARIZZA D.: **...incompr...**

...sovrapposizione di voci e di rumori...

PELLE G.: **...incompr... e voglio andarmene per un anno, due anni, tre anni, e non voglio dare conto a chi ...incompr... ...**

LARIZZA D.: **Si!**

PELLE G.: **...io quando torno qua, ...incompr... ...**

LARIZZA D.: **Certo!**

PELLE G.: **... se c'è uno che non si sente proprio, non sono obbligato.**

LARIZZA D.: **Quando tornate vi ...incompr... pure qua.**

PELLE G.: **Eh!**

LARIZZA D.: **Sempre, sempre con la riserva...**

PELLE G.: **Con la riserva!**

LARIZZA D.: **...perchè ...incompr... ...**

PELLE G.: **Si, si!**

LARIZZA D.: **...c'è sempre la riserva!**

PELLE G.: **La riserva!**

LARIZZA D.: **...incompr...**

PELLE G.: **Certo, certo!...**

LARIZZA D.: **E questo è il problema...**

PELLE G.: **...Ma no che..**

...sovrapposizione di voci...

LARIZZA D.: **...incompr... e presunzione ...incompr... ...**

PELLE G.: **Mah...!**

LARIZZA D.: **...che quando torni quella cosa non si mette a posto, quando torni ...incompr...**

...sovrapposizione di voci...

PELLE G.: **...incompr...**

LARIZZA D.: **...incompr... e per le altre cose,** Mario è lo stesso, perchè è presuntuoso**! Perché quando è andato a dirgli quel fatto, che è dovuto andare, ed è andato a dirgli,** a Pierino e a MORELLO**, la faccenda, vai a vedere come gliel''ha detto! Vai a vedere cosa gli ha raccontato! Tutto qua! E non è che hanno fatto niente, tutto questo è il discorso!**

PELLE G.: **Ahh...!**

LARIZZA D.: **Se parlate con lui, quello per dire un discorso di due minuti è capace che ti tiene una serata...**

PELLE G.: **Una serata!**

LARIZZA D.: **Che se vuole Dio fanno pace!**

...tono basso di voci...

PELLE G.: **Vediamo qua…**

LARIZZA D.: **Si!**

PELLE G.: Come ce l'hai, allora entriamo! **(*rif. alla chiave dell'ufficio postale*)**

LARIZZA D.: Come apri? Devo rubargli la chiave, sennò, capito?

PELLE G.: **Ragioniamo!**

LARIZZA D.: Questi qua sono esperti?

PELLE G.: Si, si!

...sovrapposizione di voci...

LARIZZA D.: Perché questa cassaforte, è quella a tempo...

PELLE G.: **Uh!**

LARIZZA D.: **...la cassaforte è a tempo...**

PELLE G.: **E vi dico una cosa, io …incompr…**

LARIZZA D.: **...invece vado a rubare la chiave … incompr…**

PELLE G.: **E apposta dico... deve vedere lui come si apre…**

...tono basso di voci...

LARIZZA D.: **Si, dopo.**

PELLE G.: **…parliamo con il compare vostro.**

LARIZZA D.: **Mi muovevo sapete come? Stavo trovando un rumeno… dopo se lo sono portati e la sfortuna pure!** Noi dobbiamo sapere ed organizzarci con quelli che li portano...

PELLE G.: **Eh! Appena escono quelli ...incompr...**

LARIZZA D.: Come quelli escono...

PELLE G.: ...loro entrano.

LARIZZA D.: **...tempo, che gli danno il tempo che non si incontrano.**

PELLE G.: **No, no, no!**

LARIZZA D.:	Li mettono, li infilano nella cassaforte e si fa il buco... a quelli però si deve dare il tempo di uscire ...incompr... che hanno le pistole...
PELLE G.:	**Si!**
LARIZZA D.:	**...che quelli sono scemi! *(ndr. riferimento alle Guardie Giurate)***
PELLE G.:	**No! Fanno che quelli se ne vanno!**
LARIZZA D.:	Eh! Ma quelli solo, quelli consegnano e se ne vanno *(ndr. riferimento alle Guardie Giurate)*.
PELLE G.:	E se ne vanno! Poi se ...incompr... questi entrano e se li prendono.
LARIZZA D.:	**Eh! Quelli è capace che ...incompr... sennò!**
PELLE G.:	No! Fanno in quella maniera!

Il dialogo tra i due compari era lunghissimo, ma altrettanto chiaro.

PELLE Giuseppe proponeva al LARIZZA una **truffa con dei buoni fruttiferi postali falsi** ("*il buono"*), da intestare ad un beneficiario compiacente (*"...No in bianco, è scritto... ad esempio... lo fanno a nome vostro, no... diciamo, no! A nome di Tizio e Caio...*"), per poi esigerli presso gli sportelli degli uffici PP.TT. (*"... lo andiamo a scambiare alla Posta..."*) in luogo di altri già regolarmente emessi ("*… ci rivolgiamo a uno che conosciamo, che si prende... poi ne facciamo un altro lo stesso... andiamo là e gli diciamo: "cambiaci questo buono..." che risultano numeri, risultano tutte cose*…").
LARIZZA – per niente pressappochista – frenava l'entusiasmo del *compare*, evidenziando le criticità del piano criminale: innanzitutto, serviva verificare la fattura dei titoli ("*...Bisogna vedere come sono, compare Pepè, perchè se si nota che non è... è come quando sono soldi falsi*…"), poiché la carta dei buoni aveva delle precise caratteristiche anticontraffazione ("*…la filigrana*…"), poi si doveva individuare un ufficio postale di grandi dimensioni ("*…uffici grossi, dove ci sono cinque, sei impiegati, sette*…") in cui gli impiegati – presi dall'enorme mole di lavoro e meno attenti a queste cose – non avrebbero avuto problemi di contestazioni dirette (*"...tu perchè te lo sei preso, non l'hai visto che non era originale, come hai fatto a prendertelo?*…").
A questo punto, LARIZZA rilanciava la posta in palio, proponendo la piena fattibilità di un'altra impresa criminale: **una rapina all'ufficio PP.TT. di Palizzi Marina**, dove lavorava sua moglie[257]. Il piano consisteva nell'attendere che il dirigente di quell'ufficio si assentasse ("*…che manchi la direttrice per due, tre giorni*…") lasciando le chiavi della struttura alla moglie, in modo tale che loro

[257] **FERRANTE Maria nata a Palazzi il 21.11.1959.**

avessero la possibilità di duplicarle ("…*deve capitare pure una giornata… mi da la chiave*…"), per poi permettere ad un complice armato di entrare dal retro e simulare una rapina quando la moglie era di turno alla cassa ("…*e per quel discorso parlo io… pure che è armato, che dentro lascio a lei*…").

PELLE Giuseppe, probabilmente soddisfatto dal piano del LARIZZA, dopo una lunga pausa di riflessione, passava ad un terzo e più delicato argomento: **gli equilibri del locale 'ndranghetistico di Spropoli**, **al cui interno si erano registrati degli attriti tra il LARIZZA ed altri affiliati. PELLE Giuseppe era a conoscenza di quanto accaduto a Spropoli e – senza preamboli – chiedeva al suo compare un aggiornamento ("*...per il fatto di Spropoli... come è finita?...*")**. **LARIZZA, ribadendo subito la sua vicinanza a MAISANO Saverio ("*Io no! Io no! Saverino, ogni tanto con Mario…*"), esprimeva il suo dissenso nei confronti di due affiliati di cui non pronunciava il nome, ma che certamente erano la controparte della *querelle* che lo vedeva protagonista** ("…*Uno deve, quando parla, deve parlare chiaro... tutti e due mi avevano detto: "una volta che tutti e otto fanno quel passo, che facciamo noi?...*"). PELLE, allora, cercava di calmare l'agitazione del suo interlocutore sostenendo che "*...nelle cose giuste! Uno deve tagliare litigi in tutte le parti!...*".

Dalle parole di LARIZZA si evinceva chiaramente un malcontento dovuto al fatto che i giovani scalpitavano troppo e non si facevano consigliare dalle persone di provata esperienza, tanto da assumere atteggiamenti insolenti anche nei confronti di uno storico capo 'ndrangheta come MAISANO Filiberto ("*...ha parlato tante parole contro a Filiberto… alla fine dei conti, quello è un cristiano di ottant'anni, "che devi andare tu a dirgli che deve fare?... lo devono sapere e devono venire e prenderti a schiaffi… "Filiberto qua Filiberto là... che hai da dire di Filiberto?...*"). **PELLE, alla fine dello sfogo del LARIZZA, concludeva dicendo che "*…gli si deve dire che lo deve rispettare che è un cristiano anziano!...*" e concordando sul fatto che nella 'ndrangheta esistevano dei principi immutabili (LARIZZA: "*c'è una regola, c'è un… Le regole non è che le può cambiare, né Filiberto…*"; PELLE: "*…le regole sono quelle!...*").**
Le controversie si sarebbero risolte solo col dialogo (LARIZZA: "…*non condanniamo né a questo né a quello! La sistemiamo come dice...e così ce ne usciamo*…"; PELLE: "… *e la migliore cosa è questa*…").

Le liti all'interno del locale di Spropoli, evidentemente, costituivano una *spina nel fianco* del **LARIZZA**, il quale, **già nel lontano 1998, aveva proposto la chiusura dei locali di Palizzi Marina e Spropoli**. La richiesta in argomento veniva commentata durante conversazione tra **MAISANO Filiberto ed il figlio Saverio**, riportata nell'O.C.C. dell'operazione **"*ARMONIA*"**[258]:

SAVERIO: "No, ti dico una sola cosa! ...(incomp.) è un coso ...(balbetta) è il migliore di tutti a PALIZZI Marina sai chi è? **MICU**

[258] **LARIZZA Domenico non rientrava tra i soggetti destinatari dell'O.C.C. di cui sopra, poiché all'epoca non veniva identificato dalla P.G. procedente.**

LARIZZA, va bene? Perchè **MICO LARIZZA** solo ... (incomp.) ah!"

MAISANO: "La sua è... (incomp.)"

SAVERIO: "Sai che mi ha detto?..."

MAISANO: "Uhm?"

SAVERIO: "...***L'unica cosa, se mi facevate un grande favore, se chiudete il "LOCALE" di Palizzi Marina e quello di Spropoli, anche quello di Palizzi Marina***... **Ha detto**... ***almeno non... sapevamo che eravamo chiusi...*"**

MAISANO: "Lo voleva, lo voleva."

SAVERIO: "Ah?"

MAISANO: "Lo voleva ...(incomp.)"

SAVERIO: **"**...***sapevamo che eravamo chiusi che... che questi cornuti non valgono niente***... ha detto... ***e mi devo avvelenare il sangue per questi cornuti***... ha detto..."

MAISANO: "Apposta."

SAVERIO: "... *se voi*... ha detto... *(balbetta) "suo padre tante volte è presuntuoso. Perchè allora doveva stare chiuso, eh! Perchè, allora, tanti non valevano niente.* ***Tanto, come era allora, è adesso e sarà sempre alla Marina,*** *non valgono niente lo stesso, non se è chiuso... non è che sono all'altezza di nessuna cosa"*"

MAISANO: " ...(incomp.) vai piano"

SAVERIO: "Che c'è? Ha detto la verità..."

MAISANO: "E' la verità, è la verità"

MAISANO Filiberto discuteva di questioni di 'ndrangheta col figlio Saverio: il *comportamento* di alcuni affiliati al *locale* di Palizzi Marina stava creando delle pericolose tensioni. Il giovane rappresentava al padre la drastica soluzione offerta da LARIZZA Domenico, del quale aveva grande considerazione ("*...è il migliore di tutti a Palizzi Marina...*"). Le parole di LARIZZA, puntualmente riportate da Saverio MAISANO al padre, erano durissime: ***"…chiudete il "LOCALE" di Palizzi Marina e quello di Spropoli…"***.

MAISANO Filiberto, già all'epoca dei fatti, era un personaggio di primissimo piano all'interno della 'ndrangheta: membro della *Provincia*, con la dote di *padrino*, aveva tenuto a battesimo addirittura MORABITO Giuseppe inteso "*il tiradritto*"[259]. Il fatto che la soluzione consigliata, risultata inizialmente azzardata agli occhi del vecchio MAISANO, alla fine fosse tenuta nella giusta considerazione ("*...E' la verità, è la verità...*") era altamente indicativo dell'**autorevolezza riconosciuta al LARIZZA Domenico**.

Altre importanti conversazioni aventi per protagonista il LARIZZA Domenico, infine, venivano intercettate nel corso dell'indagine "***LABIRINTO***".

[259] **Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria poi confermata in Cassazione N. 2002/1512 Reg. Sent. e 2002/361 Reg. Gen., P.P. 14/1998 RGNR DDA: "a Peppi Morabitu chi gliele ha date le cose? Io gliele ho date; tutto io! Il trequartino, il quartino, il padrino,...io!"."**

Nella notte tra il 28 e 29 settembre 2008, ignoti rubavano un furgone[260] parcheggiato in via Taranto di Bovalino, nella disponibilità dei "*gambazza*". A seguito di tale evento, PELLE Domenico, fortemente contraddetto a causa dello smacco subito, dava inizio ad una vera e propria *attività investigativa* per individuare gli imprudenti colpevoli e ritrovare il mezzo.

Il giorno 01.10.2008, le ricerche del furgone rubato portavano PELLE Domenico a Palizzi Marina, dove si rivolgeva a **LARIZZA Domenico**.

Nella circostanza, l'identificazione del LARIZZA risultava agevole grazie agli elementi forniti involontariamente dallo stesso PELLE Domenico, il quale, alle ore 11:17 del 01.10.2008, contattava[261] telefonicamente FRANCONE Giuseppe[262] chiedendogli l'esatta ubicazione dell'abitazione di "*Micu u grassu*"; FRANCONE rispondeva che la casa si trovava dietro la chiesa.
Poco dopo la telefonata in argomento, l'autovettura BMW X3 con a bordo PELLE Domenico giungeva nel centro abitato di Palizzi e si fermava nei pressi della chiesa del SS. Redentore (all'angolo tra via Cordova e via Centro Sociale), a pochi metri dalla quale risiedeva effettivamente il LARIZZA[263].
PELLE Domenico cercava "*Micu u grassu*" ed effettivamente sia il nome che la corporatura massiccia del LARIZZA Domenico coincidevano in pieno con le caratteristiche della persona in argomento; inoltre, la voce di "*Micu u grassu*" registrata dai microfoni installati all'interno dell'abitacolo della BMW di PELLE Domenico coincideva[264] con quella del LARIZZA Domenico che in più occasioni era andato a parlare di questioni criminali a casa di PELLE Giuseppe nell'inverno del 2010.

I due cominciavano a parlare della questione relativa al furto del furgone[265] e, già dalle prime battute, **LARIZZA Domenico ribadiva di essere un uomo della 'ndrangheta**:

---

[260] **FIAT 35 targato RM83763Y, intestato a MUSICO' Antonino, nato a Palmi il 10.10.1954 ed ivi residente c.da Fornace Tre Pizzi snc.**

[261] **Utenza 334/2105845 in uso a PELLE Domenico nato a Locri il 13.08.1975, Linea 751 progressivo 18362 del 01.10.2008 ore 11.17 RIT 891/08 RGNR DDA e n. 843/08 RIT DDA. Vds. All. n. 33.**

[262] **FRANCONE Giuseppe nato a Palizzi (RC) il 26.03.1943, ivi residente in Via Benedetto Croce nr. 45. Lo stesso è stato arrestato con l'ordinanza di custodia cautelare in carcere N. 1095/10 R.G.N.R./Mod. 21 e N. 2440/10 R.G. G.I.P. D.D.A. datata 30.04.2010 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia (Indagine "REALE").**

[263] **Le coordinate GPS (N 37.55,286; E 015.59,237) relative alla sosta della BMW X3 di PELLE Domenico, nel concreto, corrispondevano alla Via Cordova, località dove insiste l'abitazione in cui risiede LARIZZA Domenico con la famiglia.**

[264] **In merito, vedasi il verbale di identificazione di LARIZZA Domenico.**

[265] **Linea 1124 prog. 134 dell'1.10.2008 ore 11.14, RIT 891/08 RGNR DDA e nr. 1981/08 RIT DDA. Vds. All. n. 34.**

LARIZZA D.: **se arrivava qua (rif. al furgone rubato)**... (inc.)... **che problema abbiamo**...
PELLE D.: si! Ma... ma è giusto che lo...
LARIZZA D.: **quando arrivi qua a Palizzi, <u>compare mio</u>**... roba che vi interessa a voi, lo sapete no?
PELLE D.: **o compare**...
LARIZZA D.: mai per offesa di nessuno...
PELLE D: ma che c'entra...
LARIZZA D.: **Li faccio che vengano a... a... là sul posto!**
PELLE D: ma che c'entra… **Compare Filiberto?**
LARIZZA D.: sta bene...

LARIZZA cercava di chiarire al suo giovane "*compare*" che certamente il furgone non era nel suo territorio, perché altrimenti lo avrebbe saputo ed avrebbe già risolto tutto (*"se arrivava qua... che problema abbiamo..."*); sottolineava, inoltre, di essere a disposizione per ogni altro tipo di esigenza che riguardasse la famiglia PELLE ("*…qua a Palizzi compare mio... roba che vi interessa a voi, lo sapete no?...*") e che se fosse venuto a conoscenza degli autori del furto li avrebbe *spediti* direttamente a Bovalino, per le dovute scuse ("*li faccio che vengano a... a... là sul posto!!*").

Significativa era, soprattutto, da parte di PELLE Domenico, la richiesta di notizie di **"*compare Filiberto*"** ovvero **MAISANO Filiberto**[266] (reggente del locale 'ndranghetistico di Palizzi, tratto in arresto nel luglio 2010 nell'ambito dell'operazione "*IL CRIMINE*"[267]).
Il predetto MAISANO era già risultato coinvolto nell'operazione "*ARMONIA*"[268] in cui erano stati indagati anche PELLE Antonio "*gambazza*" ed il figlio Giuseppe cl. 60 e grazie alla quale erano emersi gli strettissimi rapporti che legavano le due famiglie mafiose in argomento[269]: ""*…durante il viaggio di ritorno da C.da Ricciolio di San Luca ove MAISANO Filiberto, accompagnato dal figlio Saverio, si era recato per omaggiare, come già altre volte documentato, PELLE Antonio inteso "GAMBAZZA", presso la propria abitazione… Durante la medesima conversazione MAISANO Filiberto, rappresentava al proprio figlio l'esigenza che l'intera famiglia, estesa anche ai familiari del fratello, si recasse quanto prima presso l'abitazione di "Compare Ntoni", PELLE Antonio, in segno di rispetto e di doverosa ossequienza peraltro giustificate da un pluriennale rapporto che, per quanto è emerso dalle attività investigative, lega molto intensamente i due*

[266] **MAISANO Filiberto nato a Palizzi il 18.11.1932.**
[267] **Fermo di indiziato di delitto nr. 1389/2008 RGNR DDA del 09.07.2010.**
[268] **Nr. 14/98 RGNR DDA, 14/2000 RGGIP e 14/2001 ROCC della Procura della Repubblica - DDA Reggio Calabria.**
[269] **In "ARMONIA", venivano censiti assidui contatti tra MAISANO Filiberto, PELLE Antonio e PELLE Giuseppe, che andavano oltre la sfera amichevole o lavorativa; basti pensare che, in occasione dei preparativi nuziali di MAISANO Giuseppe figlio di Filiberto (matrimonio celebratosi il 17.04.1999), PELLE Giuseppe si metteva a disposizione effettuando con lui la consegna degli inviti nella zona della locride, fino a Guardavalle (CZ).**

personaggi…"".

Lo stralcio di cui sopra, tratto dall'O.C.C. di "*ARMONIA*", permetteva di contestualizzare i ruoli di LARIZZA Domenico e PELLE Domenico.
Nella 'ndrangheta nulla è casuale ed ogni parola ha un suo senso proprio: i predetti si trovavano lì a parlare di quegli argomenti, in qualità di attuali referenti di due cosche storicamente vicine e si rivolgevano l'un l'altro con l'intimo appellativo di "*compare*", perché i loro predecessori così già facevano; infatti, PELLE Giuseppe chiamava il MAISANO "*compare Filiberto*"[270] e quest'ultimo parlava di PELLE Antonio come "*compare Ntoni*".

Una volta tranquillizzatisi a vicenda, i due "*compari*" si sbilanciavano, ribadendo la loro duratura amicizia:

PELLE D:	**voi siete sempre nel nostro cuore**…**<u>voi e tutta la vostra famiglia</u>, basta!**
(…)	
LARIZZA D.:	**<u>perché... noi siamo stati sempre di famiglia...</u>**
PELLE D:	**<u>siamo, no siamo stati, siamo... siamo!</u>**
LARIZZA D.:	**<u>eh... siamo stati e siamo!</u>**
PELLE D:	**<u>fino che vuole Dio che ci lasci, siamo!</u>**
LARIZZA D.:	**<u>e siamo... anche altri cento anni</u>** che ci mancano i soldi.
PELLE D:	**<u>ma anche altri mille anni</u>**...bravo...
LARIZZA D.:	...(inc.)... **perchè, sono un'eredità quella**...
PELLE D.:	e basta...
LARIZZA D.:	come... come una cosa, capite voi... non è il problema... dici **li lasciamo ai figli, ai nostri figli,** però devono essere gli stessi...
PELLE D.:	no...
LARIZZA D.:	**<u>la continuità!</u>**
PELLE D.:	**siamo, siamo, siamo...**
(…)	
LARIZZA D.:	**<u>a voi, non vi mancano in nessun modo...</u>**
PELLE D.:	no...
LARIZZA D.:	**<u>a compare Antonio e a tutta la famiglia, ad uno per uno... dal più piccolo al più grande...</u>**
PELLE D.:	...(inc.)...
LARIZZA D.:	...(inc.)... però quando..., là c'è compare Roberto, quando nominavano a voi, per che cosa...
PELLE D.:	ah, si, si, si...
LARIZZA D.:	Capite?... è una: "**<u>…e non vi permettete...</u>**"
PELLE D.:	bravo...
LARIZZA D.:	<u>gli dicevo:"…**gli danno la parola più di un'altra!**...</u>"

[270] **Dato emerso il 19 marzo 1999, durante il servizio d'intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura in uso a MAISANO Filiberto.**

PELLE D.:	è vero, è vero...
LARIZZA D.:	"**…perché, ora ci sono io qua e li difendo io!...**"
PELLE D.:	ed è …(inc.)… se ne vanno
LARIZZA D.:	"**…li difendo io! Se ci sono loro, si difendono soli, senza offesa di nessuno!...**"
PELLE D.:	eh...
LARIZZA D.:	"**…e con me pure là nel mezzo!...**"
PELLE D.:	... (inc.)...
LARIZZA D.:	se devo difendere lo stesso di fronte a loro pure!
PELLE D.:	certo...
LARIZZA D.:	"**…però rispondono loro, che io non posso mancargli di rispetto (rif. ai "gambazza")!..**."
PELLE D:	certo... (inc.)...
(…)	
LARIZZA D.:	"**…eh… però nella sua assenza rispondo io!... Eh?...**"
PELLE D.:	è... (inc.)...
LARIZZA D.:	"**…perché mi sono sentito che siamo una famiglia...**"
PELLE D.:	siamo!... Siamo fino a che... (inc.)...
LARIZZA D.:	eh, si...
PELLE D.:	sino a che ci lascia...
LARIZZA D.:	"**…siamo una famiglia…**"
PELLE D.:	…che ci lascia Gesù Cristo...

LARIZZA Domenico rimarcava la sua vicinanza alla "*famiglia*" dell'interlocutore ("***…siamo una famiglia…***"), raccontando a PELLE Domenico come già in passato – verosimilmente durante una riunione di 'ndrangheta alla quale i "*gambazza*" erano assenti – avesse preso le loro difese: *"...perché ora ci sono io qua e li difendo io! Se ci sono loro, si difendono soli, senza offesa di nessuno!..."*.

Il LARIZZA, 'ndranghetista di Palizzi, in quel momento si trovava davanti al giovane *rampollo* di una delle cosche più potenti della 'ndrangheta e, perciò, tentava di imbonirlo (*"...a voi, non vi mancano in nessun modo...a compare Antonio e a tutta la famiglia, ad uno per uno...dal più piccolo al più grande..."*).

I due compari si soffermavano su quello che era il **concetto di "*continuità*" tipico delle famiglie mafiose**: **LARIZZA e PELLE, per bocca loro, dichiaravano la storica appartenenza dei loro gruppi familiari alla malavita e la vicinanza tra le loro cosche** ("*noi siamo stati sempre di famiglia...*"), ribadivano di essere custodi e portatori di quei "valori" ("*sono un'eredità*") dietro ai quali la 'ndrangheta stessa giustifica la propria esistenza e, confermando di non conoscere altra forma di giustizia se non quella divina ("*fino che vuole Dio...*"), garantivano che avrebbero educato i loro figli (("*perchè, sono un'eredità quella…dici li lasciamo ai figli, ai nostri figli, però devono essere gli stessi …**la continuità**...*") perché potessero continuare la tradizione familiare secondo la strada da loro tracciata ("*altri cento*

anni"; "*ma anche altri mille anni*").

Le parole proferite da LARIZZA in relazione al **concetto di continuità** erano molto simili a quelle registrate in "*ARMONIA*" tra MAISANO Saverio ed il padre Filiberto: in quell'occasione, come già esaminato prima), il giovane MAISANO riferiva al vecchio padre una frase pronunciata dal LARIZZA "…***Tanto, come era allora, è adesso e sarà sempre alla Marina***..."; a distanza di un decennio, LARIZZA, parlando con PELLE Domenico, continuava ad esprimersi con gli stessi riferimenti al passato, al presente ed al futuro: "…***noi siamo stati sempre di famiglia...siamo stati e siamo…anche altri cento anni***...".

Dopo una breve pausa, LARIZZA e PELLE risalivano in macchina e continuavano a chiacchierare[271], rievocando un episodio, dal quale, ancora una volta, si evinceva lo spessore di criminale di LARIZZA Domenico:

LARIZZA D.:	…si. Ora sono là! **L'altra volta... siete venuto con quel coso... quando avete fatto il lavoro qua!**
PELLE D.:	**abbiamo parlato con Franco!**
LARIZZA D.:	si...
PELLE D.:	gli ho detto io: "…quello che fate... (inc.)..."
LARIZZA D.:	ee.... no, me lo ha detto, no...
PELLE D.:	no e per l'amore di Dio che sono venuto... poi mi aveva... **mi aveva mandato "l'imbasciata" questo storto, qua sotto**...
LARIZZA D.:	ma quell'altro...
PELLE D.:	no, no, mi aveva mandato "**l'imbasciata**" questo che... "**…che qua, che là...**", sono andato là e gli ho detto: "**…compare che c'è? Sapete che abbiamo parlato con Franco?...**" "**…Si, si, si, si...**"
LARIZZA D.:	**no, l'ho preso io l'altra volta, l'ho preso e ...** (inc.)...
PELLE D.:	eh...
LARIZZA D.:	... (inc.)... gli ho detto... (inc.)...
PELLE D.:	... (inc.)...
LARIZZA D.:	"**... (inc.)... tu... (inc.)... che ti pare che tu** - gli ho detto io - **puoi fare... agire tu di testa tua?...**"
PELLE D.:	sii...
LARIZZA D.:	gli ho detto io: "**…tu... (inc.)... che tu... (inc.)... vedi che qua c'è mio cugino Peppe qua** - gli ho detto io - **per tutto!...**"
PELLE D.:	eh...
LARIZZA D.:	"**…qua... gli devi... devi dare conto a lui!... (inc.)... ora è tornato lui e dobbiamo vedere noi qua!...**"

[271] **Linea 1124 prog. 135 dell'1.10.2008 ore 11.40, RIT 891/08 RGNR DDA e n. 1981/08 RIT DDA. Vds. All. n.35.**

PELLE D.: si...
LARIZZA D.: eh, poi abbiamo litigato con ... (inc.)... poi gli ho detto …(inc.)... e non è venuto più…

PELLE Domenico, in occasione di alcuni lavori effettuati a Palizzi, era stato *avvicinato* da una persona che gli aveva chiesto chiarimenti circa la sua presenza in quel luogo ma lui gli aveva risposto di avere l'*autorizzazione* ("*...compare che c'è? Sapete che abbiamo parlato con Franco?...*" "*...Si, si, si, si...*").
Nel rispetto delle regole mafiose, prima di eseguire dei lavori fuori dal suo territorio, PELLE Domenico aveva cercato le dovute *coperture*. LARIZZA Domenico, sempre presente e reattivo a tutela degli interessi dei PELLE "*gambazza*", aveva provveduto a rimproverare quello sprovveduto che aveva osato tanto ribadendogli che lì comandava la sua famiglia, tramite suo cugino **MAISANO Giuseppe**[272] (*"...che ti pare che tu puoi fare...agire tu di testa tua?..."... **"...vedi che qua c'è mio cugino Peppe** qua per tutto!"..."...qua... gli devi... devi dare conto a lui!"*)>>.

Gli elementi a carico del LARIZZA, fondanti la provvisoria contestazione allo stesso ascritta, sono tali e tanti, tutti di elevata portata dimostrativa, che quasi non meriterebbero alcun commento.

Premesse le considerazioni che sono state già espresse *sub* paragrafo 5 circa gli elementi caratterizzanti la condotta partecipativa punita dall'art. 416-bis c.p., considerazioni da intendersi qui trascritte, certa ed esatta deve ritenersi l'identificazione dell'indagato, effettuata attraverso dati oggettivi quali le riprese video all'esterno dell'abitazione di PELLE Giuseppe e la localizzazione tramite GPS della vettura in uso a PELLE Domenico allorquando questi si è recato in Palizzi, il 1° gennaio 2008, per trovare proprio il LARIZZA (le coordinate corrispondono esattamente alla residenza del LARIZZA).

La figura ed il ruolo criminale dell'indagato, cugino di MAISANO Giuseppe, inserito nella '*ndrina* facente capo a MAISANO Filiberto (imperante in Palizzi Marina e Spropoli), erano già venuti in

[272]**Trattasi di MAISANO Giuseppe, nato a Palizzi il 25.10.1967, residente a Motta San Giovanni frazione Lazzaro via Ulisse 33, figlio di Filiberto, cugino di Larizza Domenico, in quanto la nonna del Larizza (Larizza Anna) era zia di MAisano Giuseppe. Vd. Nota 81/91-1 di prot. del 16.01.2012 36.**

rilievo nell'ambito dei pp.pp. LABIRINTO ed ARMONIA; tuttavia, decisivi e schiaccianti sono i risultati investigativi successivamente conseguiti nell'ambito del p.p. REALE.

Il riferimento è, in particolare, alle visite del LARIZZA in casa di PELLE Giuseppe cl. 1960 ed ai colloqui colà intrattenuti dai due (v. conv. 9606 e 9607 del 14.4.2010) il cui contenuto afferiva alla concorde pianificazione di una rapina da eseguire presso l'ufficio postale di Palizzi Marina (ufficio ove lavorava la moglie del LARIZZA) ed a talune problematiche di 'ndrangheta in località Spropoli, frazione di Palizzi Marina (v. trascrizione sopra già riportata).

Come visto, PELLE Giuseppe proponeva al LARIZZA una truffa con dei buoni fruttiferi postali falsi ("*il buono*"), da intestare ad un beneficiario compiacente ("…*No in bianco, è scritto... ad esempio... lo fanno a nome vostro, no... diciamo, no! A nome di Tizio e Caio*…"), per poi esigerli presso gli sportelli degli uffici PP.TT. ("… *lo andiamo a scambiare alla Posta*…") in luogo di altri già regolarmente emessi ("… *ci rivolgiamo a uno che conosciamo, che si prende... poi ne facciamo un altro lo stesso... andiamo là e gli diciamo: "cambiaci questo buono..." che risultano numeri, risultano tutte cose*…"). LARIZZA frenava l'entusiasmo del suo interlocutore, evidenziando le criticità del piano criminale ("…*Bisogna vedere come sono, compare Pepè, perchè se si nota che non è... è come quando sono soldi falsi*…"), poiché la carta dei buoni aveva delle precise caratteristiche anticontraffazione ("…*la filigrana*…"), poi si doveva individuare un ufficio postale di grandi dimensioni ("…*uffici grossi, dove ci sono cinque, sei impiegati, sette*…") in cui gli impiegati – alle prese con una considerevole mole di lavoro – non avrebbero avuto problemi di contestazioni dirette ("…*tu perchè te lo sei preso, non l'hai visto che non era originale, come hai fatto a prendertelo?*…").

Ma la solidità dei rapporti tra il LARIZZA ed il PELLE, basata sulla comune appartenenza alla 'ndrangheta, è emersa chiaramente anche dal rilancio del LARIZZA che giungeva a proporre l'esecuzione di un'altra azione criminale: una rapina all'ufficio postale di Palizzi Marina, dove lavorava sua moglie.

Gli argomenti trattati dai due non si sono esauriti in questo.

PELLE Giuseppe, infatti, nella medesima occasione affrontava col LARIZZA questioni inerenti ad attriti interni alla '*ndrina* MAISANO (Palizzi Marina-Spropoli) che avevano visto interessato proprio il LARIZZA stesso ed altri affiliati. Il dato pone una pietra tombale sulla fondatezza dell'accusa, in termini di gravità indiziaria, di intraneità alla 'ndrangheta del LARIZZA: il PELLE non si sarebbe minimamente avventurato in tali discorsi se il proprio interlocutore fosse stato un '*contrasto*', un soggetto cioè non affiliato alla 'ndrangheta e come tale immeritevole di essere messo a parte di questioni interne all'organizzazione che della segretezza fa uno dei suoi pilastri portanti.

Detto ciò, PELLE Giuseppe si mostrava già a conoscenza di quanto accaduto a Spropoli ed infatti, senza preamboli, chiedeva al LARIZZA una sorta di aggiornamento ("…*per il fatto di Spropoli… come è finita?*…"). LARIZZA, ribadendo subito la sua vicinanza a MAISANO Saverio ("*Io no! Io no! Saverino, ogni tanto con Mario*…"), esprimeva il suo disappunto nei confronti di due affiliati di cui non pronunciava il nome, ma che certamente erano la controparte della *querelle* che lo vedeva protagonista ("…*Uno deve, quando parla, deve parlare chiaro… tutti e due mi avevano detto: "una volta che tutti e otto fanno quel passo, che facciamo noi?…").* PELLE, allora, cercava di calmare l'agitazione del suo interlocutore sostenendo che "…*nelle cose giuste! Uno deve tagliare litigi in tutte le parti!*…".

Dalle parole di LARIZZA si evinceva chiaramente un malcontento dovuto a giovani che 'scalpitavano' troppo e non si

facevano guidare dalle persone di provata esperienza, tanto da assumere atteggiamenti irriverenti anche nei confronti di uno storico capo 'ndrangheta come MAISANO Filiberto ("*... ha parlato tante parole contro a Filiberto... alla fine dei conti, quello è un cristiano di ottant'anni, "che devi andare tu a dirgli che deve fare?... lo devono sapere e devono venire e prenderti a schiaffi... "Filiberto qua Filiberto là... che hai da dire di Filiberto?...*"). PELLE, alla fine dello sfogo del LARIZZA, concludeva dicendo che "*...gli si deve dire che lo deve rispettare che è un cristiano anziano!...*" e concordando sul fatto che nella 'ndrangheta esistevano dei principi immutabili (LARIZZA: *"c'è una regola, c'è un... Le regole non è che le può cambiare, né Filiberto..."; PELLE: "...le regole sono quelle*!..."). Le diatribe interne sarebbero state accomodate, a sentire i due, col dialogo: *LARIZZA "... non condanniamo né a questo né a quello! La sistemiamo come dice... e così ce ne usciamo..."; PELLE "... e la migliore cosa è questa..."*.

L'argomento si poneva in perfetta continuità con quanto già emerso nel corso del p.p. ARMONIA; il LARIZZA, infatti, già nel lontano 1998, aveva proposto, per troncare tali dissidi, la chiusura dei *locali* di Palizzi Marina e Spropoli.

La richiesta in questione era stata oggetto di commenti tra MAISANO Filiberto ed il figlio Saverio (v. conversazione captata nell'ambito del p.p. nato dall'operazione cd. "*ARMONIA*"[273] e sopra riportata in uno con lo stralcio della richiesta del P.M.). MAISANO Filiberto discuteva, in detta circostanza, di questioni di 'ndrangheta col figlio Saverio: il *comportamento* di alcuni affiliati al *locale* di Palizzi Marina stava creando delle pericolose tensioni; il giovane rappresentava al padre la drastica soluzione offerta da LARIZZA Domenico, del quale aveva grande considerazione ("*...è il migliore di tutti a Palizzi Marina...*"). Le parole di LARIZZA, puntualmente

[273] **Il LARIZZA Domenico non rientrava tra i soggetti destinatari dell'O.C.C. di cui sopra, poiché all'epoca non veniva identificato dalla P.G. procedente.**

riportate da Saverio MAISANO al padre, erano chiare: "…*chiudete il "LOCALE" di Palizzi Marina e quello di Spropoli…*".

MAISANO Filiberto, già all'epoca di quei fatti, era un personaggio di primissimo piano all'interno della 'ndrangheta: membro della *Provincia*, con la dote di *padrino*, aveva tenuto a battesimo addirittura MORABITO Giuseppe inteso "*il Tiradritto*"[274].

Si deve concordare col P.M., infine, che il fatto che la soluzione consigliata, risultata inizialmente azzardata agli occhi del vecchio MAISANO, alla fine sia stata tenuta nella giusta considerazione ("… *E' la verità, è la verità…*") è altamente indicativa dell'autorevolezza e della considerazione riconosciute – nel contesto delinquenziale di riferimento - a LARIZZA Domenico (allora non identificato dalla P.G. procedente).

Che il LARIZZA sia un affiliato alla 'ndrangheta, e neanche uno dell'ultima ora, trova solida conferma nell'episodio, sopra già riportato, del furto di un furgone perpetrato da ignoti in Bovalino ai danni dei PELLE (28.29 set. 2008) e per il cui rintraccio PELLE Domenico si recava proprio da LARIZZA Domenico, in quel di Palizzi.

Le conversazioni nell'occasione registrate a bordo dell'auto del PELLE, dopo che questi si era incontrato col LARIZZA, danno piena contezza della condotta partecipativa di quest'ultimo che declamava al PELLE la sua totale *disponibilità* nonché, a riprova del suo carisma 'ndranghetistico, il fatto che se il mezzo si fosse trovato in Palizzi lui avrebbe fatto venire gli autori "*sul posto*".

Non è questa, del resto, una novità; in diversi procedimenti penali celebrati nel distretto reggino è emerso che la delinquenza comune deve, per sistema o anche alla bisogna, render conto alla 'ndrangheta nei territori da questa 'governati'.

[274] **Sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria poi confermata in Cassazione N. 2002/1512 Reg. Sent. e 2002/361 Reg. Gen., P.P. 14/1998 RGNR DDA: "*a Peppi Morabitu chi gliele ha date le cose? Io gliele ho date; tutto io! Il trequartino, il quartino, il padrino,...io!*".**"

Si tratta, è evidente, di un'ulteriore forma di controllo del territorio, di concreta supremazia, di un potere di fatto proteso ad alimentare il prestigio e la forza dell'organizzazione che nei citati territori tende a mantenere un 'proprio' ordine pubblico, ovviamente secondo le proprie convenienze ed alternativo a quello dell'Autorità statuale.

Significativi, tornando, alla conversazione tra PELLE Domenico ed il LARIZZA, sia la richiesta del primo di notizie circa MAISANO Filiberto[275] (reggente del locale 'ndranghetistico di Palizzi, tratto in arresto il 13 luglio 2010 nell'ambito dell'operazione "IL CRIMINE" [276]), sia i reciproci attestati di stima, vicinanza e solidarietà tra le rispettive 'famiglie', nonché la necessità della <<*continuità*'>> del percorso (criminale) dalle stesse intrapreso ("*perchè, sono un'eredità quella…dici li lasciamo ai figli, ai nostri figli, però devono essere gli stessi …**la continuità**…*" (…) "*altri cento anni*"; "*ma anche altri mille anni*").

Anche il contenuto della conversazione n. 135 dell'1.10.2008, in prosecuzione e sempre tra PELLE Domenico e LARIZZA Domenico, muove nella direzione dell'intraneità dell'indagato all'associazione criminale in questione.

Infatti, PELLE Domenico, in occasione di alcuni lavori effettuati a Palizzi, era stato avvicinato da una persona che gli aveva chiesto chiarimenti circa la sua presenza in quel luogo, egli, però, aveva replicato di avere l'*autorizzazione* ("*…compare che c'è? Sapete che abbiamo parlato con Franco?…" "…Si, si, si, si…").*

Nel rispetto delle regole di 'ndrangheta, prima di eseguire dei lavori fuori dal suo territorio, PELLE Domenico aveva cercato le dovute coperture. LARIZZA Domenico, sempre presente e pronto alla tutela degli interessi dei PELLE "Gambazza", aveva provveduto a

[275] **MAISANO Filiberto nato a Palizzi il 18.11.1932.**
[276] **Fermo di indiziato di delitto nr. 1389/2008 RGNR DDA del 09.07.2010.**

rimproverare lo sprovveduto che aveva osato tanto ribadendogli che lì comandava la sua famiglia, tramite suo cugino MAISANO Giuseppe ("*…che ti pare che tu puoi fare…agire tu di testa tua?…*"… "*…vedi che qua c'è mio cugino Peppe qua per tutto!*"…"…qua… *gli devi… devi dare conto a lui*!").

In definitiva, quindi, ve ne è quanto basta per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine alla provvisoria contestazione allo stesso addebitata.

7 - La contestazione associativa a carico di GAGLIARDI Giuseppe e CHINDAMO Salvatore. (Capo R).

Così il P.M.:

<< Nel pomeriggio del 17 marzo 2010, a casa di PELLE Giuseppe, veniva intercettato un colloquio tra il predetto boss e due soggetti del versante tirrenico: **GAGLIARDI Giuseppe** ed il cognato **CHINDAMO Salvatore**.

I due venivano identificati in base al servizio di video ripresa, presso l'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60 in via Borrello 20 di Bovalino, alle intercettazioni tra presenti captate presso la predetta abitazione nonché in base agli accertamenti anagrafici.

In data 17.03.2010 presso l'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60 entravano due soggetti giunti a bordo di un autocarro di colore bianco targato **TO23806E**[277]**.**

Nel corso dell'intercettazione tra presenti si aveva modo di constatare che uno dei due giunti aveva un figlio che doveva sostenere in test di ammissione per l'università.
Gli accertamenti condotti preso la Stazione CC di Giffone, premesso che l'intestatario del veicolo risultava essere risedente in quel Comune, permettevano di appurare che i due soggetti si identificavano, per l'appunto, in GAGLIARDI Giuseppe e CHINDAMO Salvatore, così come riferito in quanto riconosciuti visivamente da personale di quella Stazione.
Dalla situazione anagrafica risultava inoltre che CHINDAMO Salvatore ha un figlio a nome Natale nato a Cinquefrondi il 07.07.1990, quindi con un'età compatibile con l'ingresso agli studi universitari.

[277] **TO23806E, intestato a VALENTE GAUDIOSO nato il 07.09.1969 a Taurianova (RC) residente a Giffone (RC) in V Ins.G. Cuzzocrea III 2;**

L'acquisizione dei cartelli fotografici d'identità presso l'Ufficio Anagrafe competente permetteva di comparare i due soggetti con le immagini estrapolate dal servizio di video osservazione di via Borrello 20 di Bovalino, consentendo di cristallizzare l'identificazione:

GAGLIARDI Giuseppe

CHINDAMO Salvatore

Nel corso della conversazione, GAGLIARDI esordiva portando al PELLE i saluti di "***compare Mico OPPEDISANO***[278]" – la "*visita*", quindi, era stata suggerita direttamente dall'allora *Capo Crimine* della 'ndrangheta – e proseguiva esponendo il problema: CHINDAMO aveva un figlio che "*doveva andare all'università*", ma non era riuscito a superare i test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Messina.
Il reggente della 'ndrina "*gambazza*" li rassicurava, asserendo che per i test della facoltà messinese avrebbe interessato "…*un dottore… un amico nostro… ha i figli che stanno nell'ateneo all'università*…" e continuava vantandosi di avere aiutato un altro ragazzo a superare le prove d'ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro: "…*quest'anno c'era un amico che voleva entrare (ndr alla facoltà di Medicina). Quando è venuto, è venuto all'ultimo. E allora era all'ultimo e gli ho detto "iscriviti a Catanzaro, vediamo là a Catanzaro". Abbiamo trovato un amico a Catanzaro*…".

Il colloquio tra PELLE Giuseppe, GAGLIARDI e CHINDAMO, dopo la richiesta di raccomandazione, deviava su argomenti molto più delicati che riguardavano **questioni di 'ndrangheta ed il rinvenimento di alcune microspie da parte di alcuni indagati dell'indagine "*IL CRIMINE*"**[279]**:**

GAGLIARDI: Ora, **mi diceva compare Mico che ci sono un poco di problemucci in genere, per il fatto che gli hanno trovato un poco di microspie**…

278 **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 (ex 891/08) RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009. Conversazione registrata al prog. 4107 del 17.03.2010, ore 16:28:23, della durata di 15:03, con apparecchiatura SIO, linea 1971. Vds. All. n. 39.**

279 **Decreto di intercettazione nr. 1095/2010 (ex 891/08) RGNR DDA e nr. 1626/09 R.I.T. D.D.A. emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria in data 06.08.2009. Conversazioni registrate ai progg. n. 4107, 4108 e n.4109 del 17.03.2010, ore 16:43:25 e ss., con apparecchiature SIO, linea 1971. Vds. All. n. 40.**

PELLE G.: **Ma là**, compare, **le avete trovate**?

GAGLIARDI: **Eh sì, dice che ha trovato due microspie a due di Reggio dentro la macchina.**

PELLE G.: Ah...ah…

GAGLIARDI: Questi nella macchina stavano parlando per il fatto dei …incompr…, infatti **loro erano pure preoccupati** perché… come si è detto, **loro praticamente hanno fatto nomi, i nomi… di tutti le persone… praticamente del responsabile provinciale** … incompr...

PELLE G.: **Ci hanno consumato con un'associazione! Se è un fatto di questi, abbiamo un'associazione di 'ndrangheta!!**

GAGLIARDI: Mah!

(lunga pausa)

PELLE G.: **Però sapete come si dice, non …incompr… che in queste cose, non…non la prendono in base agli elementi che sono… che hanno parlato, può essere che non la prendono…**

GAGLIARDI: **In considerazione.**

PELLE G.: …**in considerazione di quello che si è parlato, di quello che hanno parlato... Che vogliamo, sono sempre fastidi**…

GAGLIARDI: Certo si… disturba.

PELLE G.: …hanno parlato, secondo quello che è… e quello che hanno parlato, **sono fastidi**… …incompr…

GAGLIARDI: Si… certo…

PELLE G.: **…le cose piano piano, sicuro, si voltano**!

GAGLIARDI: **Si sistemano**…

PELLE. G: Però, che volete, sono cose che danno fastidio…

GAGLIARDI: Danno fastidio, certo… **se uno… stiamo dicendo due parole qua, siamo tranquilli, altrimenti usciamo fuori, sappiamo che non diciamo niente dentro una macchina, dentro a qualsiasi mezzi… e andiamo e parliamo?… è una cosa assurda!!**

PELLE G.: È una cosa, cosa…

GAGLIARDI: **Lo sappiamo che oramai sono cose evidenti, tutti i giorni**…

PELLE G.: **Ora poi in base a quello che …incompr… microspie ce ne sono da tutte le parti!**

GAGLIARDI: Certo, certo.

PELLE G.: **Uno pure nelle case, deve stare attento pure in casa a come parla…**

GAGLIARDI: **Lo penso pure io…**

PELLE G.: …però, che volete, **ognuno abbiamo una una direttiva**. Ognuno abbiamo una cosa e non…scusate che…incompr…**è un casino!** Ma compare voi avete

mangiato?
GAGLIARDI: Si, si.
…omississ…
PELLE G.: …la vita è così!
GAGLIARDI: Si, pare che non lo sappiamo… gli amici… sono tutti… giustamente.
PELLE G.: **Come il fatto tra noi altri (ndr. 'ndranghetisti), compare…**
GAGLIARDI: Uhm…
PELLE G.: **Io, che uno che arriva… uno che ci dice: "*Sapete, è uno… ma vediamo se si può fare…*". E poi, quando tu hai l'amico, che non possiamo fare del bene**…
GAGLIARDI: **Si, infatti questi sono**…
PELLE G.: **entriamo…e si fa**…
GAGLIARDI: …**e si fa lo stesso!**
PELLE G.: **la cosa si fa!**
GAGLIARDI: **Si, si, è vero, è vero, come tutte le cose!**
PELLE G.: A tutte le parti è così…
GAGLIARDI: Certo. Con… (incompr… per basso tono di voce)…
PELLE G.: **Loro lo fanno nel settore loro (*ndr. nel settore universitario*)…**
GAGLIARDI: **…e noi nel nostro (*ndr. nel settore della 'ndrangheta*)!!**
PELLE G.: **…e noi altri lo facciamo nel nostro, quello che si può… giusto compare?**
CHINDAMO: *(Ride)*… **Certo, nel settore nostro magari… E' diverso che…**
PELLE G.: Si.
CHINDAMO: **Ci vuole quel discorso**, che uno se non è sicuro che …incompr…
PELLE G.: Ah, certo…
CHINDAMO: Però…
GAGLIARDI: (Incompr…)
CHINDAMO: Ci esce, come c'è uscito là sopra, per essere che poi…
GAGLIARDI: …incompr… No, no… …incompr… Si va bene, questo per carità …incompr… per sbagliare! (ndr. Ride)…
PELLE G.: Fanno… fanno certe cose che…
CHINDAMO: …incompr…
GAGLIARDI: Non è che queste sono cose che… attenzione, uno lo può fare sopra l'altro lavoro… vado a fare il muratore e lo posso fare… che faccio pure lo "storto", o per la fretta o che non vedo…
PELLE G.: Vogliono tempo… le cose che si fanno così, sono pure…
GAGLIARDI: …incompr…
PELLE G.: Non è che uno vuole…

GAGLIARDI: Uno che sbanda in questa maniera, non è un… "cristiano a posto"…

PELLE G.: poi se ce n'è uno che non… che non le sa le cose, compare, se voi le sapete o aprite gli occhi, a me che no… che sono un po' con gli occhi chiusi… ancora avete fiducia ed io non ho fiducia di voi, di quello che mi dite… non è… non è… non è più…

GAGLIARDI: No, no, non c'è… non c'è più cosa…si perde tutta la stima...

PELLE G.: Perché voi… quello che… quello che dicevate era giusto… più che giusto, no giusto, però c'erano persone che erano con gli occhi chiusi, che erano con le cose…

GAGLIARDI: Con le bende…

PELLE G.: E dicevano diversamente…

GAGLIARDI: **Si, però voi avete visto come appena siamo arrivati che… quello che ho detto io era sbagliato… perché se ho sbagliato, ero io…**

CHINDAMO: …incompr…

GAGLIARDI: **Comunque… Ma devo (incompr…) che vada avanti, perché poi alla fine…**

PELLE G.: Poi alla fine…

GAGLIARDI: Quando c'è qualcosa che non va… non è che…

PELLE G.: **La verità viene a galla!**

GAGLIARDI: **In tutte le cose… ..incompr… voi… la verità ci interessava solo per altro, più che altro, nel senso… perché uno quando vuole… vuole fare… vuole camminare pure lui…**

PELLE G.: Certo…

GAGLIARDI: Con la sincerità, vedere…

PELLE G.: E' giusto.

GAGLIARDI: **Ci… ci insegnate… se vi dico una cosa, che voi fate per me, compare gliela dite… …incompr… io posso mai… …incompr…**

…omississ…

GAGLIARDI: Compare Peppe, noi facciamo strada.

PELLE: Non vi fermate?

GAGLIARDI: No… ci faccio…incompr…, **avete bisogno di qualcosa?**

PELLE: Grazie… **la buona presenza vostra e la buona amicizia vostra!**

GAGLIARDI: Grazie.

PELLE: **Per quello che vi posso essere utile, sono a disposizione!**

GAGLIARDI: Vi ringrazio.

…omissis…

PELLE: Bene, bene grazie, purtroppo …incompr…

(si sovrappongono le voci)
GAGLIARDI: **<u>…per quello che è, la famiglia nostra sempre a disposizione!!</u>**

GAGLIARDI ed il cognato, ormai rassicurati dalle parole di PELLE Giuseppe in merito all'aiuto per i test universitari, aggiornavano il reggente della 'ndrina "*gambazza*" in merito alle **novità del "*mandamento tirrenico*"**: dalle loro parti si era registrata una situazione incresciosa ("…*ci sono un poco di problemucci in genere*…"), perché erano state rinvenute "…***un poco di microspie***…".

Le affermazioni di GAGLIARDI, **<u>oltre a svelarne lo status delinquenziale, ribadivano la sua posizione qualificata all'interno della 'ndrangheta perché quanto riferito al PELLE non erano semplici *rumors*, ma notizie di prima mano confidategli dal *Capo Crimine* OPPEDISANO Domenico</u>** ("…***mi diceva compare Mico***…").
I soggetti a cui erano state installate le "…***due microspie***… *dentro la macchina*…" avevano parlato troppo, rivelando i nomi dei componenti della struttura fino al responsabile della "***PROVINCIA***" ("…***hanno fatto nomi, i nomi… di tutti le persone… praticamente del responsabile provinciale***…") e la notizia scuoteva a tal punto PELLE Giuseppe da fargli ammettere preoccupato: "…***Ci hanno consumato con un'associazione! Se è un fatto di questi, abbiamo un'associazione di 'ndrangheta!!***…".
Il GAGLIARDI, allora, sciorinava le accortezze che lui era solito utilizzare ("…*stiamo dicendo due parole qua, siamo tranquilli, altrimenti usciamo fuori, sappiamo che non diciamo niente dentro una macchina, dentro a qualsiasi mezzi… e andiamo e parliamo?… è una cosa assurda!!...*") **e continuava la sua critica nei confronti dei due uomini intercettati** ("…*Lo sappiamo che oramai sono cose evidenti, tutti i giorni*…"), trovando valida sponda in PELLE Giuseppe ("…*Ora poi in base a quello che …incompr… microspie ce ne sono da tutte le parti!... Uno pure nelle case, deve stare attento pure in casa a come parla*…").
PELLE Giuseppe ci teneva a rasserenare i suoi ospiti in merito alla cortesia per i test, quindi, tornava in argomento ribadendo che si sarebbe interessato ("… *ma vediamo se si può fare… E poi, quando tu hai l'amico, che non possiamo fare del bene…*") e, fornendo un ardito paragone tra il mondo dell'università e quello della 'ndrangheta, ribadiva la loro posizione di 'ndranghetisti (PELLE G.: ***Loro lo fanno nel settore loro (ndr. nel settore universitario)***; GAGLIARDI: …***e noi nel nostro (ndr. nel settore della 'ndrangheta)!!***; PELLE G.:…***e noi altri lo facciamo nel nostro, quello che si può***… ***giusto compare?***; CHINDAMO: *(Ride)*… ***Certo, nel settore nostro magari***… ***E' diverso che***…").
In ultimo, anche il momento dei saluti veniva condito con parole significative che ribadivano l'appartenenza dei presenti alla criminalità organizzata: "PELLE: ***Per quello che vi posso essere utile, sono a disposizione!***; GAGLIARDI: <u>…***per quello che è, LA FAMIGLIA NOSTRA SEMPRE A DISPOSIZIONE!!***</u>"<<.

Orbene, richiamate, anche in questo caso, le preliminari

considerazioni già svolte *sub* paragrafo 5 in merito al delitto di cui all'art. 416-bis c.p., i risultati investigativi allegati dal P.M. richiedente compongono un grave quadro indiziario a carico dei due indagati (CHINDAMO e GAGLIARDI) in relazione alla condotta partecipativa, ex art. 416-bis c.p., loro ascritta.

Si tratta di soggetti rimasti 'impigliati' nella rete delle indagini grazie ai sistemi di sorveglianza (audio e video) proficuamente predisposti dagli inquirenti presso l'abitazione, sita in via Borrello n. 20 di Bovalino, di PELLE Giuseppe (cl. 1960).

A riprova di quanto già detto circa la concreta capacità di penetrazione della *'ndrina* PELLE in ambienti universitari, addomesticandone *test* di ingresso ed esiti degli esami, GAGLIARDI Giuseppe ed il cognato CHINDAMO Salvatore si sono recati presso il PELLE il 17.3.2010 rappresentando la volontà del figlio del CHINDAMO di intraprendere gli studi universitari.

In prima battuta, il GAGLIARDI forniva le referenze dei due ospiti portando al PELLE i saluti di "*compare Mico OPPEDISANO*" (conv. 4197 del 17.3.2010), cioè dell'allora Capo-Crimine della 'ndrangheta (tratto in arresto il 13.7.2010 nell'ambito dell'operazione Il Crimine).

Subito dopo esponevano al PELLE che il CHINDAMO aveva un figlio che "*doveva andare all'università*", ma non era riuscito a superare i *test* di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina. Il reggente della '*ndrina* "Gambazza" li rassicurava, dicendo loro che per i *test* della facoltà messinese avrebbe interessato "*…un dottore… un amico nostro… ha i figli che stanno nell'ateneo all'università…*" e continuava precisando di avere aiutato un altro ragazzo a superare le prove d'ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro: "*…quest'anno c'era un amico che voleva entrare (ndr alla facoltà di Medicina). Quando è venuto, è*

venuto all'ultimo. E allora era all'ultimo e gli ho detto "iscriviti a Catanzaro, vediamo là a Catanzaro". Abbiamo trovato un amico a Catanzaro…".

Ma questo era solo l'inizio.

Infatti, il colloquio tra PELLE Giuseppe, GAGLIARDI e CHINDAMO, dopo la richiesta di cui sopra, accedeva ad argomenti ben più delicati e che riguardavano questioni di 'ndrangheta ed il rinvenimento di microspie da parte di alcuni indagati dell'indagine "Il Crimine"; fatto che suscitava tra tutti i presenti, ed il dato è già significativo ed emblematico, più di qualche preoccupazione per la conseguente possibilità che l'A.G. potesse contestare il delitto associativo, nonché il rammarico per il fatto che i soggetti intercettati avevano parlato troppo, persino facendo i nomi dei componenti della "Provincia".

A quel punto, il GAGLIARDI, da perfetto associato, snocciolava le accortezze che lui era solito utilizzare ("…*stiamo dicendo due parole qua, siamo tranquilli, altrimenti usciamo fuori, sappiamo che non diciamo niente dentro una macchina, dentro a qualsiasi mezzi… e andiamo e parliamo?… è una cosa assurda!!…"*) e continuava la sua critica nei confronti dei due uomini intercettati ("…*Lo sappiamo che oramai sono cose evidenti, tutti i giorni…*"), trovando valida sponda in PELLE Giuseppe ("…*Ora poi in base a quello che …incompr… microspie ce ne sono da tutte le parti!… Uno pure nelle case, deve stare attento pure in casa a come parla…*").

PELLE Giuseppe, poi, ci teneva a rasserenare i suoi ospiti in merito alla cortesia per i *test*, quindi, tornava in argomento ribadendo che si sarebbe interessato ("… *ma vediamo se si può fare… E poi, quando tu hai l'amico, che non possiamo fare del bene…*") e, fornendo un paragone tutto proprio tra il mondo dell'università e quello della 'ndrangheta, ribadiva la loro posizione

di 'ndranghetisti (*PELLE G.: Loro lo fanno nel settore loro (ndr. nel settore universitario); GAGLIARDI: …e noi nel nostro (ndr. nel settore della 'ndrangheta)!!; PELLE G.:…e noi altri lo facciamo nel nostro, quello che si può… giusto compare?; CHINDAMO: (Ride)… Certo, nel settore nostro magari… E' diverso che…*").

In ultimo, anche il momento dei saluti costituiva ulteriore occasione per ribadire - con pregnanti espressioni – l'appartenenza dei conversanti alla 'ndrangheta: "*PELLE: Per quello che vi posso essere utile, sono a disposizione!; GAGLIARDI: …per quello che è, LA FAMIGLIA NOSTRA SEMPRE A DISPOSIZIONE!!".*

Ora, aldilà delle significative affermazioni dei tre astanti, tutte già di per sé declinanti, in modo sostanzialmente confessorio, la comune appartenenza alla criminalità organizzata, occorre tenere in debito conto anche le seguenti notazioni, tutte a carico dei due indagati:

a) essi si sono presentati al PELLE palesando la diretta conoscenza di OPPEDISANO Domenico, il Capo Crimine, che addirittura era stato colui che dal PELLE li aveva indirizzati per le loro 'esigenze';
b) entrambi erano a conoscenza, già alla data della visita al PELLE, *ergo* ben prima dei fermi eseguiti con l'operazione "Il Crimine", del rinvenimento di microspie collocate nelle auto di due sodali i quali avevano addirittura (anche tale dato era di loro conoscenza) fatto i nomi dei componenti della "Provincia";
c) si rammaricavano di ciò unitamente al PELLE (cosa per la quale non avrebbero avuto plausibile motivo se perfetti estranei all'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta);
d) convenivano col PELLE che può parlarsi (di cose illecite evidentemente) solo in contesti sicuri, per esempio all'aperto, essendo ormai notoria l'inaffidabilità, da questo punto di vista, delle autovetture;

e) declamavano il proprio reciproco 'essere a disposizione', significativa espressione utilizzata nel gergo 'ndranghetistico per esternare, evidentemente ad altri sodali, la propria fattiva cooperazione alla bisogna.

Si tratta, all'evidenza, di circostanze plurime e convergenti circa il fatto che tanto il CHINDAMO, quanto il GAGALIARDI siano appartenenti alla 'ndrangheta.

E che, poi, non sia stato possibile cogliere la specifica *locale* in cui i due sono di fatto inseriti, essendo certo solo che si tratti di una *locale* ricadente nel 'mandamento tirrenico', non è circostanza atta ad elidere o svilire la loro intraneità all'organizzazione illecita e la conseguente responsabilità penale, atteso che, in ogni caso, i due indagati fanno parte della associazione criminosa detta 'ndrangheta caratterizzata, come sopra già ricordato e secondo i più recenti approdi investigativi/giudiziari, da una trama sostanzialmente unitaria.

Né và trascurata, del resto, l'emblematica affermazione del GAGLIARDI, il quale ha esplicitato al PELLE non una 'messa a disposizione' individuale, ma quella dell'intera 'famiglia' (in senso mafioso) di appartenenza, sua e del cognato, *"... per quello che è, LA FAMIGLIA NOSTRA SEMPRE A DISPOSIZIONE!!"*.

Alla luce, quindi, del principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel

frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (tra le tante: Cass., Sez. VI, 6/7/2004, n. 35671; Sez. I, n. 20563 del 13/4/2011 in motivazione), la richiesta del P.M. è meritevole di accoglimento essendo emersi dalle indagini elementi dichiarativi e fattuali (sopra testè evidenziati) che congiuntamente valutati sono idonei a dimostrare l'appartenenza del CHINDAMO e del GAGLIARDI alla 'ndrangheta.

8 – Esigenze cautelari.

Può convenirsi con il P.M. quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari enunciate dalle lettere a), b) e c) dell'art. 274 c.p.p.

Quanto agli indagati per il delitto associativo, ricorre un concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle prove poiché sono ancora in corso indagini volte ad individuare altri componenti - alla stato ancora ignoti – delle *locali* di 'ndrangheta di Palizzi Marina – Spropoli, di Giffone, e le stesse potrebbero essere irrimediabilmente pregiudicate dalla permanenza in libertà degli indagati.

Sussiste, inoltre, l'esigenza di cui alla lettera b) del citato art. 274 c.p.p., attesa la gravità dei fatti ascritti agli indagati e la considerevole entità della pena loro comminabile; peraltro, proprio la tipologia dei reati contestati, associativi od aggravati dalla finalità agevolatrice della 'ndrangheta, oltre che il rinvenimento di numerosi ed attrezzati bunker predisposti per trascorrervi anche lunghi periodi di latitanza, corroborano la ricorrenza di un concreto pericolo di fuga per sottrarsi alla cattura ed all'espiazione della pena (giova rammentare, in merito, come nell'ambito del p.p. scaturito dall'*operazione Reale* sia emerso come FICARA Giovanni, esponente della cosca Ficara-Latella, operativa in Reggio Calabria e

segnatamente nel comprensorio Ravagnese-Croce Valanidi-Pellaro, chiedesse proprio all'esponente di vertice della 'ndrina PELLE. PELLE Giuseppe cl. 1960, numi ed operai specializzati per l'approntamento e la costruzione di un bunker ove eventualmente trascorrere la latitanza; e tanto, a riprova della comprovata - e nota nell'ambiente criminale di riferimento – capacità/competenza della predetta '*ndrina* in relazione a tale specifico profilo).

Sussiste, altresì, il concreto pericolo che gli indagati - alla luce delle specifiche modalità di esecuzione delle condotte criminose rispettivamente ascritte, nonché della loro poco rassicurante personalità evincibile ora dalla pronta disponibilità a delinquere pur di agevolare la *'ndrina* Pelle, ora dalla pervicacia con cui le condotte sono state realizzate – possano reiterare comportamenti delittuosi analoghi a quelli accertati o commettere altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

In tal senso, non và disatteso che trattasi di soggetti organicamente appartenenti alla 'ndrangheta o, comunque, immediatamente disponibili a fiancheggiarne gli appartenenti persino nel caso di latitanza di questi (si tenga presente, al riguardo, che PELLE Antonio risultava evaso nel settembre 2011 ed è tutt'oggi latitante).

Infine, tenuto conto della tipologia dei reati e dell'aggravate contestata, alle considerazioni che precedono si sovrappone la (duplice) presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.; presunzione allo stato insuperata nel caso in esame.

In senso contrario alle sopra esposte notazioni, non può valere, per i reati non permanenti, il tempo trascorso dalla consumazione degli stessi.

Infatti, se pure può concordarsi col fatto che l'attenuazione delle esigenze cautelari sia direttamente proporzionale al tempo intercorrente tra il momento consumativo del reato e la decisione

circa l'applicazione di misura restrittiva della libertà personale, occorre considerare che nel caso di specie anche per i fatti più risalenti si appalesa necessaria ed adeguata la sola misura coercitiva di massimo rigore poiché, in disparte la gravità degli stessi, è dato apprezzare A) un concreto ed attuale pericolo ex lett. c) dell'art. 274 c.p.p., atteso l'inserimento degli indagati nell'ambiente del crimine organizzato in cui i reati loro ascritti sono maturati, B) la loro peculiare proclività a delinquere desumibile dalla prontezza, e dall'assenza di remore, con cui si sono tutti fattivamente prestati e prodigati per fornire il contributo loro di volta in volta richiesto alla bisogna e secondo le emergenti necessità di 'copertura' dell'indiscusso e noto *boss* PELLE Giuseppe cl. 1932.

Si tratta di elementi che, in effetti, controbilanciano il fattore 'tempo trascorso' rendendolo minusvalente rispetto alla pericolosità sociale degli interessati ed al persistente pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede nonché di altri gravi reati ex art. 274. lett. c, c.p.p.

All'applicazione della misura preventiva intramuraria non osta, poi, il disposto di cui all'art. 275, comma 2-bis, c.p.p., attesa la negativa prognosi circa l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena attesa l'entità della pena detentiva comminabile.

In ogni caso, è da condividere il principio in base al quale il ritenuto pericolo di reiterazione del reato è inconciliabile con una positiva prognosi ex art. 275, comma 2-bis, c.p.p. (Cass., Sez. V, sentenza n. 17691 del 8/1/2010 Cc. (dep. 7/5/2010) Rv. 247219), anzi, secondo più recenti arresti del Supremo Collegio, esso esclude persino che il Giudice debba motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Cass., Sez. U., sentenza n. 1235 del 28/10/2010 (dep. 19/1/2011) Rv. 248866).

A diverse conclusioni deve pervenirsi per GIAMPAOLO Giuseppa (classe 1936), con riferimento alla quale opera la disposizione normativa di cui al comma 4° dell'articolo 275 c.p.p. che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi, come la GIAMPAOLO, abbia più di settanta anni di età, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza".

Ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nel caso in esame, sicché le esigenze cautelari sopra illustrate possono essere adeguatamente salvaguardate con l'applicazione della più gradata misura degli arresti domiciliari.

Un'ulteriore considerazione merita la posizione di CUSCUNA' Ines. L'indagata risulta essere madre di quattro figli (tutti minori, cfr. certificazione anagrafica costituente All. 2 dell'informativa 16.1.2012) di cui uno portatore di patologie invalidanti (tra cui *sindrome di down, cfr.* All. 1 dell'informativa citata) con conseguente ed accertata grave disabilità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) e necessità continua di assistenza non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980).

Si tratta di circostanza che, per la sua delicatezza e per il coinvolgimento di primari diritti costituzionali della persona, esige di essere valutata e contemperata con le esigenze di cautela del processo penale secondo un approccio non meramente formalistico ma, anzi, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme poste a presidio di queste ultime.

I casi come quello in esame (genitore di prole con handicap grave) costituiscono un'ipotesi allo stato non regolamentata da legislatore che, attraverso l'art. 275, comma 4, c.p.p., ha disciplinato, tra l'altro, l'evenienza di donna incinta o madre di prole di età non inferiore ad anni tre, prevedendo per tali casi l'inapplicabilità della custodia cautelare in carcere, salva la ricorrenza di esigenze cautelari di *eccezionale rilevanza*.

Proprio con riferimento alla norma in questione, ed alla mancata previsione normativa della specifica ipotesi di madre con prole affetta da handicap grave, il Tribunale di Catanzaro (ord. 26.10.2010) ha sollevato questione di legittimità costituzionale con motivazione un cui stralcio merita di essere qui riportato: <<*Letta ed interpretata in questi termini la norma realizza in modo ingiustificato e irragionevole un trattamento peggiore nei confronti della indagata madre di figli minori conviventi che, pur essendo di età superiore al limite dei tre anni, siano affetti da handicap invalidanti che gli impediscano di adempiere alle più elementari esigenze di vita, al pari del minore di anni tre. Come detto, infatti, la norma in questione non prende minimamente in considerazione la condizione del figlio minore gravemente invalido, rispetto alla quale il riferimento all'età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall'assenza della madre, ristretta in regime cautelare carcerario, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l'assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore. In questa prospettiva, la possibilità di concedere la custodia cautelare domiciliare al genitore indagato, convivente con un figlio minore totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità oltre che funzionale all'impegno della Repubblica di tutelare, anche nel contesto della famiglia nucleare, la salute come fondamentale diritto dell'uomo. Sul punto viene quindi in rilievo: 1) l'esigenza di favorire la socializzazione del soggetto disabile, presa in particolare*

considerazione dal legislatore sin dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap), che ha predisposto strumenti rivolti ad agevolare il suo pieno inserimento nella famiglia, nella scuola e nel lavoro; 2) il particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto debole che nel caso in esame viene in rilievo sotto il profilo della tutela del minore disabile, 3) l'esigenza di tutelare e garantire il diritto alla salute del minore disabile consentendo adeguate cure in un contesto protetto, quale è quello familiare. Alla luce di tali considerazioni a parere del Tribunale, pertanto, la norma in esame (art. 275 comma 4 c.p.p.) è in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto prevede un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della misura cautelare della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre indagata nei confronti del figlio minore portatore di handicap accertato come totalmente invalidante. Ciò determina un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni tre e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre al pari di un bambino di età inferiore agli anni tre (…)>>.

La successiva decisione della Corte Costituzionale (ord. 19.7.2011 n. 239) non ha ritenuto *rilevante* - ai fini della decisione del giudice rimettente - la prospettata questione di legittimità costituzionale, evidenziando che nello specifico caso all'attenzione del giudice *a quo*, poiché all'interessata risultava essere stato contestato il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, l'intervenuta e coeva decisone n. 231, sempre della Corte Costituzionale[280], avrebbe

[280] **Corte Costituzionale, sentenza 19.7.2011 n. 231.**

pienamente consentito al giudicante di apprezzare "*specifici elementi, in relazione al caso concreto*," da cui poter inferire che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure rispetto a quella carceraria [<< (ritenuto …) *che, con sentenza di questa Corte adottata contestualmente alla pronuncia del presente provvedimento, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, da cui risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; che, a seguito della menzionata sentenza, la presunzione assoluta – secondo la quale, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contemplati dalla norma censurata e, segnatamente, per quanto qui rileva, in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, unica misura applicabile era la custodia cautelare in carcere, salvo che fossero acquisiti elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari – è venuta meno, essendo stata restituita al giudice la possibilità di valutare elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al rimettente Tribunale*

di Catanzaro, sezione del riesame, affinché proceda a nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza citata (…) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame>>].

Sull'argomento è intervenuta un'ulteriore pronuncia (la n. 250 del 27.7.2011) con cui il Giudice delle leggi si è espresso per la "*manifesta inammissibilità*" di analoga questione di legittimità costituzionale avanzata dal giudice rimettente, e tanto con la seguente motivazione: <<(…) *infatti, il rimettente ha omesso di descrivere in modo sufficiente la fattispecie al suo esame, in quanto, pur ponendo al centro della propria argomentazione circa l'asserita impossibilità della moglie del detenuto di prestare adeguata assistenza alla figlia minore ammalata, a causa dell'attività lavorativa svolta dalla donna, nulla riferisce circa la natura di tale attività, le caratteristiche della stessa, l'impegno temporale che essa richiede, così precludendo a questa Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione sollevata (ex plurimis: ordinanze nn. 154 e 146 del 2010, n. 211 del 2009); (…) inoltre, sotto altro profilo, il petitum formulato è oscuro, o comunque segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative, perché, mentre nel dispositivo si fa riferimento alla prole convivente, senza alcuna indicazione di limiti di età, nella motivazione, da un lato, si pone l'accento sulla giovanissima età della piccola ammalata (sette anni) e si richiama l'esigenza di tutelare gli interessi del bambino, orientando così la questione con riguardo ai minori di età, dall'altro lato si sostiene che le esigenze di cura e di assistenza sarebbero «completamente indipendenti dall'età», in tal modo auspicando (a quanto è dato comprendere) una declaratoria di illegittimità costituzionale che, in presenza di figli portatori di handicap gravemente invalidanti, andrebbe adottata prescindendo dall'età dei medesimi (…)*>>.

Orbene, premesso che in entrambi i casi citati il vaglio della Corte Costituzionale si è arrestato, per le ragioni già indicate, alla fase pregiudiziale e cioè prima dell'esame dell'effettiva compatibilità della norma in questione con i principi costituzionali di riferimento, v'è da dire che già una lettura costituzionalmente orientata della norma di riferimento consente, a parere di questo giudice, di pervenire alla conclusione che, salva la ricorrenza di esigenze di 'eccezionale rilevanza', non è applicabile la custodia cautelare in carcere alla madre di prole con accertato handicap grave.

Difatti, rispetto ai principi e valori costituzionali posti a presidio delle esigenze di sviluppo psico-fisico del minore di anni 3 (6 dal 2014), da cui la disciplina del citato comma 4° art. 275 c.p.p., non sono certo di minore valenza i principi costituzionali (cfr. artt. 2-3-30-31-32-38 Cost.) che esigono (e rendono persino doverosa) la tutela e l'assistenza nei confronti di soggetto (tanto più se minore) affetto da un handicap talmente grave da necessitare, come nel caso di specie, che quell'assistenza abbia i connotati della continuità e della globalità a causa dell'impossibilità per l'interessato di compiere gli atti quotidiani nella vita.

In definitiva, quindi, atteso quanto precede e che le indicate esigenze cautelari non sono di eccezionale rilevanza, le stesse, con riferimento a CUSCUNA' Ines, possono essere adeguatamente salvaguardate con la misura degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

Visti gli artt. 273, 274, 275, 280 e segg. c.p.p.,

APPLICA

la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, nei confronti di:

1) **ALBANESI Francesco**;

2) **BROGNANO Vincenzo**;

3) **CARBONE Domenico**;

4) **CARBONE Giuseppe**;

5) **CARBONE Sebastiano**;

6) **CHINDAMO Salvatore**;

7) **CODISPOTI Giuseppe**;

8) **CRISAFI Roberto**;

9) **GAGLIARDI Giuseppe**;

10) **GIAMPAOLO Sebastiano**;

11) **GIAMPAOLO Vincenzo**;

12) **ITALIANO Giasone**;

13) **LARIZZA Domenico**;

14) **MARVELLI Aldo Domenico**;

15) **MARVELLI Giuseppe**;

16) **PELLE Antonio (cl. 1986)**;

17) **PELLE Antonio (cl. 1987)**;

18) **PELLE Domenico**;

19) **PELLE Giuseppe (cl. 1960)**;

20) **PELLE Sebastiano**;

21) **PIZZATA Sebastiano**;

22) **PIZZIMENTI Antonio**;

23) **SCOPELLITI Pietro**;

24) **SCOPELLITI Virginio**.

APPLICA

altresì, a

25) **CUSCUNÀ Ines**;
26) GIAMPAOLO Giuseppa.

in relazione ai reati alle stesse rispettivamente e provvisoriamente ascritti, la misura cautelare degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso il domicilio che ciascuna delle indagate eleggerà al momento della notifica della presente ordinanza con obbligo di ivi rimanere a disposizione dell'A.G. procedente e divieto di comunicare con persone diverse da quelle coabitanti.

Rigetta la richiesta del P.M. con riferimento all'indagato CRISAFI Francesco.

Visto l'art. 92 disp. att. c.p.p., dispone l'immediata trasmissione del presente provvedimento - in duplice copia - all'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede (Direzione Distrettuale Antimafia) per gli adempimenti concernenti la sua esecuzione, oltre all'avviso all'Autorità di P.S. per i controlli di rito in relazione ai disposti arresti domiciliari.

Gli ufficiali e gli agenti incaricati di eseguire l'ordinanza provvederanno a trasmettere immediatamente il verbale di esecuzione al P.M. ed al Giudice che ha emesso l'ordinanza (per gli adempimenti previsti a pena di inefficacia della stessa).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria, 10 luglio 2012

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Massimo Minniti